

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 13 settembre 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE


<u>Regolamento delegato (UE) 2018/977 della Commissione, del 4 aprile 2018, che rettifica la versione in lingua bulgara del regolamento delegato (UE) 2017/653 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (18CE1650).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento (UE) 2018/978 della Commissione, del 9 luglio 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (18CE1651).....</u>	Pag. 3
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/979 della Commissione, dell'11 luglio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq (18CE1652).....</u>	Pag. 7
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/980 della Commissione, dell'11 luglio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra Stati membri per identificare i soggetti passivi che beneficiano del regime non UE (18CE1653).....</u>	Pag. 9
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/981 della Commissione, dell'11 luglio 2018, che modifica l'elenco degli stabilimenti brasiliani da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di prodotti della pesca destinati al consumo umano (18CE1654).....</u>	Pag. 11
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 della Commissione, dell'11 luglio 2018, relativo all'autorizzazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Novus Europe N.A./S.V.) (18CE1655).....</u>	Pag. 13
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/983 della Commissione, dell'11 luglio 2018, relativo all'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a specie suine minori da ingrasso o da riproduzione (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) (18CE1656).....</u>	Pag. 17



<u>Decisione n. 1/2018 del Consiglio di associazione UE—Repubblica di Moldova, del 3 maggio 2018, per quanto riguarda la modifica dell'allegato XXVI dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra [2018/984] (18CE1657).....</u>	Pag. 21
<i>Publicati nel n. L 176 del 12 luglio 2018</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione, del 12 febbraio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali e dei loro motori e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione (18CE1658).....</u>	Pag. 23
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/986 della Commissione, del 3 aprile 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 per quanto riguarda l'adeguamento dei provvedimenti amministrativi per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali ai limiti di emissione della fase V (18CE1659).....</u>	Pag. 38
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/987 della Commissione, del 27 aprile 2018, recante modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/655 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione interna in servizio installati su macchine mobili non stradali (18CE1660).....</u>	Pag. 62
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/988 della Commissione, del 27 aprile 2018, recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 che stabilisce i requisiti amministrativi relativi ai limiti di emissione e all'omologazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali in conformità al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE1661).....</u>	Pag. 68
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/989 della Commissione, del 18 maggio 2018, recante modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/654 che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione ai requisiti tecnici e generali relativi ai limiti di emissione e all'omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali (18CE1662).....</u>	Pag. 83
<i>Publicati nel n. L 182 del 18 luglio 2018</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/990 della Commissione, del 10 aprile 2018, che modifica e integra il regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le cartolarizzazioni e le commercial paper garantite da attività (ABCP) semplici, trasparenti e standardizzate (STS), i requisiti per le attività ricevute nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita e le metodologie di valutazione della qualità creditizia (18CE1663).....</u>	Pag. 137
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/991 della Commissione, del 12 luglio 2018, che autorizza l'immissione sul mercato del lisozima idrolizzato di albume d'uovo di gallina quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (18CE1664).....</u>	Pag. 145
<u>Decisione (PESC) 2018/992 del comitato politico e di sicurezza, dell'11 luglio 2018, relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) (EUTM Somalia/1/2018) (18CE1665).....</u>	Pag. 148
<u>Decisione (UE) 2018/993 della Commissione, dell'11 luglio 2018, recante modifica delle decisioni (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1218 e (UE) 2017/1219 relativamente alla durata del periodo transitorio [notificata con il numero C(2018) 4312] (18CE1666).....</u>	Pag. 150
<i>Publicati nel n. L 177 del 13 luglio 2018</i>	
<u>Decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (18CE1667).....</u>	Pag. 153



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/995 della Commissione, del 12 luglio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 per quanto riguarda i termini per la presentazione delle offerte (18CE1668).....</u>	Pag. 156
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/996 della Commissione, del 12 luglio 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Limone Femminello del Gargano» (IGP)] (18CE1669).....</u>	Pag. 158
<u>Decisione (PESC) 2018/997 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (18CE1670).....</u>	Pag. 159
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/998 della Commissione, del 12 luglio 2018, che modifica l'allegato I della decisione 2009/177/CE per quanto riguarda lo status della Croazia in merito al virus erpetico (KHV), della Finlandia in merito alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN), l'elenco delle zone dell'Irlanda indenni da Bonamia ostreae, l'elenco delle zone del Regno Unito indenni da Marteilia refringens e che modifica l'allegato I della decisione 2010/221/UE per quanto riguarda l'elenco delle zone del Regno Unito indenni da ostreid herpesvirus 1 µvar (OsHV-1 µVar) [notificata con il numero C(2018) 4381] (18CE1671).....</u>	Pag. 161
<i>Pubblicati nel n. L 178 del 16 luglio 2018</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/999 del Consiglio, del 16 luglio 2018, che attua il regolamento (UE) 2016/1686, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (18CE1672).....</u>	Pag. 164
<u>Decisione (PESC) 2018/1000 del Consiglio, del 16 luglio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/1693, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati (18CE1673).....</u>	Pag. 165
<i>Pubblicati nel n. L 178I del 16 luglio 2018</i>	
<u>Regolamento (UE) 2018/1001 del Consiglio, del 16 luglio 2018, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica delle Maldive (18CE1674).....</u>	Pag. 166
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1002 della Commissione, del 16 luglio 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 al fine di chiarire e semplificare la procedura di correlazione e adattarla alle modifiche del regolamento (UE) 2017/1151 (18CE1675).....</u>	Pag. 175
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1003 della Commissione, del 16 luglio 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 al fine di chiarire e semplificare la procedura di correlazione e di adattarla alle modifiche del regolamento (UE) 2017/1151 (18CE1676).....</u>	Pag. 181
<u>Decisione (PESC) 2018/1004 del comitato politico e di sicurezza, del 3 luglio 2018, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2018) (18CE1677).....</u>	Pag. 187
<u>Decisione (PESC) 2018/1005 del comitato politico e di sicurezza, del 3 luglio 2018, relativa alla nomina del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2018) (18CE1678).....</u>	Pag. 188
<u>Decisione (PESC) 2018/1006 del Consiglio, del 16 luglio 2018, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica delle Maldive (18CE1679).....</u>	Pag. 189
<u>Decisione delegata (UE) 2018/1007 della Commissione, del 25 aprile 2018, che integra la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di porti e abroga la decisione 2008/861/CE della Commissione (18CE1680).....</u>	Pag. 193



<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1008 della Commissione, del 16 luglio 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 4771] (18CE1681).....</u>	Pag. 236
<i>Publicati nel n. L 180 del 17 luglio 2018</i>	

RETTIFICHE

<u>Rettifica della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (GUL 335 del 20 dicembre 2007) (18CE1682)..</u>	Pag. 254
---	----------

<u>Rettifica del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GUL 201 del 27 luglio 2012) (18CE1683).....</u>	Pag. 254
---	----------

<u>Rettifica del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GUL 330 del 3 dicembre 2016) (18CE1684).....</u>	Pag. 255
--	----------

<u>Rettifica del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GUL 347 del 20 dicembre 2013) (18CE1685).....</u>	Pag. 255
<i>Publicati nel n. L 176 del 12 luglio 2018</i>	

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/977 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2018

che rettifica la versione in lingua bulgara del regolamento delegato (UE) 2017/653 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) La versione in lingua bulgara del regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione ⁽²⁾ contiene un errore nell'allegato II, parte 2, punto 51, per quanto riguarda il numero di classi di cui è aumentata la CRM.
- (2) È quindi opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua bulgara del regolamento delegato (UE) 2017/653. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

¹⁾ GUL 352 del 9.12.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (GUL L 100 del 12.4.2017, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE1650



REGOLAMENTO (UE) 2018/978 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 2018****che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici****(Testo rilevante ai fini del SEE)**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli estratti e gli oli di *Tagetes erecta*, *Tagetes minuta* e *Tagetes patula* sono ingredienti con proprietà odorose ampiamente utilizzati in molti composti profumati impiegati in profumeria. Il comitato scientifico dei prodotti di consumo (CSPC), successivamente sostituito dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC), ha concluso nel parere del 21 giugno 2005 ⁽²⁾ che gli estratti e gli oli di *Tagetes erecta*, *Tagetes minuta* e *Tagetes patula* non dovrebbero essere utilizzati nei prodotti cosmetici, in quanto non sono stati dimostrati limiti di sicurezza.
- (2) In seguito alla presentazione, nell'agosto 2013, di un fascicolo aggiornato sulla valutazione della sicurezza degli oli e degli estratti di *Tagetes minuta* e *Tagetes patula*, il CSSC ha adottato un parere riveduto il 25 marzo 2015 ⁽³⁾. In tale parere, rettificato il 13 dicembre 2017 ⁽⁴⁾, il CSSC ha concluso che per gli estratti e gli oli di *Tagetes minuta* e *Tagetes patula* nei prodotti da non sciacquare (tranne i prodotti per la protezione solare e i prodotti in commercio per l'esposizione ai raggi UV naturali/artificiali), è sicura una concentrazione massima dello 0,01 % nei preparati pronti per l'uso, purché il tenore di alfa-tertienile (tertiofene) di tali estratti e oli non superi lo 0,35 %. Il CSSC ha poi concluso che gli estratti e gli oli di *Tagetes minuta* e *Tagetes patula* non dovrebbero essere utilizzati quali ingredienti nei prodotti per la protezione solare e nei prodotti in commercio per l'esposizione ai raggi UV naturali/artificiali.
- (3) In un'osservazione del 6 ottobre 2016 ⁽⁵⁾ sul proprio parere del 25 marzo 2015 il CSSC ha precisato che per quanto riguarda gli estratti e gli oli di *Tagetes minuta* e *Tagetes patula* nei prodotti da sciacquare è opportuno fissare una concentrazione massima dello 0,1 % nei preparati pronti per l'uso.
- (4) In base al parere del CSPC del 21 giugno 2005, esiste un rischio potenziale per la salute umana derivante dall'uso dell'estratto di fiori e dell'olio di fiori di *Tagetes erecta* nei prodotti cosmetici. Tali sostanze dovrebbero pertanto essere vietate nei prodotti cosmetici e aggiunte all'elenco delle sostanze vietate di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009.
- (5) Secondo il parere del CSPC del 21 giugno 2005, il parere riveduto del CSSC del 25 marzo 2015, rettificato il 13 dicembre 2017, e l'osservazione del CSSC del 6 ottobre 2016, esiste un rischio potenziale per la salute umana derivante dall'uso, nei prodotti cosmetici, di estratti di fiori e oli di fiori di *Tagetes minuta* e *Tagetes patula* in una concentrazione superiore allo 0,01 % nei prodotti da non sciacquare e allo 0,1 % nei prodotti da sciacquare e dall'uso di detti estratti e oli nei prodotti da non sciacquare o da sciacquare se il tenore di alfa-tertienile (tertiofene) negli estratti o oli è superiore allo 0,35 %. Vi è inoltre un rischio potenziale per la salute umana derivante dall'uso di estratti di fiori e oli di fiori di *Tagetes minuta* e *Tagetes patula* in qualsiasi concentrazione nei prodotti per la protezione solare e nei prodotti in commercio per l'esposizione ai raggi UV naturali/artificiali. Tali sostanze dovrebbero pertanto essere aggiunte all'elenco delle sostanze soggette a restrizioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009.
- (6) È opportuno prevedere termini ragionevoli per consentire al settore di adeguarsi ai nuovi divieti e alle nuove restrizioni. Considerata la procedura lunga e complessa per la riformulazione delle fragranze, dovrebbero essere accordati al settore termini più lunghi di quelli consueti per l'adeguamento dei prodotti.

⁽¹⁾ GUL 342 del 22.12.2009, pag. 59.⁽²⁾ SCCP/0869/05; https://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_025d.pdf.⁽³⁾ SCCS/1551/15; https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_172.pdf⁽⁴⁾ SCCS/1551/15; https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_172.pdf⁽⁵⁾ Verbale della seduta plenaria del CSSC del 6 ottobre 2016; https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs2016_mi_plenary_02_en.pdf

- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009.
- (8) La misura di cui al presente regolamento è conforme al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

A decorrere dal 1° maggio 2019 non sono immessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti una o più delle sostanze vietate dal presente regolamento e i prodotti cosmetici contenenti una o più delle sostanze soggette a restrizioni a norma del presente regolamento e non conformi alle restrizioni di cui al presente regolamento.

A decorrere dal 1° agosto 2019 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti una o più delle sostanze vietate dal presente regolamento e i prodotti cosmetici contenenti una o più delle sostanze soggette a restrizioni a norma del presente regolamento e non conformi alle restrizioni di cui al presente regolamento.


Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Gli allegati II e III sono così modificati:

1) nell'allegato II, nella tabella, è aggiunta la seguente voce:

Identificazione della sostanza			
Numero d'ordine	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
«x	Estratto di fiori di Tagetes erecta (*)	90131-43-4	290-353-9
	Olio di fiori di Tagetes erecta (**)	90131-43-4	290-353-9/-

(*) Dal 1° maggio 2019 non sono ammessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza. Dal 1° agosto 2019 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza.

(**) Dal 1° maggio 2019 non sono ammessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza. Dal 1° agosto 2019 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza.*;


2) nell'allegato III, nella tabella, sono aggiunte le seguenti voci:

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza			Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze	
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glosario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso		Altre
a	b	c	d	e	f	g	h	i
«x	Estratto di fiori di Tagetes minuta (*) Olio di fiori di Tagetes minuta (**)	Tagetes minuta flower extract Tagetes minuta flower oil	91770-75-1; 91770-75-1/ 8016-84-0	294-862-7; 294-862-7	a) Prodotti da non sciacquare b) Prodotti da sciacquare	a) 0,01 % b) 0,1 %	Altre	Per a) e b): tenore di alfa-tertienile (tertiofene) nell'estratto/olio ≤ 0,35 %. Per a): da non utilizzare nei prodotti per la protezione solare e nei prodotti in commercio per l'esposizione ai raggi UV naturali/artificiali. Per a) e b): In caso di uso combinato con Tagetes patula (voce x) il tenore totale di Tagetes nei preparati pronti per l'uso non supera i valori limite di concentrazione massima stabiliti nella colonna g).



Numero di riferimento	Identificazione della sostanza			Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze	
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso		Altre
a	b	c	d	e	f	g	h	i
x	Estratto di fiori di Tagetes patula (***) Olio di fiori di Tagetes patula (****)	Tagetes patula flower extract Tagetes patula flower oil	91722-29-1; 91722-29-1/ 8016-84-0	294-431-3; 294-431-3/-	a) Prodotti da non sciacquare b) Prodotti da sciacquare	a) 0,01 % b) 0,1 %	Per a) e b): tenore di alfa-tertienile (tertiofene) nell'estratto/olio ≤ 0,35 %. Per a): da non utilizzare nei prodotti per la protezione solare e nei prodotti in commercio per l'esposizione ai raggi UV naturali/artificiali. Per a) e b): In caso di uso combinato con Tagetes minuta (voce x) il tenore totale di Tagetes nei preparati pronti per l'uso non supera i valori limite di concentrazione massima stabiliti nella colonna g).	

(*) Dal 1° maggio 2019 non sono ammessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni. Dal 1° agosto 2019 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni.
 (**) Dal 1° maggio 2019 non sono ammessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni. Dal 1° agosto 2019 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni.
 (***) Dal 1° maggio 2019 non sono ammessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni. Dal 1° agosto 2019 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni.
 (****) Dal 1° maggio 2019 non sono ammessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni. Dal 1° agosto 2019 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni.»



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/979 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/96 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.
- (2) Il 5 luglio 2018 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare una voce dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera

⁽¹⁾ GUL 169 dell'8.7.2003, pag. 6.




ALLEGATO

La voce seguente dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è soppressa:

«44. GENERAL ESTABLISHMENT FOR GRAIN TRADING [alias a) GRAIN BOARD OF IRAQ; b) STATE ORGANIZATION OF GRAIN]. Indirizzi: a) P.O. Box 329, Bab Al Mouadham-Midan, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 2261, Allque, Irkheta, Karada Al-Shakira, Baghdad, Iraq.»

18CE1652



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/980 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra Stati membri per identificare i soggetti passivi che beneficiano del regime non UE

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, paragrafo 1, l'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 45, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 51, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 della Commissione ⁽²⁾ definisce norme dettagliate per l'applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010, in particolare per quanto riguarda la trasmissione di informazioni relative alla registrazione di soggetti passivi che beneficiano di regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione o i servizi elettronici di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) A seguito della modifica degli articoli 358 bis e 361 della direttiva 2006/112/CE da parte della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio ⁽⁴⁾, i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità che sono identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nella Comunità saranno in grado, dal 1° gennaio 2019, di beneficiare del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 2, della direttiva 2006/112/CE (il «regime non UE») per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione o i servizi elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi e che sono stabilite, domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro.
- (3) Il messaggio elettronico comune per la trasmissione delle informazioni di identificazione dei soggetti passivi che beneficiano del regime non UE figurante nella colonna B della tabella di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (4) Per motivi di coerenza, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data delle disposizioni della direttiva (UE) 2017/2455, che introduce la possibilità, per i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità che sono identificati ai fini dell'IVA nella Comunità, di beneficiare del regime speciale.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012, il testo nella casella numero 16, colonna B, è sostituito dal seguente:

«Dichiarazione elettronica che indica che il soggetto passivo non è stabilito nell'Unione».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

⁽¹⁾ GUL 268 del 12.10.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 della Commissione, del 13 settembre 2012, recante modalità d'applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi (GU L 249 del 14.9.2012, pag. 3).

⁽³⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE1653



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/981 DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 2018****che modifica l'elenco degli stabilimenti brasiliani da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di prodotti della pesca destinati al consumo umano****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, lettera c),


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. L'articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento prevede in particolare che i prodotti di origine animale, ad eccezione di alcuni casi specifici, possano essere importati nell'Unione solo se sono originari di stabilimenti dei paesi terzi figuranti in elenchi compilati e aggiornati conformemente a detto articolo. Tali elenchi sono consultabili sul sito web della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare ⁽²⁾.
- (2) L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce che gli stabilimenti dei paesi terzi possono essere inseriti in tali elenchi solo se le autorità competenti dei paesi terzi garantiscono che tali stabilimenti, insieme a qualsiasi stabilimento che lavora le materie prime di origine animale utilizzate per la lavorazione dei prodotti di origine animale interessati, soddisfano i pertinenti requisiti dell'Unione. Inoltre, in conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 854/2004, le autorità competenti del paese terzo interessato dovrebbero tenere aggiornati tali elenchi degli stabilimenti e comunicarli alla Commissione.
- (3) L'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 854/2004 prevede che i prodotti della pesca importati da una nave officina o da una nave frigorifero che batte bandiera di un paese terzo debbano provenire da navi figuranti in un elenco compilato e aggiornato secondo la procedura indicata all'articolo 12, paragrafo 4, di detto regolamento.
- (4) Nel settembre 2017 un'ispezione della Commissione ha rilevato che gli stabilimenti di produzione primaria che riforniscono gli stabilimenti brasiliani da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca non sono né identificati né soggetti a controlli ufficiali. Di conseguenza tale verifica ha concluso che l'autorità competente del Brasile non è in grado di fornire né le garanzie stabilite all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 854/2004, né tutte le garanzie indicate nel certificato sanitario per i prodotti della pesca riportato nell'appendice IV dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione ⁽³⁾. Tale ispezione ha inoltre rivelato gravi carenze a livello delle infrastrutture e dei requisiti igienici in una serie di stabilimenti brasiliani ispezionati da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca. Dette carenze hanno dimostrato una sistematica mancanza di controlli efficaci da parte delle autorità competenti del Brasile per quanto riguarda i prodotti della pesca.
- (5) In risposta alle raccomandazioni contenute nel rapporto di ispezione preliminare, le autorità brasiliane hanno informato la Commissione, in una lettera ufficiale datata 22 dicembre 2017, di avere sospeso il rilascio dei certificati sanitari per i prodotti della pesca destinati all'esportazione nell'Unione a decorrere dal 3 gennaio 2018. Gli Stati membri hanno tuttavia comunicato alla Commissione che partite di prodotti della pesca originari del Brasile sono state presentate alle frontiere dell'Unione con certificati rilasciati dopo la data di sospensione.

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽²⁾ https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/non-eu-countries_en.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27).



- (6) In considerazione di ciò e in mancanza di nuove informazioni fornite dalle autorità brasiliane, non vi sono sufficienti garanzie del fatto che gli stabilimenti autorizzati a esportare prodotti della pesca dal Brasile nell'Unione soddisfino le condizioni stabilite all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 854/2004 e i loro prodotti costituiscono quindi un rischio per la salute pubblica. È pertanto opportuno sopprimere dall'elenco degli stabilimenti brasiliani tutti gli stabilimenti da cui possono essere importati nell'Unione prodotti della pesca destinati al consumo umano.
- (7) Visto il rischio per la salute pubblica associato ai loro prodotti, a tali stabilimenti dovrebbe essere revocata senza indugio l'autorizzazione a esportare nell'Unione. È pertanto opportuno che la data di entrata in vigore del presente regolamento sia il giorno successivo alla pubblicazione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco degli stabilimenti di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 è modificato al fine di sopprimere tutte le voci relative a stabilimenti brasiliani da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di prodotti della pesca destinati al consumo umano.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE1654



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/982 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2018

**relativo all'autorizzazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico
come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di
uova (titolare dell'autorizzazione Novus Europe N.A./S.V.)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e stabilisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio, acido fumarico come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Nei pareri del 2 dicembre 2014 ⁽²⁾ e del 28 settembre 2017 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha concluso inoltre che l'additivo può migliorare la resa dei polli da ingrasso e che tale conclusione può essere estesa alle pollastre allevate per la produzione di uova. A causa tuttavia della mancanza di un margine di sicurezza dell'additivo per le specie bersaglio maggiori, non è possibile estrapolare una conclusione per le specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. L'Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ EFSA Journal (2015); 13(5):3794.

⁽³⁾ EFSA Journal (2017); 15(10):5025.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente


Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
4d14	Novus Europe N.A./S.V.	Preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico con un tenore minimo di:</p> <p>Acido benzoico: 42,5 %-50 %</p> <p>Formiato di calcio: 2,5 %-3,5 %</p> <p>Acido fumarico: 0,8 %-1,2 %</p> <p>In forma granulata</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Acido benzoico: n. CAS: 65-85-0 (purezza \geq 99,0 %); C₇H₆O₂</p> <p>Formiato di calcio: n. CAS 544-17-2 C₂H₂O₄</p> <p>Acido fumarico (purezza \geq 99,5 %): n. CAS 110-17-8; C₄H₄O₄</p> <p><i>Metodo di analisi (*)</i></p> <p>Per la determinazione dell'acido benzoico, del formiato di calcio e dell'acido fumarico nell'additivo per mangimi:</p> <p>— cromatografia liquida ad alta prestazione con rilevazione UV (HPLC-UV).</p>	Polli da ingrasso Pollastre allevate per la produzione di uova	—	500	1 000	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. L'additivo non può essere utilizzato con altre fonti di acido benzoico o benzoati, formiato di calcio o formiato e acido fumarico.</p> <p>3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.</p>	1° agosto 2028


Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento del rendimento zootecnico)



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di additivo per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
			<p>Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi</p> <p>Per la determinazione del calcio totale nell'additivo per mangimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) (EN ISO 6869), oppure — spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) – EN 15510. <p>Per la determinazione dell'acido benzoico nelle premiscele e nei mangimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — cromatografia liquida ad alta prestazione con rilevazione UV (HPLC-UV). <p>Per la determinazione del formiato di calcio e dell'acido fumarico nelle premiscele:</p> <ul style="list-style-type: none"> — cromatografia liquida ad alta prestazione di esclusione ionica con rilevazione UV o a indice di rifrazione (HPLC-UV/RI). 						

(*) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

18CE1655



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/983 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2018

relativo all'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a specie suine minori da ingrasso o da riproduzione (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Product Sp. z o. o.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a specie suine minori da ingrasso o da riproduzione. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a specie suine minori da ingrasso o da riproduzione, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Tale additivo è già stato autorizzato come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati a norma del regolamento (CE) n. 1730/2006 della Commissione ⁽²⁾, a suini da ingrasso a norma del regolamento (CE) n. 1138/2007 della Commissione ⁽³⁾ e a scrofe a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/900 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (5) Nel parere del 28 settembre 2017 ⁽⁵⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, l'acido benzoico non ha un'incidenza negativa sulla salute umana o sull'ambiente e che può ridurre il pH urinario delle specie suine minori. A causa della mancanza di un margine di sicurezza per le specie maggiori di suinetti svezzati, l'Autorità non è tuttavia riuscita ad estrapolare la conclusione sulla sicurezza alle specie minori di suinetti svezzati. È stato dunque stabilito che l'additivo è sicuro per le specie suine minori da ingrasso o da riproduzione. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione dell'acido benzoico dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'additivo specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo per mangimi nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.


⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1730/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, concernente l'autorizzazione dell'acido benzoico (VevoVital) come additivo per mangimi (GUL 325 del 24.11.2006, pag. 9).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1138/2007 della Commissione, del 1º ottobre 2007, riguardante l'autorizzazione di un nuovo impiego dell'acido benzoico (VevoVital) come additivo per mangimi (GUL 256 del 2.10.2007, pag. 8).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/900 della Commissione, dell'8 giugno 2016, concernente l'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd.) (GUL 152 del 9.6.2016, pag. 18).

⁽⁵⁾ EFSA Journal (2017); 15(10):5026.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO


Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (riduzione del pH urinario).									
4d210	DSM Nutritional Products Sp. z o. o.	Acido benzoico	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Acido benzoico (≥ 99,9 %)</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Acido benzencarbossilico, acido fenilcarbossilico</p> <p>C₇H₆O₂</p> <p>Numero CAS: 65-85-0</p> <p>Livello massimo di impurità:</p> <p>acido ftalico: ≤ 100 mg/kg</p> <p>bifenil: ≤ 100 mg/kg</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la quantificazione dell'acido benzoico nell'additivo per mangimi:</p> <p>— titolazione con idrossido di sodio (Farmacopea europea, monografia 0066)</p>	Specie suine minori da ingrasso o da riproduzione	—	5 000	5 000	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. L'additivo non può essere utilizzato con altre fonti di acido benzoico o di benzoati.</p> <p>3. Nelle istruzioni per l'uso i mangimi complementari recano la seguente indicazione: «I mangimi complementari contenenti acido benzoico non possono essere somministrati a specie suine minori da ingrasso o da riproduzione in quanto tali. I mangimi complementari destinati alle scrofe devono essere accuratamente mescolati con altre materie prime per mangimi della razione giornaliera».</p>	1° agosto 2028



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo	
			Per la quantificazione dell'acido benzoico nelle premiscele e nei mangimi: — cromatografia liquida a fase inversa con rivelatore UV (RP-HPLC/UV) – metodo basato sulla norma ISO 9231:2008.			mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %		Altre disposizioni 4. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti una protezione degli occhi e della pelle.

(*) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

18CE1656



DECISIONE N. 1/2018 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE—REPUBBLICA DI MOLDOVA
del 3 maggio 2018

per quanto riguarda la modifica dell'allegato XXVI dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra [2018/984]

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE—LA REPUBBLICA DI MOLDOVA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in particolare l'articolo 436, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo») è stato firmato il 27 giugno 2014.
- (2) L'articolo 201 dell'accordo dispone che il ravvicinamento progressivo alla legislazione doganale dell'Unione e a una parte del diritto internazionale avvenga nei modi indicati nell'allegato XXVI dell'accordo.
- (3) L'allegato XXVI dell'accordo dispone che il ravvicinamento alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾ debba essere effettuato da parte della Repubblica di Moldova entro tre anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 2913/92 è stato abrogato e, a decorrere dal 1° maggio 2016, sono in vigore nell'Unione le disposizioni sostanziali del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (5) In occasione della riunione del sottocomitato doganale UE—Repubblica di Moldova, tenutasi il 6 ottobre 2016, si è concluso che l'allegato XXVI dell'accordo debba essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XXVI dell'accordo è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2018

Per il consiglio di associazione


La presidente

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).



ALLEGATO

La prima sezione dell'allegato XXVI è modificata come segue:

Il riferimento «regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario» è sostituito dal riferimento «regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione».

18CE1657



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/985 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2018

che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali e dei loro motori e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 6, l'articolo 20, paragrafo 8, l'articolo 28, paragrafo 6, e l'articolo 53, paragrafo 12,

considerando quanto segue:


- (1) Vista la strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico ⁽²⁾, le prescrizioni tecniche dettagliate per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali per quanto riguarda le loro prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dovrebbero mirare a migliorare le prestazioni ambientali di tali veicoli e allo stesso tempo a rafforzare la competitività dell'industria automobilistica dell'Unione.
- (2) Per migliorare la qualità dell'aria e rispettare i valori limite d'inquinamento è necessario ridurre considerevolmente le emissioni di idrocarburi dei veicoli agricoli e forestali. Questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto non soltanto riducendo le emissioni di idrocarburi dallo scarico e le emissioni per evaporazione di questi veicoli, ma anche contribuendo a ridurre i livelli di particelle volatili.
- (3) Poiché le disposizioni del regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ — relative alle categorie di motori, ai limiti di emissione dei gas di scarico, ai cicli di prova, ai periodi di durabilità delle emissioni, alle prescrizioni relative alle emissioni di gas di scarico, al monitoraggio delle emissioni dei motori in servizio e all'esecuzione delle misurazioni e delle prove, nonché alle disposizioni transitorie e alle disposizioni che consentono la rapida omologazione UE e l'immissione sul mercato dei motori della fase V — si applicano alle prestazioni ambientali dei veicoli agricoli e forestali, le disposizioni del presente regolamento riguardanti i restanti aspetti di tale omologazione dovrebbero essere forgiate attenendosi strettamente al modello di quelle contenute nel regolamento (UE) 2016/1628.
- (4) Ai fini della fase di emissioni inquinanti dei motori per veicoli agricoli e forestali, denominata «fase V», che succederà a quella stabilita nel regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione ⁽⁴⁾, dovrebbero essere stabiliti limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante che siano ambiziosi e in linea con le norme internazionali, al fine di ridurre le emissioni di particolato e di precursori dell'ozono come gli ossidi di azoto e gli idrocarburi.

⁽¹⁾ GUL 60 del 2.3.2013, pag. 1.

⁽²⁾ COM(2010) 186 def. del 28.4.2010.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione, del 1º ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 1).



- (5) Per garantire l'assenza di ostacoli tecnici al commercio tra gli Stati membri è necessario un metodo standardizzato di misurazione del consumo di carburante e delle emissioni di biossido di carbonio dei motori dei veicoli agricoli e forestali. Per lo stesso motivo, è inoltre opportuno garantire che i clienti e gli utilizzatori dispongano di informazioni oggettive e precise su un medesimo argomento.
- (6) Per far sì che i veicoli, i componenti e le unità tecniche indipendenti nuovi immessi sul mercato offrano un elevato livello di tutela ambientale, gli accessori e le parti che possono essere installati sui veicoli agricoli e forestali e che sono in grado di incidere gravemente sul funzionamento di sistemi essenziali in termini di tutela ambientale dovrebbero essere soggetti a un controllo preventivo effettuato da un'autorità di omologazione prima di essere immessi sul mercato. A tale scopo dovrebbero essere stabilite le disposizioni tecniche riguardanti le prescrizioni cui tali parti e accessori sono soggetti.
- (7) Il progresso tecnico e una tutela ambientale di livello elevato richiedono che siano fissate prescrizioni tecniche per l'introduzione della fase V per i veicoli agricoli e forestali, in sostituzione delle precedenti fasi di emissioni inquinanti dei motori stabilite nel regolamento delegato (UE) 2015/96. Le necessarie prescrizioni tecniche riguardanti in particolare le categorie di motori, i valori limite e le date di attuazione incluse nel presente regolamento dovrebbero essere allineate a quelle incluse nel regolamento (UE) 2016/1628.
- (8) Con la decisione 97/836/CE ⁽¹⁾ del Consiglio, l'Unione ha aderito all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto»). Nella comunicazione «CARS 2020: piano d'azione per un'industria automobilistica competitiva e sostenibile in Europa» ⁽²⁾, la Commissione ha sottolineato che l'accettazione dei regolamenti internazionali nell'ambito dell'accordo UNECE del 1958 è il modo migliore per eliminare gli ostacoli non tariffari al commercio. Pertanto è opportuno usare i riferimenti ai corrispondenti regolamenti UNECE, se del caso, al fine di stabilire le prescrizioni per l'omologazione UE. Tale possibilità è prevista dal regolamento (UE) n. 167/2013.
- (9) Per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali, i regolamenti UNECE dovrebbero essere utilizzati come equivalenti rispetto alla normativa dell'Unione, in modo da evitare duplicazioni non solo delle prescrizioni tecniche, ma anche delle procedure di certificazione e amministrative. L'omologazione dovrebbe essere basata direttamente su norme concordate a livello internazionale, poiché tale approccio può facilitare l'accesso ai mercati dei paesi terzi, in particolare di quelli che sono parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto, e dunque aumentare la competitività dell'industria dell'Unione.
- (10) I motori che prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non erano soggetti all'omologazione per quanto riguarda le emissioni inquinanti a livello di Unione e i veicoli muniti di tali motori dovrebbero poter essere immessi sul mercato fino alle date obbligatorie di applicazione del regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda l'immissione sul mercato della corrispondente categoria di motori, purché siano conformi alle norme nazionali applicabili.
- (11) La normativa dell'Unione non dovrebbe stabilire prescrizioni tecniche che non possano essere soddisfatte in un lasso di tempo ragionevole. L'industria dovrebbe poter disporre di tempo sufficiente per l'applicazione dei limiti di emissioni inquinanti dei motori della fase V dei veicoli agricoli e forestali. È pertanto opportuno stabilire misure transitorie per consentire il rilascio di omologazioni UE e deroghe conformemente alla normativa applicabile prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, che abbiano validità per un periodo di tempo limitato. In particolare è necessario consentire, per un periodo di tempo limitato, che la fase V di emissioni di inquinanti dei motori e le fasi precedenti siano applicate parallelamente, date le difficoltà tecniche di alcune categorie di veicoli, in particolare i trattori a carreggiata stretta, a conformarsi alla fase V a partire dalle date obbligatorie di applicazione del regolamento (UE) 2016/1628 per l'immissione sul mercato dei motori.
- (12) Al fine di tenere conto dei vincoli logistici dell'offerta e di rendere possibile un flusso di produzione «just in time» e di evitare inutili costi e oneri amministrativi, al fabbricante del motore dovrebbe essere consentito, con l'approvazione del costruttore del veicolo, consegnare un motore con una certa omologazione separatamente dal sistema di post-trattamento dei gas di scarico.

⁽¹⁾ Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

⁽²⁾ COM(2012) 636 final dell'8 novembre 2012.



- (13) Le disposizioni relative alle fasi di emissioni inquinanti dei motori precedenti alla fase V sono stabilite nel regolamento delegato (UE) 2015/96. Le disposizioni relative all'omologazione o all'immissione sul mercato di trattori dovrebbero essere applicate solo fino alle date obbligatorie di applicazione del regolamento (UE) 2016/1628, rispettivamente per l'omologazione dei motori e per la loro immissione sul mercato, oppure oltre tali date nel rispetto delle disposizioni transitorie. Il regolamento delegato (UE) 2015/96 dovrebbe pertanto essere abrogato con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce:

- a) le prescrizioni tecniche dettagliate relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione e ai livelli sonori esterni ammissibili per l'omologazione di:
- veicoli agricoli e forestali;
 - motori, con riferimento al loro montaggio e all'impatto di quest'ultimo sulle prestazioni;
 - i loro sistemi e componenti e le loro entità tecniche indipendenti; e
- b) le procedure di prova necessarie a valutare la conformità alle prescrizioni di cui alla lettera a).

Il presente regolamento stabilisce inoltre le prescrizioni dettagliate per quanto riguarda le procedure di omologazione e la conformità della produzione.

Articolo 2

Definizioni


Ai fini del presente regolamento si intende per:

- «motore»: un convertitore di energia, diverso da una turbina a gas, progettato per trasformare l'energia chimica in entrata in energia meccanica in uscita mediante un processo di combustione interna; sono compresi, ove siano stati installati, il sistema di controllo delle emissioni e l'interfaccia di comunicazione (hardware e messaggi) tra una o più centraline elettroniche del motore e qualsiasi altra centralina del gruppo propulsore o del veicolo necessaria per conformarsi ai capi II e III del regolamento (UE) 2016/1628;
- «tipo di motore»: un gruppo di motori che non differiscono tra loro per quanto riguarda le loro caratteristiche essenziali;
- «famiglia di motori»: un gruppo di tipi di motore stabilito dal costruttore che, per la loro concezione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico analoghe e rispettano i valori limite di emissione applicabili;
- «motore capostipite»: un tipo di motore selezionato all'interno di una famiglia di motori in modo che le sue caratteristiche di emissione siano rappresentative di tale famiglia;
- «motore di ricambio»: un motore che soddisfa entrambi i seguenti criteri:
 - è utilizzato esclusivamente per sostituire un motore già immesso sul mercato e montato su un veicolo agricolo e forestale;
 - è conforme a una fase di emissione inferiore a quella applicabile alla data della sostituzione del motore;
- «potenza netta»: la potenza del motore in kW ottenuta al banco di prova all'estremità dell'albero a gomiti, o suo equivalente, misurata secondo il metodo di misurazione della potenza dei motori specificato nel regolamento UNECE n. 120 ⁽¹⁾ utilizzando un carburante o una combinazione di carburanti di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1628;

⁽¹⁾ Regolamento n. 120 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motori a combustione interna destinati a essere montati sui trattori agricoli e forestali e sulle macchine mobili non stradali, per quanto riguarda la loro potenza netta, la loro coppia netta e il loro consumo specifico [2015/1000] (GU L 166 del 30.6.2015, pag. 170).



- 7) «motore di transizione»: un motore la cui data di fabbricazione è anteriore alla data stabilita nell'allegato III del regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda l'immissione sul mercato dei motori della fase V e che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
- a) è conforme ai più recenti limiti di emissione applicabili definiti nella pertinente normativa applicabile al 20 luglio 2018;
 - b) rientra in un determinato intervallo di potenza o è utilizzato o destinato a essere utilizzato in un'applicazione che non era soggetta a omologazione legata alle emissioni inquinanti, in conformità al regolamento delegato (UE) 2015/96 al 20 luglio 2018;
 - c) è un motore che rientra nell'intervallo di potenza compreso tra 56 e 130 kW, conforme alle prescrizioni della fase IIIB e montato o destinato a essere montato su un trattore di categoria T2, T4.1 o C2;
- 8) «sistema di post-trattamento dei gas di scarico»: il catalizzatore, il filtro antiparticolato, il sistema deNO_x, il sistema combinato deNO_x-filtro antiparticolato o qualsiasi altro dispositivo di riduzione delle emissioni, a eccezione del sistema di ricircolo dei gas di scarico e dei turbocompressori, che fa parte del sistema di controllo delle emissioni ma è montato a valle dei canali di scarico del motore;
- 9) «sistema di riduzione del rumore diffuso all'esterno»: un componente, un sistema o un'entità tecnica indipendente che fa parte del sistema di scarico e del silenziatore, compresi il sistema di scarico, il sistema di aspirazione dell'aria, il silenziatore o qualsiasi sistema, componente e entità tecnica indipendente che influisca sui livelli sonori esterni ammissibili emessi dal veicolo agricolo o forestale, di un tipo montato sul veicolo al momento dell'omologazione o dell'estensione dell'omologazione;
- 10) «motore AC»: un motore che funziona in base al principio dell'accensione comandata («AC»);
- 11) «cingolo a nastro»: un nastro continuo e flessibile di materiale gommoso, rinforzato internamente per poter assorbire le forze di trazione;
- 12) «cingolo a catena»: una catena metallica continua che si innesta nel guidacingolo e nella quale ogni maglia è provvista di un pattino metallico trasversale, eventualmente munito di una striscia di gomma per salvaguardare il manto stradale;
- 13) «motore in servizio»: un motore installato su un veicolo agricolo o forestale e impiegato secondo i profili, le condizioni e i carichi utili previsti dal suo normale funzionamento e utilizzato per eseguire le prove di monitoraggio delle emissioni di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1628;
- 14) «potenza massima netta»: il valore massimo della potenza netta sulla curva di potenza a pieno carico nominale per il tipo di motore;
- 15) «data di fabbricazione del motore»: la data, espressa in mese e anno, in cui il motore supera il controllo finale dopo essere uscito dalla linea di produzione ed è pronto per essere consegnato o immagazzinato;
- 16) «data di fabbricazione del veicolo»: la data, espressa in mese e anno, in cui il veicolo agricolo e forestale supera il controllo finale dopo essere uscito dalla linea di produzione, indicata sulla marcatura regolamentare di tale veicolo;
- 17) «utilizzatore finale»: la persona fisica o giuridica, diversa dal fabbricante del motore, dal costruttore del veicolo, dall'importatore o dal distributore, che è responsabile del funzionamento del motore installato su un veicolo agricolo e forestale;
- 18) «ricircolo dei gas di scarico» o «EGR»: un dispositivo tecnico che fa parte del sistema di controllo delle emissioni e riduce le emissioni reindirizzando i gas di scarico che sono stati espulsi dalla camera o dalle camere di combustione nel motore per essere miscelati con l'aria in entrata prima o durante la combustione, fatta eccezione per l'impiego della fasatura delle valvole per aumentare la quantità di gas di scarico residui nella camera o nelle camere di combustione che è miscelata con l'aria in entrata prima o durante la combustione;
- 19) «manomissione»: la disattivazione, l'adattamento o la modifica del sistema di controllo delle emissioni, compresi eventuali software o altri elementi logici di controllo di tale sistema, che, intenzionalmente o meno, possa causare il deterioramento delle prestazioni del motore in materia di emissioni;
- 20) «dispositivo di controllo dell'inquinamento»: un componente, un sistema o un'entità tecnica indipendente che fa parte del sistema di post-trattamento dei gas di scarico;
- 21) «prima messa in servizio»:
- a) la prima immatricolazione in uno Stato membro, per i casi in cui l'immatricolazione dei veicoli agricoli o forestali è obbligatoria;
 - b) l'immissione sul mercato, per i casi in cui l'immatricolazione non è obbligatoria in uno Stato membro o lo è soltanto per la circolazione stradale.



CAPO II

PRESCRIZIONI FONDAMENTALI

Articolo 3

Emissioni inquinanti

Il costruttore garantisce che i veicoli agricoli e forestali e i motori montati su di essi sono progettati, costruiti e assemblati in modo da rispettare le disposizioni applicabili alle categorie NRE o NRS stabilite nel regolamento (UE) 2016/1628 e negli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, con gli adeguamenti stabiliti nell'allegato I, parte 1, del presente regolamento; sono rispettate anche le prescrizioni specifiche stabilite nell'allegato I, parte 2, del presente regolamento.

In alternativa, i veicoli agricoli e forestali e i motori montati su di essi possono essere progettati, costruiti e assemblati in modo da rispettare le disposizioni applicabili alla categoria ATS stabilita nel regolamento (UE) 2016/1628 e negli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, con gli adeguamenti stabiliti nell'allegato I, parte 1, del presente regolamento, se tali veicoli sono muniti di un motore AC e soddisfano una delle seguenti condizioni:

- a) sono muniti di sedile a sella e di manubrio;
- b) sono muniti di volante e di sedili a panchina o di sedili avvolgenti in una o più file e raggiungono una velocità massima di progetto almeno pari a 25 km/h.

Sono rispettate anche le prescrizioni specifiche stabilite nell'allegato I, parte 2, del presente regolamento.

Articolo 4

Livelli sonori esterni

Al fine di soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 167/2013, il costruttore garantisce che i veicoli agricoli e forestali e i loro sistemi, componenti e unità tecniche indipendenti che possono incidere sui livelli sonori esterni sono progettati, costruiti e assemblati in modo da rispettare le prescrizioni di cui all'allegato II, e che i loro livelli sonori esterni sono misurati in modo da rispettare le medesime prescrizioni.

Articolo 5

Prestazioni di propulsione

Allo scopo di valutare le prestazioni delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali, il costruttore effettua la misurazione della potenza netta, della coppia del motore e del consumo specifico di carburante in conformità al punto 5 del regolamento UNECE n. 120, serie di modifiche 01. Durante tali misurazioni non è necessaria la presenza di rappresentanti dell'autorità di omologazione o del servizio tecnico.

Invece di effettuare le misurazioni di cui al primo paragrafo, il costruttore del veicolo o il fabbricante del motore può attestare il rispetto delle prescrizioni di cui al primo paragrafo presentando all'autorità di omologazione un documento di omologazione rilasciato a norma del regolamento UNECE n. 120, serie di modifiche 01.

CAPO III

PROCEDURE DI OMOLOGAZIONE


Articolo 6

Omologazione UE di veicoli agricoli e forestali per quanto riguarda le emissioni inquinanti

1. L'omologazione UE a norma del regolamento (UE) n. 167/2013 è rilasciata solo ai veicoli agricoli e forestali conformi alle prescrizioni relative alle emissioni inquinanti stabilite nel regolamento (UE) 2016/1628 e negli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, con gli adeguamenti stabiliti nell'allegato I, parte 1, del presente regolamento; sono rispettate anche le prescrizioni specifiche stabilite nell'allegato I, parte 2, del presente regolamento.

2. Oltre a soddisfare le prescrizioni del regolamento (UE) n. 167/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione ⁽¹⁾, una domanda di omologazione UE di un veicolo agricolo e forestale munito di un tipo di motore omologato o di una famiglia di motori omologata deve essere accompagnata da una copia del certificato di omologazione UE o di un certificato di omologazione rilasciato conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 11 del presente regolamento per il tipo di motore o la famiglia di motori in questione e, se del caso, per i sistemi, i componenti e le unità tecniche indipendenti montati sul veicolo agricolo e forestale.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che applica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 85, 28.3.2015, pag. 1).



3. Oltre a soddisfare le prescrizioni del regolamento (UE) n. 167/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504, una domanda di omologazione UE di un veicolo agricolo e forestale non munito di un tipo di motore omologato o di una famiglia di motori omologata deve essere accompagnata da una scheda tecnica relativa all'omologazione UE di un tipo di installazione di un motore o di un sistema appartenente a una famiglia di motori (o di un tipo di veicolo per quanto riguarda tali aspetti) conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I, appendice 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 e da una scheda tecnica relativa all'omologazione UE di un motore, di una famiglia di motori come componente o di un'entità tecnica indipendente in conformità all'allegato I, appendice 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.

Ai fini di una simile domanda, i costruttori forniscono al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove di omologazione un motore per veicoli agricoli e forestali conforme alle caratteristiche del tipo di motore o, se del caso, del motore capostipite.

Articolo 7

Omologazione UE di motori e famiglie di motori per quanto riguarda le emissioni inquinanti

L'omologazione UE a norma del regolamento (UE) n. 167/2013 è rilasciata solo ai tipi di motori o alle famiglie di motori conformi alle prescrizioni relative alle emissioni inquinanti stabilite nel regolamento (UE) 2016/1628 e negli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, con gli adeguamenti stabiliti nell'allegato I, parte 1, del presente regolamento; sono rispettate anche le prescrizioni specifiche stabilite nell'allegato I, parte 2, del presente regolamento. La domanda di omologazione UE deve essere accompagnata dalla documentazione informativa, in conformità all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.

Articolo 8

Omologazione UE di veicoli agricoli e forestali per quanto riguarda i livelli sonori esterni

1. L'omologazione UE a norma del regolamento (UE) n. 167/2013 è rilasciata solo ai veicoli agricoli e forestali conformi alle prescrizioni relative ai livelli sonori esterni stabilite ai punti da 2 a 5 e all'allegato II del presente regolamento.

2. Ai fini dell'omologazione, i servizi tecnici misurano il livello sonoro esterno dei veicoli agricoli e forestali della categoria T muniti di pneumatici e della categoria C muniti di cingoli a nastro in movimento in conformità alle condizioni e ai metodi di prova stabiliti al punto 1.3.1 dell'allegato II.

3. Ai fini dell'omologazione, i servizi tecnici misurano il livello sonoro esterno da fermi dei veicoli agricoli e forestali delle categorie T e C muniti di cingoli a nastro in conformità alle condizioni e ai metodi di prova stabiliti al punto 1.3.2 dell'allegato II. I servizi tecnici registrano i risultati in conformità alle disposizioni di cui al punto 1.3.2.4 dell'allegato II.

4. Ai fini dell'omologazione, i servizi tecnici misurano il livello sonoro esterno dei veicoli agricoli e forestali della categoria C muniti di cingoli a catena in conformità alle condizioni e ai metodi della prova da fermi stabiliti al punto 1.3.2 dell'allegato II.

5. Ai fini dell'omologazione, i servizi tecnici misurano il livello sonoro esterno dei veicoli agricoli e forestali della categoria C muniti di cingoli a catena in movimento in conformità alle condizioni e ai metodi di prova stabiliti al punto 1.3.3 dell'allegato II. I servizi tecnici registrano i risultati.

6. La domanda di omologazione UE deve essere accompagnata dalla documentazione informativa, in conformità all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.

Articolo 9

Estensione dell'omologazione UE

L'omologazione UE per quanto riguarda le prescrizioni relative alle emissioni di inquinanti e ai livelli sonori esterni può essere estesa dalle autorità di omologazione a versioni e varianti diverse del veicolo e a diversi tipi e famiglie di motori, purché tali versioni e varianti del veicolo, tipi e famiglie di motori soddisfino le prescrizioni in materia di emissioni inquinanti e di livelli sonori esterni di cui all'articolo 19, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 167/2013.



Articolo 10

Successive modifiche che incidono sulle prestazioni ambientali e dell'unità di propulsione

Il costruttore notifica senza indugio all'autorità di omologazione qualsiasi modifica dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti che possa incidere sulle prestazioni ambientali e dell'unità di propulsione del veicolo agricolo e forestale del tipo omologato immesso sul mercato in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 167/2013.

La notifica di cui al primo comma include i seguenti elementi:

- a) la prova che le modifiche di cui al primo comma non peggiorano le prestazioni ambientali del veicolo rispetto a quelle dimostrate all'atto dell'omologazione;
- b) la descrizione del tipo di motore o della famiglia di motori, anche del sistema di post-trattamento dei gas di scarico, in conformità all'articolo 11 e all'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione ⁽¹⁾;
- c) le informazioni di cui all'allegato I, appendice 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.

CAPO IV

EQUIVALENZA

Articolo 11

Equivalenza delle omologazioni alternative

1. Le omologazioni UE e le rispettive marcature regolamentari dei tipi di motori o delle famiglie di motori rilasciate a norma del regolamento (UE) 2016/1628 sono riconosciute come equivalenti alle omologazioni e ai marchi di omologazione rilasciati a norma del presente regolamento.

2. Le dichiarazioni di conformità rilasciate in base all'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/1628 sono accettate dalle autorità nazionali ai fini dell'omologazione UE a norma del presente regolamento di veicoli agricoli e forestali muniti di motori per i quali è stata rilasciata una tale dichiarazione di conformità.

3. Le omologazioni rilasciate per i motori e le relative marcature regolamentari che sono conformi ai regolamenti UNECE di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1628, come anche le omologazioni UE rilasciate per i motori sulla base degli atti dell'Unione di cui all'articolo 42, paragrafo 3, del medesimo regolamento sono riconosciute come equivalenti alle omologazioni UE rilasciate per i motori a norma del presente regolamento e alle relative marcature regolamentari richieste a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504, purché siano rispettate le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione ⁽²⁾.

CAPO V

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULLA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE DEL VEICOLO

Articolo 12

Obblighi a carico dei fabbricanti dei motori

Qualora il costruttore di un veicolo agricolo o forestale non coincida con il fabbricante del motore, quest'ultimo deve mettere a disposizione del costruttore del veicolo le informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 53 a 56 del regolamento (UE) n. 167/2013 e all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che stabilisce i requisiti amministrativi relativi ai limiti di emissione e all'omologazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali in conformità al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 102 del 13.4.2017, pag. 364).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione ai requisiti tecnici e generali relativi ai limiti di emissione e all'omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali (GU L 102 del 13.4.2017, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014, che integra e modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 364 del 18.12.2014, pag. 1).



CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Disposizioni transitorie

1. A decorrere dal 21 luglio 2018:
 - a) le autorità di omologazione non rifiutano di rilasciare l'omologazione UE o l'omologazione nazionale a un nuovo tipo di motore o a una nuova famiglia di motori se tale tipo di motore o famiglia di motori è conforme agli articoli 3, 5 e 7;
 - b) le autorità di omologazione non rifiutano di rilasciare l'omologazione UE o l'omologazione nazionale a un nuovo tipo di veicolo se tale tipo di veicolo è conforme agli articoli da 3 a 6 e all'articolo 8;
 - c) gli Stati membri autorizzano l'immissione sul mercato, la vendita e la messa in servizio dei motori conformi agli articoli 3, 5 e 7 o all'articolo 11 e l'immissione sul mercato, la vendita, l'immatricolazione e la messa in servizio dei veicoli agricoli e forestali conformi agli articoli da 3 a 6 e all'articolo 8.
2. Fino alla data obbligatoria di applicazione del regolamento (UE) 2016/1628 con riferimento alle omologazioni UE della categoria di motori interessata, stabilita nell'allegato III di detto regolamento, le autorità di omologazione continuano a rilasciare omologazioni UE e deroghe ai tipi di veicoli agricoli e forestali o ai tipi di motori e alle famiglie di motori in conformità al regolamento delegato (UE) 2015/96 nella versione applicabile il 20 luglio 2018.
3. A partire dalla data obbligatoria di applicazione del regolamento (UE) 2016/1628 con riferimento all'immissione sul mercato della categoria di motori interessata, stabilita nell'allegato III di detto regolamento, gli Stati membri non autorizzano più l'immissione sul mercato, la vendita, l'immatricolazione o la messa in servizio dei veicoli o l'immissione sul mercato, la vendita o la messa in servizio dei motori omologati a norma del regolamento delegato (UE) 2015/96.

Fino a tali date gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato, la vendita, l'immatricolazione o la messa in servizio dei veicoli o l'immissione sul mercato, la vendita o la messa in servizio dei motori in conformità alle prescrizioni del regolamento delegato (UE) 2015/96. Il regime di flessibilità di cui all'articolo 14 di detto regolamento delegato si applica solamente ai veicoli agricoli e forestali muniti di motori omologati nel rispetto delle prescrizioni relative ai limiti di emissione della fase immediatamente precedente quella applicabile.

4. I motori che al 20 luglio 2018 non erano soggetti all'omologazione relativa alle emissioni inquinanti a norma del regolamento delegato (UE) 2015/96 possono continuare a essere immessi sul mercato, venduti o messi in servizio fino alla data obbligatoria di applicazione del regolamento (UE) 2016/1628 con riferimento all'immissione sul mercato della categoria di motori interessata, stabilita nell'allegato III di detto regolamento, in base alla normativa nazionale in vigore.

I veicoli agricoli e forestali omologati in conformità al regolamento (UE) n. 167/2013 e muniti di tali motori possono continuare a essere immessi sul mercato, venduti, immatricolati o messi in servizio fino alle stesse date.

5. I motori di transizione possono continuare a essere immessi sul mercato, venduti o messi in servizio nei 24 mesi successivi alla data obbligatoria di applicazione del regolamento (UE) 2016/1628 con riferimento all'immissione sul mercato della categoria di motori interessata, stabilita nell'allegato III di detto regolamento.

I veicoli agricoli e forestali muniti di motori di transizione possono essere immessi sul mercato, venduti, immatricolati o messi in servizio nei 24 mesi successivi alla data obbligatoria di applicazione del regolamento (UE) 2016/1628 con riferimento all'immissione sul mercato della categoria di motori interessata, stabilita nell'allegato III di detto regolamento, purché tali veicoli soddisfino entrambe le seguenti condizioni:

- a) la loro data di produzione non è di oltre 18 mesi successiva alla data obbligatoria di applicazione del regolamento (UE) 2016/1628 con riferimento all'immissione sul mercato della categoria di motori interessata, stabilita nell'allegato III di detto regolamento;
- b) sono marcati in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato I, parte 2, punto 2.1, del presente regolamento.



Per i motori di categoria NRE, gli Stati membri autorizzano una proroga di ulteriori 12 mesi, rispetto al periodo di 24 mesi e al periodo di 18 mesi di cui al primo e secondo comma, per i costruttori di veicoli aventi una produzione annua totale di veicoli agricoli e forestali motorizzati inferiore alle 100 unità. Ai fini del calcolo di tale produzione totale annua, tutti i costruttori di veicoli sotto il controllo della stessa persona fisica o giuridica sono considerati come un singolo costruttore di veicoli.

6. Ai fini dell'immissione sul mercato di motori di ricambio per veicoli agricoli e forestali in conformità all'articolo 58, paragrafi 10 e 11, del regolamento (UE) 2016/1628, il fabbricante si accerta che i motori di ricambio siano conformi alle prescrizioni riguardanti la marcatura di cui all'allegato XX, punto 6, del regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione ⁽¹⁾, all'articolo 32, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2016/1628 e all'allegato IV, punti 1 e 5.4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.

Articolo 14

Deroghe

1. Con il consenso del costruttore del veicolo, il fabbricante del motore può fornire al costruttore di tale veicolo il motore separatamente dal relativo sistema di post-trattamento dei gas di scarico, conformemente alle disposizioni di cui all'allegato X del regolamento delegato (UE) 2017/654.

2. Gli Stati membri possono autorizzare l'immissione temporanea sul mercato, ai fini delle prove sul campo in conformità alle disposizioni di cui all'allegato XI del regolamento delegato (UE) 2017/654, di motori non omologati UE a norma degli articoli 3, 5 e 7 del presente regolamento.

Articolo 15

Abrogazione

Il regolamento delegato (UE) 2015/96 è abrogato.

Articolo 16

Entrata in vigore e applicazione


Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell'8 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 42 del 17.2.2015, pag. 1).



ALLEGATO I

Prescrizioni relative all'omologazione UE per quanto riguarda le emissioni inquinanti

PARTE 1

Adeguamento delle prescrizioni stabilite nel regolamento (UE) 2016/1628


1. Ai fini del rilascio di un'omologazione UE per quanto riguarda le emissioni inquinanti, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 167/2013, di un veicolo agricolo e forestale o di un tipo di motore o di una famiglia di motori come componente, devono essere tenuti in considerazione i seguenti adeguamenti delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1628, applicabili a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 167/2013:
 - 1.1. i riferimenti alla «macchina mobile non stradale» di cui al regolamento (UE) 2016/1628 vanno letti come riferimenti al «veicolo agricolo e forestale»;
 - 1.2. i riferimenti al «costruttore di apparecchiature originali» o «OEM» di cui al regolamento (UE) 2016/1628 vanno letti come riferimenti al «costruttore del veicolo»;
 - 1.3. le date di applicazione con riferimento all'immissione sul mercato dei motori di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2016/1628 vanno lette come date di applicazione con riferimento alla prima messa in servizio di motori e veicoli;
 - 1.4. le date di omologazione UE dei motori o, se del caso, le date di omologazione di un tipo di motore o di una famiglia di motori stabilite nell'allegato III del regolamento (UE) 2016/1628 vanno lette come date di omologazione UE di un tipo di veicolo o, se del caso, di un tipo di motore o di una famiglia di motori.
2. I fabbricanti di motori devono utilizzare i parametri di cui all'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 per la definizione dei tipi di motore e delle famiglie di motori e delle loro modalità di funzionamento.

PARTE 2


Prescrizioni specifiche

1. Oltre che in base alle disposizioni dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 167/2013 e dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014, la conformità della produzione dei motori va verificata secondo le disposizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/1628 e quelle di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/654.
2. Marcatura
 - 2.1. Il motore deve recare una marcatura regolamentare in conformità all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.
3. Monitoraggio delle emissioni dei motori in servizio
 - 3.1. I fabbricanti di motori devono rispettare le prescrizioni in materia di monitoraggio delle emissioni dei motori in servizio stabilite all'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1628 e nel regolamento delegato (UE) 2017/655 della Commissione ⁽¹⁾.
4. Montaggio del motore sul veicolo
 - 4.1. Il motore montato su un veicolo agricolo e forestale deve avere le stesse prestazioni relativamente alle emissioni inquinanti dimostrate al momento dell'omologazione.
 - 4.2. Il montaggio del motore su un veicolo agricolo e forestale deve essere conforme alle prescrizioni indicate nella scheda informativa e nelle istruzioni che il fabbricante del motore deve fornire al costruttore del veicolo, come indicato al punto 4.3.
 - 4.3. Il fabbricante del motore deve fornire al costruttore del veicolo tutte le informazioni e le istruzioni necessarie a garantire che, una volta montato sul veicolo, il motore sia conforme al tipo di motore omologato. Le istruzioni a tal fine devono essere chiaramente indicate al costruttore del veicolo in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1628 e all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2017/654.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/655 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione interna in servizio installati su macchine mobili non stradali (GUL 102 del 13.4.2017, pag. 334).



5. Il fabbricante del motore deve mettere a disposizione del costruttore del veicolo tutte le informazioni pertinenti e le istruzioni necessarie destinate all'utilizzatore finale, come stabilito all'articolo 43, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/1628 e all'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2017/654.
 6. Prevenzione delle manomissioni
 - 6.1. I fabbricanti di motori applicano le disposizioni relative ai dettagli tecnici di cui all'allegato X del regolamento (UE) 2017/656 per la prevenzione delle manomissioni.
-




ALLEGATO II


Prescrizioni relative alle emissioni sonore esterne

1. Livelli sonori esterni ammissibili
 - 1.1. La strumentazione, compresi i microfoni, i cavi e il parabrezza, deve soddisfare le prescrizioni per gli strumenti di classe 1 di cui alla norma IEC 61672-1:2013. I filtri devono soddisfare le prescrizioni per gli strumenti di classe 1 di cui alla norma IEC 61260:1995.
 - 1.2. Condizioni di misurazione
 - 1.2.1. Le misurazioni devono essere effettuate sui veicoli agricoli e forestali con massa a vuoto in ordine di marcia, in una zona aperta e sufficientemente silenziosa [rumore ambientale e rumore del vento inferiori di almeno 10 dB (A) al livello sonoro esterno da misurare].
 - 1.2.2. Tale zona può essere, per esempio, uno spazio aperto di 50 metri di raggio, la cui parte centrale, per almeno 20 metri di raggio, sia praticamente piana; può essere rivestita di cemento, asfalto o materiale analogo e non deve essere coperta di neve farinosa, erba alta, terra smossa o ceneri.
 - 1.2.3. Il rivestimento della pista di prova deve essere tale che gli pneumatici non producano rumore eccessivo. Questa condizione è valida soltanto per la misurazione del rumore esterno prodotto dai veicoli agricoli e forestali in movimento.
 - 1.2.4. Le misurazioni devono essere fatte con tempo sereno e vento debole. Nessun'altra persona all'infuori dell'osservatore che effettua la lettura dello strumento deve rimanere nelle vicinanze del veicolo agricolo o forestale o del microfono, poiché la presenza di spettatori nelle vicinanze del veicolo agricolo e forestale o del microfono può influenzare sensibilmente le letture dello strumento. In sede di lettura, ogni punta estranea alle caratteristiche del livello sonoro generale va scartata.
 - 1.3. Metodo di misurazione
 - 1.3.1. Misurazione del livello sonoro esterno dei veicoli agricoli e forestali in movimento
 - 1.3.1.1. Si devono effettuare almeno due misurazioni su ciascun lato del veicolo agricolo e forestale. Possono essere effettuate misurazioni preliminari di regolazione, che però non vanno prese in considerazione.
 - 1.3.1.2. Il microfono va collocato a 1,2 metri dal suolo e a una distanza di 7,5 metri dall'asse di marcia CC del veicolo agricolo e forestale, misurata secondo la perpendicolare PP' a tale asse (figura 1).
 - 1.3.1.3. Sulla pista di prova si devono tracciare due linee AA' e BB' parallele alla linea PP' e situate 10 metri davanti e dietro a tale linea. I veicoli agricoli e forestali si devono portare a velocità costante fino alla linea AA', alle condizioni di seguito specificate. Successivamente si deve spingere a fondo l'acceleratore il più rapidamente possibile e lo si deve mantenere in questa posizione fino a che la parte posteriore dei veicoli agricoli e forestali non supera la linea BB'. In questo momento il comando dell'acceleratore deve essere riportato al più presto in condizione di minimo. Se il veicolo agricolo o forestale è agganciato a un rimorchio, quest'ultimo non va considerato nel determinare il superamento della linea BB'.
 - 1.3.1.4. Il livello sonoro massimo rilevato costituisce il risultato della misurazione.





- 1.3.1.5. La velocità costante prima di approssimarsi alla linea AA' deve essere pari a tre quarti della velocità massima di progetto (v_{max}) dichiarata dal costruttore raggiungibile con il rapporto più elevato utilizzato su strada.
- 1.3.1.6. Interpretazione dei risultati
- 1.3.1.6.1. Per tener conto delle imprecisioni degli strumenti di misura, il risultato di ciascuna misurazione si ottiene sottraendo 1 dB (A) dal valore indicato sullo strumento.
- 1.3.1.6.2. Le misurazioni sono considerate valide se la differenza fra due misurazioni consecutive effettuate sullo stesso lato del veicolo agricolo e forestale non supera i 2 dB (A).
- 1.3.1.6.3. Il risultato della prova è il livello sonoro più elevato misurato. Se tale valore supera di 1 dB (A) o più il livello sonoro massimo ammissibile per la categoria di veicoli agricoli e forestali sottoposta a prova, occorre effettuare due ulteriori misurazioni. Tre dei quattro risultati così ottenuti devono rientrare nei limiti prescritti.
- 1.3.2. Misurazione del livello sonoro esterno dei veicoli agricoli e forestali fermi
- 1.3.2.1. Posizione del fonometro
- Il punto di misura è il punto X indicato nella figura 2, che si trova a una distanza di 7 metri dalla superficie più vicina del veicolo agricolo e forestale. Il microfono è collocato a 1,2 metri dal suolo.
- 1.3.2.2. Numero di misurazioni: si effettuano almeno due misurazioni.



- 1.3.2.3. Condizioni di prova dei veicoli agricoli e forestali
- 1.3.2.3.1. Il motore di un veicolo agricolo e forestale senza regolatore di velocità va portato al regime che dà un numero di giri equivalente a tre quarti del numero di giri al minuto corrispondente alla potenza massima del motore, secondo il costruttore del veicolo agricolo e forestale. Il numero di giri del motore al minuto va misurato con uno strumento indipendente, per esempio un banco a rulli e un contagiri. Se il motore è munito di un regolatore di velocità che impedisce che il motore superi il numero di giri corrispondente alla sua potenza massima netta, lo si fa girare alla velocità massima consentita dal regolatore.
- 1.3.2.3.2. Prima di procedere alle misurazioni, il motore va portato alla sua temperatura normale di funzionamento.
- 1.3.2.4. Interpretazione dei risultati
- 1.3.2.4.1. Tutte le letture del livello sonoro esterno vanno indicate nel verbale. Il regime del motore va registrato in conformità alle disposizioni dell'articolo 8. Nel verbale deve essere indicato anche il carico del veicolo agricolo e forestale.
- 1.3.2.4.2. Le misurazioni sono considerate valide se la differenza fra due misurazioni consecutive effettuate sullo stesso lato del veicolo agricolo e forestale non supera i 2 dB (A).
- 1.3.2.4.3. Il valore più elevato registrato costituisce il risultato della misurazione.
- 1.3.3. Disposizioni per le prove dei livelli sonori esterni dei veicoli della categoria C con cingoli a catena in movimento



Per i veicoli agricoli e forestali della categoria C muniti di cingoli a catena, il rumore in movimento va misurato con la massa a vuoto in ordine di marcia a una velocità costante di 5 km/h ($\pm 0,5$ km/h), con il motore al regime nominale, su uno strato di sabbia umida, come specificato al paragrafo 5.3.2. della norma ISO 6395:2008. Il microfono va collocato in conformità alle disposizioni del punto 1.3.1. Il valore del rumore misurato va riportato nel verbale di prova.

2. Sistema di scarico (silenziatore)
- 2.1. Se il veicolo agricolo e forestale è munito di un dispositivo destinato a ridurre il rumore allo scarico (silenziatore), si applicano le prescrizioni della presente sezione. Se il condotto di aspirazione del motore è munito di un filtro ad aria, necessario per garantire la conformità al livello sonoro ammissibile, tale filtro si considera parte del silenziatore e le prescrizioni del presente punto 2 si applicano anche al filtro.

La parte terminale del tubo di scarico deve essere collocata in modo da impedire che i gas di scarico penetrino all'interno della cabina.

Figura 2

Posizioni di misurazione per i veicoli agricoli e forestali fermi



- 2.2. Un disegno del sistema di scarico deve essere allegato alla scheda di omologazione del veicolo agricolo e forestale.
- 2.3. Sul silenziatore devono essere indicati in caratteri ben leggibili e indelebili la marca e il tipo.
- 2.4. I materiali assorbenti fibrosi possono essere impiegati nella costruzione del silenziatore solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - 2.4.1. i materiali assorbenti fibrosi non devono trovarsi nelle parti del silenziatore attraversate dai gas;
 - 2.4.2. dispositivi adeguati devono garantire che i materiali assorbenti fibrosi siano mantenuti al loro posto per tutto il periodo d'uso del silenziatore;
 - 2.4.3. i materiali assorbenti fibrosi devono resistere a una temperatura (°C) superiore almeno del 20 % alla temperatura di funzionamento che è possibile raggiungere nella parte del silenziatore in cui si trovano.

18CE1658



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/986 DELLA COMMISSIONE**del 3 aprile 2018****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 per quanto riguarda l'adeguamento dei provvedimenti amministrativi per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali ai limiti di emissione della fase V****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 4, l'articolo 25, paragrafi 2, 3 e 6, l'articolo 27, paragrafo 1, l'articolo 33, paragrafo 2, e l'articolo 34, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione ⁽²⁾ fissa, tra l'altro, i modelli per alcuni documenti che vanno redatti nel contesto dell'omologazione e della vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ abroga la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e introduce nuovi limiti di emissione di inquinanti gassosi e di particolato inquinante (fase V) per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali.
- (3) Conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 167/2013 i limiti di emissione della fase V di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628 si applicano anche ai veicoli agricoli e forestali. L'applicazione di tali limiti è rinviata secondo il calendario di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2016/1628.
- (4) È pertanto necessario modificare i modelli stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 al fine di adattarli e allinearli a quelli di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (5) Allo scopo di perfezionare le prescrizioni amministrative dovrebbero essere apportate ulteriori modifiche di minore entità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 al fine di consentire l'omologazione di unità elettriche/elettroniche come componenti e di richiedere informazioni più complete per l'omologazione della trasmissione e dei dispositivi di frenatura dei veicoli rimorchiati.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 167/2013,


⁽¹⁾ GUL 60 del 2.3.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che applica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GUL 85, 28.3.2015, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GUL 252 del 16.9.2016, pag. 53).

⁽⁴⁾ Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (GUL 59 del 27.2.1998, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che stabilisce i requisiti amministrativi relativi ai limiti di emissione e all'omologazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali in conformità al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 102 del 13.4.2017, pag. 364).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 è così modificato:


1) è inserito il seguente articolo 12 bis:

«Articolo 12 bis

Disposizioni transitorie relative ai motori

Per i motori omologati anteriormente al 1° gennaio 2018, oppure al 1° gennaio 2019 se si tratta di motori delle sottocategorie NRE-v-5 e NRE-c-5, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del presente regolamento nella versione in vigore alla data del 6 agosto 2018:

- Allegato I, parte A;
 - Allegato I, parte B, punto 4.2;
 - Allegato I, parte B, sezione 5, punto 2.2.2, punti da 2.5 a 2.5.4.2, da 5.2 a 5.5 e da 6 a 8.22.4.2;
 - Allegato I, appendici da 1 a 9;
 - Allegato I, appendice 10, punto 2.2.2;
 - Allegato I, appendici da 11 a 14;
 - Allegato I, appendice 15, punto 2.2.2;
 - Allegato I, appendici da 16 a 23;
 - Allegato I, note esplicative (6), (7), (9), (12), (24), (26), (29), (39), (40), (49) e (56) relative alla scheda tecnica;
 - Allegato II, punto 2.1.1;
 - Allegato II, nota esplicativa (4) relativa alla scheda tecnica;
 - Allegato III, appendice 1, sezione 2, modello 1, i punti del titolo «Caratteristiche generali del gruppo propulsore»;
 - Allegato III, appendice 1, sezione 2, modello 1, i punti del titolo «Motore»;
 - Allegato III, appendice 1, sezione 2, modello 1, il testo sotto il titolo «Risultati delle prove di emissione dei gas di scarico (compreso il fattore di deterioramento)»;
 - Allegato III, appendice 1, sezione 2, modello 1, il testo sotto il titolo «Risultati delle prove di emissione dei gas di scarico (compreso il fattore di deterioramento)», tabella;
 - Allegato III, appendice 1, note esplicative relative all'appendice 1, con l'eccezione della nota esplicativa (32);
 - Allegato IV;
 - Allegato V, appendice 2, note esplicative relative all'appendice 2;
 - Allegato V, appendice 4;
 - Allegato V, appendice 5;
 - Allegato VII, appendice 1, con l'eccezione del punto 1 e del primo trattino del testo del punto 2;
 - Allegato VIII, con l'eccezione del punto 3.2, tabella 8-1, seconda riga.»
- 2) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 3) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- 4) nell'allegato III, l'appendice 1 è modificata conformemente all'allegato III del presente regolamento;
- 5) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;



- 6) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento;
- 7) l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento;
- 8) nell'allegato VII, l'appendice 1 è modificata conformemente all'allegato VII del presente regolamento;
- 9) l'allegato VIII è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 è così modificato:

- 1) nell'elenco delle appendici, la riga relativa all'appendice 10 è sostituita dalla seguente:

«10	Modello di scheda tecnica relativa all'omologazione UE della compatibilità elettromagnetica di unità elettriche/elettroniche come componente/entità tecnica indipendente (STU);	
-----	---	--

- 2) la parte A è così modificata:

- a) è inserito il seguente punto 1.4:

«1.4. Per i motori devono essere fornite la documentazione informativa e la scheda informativa di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione (*).

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che stabilisce i requisiti amministrativi relativi ai limiti di emissione e all'omologazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali in conformità al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 102 del 13.4.2017, pag. 364).»;

- b) il punto 2 è così modificato:

- i) nel modello di modulo di documentazione informativa il punto 2.5.2 è soppresso;

- ii) nelle note esplicative relative al modulo di documentazione informativa, la nota (5) è così modificata:

«(5) Per i motori indicare la designazione del tipo di motore oppure, se il motore fa parte di una famiglia di motori, la famiglia-tipo (FT), conformemente all'allegato I, parte B, punto 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione.»;

- 3) la parte B è così modificata:

- a) al punto 3.1, la tabella 1-1 è così modificata:

- i) l'elenco I è sostituito dal seguente:


«ELENCO I — Prescrizioni relative alla compatibilità ambientale e alle prestazioni dell'unità di propulsione

Appendice	Sistema o componente/entità tecnica indipendente (STU)	Regolamento delegato (EU) 2018/985 della Commissione (*) Numero dell'allegato	Modificato da e/o in fase di attuazione
1	Sistema: installazione di un motore/una famiglia di motori	I	
2	Sistema: livello sonoro esterno	II	
3	Componente/entità tecnica indipendente (STU): motore/famiglia di motori	I	

(*) Regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione, del 12 febbraio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali e dei loro motori e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione (GU L 182 del 18.7.2018, pag. 1).»;

- ii) nell'elenco II, la riga 10 è sostituita dalla seguente:

«10	Componente/entità tecnica indipendente (STU): compatibilità elettromagnetica delle unità elettriche/elettroniche	XV;	
-----	--	-----	--



b) il punto 4.2 è sostituito dal seguente:

«4.2. Per le voci di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013, le cui omologazioni sono state rilasciate in conformità al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) o ai regolamenti UNECE di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 167/2013 (omologazioni UNECE) o che si basano su verbali di prova completi emessi sulla base dei codici normalizzati dell'OCSE in alternativa ai verbali di prova redatti a norma di tale regolamento e degli atti delegati adottati a norma di tale regolamento, il costruttore deve fornire le informazioni richieste al punto 5 solo se non le ha già fornite nel relativo certificato di omologazione e/o verbale di prova. Tuttavia, le informazioni riportate nel certificato di conformità (allegato III del presente regolamento) vanno fornite in ogni caso.

(*) Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).

(**) Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).»;

c) il punto 5 è così modificato:

i) il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2. Tipo ⁽⁶⁾: ...»;

ii) i punti da 2.5 a 2.5.4.2 sono soppressi;

iii) i punti da 5.2 a 5.5 sono soppressi;

iv) i punti da 6 a 8.22.4.2 sono sostituiti dai seguenti:

«6. CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL MOTORE

6.1.7. Categoria e sottocategoria del motore ⁽⁷⁾: ...

6.2.1. Ciclo di combustione: quattro tempi/due tempi/rotativo/altro (specificare) ⁽⁴⁾: ...

6.2.2. Tipo di accensione: accensione spontanea / accensione comandata ⁽⁶⁾

6.2.3.1. Numero di cilindri: ... e configurazione ⁽²⁶⁾:

6.2.8. Carburante

6.2.8.1. Tipo di carburante ⁽⁹⁾: ...

6.2.8.3. Elenco di carburanti aggiuntivi, miscele di carburanti o emulsioni di carburanti compatibili con l'uso nel motore dichiarato dal costruttore in conformità al punto 1.4, dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/654 (fornire riferimento a norme o specifiche riconosciute):

6.3.2.1. Regime nominale dichiarato: ... giri/min

6.3.2.1.2. Potenza nominale netta dichiarata: ... kW

6.3.2.2. Regime di potenza massima: ... giri/min

6.3.2.2.2. Potenza massima netta: ... kW

6.3.6.4. volume nominale totale del motore ... cm³»;

v) il punto 10.4.2 è sostituito dal seguente:

«10.4.2. Descrizione e/o disegno degli elementi del sistema di scarico che non fanno parte del motore:

vi) i punti da 11.1 a 11.2.3 sono sostituiti dai seguenti:

«11.1. Breve descrizione e disegno schematico della trazione del veicolo e del suo sistema di comando (sistema di cambio del rapporto di trasmissione, comando della frizione o qualsiasi altro elemento della trazione): ...



11.2. Trasmissione

11.2.1. Breve descrizione e disegno schematico del sistema di cambio del rapporto di trasmissione e del suo comando: ...

11.2.2. Descrizione e/o disegno del sistema di trasmissione di potenza: ...

11.2.3. Tipo di trasmissione di potenza: cambio (compresi i meccanismi epicicloidali) / a cinghia / idrostatica / elettrica / altro (*) (se altro, specificare: ...);

vii) il punto 11.2.8 è sostituito dal seguente:

«11.2.8. Tipo di sistema di cambio del rapporto di trasmissione: (cambio) meccanico / (cambio) a doppia frizione / (cambio) semi-automatico / (cambio) automatico / trasmissione a variazione continua / idrostatico / non pertinente / altro (*) (se altro, specificare: ...);

viii) il punto 43.2 è sostituito dal seguente:

«43.2. Specifiche del veicolo relativamente ai circuiti di comando della condotta di comando pneumatica, idraulica e/o dalla linea di comando elettrica dei sistemi di frenatura ed elenco dei messaggi e dei parametri supportati:

ix) i punti 43.5 e 43.5.1 sono sostituiti dai seguenti:

«43.5. Trasmissione della frenatura (sul veicolo trattore)

43.5.1. Trasmissione della frenatura del sistema di frenatura di servizio del veicolo trattore: meccanica / pneumatica / idraulica / idrostatica / senza servoassistenza / servoassistita / completamente elettrica (*);

x) il punto 43.5.3 è sostituito dal seguente:

«43.5.3. Bloccaggio dei comandi di frenatura destro e sinistro: sì / no (*)»;

xi) il punto 43.6 è sostituito dal seguente:

«43.6. Dispositivi di controllo della frenatura del veicolo rimorchiato (sul veicolo trattore);

xii) i punti da 43.6.2 a 43.6.5 sono soppressi;

xiii) sono inseriti i seguenti punti da 43.6.2 a 43.7.3.2.1:

«43.6.2. Descrizione dei giunti, dei dispositivi di traino e dei dispositivi di sicurezza (compresi disegni, schemi e l'identificazione delle eventuali parti elettroniche):

43.6.2.1. Tipo di collegamento pneumatico: a due condotte / nessuna (*)

43.6.2.1.1. Pressione di alimentazione pneumatica (a due condotte): ... kPa

43.6.2.1.2. Linea di comando elettrica: sì / no (*)

43.6.2.2. Tipo di collegamento idraulico: a una condotta / a due condotte / nessuna (*)

43.6.2.2.1. Pressione di alimentazione idraulica: A una condotta: ... kPa A due condotte: ... kPa

43.6.2.2.2. Presenza di connettore ISO 7638:2003 (15): sì / no (*)

43.7. Dispositivi di frenatura del veicolo rimorchiato (sul veicolo rimorchiato)

43.7.1. Tecnologia del sistema di comando della frenatura dei veicoli rimorchiati: idraulica / pneumatica / elettrica / inerzia / nessuna (*)


43.7.2. Dispositivo di azionamento del freno dei veicoli rimorchiati: A tamburo / a disco / altro (*)

43.7.2.1. Descrizione e caratteristiche:

43.7.3. Descrizione dei giunti, dei dispositivi di traino e dei dispositivi di sicurezza (compresi disegni, schemi e l'identificazione delle eventuali parti elettroniche):

43.7.3.1. Tipo di collegamento pneumatico: a due condotte / nessuna (*)

43.7.3.1.1. Linea di comando elettrica: sì / no (*)



43.7.3.2. Tipo di collegamento idraulico: a due condotte / nessuna (*)

43.7.3.2.1. Presenza di connettore ISO 7638:2003 ⁽¹⁵⁾: sì / no ⁽⁴⁾;

4) l'appendice 1 è così modificata:

a) il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2. Tipo ⁽⁶⁾: ...»;

b) i punti da 2.5 a 2.5.4.2 sono soppressi;

c) i punti da 5.2 a 5.5 sono soppressi;

d) i punti da 6 a 8.22.4.2 sono sostituiti dai seguenti:

«6. CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL MOTORE

6.1.7. Categoria e sottocategoria del motore ⁽⁷⁾:

6.2.1. Ciclo di combustione: quattro tempi/due tempi/rotativo/altro (specificare) ⁽⁴⁾: ...

6.2.2. Tipo di accensione: accensione spontanea / accensione comandata ⁽⁴⁾

6.2.3.1. Numero di cilindri: ... e configurazione ⁽²⁶⁾:

6.2.8. Carburante

6.2.8.1. Tipo di carburante ⁽⁹⁾:

6.2.8.3. Elenco di carburanti aggiuntivi, miscele di carburanti o emulsioni di carburanti compatibili con l'uso nel motore dichiarato dal costruttore in conformità al punto 1.4, dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/654 (fornire riferimento a norme o specifiche riconosciute):

6.3.2.1. Regime nominale dichiarato: ... giri/min

6.3.2.1.2. Potenza nominale netta dichiarata: ... kW

6.3.2.2. Regime di potenza massima: ... giri/min

6.3.2.2.2. Potenza massima netta: ... kW

6.3.6.4. volume nominale totale del motore ... cm³;

5) l'appendice 2 è così modificata:

a) il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2. Tipo ⁽⁶⁾: ...»;

b) i punti da 2.5 a 2.5.4.2 sono soppressi;

c) i punti da 5.2 a 5.5 sono soppressi;

d) sono inseriti, prima del punto 10, i seguenti punti da 6 a 6.3.6.4:

«6. CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL MOTORE

6.1.7. Categoria e sottocategoria del motore ⁽⁷⁾:


6.2.1. Ciclo di combustione: quattro tempi/due tempi/rotativo/altro (specificare) ⁽⁴⁾: ...

6.2.2. Tipo di accensione: accensione spontanea / accensione comandata ⁽⁴⁾

6.2.3.1. Numero di cilindri: ... e configurazione ⁽²⁶⁾:

6.3.2.1. Regime nominale dichiarato: ... giri/min

6.3.2.1.2. Potenza nominale netta dichiarata: ... kW




- 6.3.2.2. Regime di potenza massima: ... giri/min
- 6.3.2.2.2. Potenza massima netta: ... kW
- 6.3.6.4. volume nominale totale del motore ... cm³»;
- e) sono aggiunti i seguenti punti da 11 a 11.4:
 - «11. TRAZIONE E CONTROLLO ⁽¹⁾
 - 11.1. Breve descrizione e disegno schematico della trazione del veicolo e del suo sistema di comando (sistema di cambio del rapporto di trasmissione, comando della frizione o qualsiasi altro elemento della trazione): ...
 - 11.2. Trasmissione
 - 11.2.1. Breve descrizione e disegno schematico del sistema di cambio del rapporto di trasmissione e del suo comando: ...
 - 11.2.2. Descrizione e/o disegno del sistema di trasmissione di potenza: ...
 - 11.2.3. Tipo di trasmissione di potenza: cambio (compresi i meccanismi epicicloidali) / a cinghia / idrostatica / elettrica / altro ⁽⁴⁾ (se altro, specificare: ...)
 - 11.2.4. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: ...
 - 11.2.5. Posizione rispetto al motore: ...
 - 11.2.6. Metodo di controllo: ...
 - 11.2.7. Gruppo di rinvio: presente / assente ⁽⁴⁾
 - 11.2.8. Tipo di sistema di cambio del rapporto di trasmissione: (cambio) meccanico / (cambio) a doppia frizione / (cambio) semi-automatico / (cambio) automatico / trasmissione a variazione continua / idrostatico / non pertinente / altro ⁽⁴⁾ (se altro, specificare: ...)
 - 11.3. Eventuale frizione
 - 11.3.1. Breve descrizione e disegno schematico della frizione e del suo sistema di controllo:
 - 11.3.2. Conversione della coppia massima:
 - 11.4. Rapporti di trasmissione


Marcia	Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e quelli dell'albero secondario del cambio)	Rapporti del gruppo di rinvio (rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e il numero di giri dell'albero secondario del cambio)	Rapporti finali di trasmissione (rapporto tra il numero di giri dell'albero secondario del cambio e il numero di giri delle ruote motrici)	Rapporti totali di trasmissione	Rapporto (regime del motore / velocità del veicolo) solo in caso di cambio manuale
Massima per CVT (*)					
1					
2					
3					
...					
Minima per CVT (*)					
Retromarcia					
1					
...					

(*) Trasmissione a variazione continua»;

- 6) l'appendice 3 è così modificata:
 - a) il punto 2.2 è sostituito dal seguente:
 - «2.2. Tipo ⁽⁶⁾: ...»;



- b) i punti da 2.5 a 2.5.4.2 sono soppressi;
- c) i punti da 5.2 a 5.5 sono soppressi;
- d) i punti da 6 a 8.22.4.2 sono sostituiti dai seguenti:
- «6. CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL MOTORE
 - 6.1.7. Categoria e sottocategoria del motore (7):
 - 6.2.1. Ciclo di combustione: quattro tempi/due tempi/rotativo/altro (specificare) (4): ...
 - 6.2.2. Tipo di accensione: accensione spontanea / accensione comandata (4)
 - 6.2.3.1. Numero di cilindri: ... e configurazione (26):
 - 6.2.8. Carburante
 - 6.2.8.1. Tipo di carburante (9): ...
 - 6.2.8.3. Elenco di carburanti aggiuntivi, miscele di carburanti o emulsioni di carburanti compatibili con l'uso nel motore dichiarato dal costruttore in conformità al punto 1.4, dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/654 (fornire riferimento a norme o specifiche riconosciute):
 - 6.3.2.1. Regime nominale dichiarato: ... giri/min
 - 6.3.2.1.2. Potenza nominale netta dichiarata: ... kW
 - 6.3.2.2. Regime di potenza massima: ... giri/min
 - 6.3.2.2.2. Potenza massima netta: ... kW
 - 6.3.6.4. volume nominale totale del motore ... cm³»;
- 7) all'appendice 4, il punto 2.2 è sostituito dal seguente:
- «2.2. Tipo (6): ...»;
- 8) all'appendice 5, il punto 2.2 è sostituito dal seguente:
- «2.2. Tipo (6): ...»;
- 9) all'appendice 6, il punto 2.2 è sostituito dal seguente:
- «2.2. Tipo (6): ...»;
- 10) all'appendice 7, il punto 2.2 è sostituito dal seguente:
- «2.2. Tipo (6): ...»;
- 11) all'appendice 8, il punto 2.2 è sostituito dal seguente:
- «2.2. Tipo (6): ...»;
- 12) all'appendice 9, il punto 2.2 è sostituito dal seguente:
- «2.2. Tipo (6): ...»;
- 13) l'appendice 10 è così modificata:
- a) il titolo è sostituito dal seguente:
- «Appendice 10
- Modello di scheda tecnica relativa all'omologazione UE della compatibilità elettromagnetica di unità elettriche/elettroniche come componente/entità tecnica indipendente»;**
- b) il punto 2.2 è sostituito dal seguente:
- «2.2. Tipo (6): ...»;
- 14) all'appendice 11, il punto 2.2 è sostituito dal seguente:
- «2.2. Tipo (6): ...»;



- 15) all'appendice 12, il punto 2.2 è sostituito dal seguente:
«2.2. Tipo ⁽⁶⁾: ...»;
- 16) all'appendice 13, il punto 2.2 è sostituito dal seguente:
«2.2. Tipo ⁽⁶⁾: ...»;
- 17) all'appendice 14, il punto 2.2 è sostituito dal seguente:
«2.2. Tipo ⁽⁶⁾: ...»;
- 18) l'appendice 15 è così modificata:
- a) il punto 2.2 è sostituito dal seguente:
«2.2. Tipo ⁽⁶⁾: ...»;
- b) i punti da 5.2 a 5.4 sono soppressi;
- c) i punti da 6 a 7.1.1 sono sostituiti dai seguenti:
- «6. CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL MOTORE
- 6.1.7. Categoria e sottocategoria del motore ⁽⁷⁾: ...
- 6.2.1. Ciclo di combustione: quattro tempi/due tempi/rotativo/altro (specificare) ⁽⁴⁾: ...
- 6.2.2. Tipo di accensione: accensione spontanea / accensione comandata ⁽⁴⁾
- 6.2.3.1. Numero di cilindri: ... e configurazione ⁽²⁶⁾:
- 6.3.2.1. Regime nominale dichiarato: ... giri/min
- 6.3.2.1.2. Potenza nominale netta dichiarata: ... kW
- 6.3.2.2. Regime di potenza massima: ... giri/min
- 6.3.2.2.2. Potenza massima netta: ... kW
- 6.3.6.4. volume nominale totale del motore ... cm³»;
- d) i punti da 11.1 a 11.2.3 sono sostituiti dai seguenti:
- «11.1. Breve descrizione e disegno schematico della trazione del veicolo e del suo sistema di comando (sistema di cambio del rapporto di trasmissione, comando della frizione o qualsiasi altro elemento della trazione): ...
- 11.2. Trasmissione
- 11.2.1. Breve descrizione e disegno schematico del sistema di cambio del rapporto di trasmissione e del suo comando: ...
- 11.2.2. Descrizione e/o disegno del sistema di trasmissione di potenza: ...
- 11.2.3. Tipo di trasmissione di potenza: cambio (compresi i meccanismi epicicloidali) / a cinghia / idrostatica / elettrica / altro ⁽⁴⁾ (se altro, specificare: ...);
- e) il punto 11.2.8 è sostituito dal seguente:
«11.2.8. Tipo di sistema di cambio del rapporto di trasmissione: (cambio) meccanico / (cambio) a doppia frizione / (cambio) semi-automatico / (cambio) automatico / trasmissione a variazione continua / idrostatico / non pertinente / altro ⁽⁴⁾ (se altro, specificare: ...);
- f) il punto 43.2 è sostituito dal seguente:
«43.2. Specifiche del veicolo relativamente ai circuiti di comando della condotta di comando pneumatica, idraulica e/o dalla linea di comando elettrica dei sistemi di frenatura ed elenco dei messaggi e dei parametri supportati: ...»;
- g) i punti 43.5 e 43.5.1 sono sostituiti dai seguenti:
- «43.5. Trasmissione della frenatura (sul veicolo trattore)
- 43.5.1. Trasmissione della frenatura del sistema di frenatura di servizio del veicolo trattore: meccanica / pneumatica / idraulica / idrostatica / senza servoassistenza / servoassistita / completamente elettrica ⁽⁴⁾»;



h) i punti 43.5.3 e 43.6 sono sostituiti dai seguenti:

- «43.5.3. Bloccaggio dei comandi di frenatura destro e sinistro: sì / no ⁽⁴⁾
- 43.6. Dispositivi di controllo della frenatura del veicolo rimorchiato (sul veicolo trattore);

i) i punti da 43.6.2 a 43.6.5 sono sostituiti dai seguenti punti da 43.6.2 a 43.7.3.2.1:

- «43.6.2. Descrizione dei giunti, dei dispositivi di traino e dei dispositivi di sicurezza (compresi disegni, schemi e l'identificazione delle eventuali parti elettroniche):
- 43.6.2.1. Tipo di collegamento pneumatico: a due condotte / nessuna ⁽⁴⁾
- 43.6.2.1.1. Pressione di alimentazione pneumatica (a due condotte): ... kPa
- 43.6.2.1.2. Linea di comando elettrica: sì / no ⁽⁴⁾
- 43.6.2.2. Tipo di collegamento idraulico: a una condotta / a due condotte / nessuna ⁽⁴⁾
- 43.6.2.2.1. Pressione di alimentazione idraulica: A una condotta: ... kPa A due condotte: ... kPa
- 43.6.2.2.2. Presenza di connettore ISO 7638:2003 ⁽¹⁵⁾: sì / no ⁽⁴⁾
- 43.7. Dispositivi di frenatura del veicolo rimorchiato (sul veicolo rimorchiato)
- 43.7.1. Tecnologia del sistema di comando della frenatura dei veicoli rimorchiati: idraulica / pneumatica / elettrica / inerzia / nessuna ⁽⁴⁾
- 43.7.2. Dispositivo di azionamento del freno dei veicoli rimorchiati: A tamburo / a disco / altro ⁽⁴⁾
- 43.7.2.1. Descrizione e caratteristiche:
- 43.7.3. Descrizione dei giunti, dei dispositivi di traino e dei dispositivi di sicurezza (compresi disegni, schemi e l'identificazione delle eventuali parti elettroniche):
- 43.7.3.1. Tipo di collegamento pneumatico: a due condotte / nessuna ⁽⁴⁾
- 43.7.3.1.1. Linea di comando elettrica: sì / no ⁽⁴⁾
- 43.7.3.2. Tipo di collegamento idraulico: a due condotte / nessuna ⁽⁴⁾
- 43.7.3.2.1. Presenza di connettore ISO 7638:2003 ⁽¹⁵⁾: sì / no ⁽⁴⁾»;


19) l'appendice 16 è così modificata:

a) il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2. Tipo ⁽⁶⁾: ...»;

b) sono inseriti, prima del punto 48, i seguenti punti da 6 a 6.3.6.4:

- «6. CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL MOTORE
- 6.1.7. Categoria e sottocategoria del motore ⁽⁷⁾: ...
- 6.2.1. Ciclo di combustione: quattro tempi/due tempi/rotativo/altro (specificare) ⁽⁴⁾: ...
- 6.2.2. Tipo di accensione: accensione spontanea / accensione comandata ⁽⁴⁾
- 6.2.3.1. Numero di cilindri: ... e configurazione ⁽²⁶⁾:
- 6.3.2.1. Regime nominale dichiarato: ... giri/min
- 6.3.2.1.2. Potenza nominale netta dichiarata: ... kW
- 6.3.2.2. Regime di potenza massima: ... giri/min
- 6.3.2.2.2. Potenza massima netta: ... kW
- 6.3.6.4. volume nominale totale del motore ... cm³»;



c) sono inseriti, prima del punto 48, i seguenti punti da 11 a 11.4:

- «11. TRAZIONE E CONTROLLO ⁽¹³⁾
- 11.1. Breve descrizione e disegno schematico della trazione del veicolo e del suo sistema di comando (sistema di cambio del rapporto di trasmissione, comando della frizione o qualsiasi altro elemento della trazione): ...
- 11.2. Trasmissione
- 11.2.1. Breve descrizione e disegno schematico del sistema di cambio del rapporto di trasmissione e del suo comando: ...
- 11.2.2. Descrizione e/o disegno del sistema di trasmissione di potenza: ...
- 11.2.3. Tipo di trasmissione di potenza: cambio (compresi i meccanismi epicicloidali) / a cinghia / idrostatica / elettrica / altro ⁽⁴⁾ (se altro, specificare: ...)
- 11.2.4. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: ...
- 11.2.5. Posizione rispetto al motore: ...
- 11.2.6. Metodo di controllo: ...
- 11.2.7. Gruppo di rinvio: presente / assente ⁽⁴⁾
- 11.2.8. Tipo di sistema di cambio del rapporto di trasmissione: (cambio) meccanico / (cambio) a doppia frizione / (cambio) semi-automatico / (cambio) automatico / trasmissione a variazione continua / idrostatico / non pertinente / altro ⁽⁴⁾ (se altro, specificare: ...)
- 11.3. Eventuale frizione
- 11.3.1. Breve descrizione e disegno schematico della frizione e del suo sistema di controllo:
- 11.3.2. Conversione della coppia massima:
- 11.4. Rapporti di trasmissione

Marcia	Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e quelli dell'albero secondario del cambio)	Rapporti del gruppo di rinvio (rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e il numero di giri dell'albero secondario del cambio)	Rapporti finali di trasmissione (rapporto tra il numero di giri dell'albero secondario del cambio e il numero di giri delle ruote motrici)	Rapporti totali di trasmissione	Rapporto (regime del motore / velocità del veicolo) solo in caso di cambio manuale
Massima per CVT (*)					
1					
2					
3					
...					
Minima per CVT (*)					
Retromarcia					
1					
...					

(*) Trasmissione a variazione continua»;

20) all'appendice 17, il punto 2.2 è sostituito dal seguente:


«2.2. Tipo ⁽⁶⁾: ...»;

21) all'appendice 18, il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2. Tipo ⁽⁶⁾: ...»;

22) all'appendice 19, il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2. Tipo ⁽⁶⁾: ...»;



23) all'appendice 20, il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2. Tipo ⁽⁶⁾: ...»;

24) all'appendice 21, il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2. Tipo ⁽⁶⁾: ...»;

25) all'appendice 22, il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2. Tipo ⁽⁶⁾: ...»;

26) all'appendice 23, il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2. Tipo ⁽⁶⁾: ...»;

27) le note esplicative relative alla scheda tecnica sono così modificate:

a) le note esplicative 6 e 7 sono sostituite dalle seguenti:

«(6) Per i motori indicare la designazione del tipo di motore oppure, se il motore fa parte di una famiglia di motori, la famiglia-tipo (FT), conformemente all'allegato I, parte B, punto 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione

(7) Indicare la categoria e la sottocategoria di motori in conformità all'articolo 4 e all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1628»;

b) la nota esplicativa 9 è sostituita dalla seguente:

«(9) Indicare il tipo di carburante usando i seguenti codici:

B5: diesel (gasolio destinato alle macchine non stradali)

E85: etanolo

ED95: etanolo destinato a specifici motori ad accensione spontanea

E10: benzina

GN: gas naturale/biometano

GPL: gas di petrolio liquefatto

O (...): altro (specificare)

Indicare il sottotipo di carburante usando i seguenti codici (solo per gas naturale/biometano):

U: carburante universale - carburante ad elevato potere calorifico (gas H) e carburante a basso potere calorifico (gas L)

RH: carburante limitato - carburante ad elevato potere calorifico (gas H)

RL: carburante limitato - carburante a basso potere calorifico (gas L)

LNG: specifico per carburante

Indicare le disposizioni di alimentazione usando i seguenti codici:

L: solo carburante liquido

G: solo carburante gassoso


D1A: doppia alimentazione di tipo 1A

D1B: doppia alimentazione di tipo 1B


D2A: doppia alimentazione di tipo 2A

D2B: doppia alimentazione di tipo 2B

D3B: doppia alimentazione di tipo 3B»;



- c) la nota esplicativa 26 è sostituita dalla seguente:
- «(26) Indicare la disposizione dei cilindri usando i seguenti codici:
- LI: in linea
 - V: a V
 - O: contrapposti
 - S: singolo
 - R: radiali
 - O (...): altro (specificare)»;
- d) le note esplicative 12, 24, 29, 39, 40 e 56 sono soppresse.
-



ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 è così modificato:

- 1) al punto 2.1.1, nel modello di addendum 1, le parole «Informazioni supplementari sul motore (4)» e il punto 2.5.2 sono soppressi;
- 2) nelle note esplicative relative all'allegato II, la nota esplicativa 4 è sostituita dalla seguente:
«(4) Per i motori indicare la designazione del tipo di motore oppure, se il motore fa parte di una famiglia di motori, la famiglia-tipo (FT), conformemente all'allegato I, parte B, punto 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione.»



ALLEGATO III

L'appendice 1 dell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 è così modificata:

1) il modello 1 della sezione 2 è così modificato:

- a) al titolo «Caratteristiche generali del gruppo propulsore» i punti 5.2, 5.3 e 5.5 sono soppressi;
- b) i punti del titolo «Motore» sono così modificati:
 - i) il punto 2.2 è sostituito dal seguente:
 - «2.2. Tipo ⁽³⁷⁾:
 - ii) il punto 2.5.2 è soppresso;
 - iii) i punti da 6.1 a 7.1.1 sono sostituiti dai seguenti:
 - «6.1.7. Categoria e sottocategoria del motore ⁽¹²⁾: ...
 - 6.2.1. Ciclo di combustione: quattro tempi/due tempi/rotativo/altro (specificare) ⁽¹⁾: ...
 - 6.2.2. Tipo di accensione: accensione spontanea / accensione comandata ⁽¹⁾
 - 6.2.3.1. Numero di cilindri: ... e configurazione ⁽²⁴⁾:...
 - 6.2.8.1. Tipo di carburante ⁽²⁰⁾: Tipo di carburante / sottotipo di carburante / disposizioni di alimentazione
 - 6.2.8.3. Elenco di carburanti aggiuntivi compatibili con l'uso nel motore ⁽²¹⁾:
 - 6.3.2.1.2. Potenza nominale netta dichiarata: ... kW
 - 6.3.2.2.2. Potenza massima netta: ... kW
 - 6.3.6.4. volume nominale totale del motore ... cm³;
- c) il punto 11.2.8 del titolo «Cambio» è sostituito dal seguente:
 - «11.2.8. Tipo di sistema di cambio del rapporto di trasmissione: (cambio) meccanico / (cambio) a doppia frizione / (cambio) semi-automatico / (cambio) automatico / trasmissione a variazione continua / idrostatico / non pertinente / altro ⁽¹⁾ (se altro, specificare: ...);
- d) i punti del titolo «Frenatura» sono così modificati:
 - i) il punto 43.5.1 è sostituito dal seguente:
 - «43.5.1. Trasmissione della frenatura: meccanica / pneumatica / idraulica / idrostatica / senza servoassistenza / servoassistita / completamente elettrica ⁽¹⁾»;
 - ii) il punto 43.5.3 è soppresso;
- e) nel testo che segue il titolo «Risultati delle prove del livello sonoro (esterno)», le parole «Misurato secondo l'allegato III del regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione» sono sostituite dalle parole «Misurato in conformità all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) .../... della Commissione ⁽¹⁾ ⁽²⁸⁾»;
- f) il testo che segue il titolo «Risultati delle prove di emissione dei gas di scarico (compreso il fattore di deterioramento)» è così modificato:
 - i) il primo e il secondo trattino sono sostituiti dai seguenti:
 - «— il regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) .../... della Commissione ⁽¹⁾ ⁽²⁸⁾: sì/no ⁽¹⁾; oppure
 - il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (delegato) (UE) .../... (della Commissione) ⁽¹⁾ (del Parlamento europeo e del Consiglio) ⁽¹⁾ ⁽²⁹⁾: sì/no ⁽¹⁾; oppure»;
 - ii) l'ultimo trattino è soppresso;



iii) la tabella è sostituita dalla seguente:

«Emissioni	CO (g/kWh)	HC (g/kWh)	NO _x (g/kWh)	HC+NO _x (g/kWh)	PM (g/kWh)	PN (g/kWh)	Prova Ciclo (1)
NRSC (2) / ESC / WHSC (1)							
Prove a regime transitorio non stradali (3) / ETC / WHTC (1)							
Risultato CO ₂ (4):							

Note esplicative:

Per i motori sottoposti a prova con cicli di prova per veicoli pesanti, indicare il risultato finale della prova (compreso il fattore di deterioramento) e il risultato CO₂ delle prove ESC/WHSC o ETC/WHTC conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009.

Per i motori sottoposti a prova con cicli di prova non stradali, indicare le informazioni del Verbale di prova per i motori non stradali di cui all'allegato VI, appendice 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione, in conformità alle seguenti note esplicative:

(1) Per il NRSC, annotare il ciclo indicato al punto 9.1 (tabella 4); Per il ciclo transitorio, annotare il ciclo indicato al punto 10.1 (tabella 8).

(2) Copiare i valori del "Risultato finale della prova con il DF" dalla tabella 6.

(3) Copiare i valori del "Risultato finale della prova con il DF" dalla tabella 9 o, se del caso, dalla tabella 10.

(4) Per un tipo di motore o una famiglia di motori sottoposti a prova sia con il NRSC, sia con il ciclo transitorio non stradale, indicare i valori relativi alle emissioni di CO₂ del ciclo a caldo per il NRSC annotati al punto 10.3.4 o i valori relativi alle emissioni di CO₂ per il LSI-NRTC annotati al punto 10.4.4. Per un motore sottoposto solo al ciclo di prova NRSC indicare i valori relativi alle emissioni di CO₂ di tale ciclo di cui al punto 9.3.3.;

g) il titolo «Osservazioni (32)» è sostituito dal seguente:

«Osservazioni:»;

2) il modello 2 della sezione 2 è così modificato:

a) i punti del titolo «Frenatura» sono sostituiti dai seguenti:

«43.4.6. Sistema di frenatura elettronico: sì/no/opzionale (1)

43.7.1. Tecnologia del sistema di comando della frenatura dei veicoli rimorchiati: idraulica / pneumatica / elettrica / inerzia / nessuna (1)

43.7.4. Tipo di collegamento: a due condotte / nessuna (1)

43.7.5. Linea di comando elettrica: sì / no (1)

43.7.6. Presenza di connettore ISO 7638:2003 (33p): sì / no (1);»

b) il titolo «Osservazioni (32)» è sostituito dal seguente:

«Osservazioni:»;

3) le note esplicative relative all'appendice 1 sono così modificate:

a) è inserita la seguente nota esplicativa 12:

«(12) Indicare la categoria e la sottocategoria di motori in conformità all'articolo 4 e all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1628»;

b) le note esplicative 20 e 21 sono sostituite dalle seguenti:

«(20) Indicare il tipo di carburante usando i seguenti codici:

B5: diesel (gasolio destinato alle macchine non stradali)

E85: etanolo


ED95: etanolo destinato a specifici motori ad accensione spontanea

E10: benzina

GN: gas naturale/biometano

GPL: gas di petrolio liquefatto

O (...): altro (specificare)



Indicare il sottotipo di carburante usando i seguenti codici (solo per gas naturale/biometano):

U: carburante universale - carburante ad elevato potere calorifico (gas H) e carburante a basso potere calorifico (gas L)

RH: carburante limitato - carburante ad elevato potere calorifico (gas H)

RL: carburante limitato - carburante a basso potere calorifico (gas L)

LNG: specifico per carburante

Indicare le disposizioni di alimentazione usando i seguenti codici:

L: solo carburante liquido

G: solo carburante gassoso

D1A: doppia alimentazione di tipo 1A

D1B: doppia alimentazione di tipo 1B

D2A: doppia alimentazione di tipo 2A

D2B: doppia alimentazione di tipo 2B

D3B: doppia alimentazione di tipo 3B

(21) Come dichiarato dal costruttore in conformità al punto 1 dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione (fornire riferimento a norme o specifiche riconosciute);

c) la nota esplicativa 22 è soppressa;

d) è inserita la seguente nota esplicativa (24):

«(24) Indicare la disposizione dei cilindri usando i seguenti codici:

LI: in linea

V: a V

O: contrapposti

S: singolo

R: radiali

O (...): altro (specificare);

e) la nota esplicativa 29 è sostituita dalla seguente:


«(29) Indicare solo l'ultima modifica»;

f) la nota esplicativa (31) è soppressa;

g) la nota esplicativa (32) è soppressa;

h) è inserita la seguente nota esplicativa (37):

«(37) indicare la designazione del tipo di motore oppure, se il motore fa parte di una famiglia di motori, la famiglia-tipo (FT), conformemente all'allegato I, parte B, punto 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione».



ALLEGATO IV

L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 è così modificato:

1) il punto 4.2.1.7 è sostituito dal seguente:

«4.2.1.7. Inoltre per i veicoli della categoria C, massa massima tecnicamente ammissibile per set di treni di cingoli e, sulla stessa riga, pressione media di contatto col suolo; queste informazioni devono essere combinate con quelle fornite al punto 4.2.1.6 ed elencate in ordine dalla parte anteriore alla parte posteriore, nel seguente formato: "S-1: ... kg P: ... kPa" "S-2: ... kg P: ... kPa" "S-...: ... kg P: ... kPa". Le voci devono essere separate da uno o più spazi.»;

2) è inserito il seguente punto 2.1.1.10:

«2.1.1.10. Per i veicoli dotati di motori di transizione, definiti all'articolo 3, paragrafo 32, del regolamento (UE) 2016/1628, la data di produzione del veicolo nel seguente formato: "MM/YYYY". In alternativa, la data di produzione del veicolo deve essere indicata su una targhetta regolamentare separata recante anche il VIN.»;

3) è aggiunto il seguente punto 5.4:

«5.4. Requisiti specifici per la marcatura dei motori

Fatto salvo il punto 5.2, la marcatura del motore deve essere conforme alle disposizioni di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione, con le seguenti eccezioni:


a) per i motori omologati in conformità al regolamento (UE) n. 167/2013, indicare il numero di omologazione UE di cui alla tabella 6-1 dell'allegato VI al posto del numero di omologazione UE di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656;

b) per i motori di ricambio omologati in conformità alla direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), indicare il numero di omologazione CE di cui all'allegato II, appendice 1, capitolo C, della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (**), al posto del numero di omologazione CE emesso in conformità alla direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (***)).

(*) Direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio (GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1).

(**) Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE (GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1).

(***) Direttiva 97/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1).»



ALLEGATO V

L'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 è così modificato:

1) all'appendice 2, nelle note esplicative relative all'appendice 2, la nota esplicativa (10) è sostituita dalla seguente:

«(10) Elencare solo le voci di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013 le cui omologazioni sono state rilasciate in conformità al regolamento (UE) 2016/1628 o ai regolamenti UNECE di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 167/2013 (omologazioni UNECE) o che si basano su verbali di prova completi emessi sulla base dei codici normalizzati dell'OCSE in alternativa ai verbali di prova redatti a norma del regolamento (UE) n. 167/2013 e dei regolamenti delegati e di esecuzione adottati a norma di tale regolamento»;

2) all'appendice 3, nell'elenco degli atti normativi a cui il tipo di veicolo è conforme, le righe 75, 76 e 77 sono sostituite dalle seguenti:

«75	Omologazione UE di un tipo di motore o di una famiglia di motori per un tipo di veicoli agricoli e forestali come componente / entità tecnica indipendente per quanto riguarda le sostanze inquinanti emesse	Regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione Allegato I		
76	Omologazione UE di un tipo di veicolo agricolo e forestale munito di un tipo di motore o di una famiglia di motori per quanto riguarda le sostanze inquinanti emesse	Regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione Allegato I		
77	Emissioni sonore esterne	Regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione Allegato III»;		

3) l'appendice 4 è così modificata:

a) nella sezione I, il punto 2.2. è sostituito dal seguente:

«2.2. Tipo ⁽¹⁾: ...»;

b) nelle note esplicative relative all'appendice 4 è aggiunta la seguente nota esplicativa (11):

«(11) indicare la designazione del tipo di motore oppure, se il motore fa parte di una famiglia di motori, la famiglia-tipo (FT), conformemente all'allegato I, parte B, punto 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione.»;


4) l'appendice 5 è così modificata:

a) nella sezione I, il punto 2.2. è sostituito dal seguente:

«2.2. Tipo ⁽⁷⁾: ...»;

b) nelle note esplicative relative all'appendice 5 è aggiunta la seguente nota esplicativa (7):

«(7) indicare la designazione del tipo di motore oppure, se il motore fa parte di una famiglia di motori, la famiglia-tipo (FT), conformemente all'allegato I, parte B, punto 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione.».



ALLEGATO VI

L'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 è così modificato:

1) il punto 2.2.3 è sostituito dal seguente:

«2.2.3. in caso di omologazione di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica indipendente, indicare il numero del corrispondente regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 167/2013: "2015/208", "2015/68", "1322/2014", "2015/96" o "2018/985".»;


2) al punto 4, la tabella 6-1 è così modificata:

a) l'elenco I è sostituito dal seguente:

«ELENCO I — Prescrizioni relative alla compatibilità ambientale e alle prestazioni dell'unità di propulsione»		
Sistema o componente/entità tecnica indipendente (STU)	Regolamento delegato (UE) della Commissione	Carattere alfanumerico
Sistema: installazione di un motore/una famiglia di motori	2015/96	A
Sistema: installazione di un motore/una famiglia di motori della fase V	2018/985	A1
Sistema: livello sonoro esterno	2015/96 oppure 2018/985	B
Componente/entità tecnica indipendente (STU): motore/famiglia di motori	2015/96	C
Componente/entità tecnica indipendente (STU): motore/famiglia di motori della fase V	2018/985	C1»;

b) la settima riga dell'elenco II è sostituita dal testo seguente:

«Componente/entità tecnica indipendente (STU): compatibilità elettromagnetica delle unità elettriche/elettroniche	2015/208	J».
---	----------	-----



ALLEGATO VII

L'appendice 1 dell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 è così modificata:

- 1) al punto 1, le parole «Misurato secondo l'allegato III del regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione» sono sostituite dalle parole «Misurato in conformità all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione [nuovo RRAPP] modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) .../... della Commissione ⁽¹⁾ ⁽³⁾»;
- 2) il punto 2 è così modificato:
- a) il primo e il secondo trattino sono sostituiti dai seguenti:
- «— il regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione [nuovo RRAPP] modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) .../... della Commissione ⁽¹⁾ ⁽³⁾; sì/no ⁽¹⁾; oppure
- il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (delegato) (UE) .../... (della Commissione) ⁽¹⁾ (del Parlamento europeo e del Consiglio) ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾; sì/no ⁽¹⁾; oppure»;
- b) l'ultimo trattino è soppresso;
- 3) i punti 2.1 e 2.2 sono sostituiti dai seguenti:
- «2.1. NRSC ⁽²⁾: Risultati finali della prova ... /ESC/WHSC ⁽¹⁾ (compreso il fattore di deterioramento) ⁽⁶⁾

Variante/Versione:
CO	... g/kWh	... g/kWh	... g/kWh
HC	... g/kWh	... g/kWh	... g/kWh
NO _x	... g/kWh	... g/kWh	... g/kWh
HC+NO _x	... g/kWh	... g/kWh	... g/kWh
PM	... g/kWh	... g/kWh	... g/kWh
PN	... #/kWh	... #/kWh	... #/kWh

- 2.2. Ciclo di prova transitorio non stradale ⁽⁷⁾: Risultati finali della prova ... /ETC/WHTC ⁽¹⁾ (compreso il fattore di deterioramento) ⁽⁸⁾

Variante/Versione:
CO	... g/kWh	... g/kWh	... g/kWh
HC	... g/kWh	... g/kWh	... g/kWh
NO _x	... g/kWh	... g/kWh	... g/kWh
HC+NO _x	... g/kWh	... g/kWh	... g/kWh
PM	... g/kWh	... g/kWh	... g/kWh
PN	... #/kWh	... #/kWh	... #/kWh»;

- 4) è inserito il seguente punto 2.3:


«2.3. CO₂ ⁽⁹⁾:

Variante/Versione:
CO ₂ :»;


- 5) le note esplicative relative all'appendice 1 sono così modificate:

- a) la nota esplicativa (2) è sostituita dalla seguente:

«(2) Per i veicoli dotati di motori sottoposti a prova con un ciclo di prova stazionario non stradale, indicare il ciclo di prova in conformità al punto 9.1 (tabella 4) del modello per il formato unico del verbale di prova di cui all'allegato VI, appendice 1, del regolamento (UE) 2017/656»;



- b) la nota esplicativa (4) è sostituita dalla seguente:
- «(4) Indicare solo l'ultima modifica»;
- c) la nota esplicativa (6) è sostituita dalla seguente:
- «(6) Per ciascun tipo di motore montato su ciascuna variante/versione indicare:
- a) per i motori sottoposti a prova con un ciclo di prova stazionario non stradale, copiare i valori del "Risultato finale della prova con il DF" dalla tabella 6 del modello per il formato unico del verbale di prova di cui all'allegato VI, appendice 1, del regolamento (UE) 2017/656;
- b) per i motori sottoposti a prova con cicli di prova per veicoli pesanti, indicare il risultato finale della prova (compreso il fattore di deterioramento) della prova ESC/WHSC conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009»;
- d) sono aggiunte le seguenti note esplicative da (7) a (9):
- «(7) Per i veicoli dotati di motori sottoposti a prova con un ciclo di prova transitorio non stradale, indicare il ciclo di prova in conformità al punto 10.1 (tabella 8) del modello per il formato unico del verbale di prova di cui all'allegato VI, appendice 1, del regolamento (UE) 2017/656
- (8) Per ciascun tipo di motore montato su ciascuna variante/versione indicare:
- a) per i motori sottoposti a prova con un ciclo di prova transitorio non stradale, copiare i valori del "Risultato finale della prova con il DF" dalla tabella 9 o, se del caso, dalla tabella 10 del modello per il formato unico del verbale di prova di cui all'allegato VI, appendice 1, del regolamento (UE) 2017/656;
- b) per i motori sottoposti a prova con cicli di prova per veicoli pesanti, indicare il risultato finale della prova (compreso il fattore di deterioramento) della prova ETC/WHTC conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009
- (9) Per ciascun tipo di motore montato su ciascuna variante/versione indicare:
- a) per i motori o famiglie di motori sottoposti a prova sia con un NRSC, sia con un ciclo di prova transitorio non stradale, copiare, a seconda dei casi, i seguenti valori del modello per il formato unico del verbale di prova di cui all'allegato VI, appendice 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656: i valori relativi alle emissioni di CO₂ del ciclo a caldo per il NRTC annotati al punto 10.3.4; i valori relativi alle emissioni di CO₂ del ciclo a caldo per il LSI-NRTC annotati al punto 10.4.4; per un motore sottoposto solo al ciclo di prova NRSC indicare i valori relativi alle emissioni di CO₂ di tale ciclo di cui al punto 9.3.3;
- b) per i motori sottoposti a prova con cicli di prova per veicoli pesanti, indicare il risultato CO₂ della prova ETC/WHTC conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009.»



ALLEGATO VIII

L'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 è così modificato:

1) il punto 3,2 è così modificato:

a) il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«I verbali di prova rilasciati a norma della direttiva 2003/37/CE, del regolamento (UE) 2016/1628, del regolamento (CE) n. 595/2009, della direttiva 2007/46/CE o dei regolamenti internazionali citati al capo XIII del regolamento (UE) n. 167/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tale regolamento devono essere accettati ai fini dell'omologazione a norma del regolamento (UE) n. 167/2013 per i seguenti componenti ed entità tecniche indipendenti alle condizioni indicate nella tabella 8-1.»;

b) nella tabella 8-1, la prima e la seconda riga sono sostituite dalle seguenti:


«Componente/entità tecnica indipendente (STU): motore/famiglia di motori	Verbale di prova rilasciato a norma della direttiva 2000/25 modificata da ultimo dalla direttiva 2014/43/UE della Commissione, verbale di prova rilasciato a norma del regolamento (UE)2016/1628, e verbale di prova rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 595/2009
Componente/entità tecnica indipendente (STU): compatibilità elettromagnetica delle unità elettriche/elettroniche	Verbale di prova rilasciato a norma della direttiva 2009/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), nella misura in cui l'apparecchiatura di prova è stata aggiornata in: — emissioni elettromagnetiche a banda larga e a banda stretta irradiate dai veicoli, — emissioni elettromagnetiche a banda larga e a banda stretta irradiate dalle unità elettroniche L'apparecchiatura di misura e il luogo in cui si effettuano le prove devono soddisfare i requisiti della pubblicazione n. 16, serie 1, del Comitato internazionale speciale delle radiointerferenze (CISPR): — emissioni elettromagnetiche a banda larga e a banda stretta irradiate dai veicoli, — la taratura dell'antenna può avvenire secondo il metodo descritto nella pubblicazione n. 12, edizione 6, allegato C, del CISPR, e verbale di prova rilasciato a norma del regolamento UNECE n. 10, serie di modifiche 04, rettifica 1 della revisione 4, supplemento 1 alla serie di modifiche 04 (GU L 254 del 20.9.2012, pag. 1)

(*) Direttiva 2009/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici (compatibilità elettromagnetica) provocati dai trattori agricoli o forestali a ruote (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 1).»;

2) è aggiunto il seguente punto 3.5:

«3.5. Verbale di prova per i motori

I verbali di prova per i motori devono essere redatti in conformità con il formato unico del verbale di prova di cui all'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656.»



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/987 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2018

recante modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/655 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione interna in servizio installati su macchine mobili non stradali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento delegato (UE) 2017/655 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce, tra l'altro, le procedure di monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione interna in servizio installati su macchine mobili non stradali.
- (2) A norma dell'allegato III, tabella III-1, del regolamento (UE) 2016/1628, le date di applicazione obbligatorie per l'omologazione UE e per l'immissione sul mercato dei motori della sottocategoria NRE-v-5 sono successive di un anno rispetto a quelle dei motori della sottocategoria NRE-v-6.
- (3) Pertanto, al fine di consentire ai costruttori dei motori NRE-v-5 con gli intervalli di potenza più bassi di rispettare i termini di presentazione dei risultati delle prove alle autorità di omologazione stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/655, per tale sottocategoria di motori è opportuno ridurre la durata richiesta dell'accumulo di esercizio dei motori a combustione interna in servizio installati su macchine mobili non stradali e sottoposti a prova nel quadro del monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi.
- (4) A fini di chiarezza, nell'appendice 5 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/655 dovrebbe essere dichiarato che il lavoro di riferimento e la massa di CO₂ di riferimento utilizzate dal costruttore nelle procedure di calcolo delle emissioni di inquinanti gassosi per un tipo di motore, o per qualsiasi tipo di motore all'interno della stessa famiglia, sono quelli specificati nell'addendum del certificato di omologazione UE del tipo di motore, o della famiglia di motori, in conformità al modello di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione ⁽³⁾.
- (5) Al fine di evitare errori di arrotondamento nel calcolo delle emissioni di inquinanti gassosi, è opportuno chiarire che i valori limite applicabili delle emissioni di gas di scarico sono fissati all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1628.
- (6) Al fine di garantire la coerenza interna del regolamento delegato (UE) 2017/655 e di allinearli al regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione ⁽⁴⁾, è opportuno rivedere determinate unità di misura.
- (7) In seguito alla pubblicazione del regolamento delegato (UE) 2017/655, sono stati rilevati errori di vario genere, quali attribuzioni di responsabilità non corrette o errori in determinate equazioni, che devono essere rettificati.
- (8) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/655,

⁽¹⁾ GUL 252 del 16.9.2016, pag. 53.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/655 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione interna in servizio installati su macchine mobili non stradali (GU L 102 del 13.4.2017, pag. 334).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che stabilisce i requisiti amministrativi relativi ai limiti di emissione e all'omologazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali in conformità al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 102 del 13.4.2017, pag. 364).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione ai requisiti tecnici e generali relativi ai limiti di emissione e all'omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali (GU L 102 del 13.4.2017, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/655

Il regolamento delegato (UE) 2017/655 è così modificato:

1) è inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Disposizioni transitorie

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/987 della Commissione (*), fino al 31 dicembre 2018 le autorità di omologazione continuano a rilasciare omologazioni UE a tipi di motori o a famiglie di motori in conformità al presente regolamento, nella sua versione applicabile al 6 agosto 2018.

2. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/987, fino al 30 giugno 2019 gli Stati membri autorizzano l'immissione sul mercato di motori basati sui tipi omologati in conformità al presente regolamento, nella sua versione applicabile al 6 agosto 2018.

(*) Regolamento delegato (UE) 2018/987 della Commissione, del 27 aprile 2018, recante modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/655 che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione interna in servizio installati su macchine mobili non stradali (GU L 182 del 18.7.2018, pag. 40).»;

2) l'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/655 è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2017/655

L'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/655 è rettificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

L'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/655 è così modificato:

1) i punti 2.6.1.1. e 2.6.1.2. sono sostituiti dai seguenti:

«2.6.1.1. Prova di 9 motori con un accumulo di esercizio inferiore al a % dell'EDP, conformemente alla tabella 1. I risultati della prova devono essere presentati all'autorità di omologazione entro il 31 dicembre 2022.

2.6.1.2. Prova di 9 motori con un accumulo di esercizio superiore al b % dell'EDP, conformemente alla tabella 1. I verbali di prova devono essere presentati all'autorità di omologazione entro il 31 dicembre 2024.»;

2) al punto 2.6.1.3 è inserita la seguente tabella 1:

«Tabella 1

% di valori EDP

Potenza di riferimento del motore selezionato (kW)	a	b
$56 \leq P < 130$	20	55
$130 \leq P \leq 560$	30	70»;

3) il punto 2.6.2.1 è sostituito dal seguente:

«2.6.2.1. I risultati delle prove dei primi nove motori devono essere presentati entro 12 mesi dall'installazione del primo motore sulla macchina mobile non stradale ed entro 18 mesi dall'inizio della produzione del tipo di motore o della famiglia di motori omologati.»;

4) il punto 3.1.1 è sostituito dal seguente:

«3.1.1. L'operatore della macchina mobile non stradale che esegue la prova di monitoraggio in servizio può essere diverso dall'operatore professionale abituale se il costruttore dimostra all'autorità di omologazione che l'operatore designato ha conseguito formazione e competenze sufficienti per l'utilizzo della macchina mobile non stradale.»;

5) nell'appendice 3, al punto 4.1, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Tabella

Tolleranze


Coefficiente angolare della linea di regressione, m	da 0,9 a 1,1 – raccomandato
Coefficiente di determinazione, r^2	min 0,9 – obbligatorio»;

6) l'appendice 5 è così modificata:

a) il seguente punto 2.1.5, è inserito prima della figura 1:

«2.1.5. Il lavoro di riferimento e la massa di CO₂ di riferimento per un tipo di motore, o per tutti i tipi di motore della stessa famiglia di motori, sono quelli specificati ai punti 11.3.1 e 11.3.2 dell'addendum del certificato di omologazione UE del tipo di motore o della famiglia di motori, come stabilito nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione (*).


(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che stabilisce i requisiti amministrativi relativi ai limiti di emissione e all'omologazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali in conformità al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 102 del 13.4.2017, pag. 364).»;



b) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Arrotondamento del calcolo delle emissioni di inquinanti gassosi

In conformità alla norma ASTM E 29-06b (Standard Practice for Using Significant Digits in Test Data to Determine Conformance with Specifications) il risultato finale della prova deve essere arrotondato in un unico passaggio al numero di decimali a destra della virgola indicato nei valori limite applicabili delle emissioni di gas di scarico di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1628, più un'ulteriore cifra significativa.»



ALLEGATO II

L'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/655 è così rettificato:

1) il punto 5.1 è sostituito dal seguente:

«5.1. La ECU deve fornire le informazioni del flusso di dati agli strumenti di misurazione o al registratore di dati (data logger) del sistema portatile di misurazione delle emissioni (PEMS) in conformità ai requisiti di cui all'appendice 7.»;

2) i punti da 6.1 a 6.4 sono sostituiti dai seguenti:

«6.1. Le prove di monitoraggio in servizio devono essere eseguite usando i PEMS conformemente all'appendice 1.

6.2. I costruttori devono rispettare le procedure di prova stabilite nell'appendice 2 per quanto riguarda il monitoraggio in servizio dei motori installati su macchine mobili non stradali usando un PEMS.

6.3. I costruttori devono seguire le procedure di cui all'appendice 3 per il pretrattamento dei dati risultanti dal monitoraggio in servizio dei motori installati su macchine mobili non stradali usando un PEMS.

6.4. I costruttori devono seguire le procedure di cui all'appendice 4 per determinare gli interventi validi durante il monitoraggio in servizio dei motori installati su macchine mobili non stradali usando un PEMS.»;

3) il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8. **Calcoli**

I costruttori devono seguire le procedure di cui all'appendice 5 per il calcolo delle emissioni di inquinanti gassosi per il monitoraggio in servizio dei motori installati su macchine mobili non stradali usando un PEMS.»;

4) al punto 10.1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«I costruttori devono redigere un verbale di prova di monitoraggio in servizio dei motori installati su macchine mobili non stradali usando un PEMS per ciascun motore sottoposto a prova.»;

5) l'appendice 5 è così rettificata:

a) il punto 2.2.1 è sostituito dal seguente:

«2.2.1. Calcolo delle emissioni di inquinanti gassosi specifiche al banco frenato

Le emissioni di inquinanti gassosi specifiche al banco frenato e_{gas} (g/kWh) devono essere calcolate per ciascuna finestra della media e per ciascun inquinante gassoso nel modo seguente:

$$e_{\text{gas}} = \frac{m_i}{W(t_{2,i}) - W(t_{1,i})}$$

in cui:

— m_i è l'emissione massica dell'inquinante gassoso nel corso dell' i ª finestra della media, g/finestra della media;

— $W(t_{2,i}) - W(t_{1,i})$ è il lavoro del motore durante l' i ª finestra della media, kWh.»;

b) il punto 2.2.3 è sostituito dal seguente:

«2.2.3. Calcolo dei fattori di conformità


I fattori di conformità devono essere calcolati per ciascuna finestra della media valida e per ciascun inquinante gassoso nel modo seguente:

$$CF = \frac{e_{\text{gas}}}{L}$$

in cui:

— e_{gas} sono le emissioni specifiche al banco frenato dell'inquinante gassoso, g/kWh;

— L è il limite applicabile, g/kWh.»;



c) al punto 2.3, nella legenda della prima equazione, i trattini relativi a $m_{\text{CO}_2}(t_{j,i})$ e $m_{\text{CO}_2,\text{ref}}$ sono sostituiti dai seguenti:

«— $m_{\text{CO}_2}(t_{j,i})$ è la massa di CO₂ misurata tra l'inizio della prova e il tempo $t_{j,i}$, g;

— $m_{\text{CO}_2,\text{ref}}$ è la massa di CO₂ determinata per la prova NRTC, g;»

d) al punto 2.3.1, nella legenda dell'equazione, il trattino relativo a P_{max} è sostituito dal seguente:

«— P_{max} è la potenza netta massima, come definita all'articolo 3, paragrafo 28, del regolamento (UE) 2016/1628, kW.»;

e) il punto 2.3.2 è sostituito dal seguente:

«2.3.2. Calcolo dei fattori di conformità

I fattori di conformità devono calcolati per ciascuna finestra della media valida e per ciascun inquinante nel modo seguente:

$$CF = \frac{CF_I}{CF_C}$$

Con

$$CF_I = \frac{m_i}{m_{\text{CO}_2}(t_{2,i}) - m_{\text{CO}_2}(t_{1,i})} \text{ (rapporto in servizio) e}$$

$$CF_C = \frac{m_L}{m_{\text{CO}_2,\text{ref}}} \text{ (rapporto di certificazione)}$$

in cui:

— m_i è l'emissione massica dell'inquinante gassoso nel corso dell' i^{a} finestra della media, g/finestra della media;

— $m_{\text{CO}_2}(t_{2,i}) - m_{\text{CO}_2}(t_{1,i})$ è la massa di CO₂ durante l' i^{a} finestra della media, g;


— $m_{\text{CO}_2,\text{ref}}$ è la massa di CO₂ del motore determinata per la prova NRTC, g;

— m_L è l'emissione massica dell'inquinante gassoso corrispondente al limite applicabile nella prova NRTC, g.»;

6) all'appendice 8, il punto 2.8 è sostituito da quanto segue:

«2.8. Cilindrata totale del motore [cm³].».

18CE1660



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/988 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2018

recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 che stabilisce i requisiti amministrativi relativi ai limiti di emissione e all'omologazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali in conformità al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5; l'articolo 21, paragrafo 3; l'articolo 23, paragrafo 5; l'articolo 24, paragrafo 12; l'articolo 32, paragrafo 3;

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/656⁽²⁾ della Commissione stabilisce, tra l'altro, i modelli di determinati documenti che devono essere redatti nell'ambito dell'omologazione UE di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali. In considerazione del numero di errori e omissioni, tali modelli dovrebbero essere modificati, rettificati e resi più completi.
- (2) Ai fini della trasparenza e della completezza, nel momento in cui richiede un'omologazione UE, il costruttore del motore dovrebbe includere nella documentazione informativa una copia delle relazioni dimostrative di prove specifiche.
- (3) Al fine di armonizzare e facilitare le procedure di calcolo delle emissioni di inquinanti gassosi per il monitoraggio in servizio dei motori di macchine mobili non stradali in conformità al regolamento delegato (UE) 2017/655 della Commissione⁽³⁾, il lavoro di riferimento e la massa di CO₂ di riferimento utilizzati per tale calcolo dovrebbero essere indicati nell'addendum del modello di certificato di omologazione UE e nel formato unico del verbale di prova.
- (4) Per armonizzare la terminologia utilizzata nell'intero pacchetto legislativo relativo ai limiti di emissione e all'omologazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e per chiarirne il significato, i termini «cilindrata» e «cilindrata del motore» che figurano nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 dovrebbero essere sostituiti dai termini «cilindrata del cilindro» e «cilindrata totale del motore».
- (5) Infine, in seguito alla pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione, sono stati individuati errori non gravi di diversa natura che occorre rettificare. In particolare è opportuno apportare determinate modifiche alle disposizioni contenenti contraddizioni o informazioni ridondanti e rettificare determinati riferimenti e numerazioni.
- (6) In particolare è opportuno rettificare i punti da 10 a 11.2 del modello per il formato unico del verbale di prova, affinché rispecchino correttamente la terminologia usata nel regolamento (UE) 2016/1628.
- (7) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/656.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico – Veicoli a motore,

⁽¹⁾ GUL 252 del 16.9.2016, pag. 53.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che stabilisce i requisiti amministrativi relativi ai limiti di emissione e all'omologazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali in conformità al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 102 del 13.4.2017, pag. 364).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/655 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione interna in servizio installati su macchine mobili non stradali (GUL 102 del 13.4.2017, pag. 334).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 è così modificato:

- 1) è inserito il seguente articolo 12 bis:

«Articolo 12 bis

Disposizioni transitorie

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/988 della Commissione (*), fino al 31 dicembre 2018 le autorità di omologazione continuano a rilasciare omologazioni UE a tipi di motori o a famiglie di motori in conformità al presente regolamento, nella sua versione applicabile al 6 agosto 2018.

2. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/988, fino al 30 giugno 2019 le autorità nazionali consentono inoltre l'immissione sul mercato di motori basati su un tipo di motore omologato in conformità al presente regolamento, nella sua versione applicabile al 6 agosto 2018.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/988 della Commissione, del 27 aprile 2018, recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 che stabilisce i requisiti amministrativi relativi ai limiti di emissione e all'omologazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali in conformità al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del 18.7.2018, pag. 46);

- 2) l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento;
- 3) l'allegato IV è modificato in conformità all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 è così rettificato:

- 1) l'allegato I è rettificato in conformità all'allegato II del presente regolamento;
- 2) nell'allegato II, le appendici 1 e 2 sono rettificate in conformità all'allegato III del presente regolamento;
- 3) nell'allegato III, appendice 1, tabella 1, nella nona riga della prima colonna i termini «Codice della deroga applicabile (EM) o codice della disposizione transitoria (TM) di cui all'allegato II, appendice 2, tabella 1, colonna 4» sono sostituiti dai termini «Codice della deroga applicabile (EM) o codice della disposizione transitoria (TR) di cui all'allegato II, appendice 2, tabella 1, colonna 4»;
- 4) nell'allegato IV, l'addendum del certificato di omologazione UE è rettificato in conformità all'allegato V del presente regolamento;
- 5) l'allegato V è rettificato in conformità all'allegato VI del presente regolamento;
- 6) l'allegato VI è rettificato in conformità all'allegato VII del presente regolamento;
- 7) l'allegato IX è rettificato in conformità all'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 è così modificato:

1) la parte A è così modificata:

a) il punto 1.5.1 è sostituito dal seguente:

«1.5.1. se del caso, una copia delle relazioni dimostrative di cui all'allegato IV, appendice 1, punti 10.5.1 e 13.4.1 del regolamento delegato (UE) 2017/654;»

b) sono inseriti i seguenti punti 1.5.2 e 1.5.3:

«1.5.2. se del caso, una descrizione delle modalità di accesso alle registrazioni di cui all'allegato IV, appendice 1, punto 5.2.1.1, lettera e), e all'allegato IV, appendice 2, punto 4.1, del regolamento delegato (UE) 2017/654, nonché del metodo di lettura di tali registrazioni;

1.5.3. in alternativa, qualora il tipo di motore o la famiglia di motori facciano parte di una famiglia di motori NCD, può essere fornita una motivazione dell'appartenenza a tale famiglia, unitamente alle informazioni richieste ai punti 1.5, 1.5.1 e 1.5.2 sulla famiglia di motori NCD, previo accordo dell'autorità di omologazione;»

c) il punto 1.6.1 è sostituito dal seguente:

«1.6.1. se del caso, una copia della relazione dimostrativa di cui all'allegato IV, appendice 4, punto 9.3.6.1 del regolamento delegato (UE) 2017/654;»

d) sono inseriti i seguenti punti 1.6.2 e 1.6.3:

«1.6.2. se del caso, una descrizione delle modalità di accesso alle registrazioni di cui all'allegato IV, appendice 4, punto 5.4, e all'allegato IV, appendice 2, punto 4.1, del regolamento delegato (UE) 2017/654, nonché del metodo di lettura di tali registrazioni;

1.6.3. in alternativa, qualora il tipo di motore o la famiglia di motori facciano parte di una famiglia di motori PCD, può essere fornita una motivazione dell'appartenenza a tale famiglia, unitamente alle informazioni richieste ai punti 1.6, 1.6.1 e 1.6.2 sulla famiglia di motori PCD, previo accordo dell'autorità di omologazione;»

2) l'appendice 3 è così modificata:

a) la parte B è così modificata:

i) il punto 2.10.4 è sostituito dal seguente:

«2.10.4. Altro: sì/no

(se sì, completare il punto 3.10.4 e fornire uno schema della posizione e dell'ordine dei dispositivi);

ii) il punto 2.11.9 è sostituito dal seguente:


«2.11.9. Altri dispositivi o caratteristiche che incidono notevolmente sulle emissioni: sì/no

(se sì, completare il punto 3.11.7);»

b) nella parte C, la tabella è così modificata:

i) è inserita la seguente riga contrassegnata dal numero 3.4.6.1:

«3.4.6.1.	In caso di RMC, numero di RMC di preconditionamento precedenti il ciclo di prova NRSC RMC:	X								Minimo 0,5;»
-----------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--------------



ii) sono inserite le seguenti righe contrassegnate dai numeri da 3.10.3 a 3.10.4.1:


«3.10.3.	Iniezione di aria								
3.10.3.1.	Principio di funzionamento:			X					
3.10.4.	Altro/i:								
3.10.4.1.	Tipo/i:			X»;					

iii) è inserita la seguente riga contrassegnata dal numero 3.11.1.3.1:

«3.11.1.3.1.	Condizioni di prova per la misurazione:	X	X»;						
--------------	---	---	-----	--	--	--	--	--	--

iv) sono inserite le seguenti righe contrassegnate dai numeri 3.11.7 e 3.11.7.1:

«3.11.7.	Altri dispositivi o caratteristiche								
3.11.7.1.	Tipo/i:			X».					



ALLEGATO II

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 è così rettificato:

1) nella parte A, il punto 1.3 è sostituito dal seguente:

«1.3. la dichiarazione rilasciata dal costruttore relativa alla conformità del tipo di motore o della famiglia di motori ai limiti di emissione dei gas di scarico di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628 rispetto a specifici carburanti liquidi, miscele di carburanti o emulsioni di carburanti diversi da quelli di cui all'allegato I, punto 1.2.2, del regolamento delegato (UE) 2017/654;»

2) la parte B è così rettificata:

a) il punto 2.1.3.2 è sostituito dal seguente:

«2.1.3.2. Una X nella corrispondente colonna della tabella indica lo scopo o gli scopi per i quali è richiesta ciascuna voce:

- a) "Prova" si riferisce alle informazioni necessarie per l'esecuzione delle prove delle emissioni,
- b) "Installazione" si riferisce alle informazioni necessarie per l'installazione su macchine mobili non stradali, e
- c) "Omologazione" si riferisce alle informazioni necessarie per qualsiasi ispezione necessaria per confermare che il motore corrisponde alle caratteristiche del tipo di motore specificato e, se del caso, della famiglia di motori specificata.

Le colonne "Prova", "Installazione" e "Omologazione" sono fornite solo a scopo informativo e possono essere omesse nella scheda informativa presentata all'autorità di omologazione.»;

b) al punto 4.2, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«La designazione della famiglia di motori deve identificare chiaramente e inequivocabilmente quei motori che presentano una combinazione unica di caratteristiche tecniche per le voci di cui alla parte B dell'appendice 3 applicabili alla determinata famiglia di motori.»;

3) l'appendice 3 è così rettificata:

a) la parte B è così rettificata:

i) il punto 2.5 è sostituito dal seguente:

«2.5. Intervallo della cilindrata del cilindro (cm³):»;

ii) il punto 2.8.3 è sostituito dal seguente:

«2.8.3. Elenco di carburanti aggiuntivi, miscele di carburanti o emulsioni di carburanti che possono essere utilizzati dal motore, come dichiarato dal costruttore in conformità al punto 1.2.3 dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/654 (fornire riferimento a norme o specifiche riconosciute):»;


b) nella parte C, la tabella è così rettificata:

i) la riga contrassegnata dal numero 3.4.6 è sostituita dalla seguente:

«3.4.6.	Precondizionamento per NRSC RMC: RMC/funzionamento in regime stazionario:	X;								
---------	---	----	--	--	--	--	--	--	--	--

ii) le righe contrassegnate dai numeri 3.6.4 e 3.6.5 sono sostituite dalle seguenti:

«3.6.4.	Cilindrata totale del motore (cm³):			X						
3.6.5.	Cilindrata del cilindro in % del motore capostipite:			X						Se in una famiglia di motori;



iii) le righe contrassegnate dai numeri 3.8.3 e 3.8.3.1 sono sostituite dalle seguenti:

«3.8.3.	Dispositivo di raffreddamento dell'aria di sovralimentazione: sì/no	X	X							
3.8.3.1.	Tipo: aria-aria/aria-acqua/altro (specificare)		X;							

iv) nella riga contrassegnata dal numero 3.8.3.4, il numero della voce «3.8.3.4.» è sostituito dal numero della voce «3.8.3.3.»;

v) la riga contrassegnata dal numero 3.10.1.1 è sostituita dalla seguente:


«3.10.1.1.	Caratteristiche: refrigerato/non refrigerato, ad alta pressione/a bassa pressione, altro (specificare):			X;						
------------	---	--	--	----	--	--	--	--	--	--

vi) la riga contrassegnata dal numero 3.11.1.3 è sostituita dalla seguente:

«3.11.1.3.	Temperatura minima all'entrata del primo dispositivo di post-trattamento (°C), se dichiarata:	X	X;							
------------	---	---	----	--	--	--	--	--	--	--

vii) la riga contrassegnata dal numero 3.14.2 è sostituita dalla seguente:

«3.14.2.	Regolatore/i di pressione o vaporizzatore/i.									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ALLEGATO III

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 è così rettificato:


1) nell'appendice 1, parte 2, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Codice della deroga (EM)/codice della disposizione transitoria (TR) ⁽⁶⁾:»;

2) nell'appendice 2, la tabella 1 è così rettificata:

i) nell'intestazione della colonna 4, i termini «Codice della deroga (EM) o codice della disposizione transitoria (TM) (colonna 4)» sono sostituiti dai termini «Codice della deroga (EM) o codice della disposizione transitoria (TR) (colonna 4)»;

ii) nella prima riga, in corrispondenza della colonna 5 («Testo per informazioni supplementari»), i termini «MOTORE NON ADATTO ALLE MACCHINE UE» sono sostituiti dai termini «MOTORE NON ADATTO ALL'USO SU MACCHINE MOBILI NON STRADALI DELL'UE».



ALLEGATO IV

L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 è così modificato:

1) nell'addendum del certificato di omologazione UE sono aggiunti i seguenti punti da 11.3 a 11.3.2:


«11.3. Valori di riferimento per il monitoraggio in servizio ⁽⁹⁾

11.3.1. Lavoro di riferimento (kWh):

11.3.2. Massa di CO₂ di riferimento (g):»;

2) nelle «Note esplicative relative all'allegato IV» è aggiunta la seguente nota esplicativa ⁽⁹⁾:

«⁽⁹⁾ Applicabile solo ai motori delle sottocategorie NRE-v-5 e NRE-v-6 sottoposti alla prova NRTC.».



ALLEGATO V

Nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656, l'addendum del certificato di omologazione UE è così rettificato:


1) i punti 2.11.8, 2.11.9 e 2.11.10 sono sostituiti dai seguenti:

«2.11.8. Altri dispositivi di post-trattamento (specificare):

2.11.9. Altri dispositivi o caratteristiche che incidono notevolmente sulle emissioni (specificare):»;

2) al punto 3.6.4, nella seconda colonna «Descrizione della voce», i termini «Cilindrata del motore (cm³):» sono sostituiti dai termini «Cilindrata totale del motore (cm³):».

—



ALLEGATO VI

L'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 è così rettificato:

1) al punto 3.1, la frase introduttiva del primo paragrafo è sostituita dalla seguente:


«Esempio di numero di omologazione UE di un motore NRSh-v-1b a benzina, che è stata rilasciata dai Paesi Bassi ed è stata estesa tre volte.»;

2) al punto 3.2, la frase introduttiva del primo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«Esempio di numero di omologazione UE di un motore a doppia alimentazione NRE-c-3 di tipo 1 A alimentato con carburante gassoso di tipo LN2 (una specifica composizione di gas naturale liquefatto/biometano liquefatto, il cui fattore di spostamento λ non si discosta di oltre il 3 % dal fattore di spostamento λ del gas G20 di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/654, e il cui contenuto di etano non supera l'1,5 %), che è stata rilasciata dalla Francia e non è stata estesa.»;

3) al punto 3.3, la frase introduttiva del primo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«Esempio di numero di omologazione UE di un motore diesel RLL-v-1 secondo i limiti di emissione SPE, che è stata rilasciata dall'Austria ed è stata estesa due volte.».



ALLEGATO VII

L'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 è così rettificato:

1) il punto 2.6 è sostituito dal seguente:

«2.6. Il verbale di prova deve essere fornito su supporto cartaceo o in un formato elettronico concordato tra il costruttore, il servizio tecnico e l'autorità di omologazione.»;

2) l'appendice 1 è così rettificata:

i) i punti da 10 a 11.2 sono sostituiti dai seguenti:

«10. **Informazioni relative all'esecuzione del ciclo di prova transitorio (se del caso):**

10.1. Ciclo (indicare con una X il ciclo utilizzato) da riportare nella tabella 8:

Tabella 8

Ciclo di prova transitorio

NRTC	
LSI-NRTC	

10.2. Fattori di deterioramento del ciclo di prova transitorio:

10.2.1. Fattore di deterioramento (DF): calcolato/assegnato

10.2.2. Valori del DF e risultati delle emissioni da riportare nella tabella 9 o nella tabella 10:

10.3. Risultati delle emissioni della prova NRTC:

Tabella 9

Valori del DF e risultati delle emissioni per la prova NRTC

DF moltiplicato/aggiunto	CO	HC	NO _x	HC+NO _x	PM	PN
Emissioni	CO (g/kWh)	HC (g/kWh)	NO _x (g/kWh)	HC+NO _x (g/kWh)	PM (g/kWh)	PN (#/kWh)
Avviamento a freddo						
Risultato della prova di avviamento a caldo con/senza rigenerazione						
Risultato della prova ponderato						
k_{ru}/k_{rd} moltiplicato/aggiunto						
Risultato della prova ponderato con IRAF						
Risultato finale della prova con DF						

10.3.1. CO₂ del ciclo a caldo (g/kWh):

10.3.2. NH₃ media del ciclo (ppm):

10.3.3. Lavoro del ciclo per la prova di avviamento a caldo (kWh):

10.3.4. CO₂ del ciclo per la prova di avviamento a caldo (g):



10.4. Risultati delle emissioni della prova LSI-NRTC

Tabella 10

Valori del DF e risultati delle emissioni per la prova LSI-NRTC

DF moltiplicato/aggiunto	CO	HC	NO _x	HC+NO _x	PM	PN
Emissioni	CO (g/kWh)	HC (g/kWh)	NO _x (g/kWh)	HC+NO _x (g/kWh)	PM (g/kWh)	PN (#/kWh)
Risultato della prova con/senza rigenerazione						
k_{ru}/k_{rd} moltiplicato/aggiunto						
Risultato della prova con IRAF						
Risultato finale della prova con DF						

10.4.1. CO₂ del ciclo (g/kWh):10.4.2. NH₃ media del ciclo (ppm):

10.4.3. Lavoro del ciclo (kWh):

10.4.4. CO₂ del ciclo (g):

10.5. Sistema di campionamento utilizzato per il ciclo di prova transitorio:

10.5.1. Emissioni gassose:

10.5.2. PM:

10.5.3. Numero di particelle:

11. Risultati finali relativi alle emissioni

11.1. Risultati delle emissioni del ciclo da riportare nella tabella 11.

Tabella 11

Risultati finali relativi alle emissioni

Emissioni	CO (g/kWh)	HC (g/kWh)	NO _x (g/kWh)	HC+NO _x (g/kWh)	PM (g/kWh)	PN (#/kWh)	Ciclo di prova (°)
Risultato finale NRSC con DF (°).							
Risultato del ciclo di prova transitorio con DF (°)							

11.2. Risultato CO₂ (°):

11.3. Valori di riferimento per il monitoraggio in servizio (°)

11.3.1. Lavoro di riferimento (kWh) (°):

11.3.2. Massa di CO₂ di riferimento (g) (°):»;

ii) le note esplicative relative all'appendice 1 sono sostituite dalle seguenti:

«Note esplicative relative all'appendice 1:

(I riferimenti delle note a piè di pagina, le note a piè di pagina e le note esplicative non vanno dichiarati nel verbale di prova)

- (1) Per NRSC indicare il ciclo riportato al punto 9.1; (tabella 4); per il ciclo di prova transitorio indicare il ciclo riportato al punto 10.1 (tabella 8).
- (2) Copiare i risultati riportati alla riga «Risultato finale della prova con DF» della tabella 6.
- (3) Copiare i risultati riportati alla riga «Risultato finale della prova con DF» della tabella 9 o 10.
- (4) Per un tipo di motore o una famiglia di motori sottoposti sia al ciclo di prova transitorio che a quello NRSC, indicare i valori delle emissioni di CO₂ nel ciclo a caldo della prova NRTC riportati al punto 10.3.4 o i valori delle emissioni di CO₂ della prova LSI-NRTC riportati al punto 10.4.4. Per un motore sottoposto solo al ciclo di prova NRSC indicare i valori delle emissioni di CO₂ di tale ciclo riportate al punto 9.3.3.
- (5) Applicabile solo ai motori delle sottocategorie NRE-v-5 e NRE-v-6 sottoposti alla prova NRTC.
- (6) Indicare il valore del lavoro del ciclo per la prova di avviamento a caldo riportato al punto 10.3.3.
- (7) Indicare il valore della CO₂ del ciclo per la prova di avviamento a caldo riportato al punto 10.3.4.»



ALLEGATO VIII

I punti da 2.4.4 a 2.4.4.3 dell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 sono sostituiti dai seguenti:

«2.4.4. Cilindrata del cilindro

2.4.4.1. Motore con cilindrata del cilindro $\geq 750 \text{ cm}^3$

Affinché i motori con cilindrata del cilindro $\geq 750 \text{ cm}^3$ siano considerati appartenenti alla stessa famiglia di motori, la differenza tra le relative cilindrature del cilindro non deve essere superiore al 15 % della cilindrata del cilindro massima della famiglia di motori.

2.4.4.2. Motore con cilindrata del cilindro $< 750 \text{ cm}^3$

Affinché i motori con cilindrata del singolo cilindro $< 750 \text{ cm}^3$ siano considerati appartenenti alla stessa famiglia di motori, la differenza tra le relative cilindrature del cilindro non deve essere superiore al 30 % della cilindrata del cilindro massima della famiglia di motori.

2.4.4.3. Motore con la massima differenza di cilindrata del cilindro

Fatti salvi i punti 2.4.4.1 e 2.4.4.2, i motori la cui cilindrata del cilindro presenta una differenza superiore ai limiti definiti ai punti 2.4.4.1 e 2.4.4.2 possono essere considerati appartenenti alla stessa famiglia di motori purché vi sia l'approvazione dell'autorità di omologazione. L'approvazione deve fondarsi su elementi tecnici (calcoli, simulazioni, risultati di prova ecc.) che indichino che il superamento dei limiti non incide in maniera significativa sulle emissioni allo scarico.»

18CE1661



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/989 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2018

recante modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/654 che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione ai requisiti tecnici e generali relativi ai limiti di emissione e all'omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 4, lettere da a) a d), l'articolo 26, paragrafo 6, l'articolo 42, paragrafo 4, lettera b), e l'articolo 43, paragrafo 5,


considerando quanto segue:

- (1) Al fine di consentire l'impiego di determinati carburanti legalmente commercializzati in alcuni Stati membri senza imporre un ulteriore onere sui costruttori, il contenuto autorizzato di estere metilico di acidi grassi (*Fatty-Acid Methyl Ester*, «FAME») dovrebbe essere dell'8,0 % v/v anziché del 7,0 % v/v.
- (2) Al fine di garantire la coerenza con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione ⁽²⁾, a norma del quale viene presentato un verbale di prova esistente per i motori della categoria RLL ai fini dell'omologazione della fase V conformemente a tale articolo, è opportuno autorizzare l'utilizzo della stessa versione del ciclo di prova F per verificare la conformità della produzione dei motori omologati in tale ciclo.
- (3) Al fine di migliorare le procedure di prova per i motori che non sono muniti di un sistema di post-trattamento, per questi ultimi è opportuno stabilire requisiti specifici allo scopo di determinarne i fattori di deterioramento.
- (4) Al fine di prendere in considerazione tutte le possibili strategie di controllo delle emissioni, i requisiti tecnici relativi alle suddette strategie dovrebbero includere, oltre alla strategia ausiliaria per il controllo delle emissioni, anche la strategia di base.
- (5) I requisiti in materia di strategie di controllo delle emissioni, inizialmente stabiliti per i motori sottoposti a ciclo di prova transitorio, non sono adatti ai motori sottoposti soltanto al ciclo di prova NRSC e non al ciclo transitorio. Le attuali strategie di controllo delle emissioni per i motori sottoposti a ciclo transitorio dovrebbero pertanto essere adattate a tali motori stabilendo una distinzione tra le condizioni per la prova delle emissioni (in regime unicamente stazionario) e tutte le altre condizioni di funzionamento (in regime transitorio).
- (6) Al fine di tenere conto della rigenerazione di un sistema di post-trattamento durante la dimostrazione basata sulla scelta di punti a caso conformemente all'allegato V, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione ⁽³⁾ e per precisare che un sistema di post-trattamento del motore può rigenerarsi prima che sia effettuato il ciclo di prova delle emissioni, i requisiti di prova di cui all'allegato V, punto 4, del medesimo regolamento dovrebbero essere modificati di conseguenza con nuove disposizioni specifiche riguardanti la rigenerazione.
- (7) Per diminuire la probabilità di rigenerazione durante la prova, è inoltre opportuno ridurre a 3 minuti per punto il tempo minimo di campionamento nel momento in cui si utilizza il ciclo NRSC in modalità discreta per la dimostrazione basata su punti scelti a caso in conformità all'allegato V, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2017/654.

⁽¹⁾ G.U. 252 del 16.9.2016, pag. 53.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che stabilisce i requisiti amministrativi relativi ai limiti di emissione e all'omologazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali in conformità al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. 102 del 13.4.2017, pag. 364).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione ai requisiti tecnici e generali relativi ai limiti di emissione e all'omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali (G.U. 102 del 13.4.2017, pag. 1).



- (8) Per motivi di esaustività il costruttore dovrebbe inserire nella documentazione informativa di cui all'allegato I, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 le relazioni che documentano le dimostrazioni svolte conformemente a specifici requisiti tecnici e procedure di cui al regolamento delegato (UE) 2017/654.
- (9) Il riferimento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1628, a norma del quale si prendono in considerazione i fattori di deterioramento nei risultati delle prove delle emissioni condotte in laboratorio di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/654, è errato e dovrebbe essere rettificato.
- (10) Al fine di assicurare la coerenza del regolamento (UE) 2016/1628 e di tutti i regolamenti delegati e di esecuzione adottati a norma di tale regolamento, alcuni requisiti applicabili alle famiglie di sistemi di post-trattamento dei motori dovrebbero essere applicabili anche a famiglie di motori o a gruppi di famiglie di motori.
- (11) È opportuno apportare alcune modifiche alle disposizioni contenenti contraddizioni o informazioni ridondanti e rettificare determinati riferimenti.
- (12) Successivamente alla pubblicazione del regolamento delegato (UE) 2017/654, sono stati rilevati ulteriori errori di vario genere, ad esempio a livello terminologico e di numerazione, che richiedono una rettifica.
- (13) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/654,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/654


Il regolamento delegato (UE) 2017/654 è così modificato:

- 1) è inserito il seguente articolo 20 bis:

«Articolo 20 bis

Disposizioni transitorie

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/989 della Commissione, fino al 31 dicembre 2018 le autorità di omologazione continuano inoltre a rilasciare omologazioni UE a tipi di motori o a famiglie di motori in conformità al presente regolamento, nella sua versione applicabile al 6 agosto 2018.
 2. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/989 della Commissione, fino al 30 giugno 2019 gli Stati membri autorizzano inoltre l'immissione sul mercato di motori basati su un tipo di motore omologato in conformità al presente regolamento, nella sua versione applicabile al 6 agosto 2018.»;
- 2) l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento;
 - 3) l'allegato II è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento;
 - 4) l'allegato III è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento;
 - 5) l'allegato IV è modificato in conformità all'allegato IV del presente regolamento;
 - 6) l'allegato V è modificato in conformità all'allegato V del presente regolamento;
 - 7) l'allegato VI è modificato in conformità all'allegato VI del presente regolamento;
 - 8) l'allegato VII è modificato in conformità all'allegato VII del presente regolamento;
 - 9) l'allegato VIII è modificato in conformità all'allegato VIII del presente regolamento;
 - 10) l'allegato IX è modificato in conformità all'allegato IX del presente regolamento;
 - 11) l'allegato XIII è modificato in conformità all'allegato X del presente regolamento;
 - 12) l'allegato XV è modificato in conformità all'allegato XI del presente regolamento.



Articolo 2

Rettifiche al regolamento delegato (UE) 2017/654

Il regolamento delegato (UE) 2017/654 è così rettificato:

- 1) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Metodologia di adeguamento dei risultati delle prove delle emissioni condotte in laboratorio al fine di includere i fattori di deterioramento

I risultati delle prove delle emissioni condotte in laboratorio sono adeguati al fine di includere i fattori di deterioramento, compresi quelli legati alla misurazione del numero di particelle (PN) e ai motori alimentati a gas, di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/1628 conformemente alla metodologia di cui all'allegato III del presente regolamento.»;

- 2) l'allegato I è rettificato in conformità all'allegato XII del presente regolamento;

- 3) nell'allegato II, il punto 3.3.2 è sostituito dal seguente:

«3.3.2. La valutazione iniziale e la verifica delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti possono essere eseguite anche in collaborazione con l'autorità di omologazione di un altro Stato membro o con l'organismo designato a tal fine da tale autorità.»;

- 4) l'allegato III è rettificato in conformità all'allegato XIII del presente regolamento;

- 5) l'allegato IV è rettificato in conformità all'allegato XIV del presente regolamento;

- 6) l'allegato V è rettificato in conformità all'allegato XV del presente regolamento;

- 7) l'allegato VI è rettificato in conformità all'allegato XVI del presente regolamento;

- 8) l'allegato VII è rettificato in conformità all'allegato XVII del presente regolamento;

- 9) l'allegato VIII è rettificato in conformità all'allegato XVIII del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/654 è così modificato:

1) il punto 1.2.2 è sostituito dal seguente:

«1.2.2. Poiché la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) non prevede una norma del Comitato europeo di normazione («norma CEN») per il gasolio destinato alle macchine non stradali o una tabella delle proprietà del carburante per il gasolio destinato alle macchine non stradali, il carburante di riferimento per il diesel (gasolio destinato alle macchine non stradali) indicato nell'allegato IX deve rappresentare un gasolio destinato alle macchine non stradali disponibile in commercio con tenore di zolfo non superiore a 10 mg/kg, numero di cetano non inferiore a 45 e tenore di estere metilico di acidi grassi («FAME») non superiore a 8,0 % v/v. Se non altrimenti disposto in conformità ai punti 1.2.2.1, 1.2.3 e 1.2.4, il costruttore deve rilasciare all'utilizzatore finale una corrispondente dichiarazione conforme ai requisiti di cui all'allegato XV secondo cui il funzionamento del motore con gasolio destinato alle macchine non stradali è limitato ai carburanti con tenore di zolfo non superiore a 10 mg/kg (20 mg/kg al punto di distribuzione finale), numero di cetano non inferiore a 45 e tenore di FAME non superiore a 8,0 % v/v. Il costruttore può, facoltativamente, specificare altri parametri (ad esempio potere lubrificante).

(*) Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).»;

2) il punto 1.2.2.1 è così modificato:

a) il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Se non soddisfa anche il requisito di cui al punto 1.2.3, il costruttore del motore non può indicare in alcun momento che un tipo di motore o una famiglia di motori può funzionare all'interno dell'Unione con carburanti disponibili in commercio diversi da quelli che soddisfano i requisiti di cui al presente punto, ovvero:»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) per il diesel (gasolio destinato alle macchine non stradali), la direttiva 98/70/CE combinata a un numero di cetano non inferiore a 45 e un tenore di FAME non superiore a 8,0 % v/v.»;

3) il punto 2.4.1.4 è soppresso.



ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/654 è così modificato:

1) è inserito il seguente punto 6.2.3.1:

«6.2.3.1. In deroga al punto 6.2.3, nel caso in cui venga presentato un verbale di prova esistente per i motori della categoria RLL ai fini dell'omologazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656, il valore percentuale del carico e della potenza e il fattore di ponderazione per il numero di modalità del ciclo di prova di tipo F ai fini del presente allegato possono essere gli stessi di quelli usati per la prova di omologazione.»;

2) al punto 6.2.4, i termini «, come stabilito in conformità all'allegato III» sono sostituiti da «, quale determinato in conformità all'allegato III»;

3) al punto 6.4, la terza frase è sostituita dalla seguente:

«Per i motori alimentati a gas naturale/biometano (GN) o a gas di petrolio liquefatto (GPL), compresi i motori a doppia alimentazione, le prove devono essere eseguite con almeno due dei carburanti di riferimento per ciascun motore alimentato a gas; fanno eccezione i motori alimentati a gas che detengono un'omologazione per uno specifico carburante, i quali devono essere sottoposti a prova con un solo carburante di riferimento, come descritto nell'appendice 1 dell'allegato I.».



ALLEGATO III

L'allegato III del regolamento delegato (UE) 2017/654 è così modificato:

1) i punti 3.1.3 e 3.1.4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.1.3. Il motore di prova deve essere rappresentativo delle caratteristiche di deterioramento delle emissioni delle famiglie di motori cui saranno applicati, ai fini dell'omologazione, i risultanti fattori di deterioramento. Il costruttore del motore deve selezionare un motore che rappresenti la famiglia di motori, il gruppo di famiglie di motori o la famiglia di sistemi di post-trattamento dei motori, in conformità al punto 3.1.2, per la prova sul programma di accumulo di esercizio di cui al punto 3.2.2; la sua decisione deve essere comunicata all'autorità di omologazione prima dell'inizio di qualsiasi prova.

3.1.4. Se l'autorità di omologazione decide che il peggior caso di emissioni della famiglia di motori, del gruppo di famiglie di motori o della famiglia di sistemi di post-trattamento dei motori è rappresentato meglio da un altro motore, il motore di prova deve essere selezionato di comune accordo tra l'autorità di omologazione e il costruttore.»;

2) il punto 3.2.1 è sostituito dal seguente:

«3.2.1. Aspetti generali

I fattori di deterioramento applicabili a una famiglia di motori, a un gruppo di famiglie di motori o a una famiglia di sistemi di post-trattamento dei motori si ricavano in base ai motori selezionati secondo un programma di accumulo di esercizio che prevede prove periodiche delle emissioni gassose e di particolato per ciascun ciclo di prova applicabile alla categoria di motori, come indicato nell'allegato IV del regolamento (UE) 2016/1628. Nel caso dei cicli di prova transitori non stradali per i motori della categoria NRE («NRTC»), vanno usati solo i risultati del ciclo NRTC con avviamento a caldo («NRTC con avviamento a caldo»).»;

3) al punto 3.2.5.2, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Se si usano valori di emissione per famiglie di motori dello stesso gruppo di famiglie di motori o della stessa famiglia di sistemi di post-trattamento che però hanno periodi di durabilità delle emissioni diversi, allora i valori delle emissioni al punto finale del periodo di durabilità delle emissioni vanno ricalcolati per ogni periodo di durabilità delle emissioni, estrapolando o interpolando l'equazione di regressione illustrata al punto 3.2.5.1.»;

4) al punto 3.2.6.1, l'ultimo paragrafo è soppresso;

5) è inserito il seguente punto 3.2.6.1.1:

«3.2.6.1.1. In deroga al punto 3.2.6.1, per il PN è ammesso l'uso di un DF aggiuntivo pari a 0,0 oppure di un DF moltiplicativo pari a 1,0, combinato ai risultati delle precedenti prove con DF che non hanno portato alla determinazione di un valore per il PN, se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:


- a) la precedente prova con DF è stata eseguita su un motore dotato di una tecnologia che avrebbe potuto essere inclusa nella stessa famiglia di sistemi di post-trattamento dei motori, conformemente al punto 3.1.2, in qualità di famiglia di motori cui si intende applicare i DF; e
- b) i risultati della prova sono stati utilizzati in una precedente omologazione rilasciata prima della data applicabile ai fini dell'omologazione UE indicata nell'allegato III del regolamento (UE) 2016/1628.».




ALLEGATO IV

L'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2017/654 è così modificato:


- 1) sono inseriti i seguenti punti 2.2.3.1 e 2.2.4:
 - «2.2.3.1. In deroga al punto 2.2.3, per le (sotto)categorie di motori che non sono sottoposti a cicli di prova transitori non stradali ai fini dell'omologazione UE, la strategia di base per il controllo delle emissioni può individuare i casi in cui si verifichino condizioni di funzionamento transitorie e applicare la corrispondente strategia per il controllo delle emissioni. In questo caso la strategia per il controllo delle emissioni deve essere inclusa nella descrizione completa della strategia di base per il controllo delle emissioni di cui all'allegato I, punto 1.4, del regolamento (UE) 2017/656 e nelle informazioni riservate relative alla strategia per il controllo delle emissioni che figura nell'appendice 2 di tale allegato.
 - 2.2.4. Al momento della prova di omologazione UE il costruttore deve dimostrare al servizio tecnico, sulla base della documentazione di cui al punto 2.6, che il funzionamento della strategia di base per il controllo delle emissioni rispetta le disposizioni della presente parte.»
- 2) al punto 2.6, il paragrafo dopo il titolo è soppresso;
- 3) sono inseriti i seguenti punti 2.6.1 e 2.6.2:
 - «2.6.1. Il costruttore deve rispettare i requisiti di documentazione stabiliti nell'allegato I, parte A, punto 1.4, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 e nell'appendice 2 del medesimo allegato.
 - 2.6.2. Il costruttore provvede a che tutti i documenti utilizzati a tal fine siano contrassegnati da un numero di identificazione e riportino la data di rilascio. Egli informa l'autorità di omologazione di qualsiasi variazione dei dati registrati. In tal caso rilascia una versione aggiornata dei documenti interessati, in cui le pagine pertinenti sono contrassegnate chiaramente in modo da indicare la data della revisione e la natura della modifica o, in alternativa, una nuova versione consolidata corredata di un indice contenente una descrizione dettagliata e la data di ciascuna modifica.»
- 4) l'appendice 1 è così modificata:
 - a) il punto 2.2.1 è sostituito dal seguente:
 - «2.2.1. Il monitoraggio del livello del reagente nel serbatoio deve avvenire in tutte le condizioni in cui la misurazione è tecnicamente fattibile (ad esempio in tutte le condizioni in cui un reagente liquido non sia congelato).»;
 - b) sono inseriti i seguenti punti 2.2.2 e 2.2.3:
 - «2.2.2. L'antigelo del reagente deve essere utilizzato a temperature ambienti pari o inferiori a 266 K (– 7 °C).
 - 2.2.3. Tutti gli elementi del sistema diagnostico di controllo degli NO_x diversi da quelli elencati ai punti 2.2.1 e 2.2.2 devono, come minimo, essere operativi nelle condizioni di controllo applicabili di cui al punto 2.4 del presente allegato per ciascuna categoria di motori. Il sistema diagnostico deve rimanere operativo al di fuori di tale intervallo, laddove tecnicamente possibile.»;
 - c) è inserito il seguente punto 2.3.2.2.4:
 - «2.3.2.2.4. La valutazione dei criteri di progettazione può avvenire nella camera di prova fredda, utilizzando una macchina mobile non stradale intera o parti rappresentative di quelle destinate a essere montate su una macchina mobile non stradale, oppure con prove sul campo.»;
 - d) il punto 2.3.2.3 è sostituito dal seguente:
 - «2.3.2.3. Attivazione del sistema di allerta e di persuasione dell'operatore per un impianto non riscaldato»;
 - e) sono inseriti i seguenti punti 2.3.2.3.1 e 2.3.2.3.2:
 - «2.3.2.3.1. Il sistema di allerta dell'operatore di cui ai punti da 4 a 4.9 deve attivarsi se non avviene alcun dosaggio del reagente a una temperatura ambiente ≤ 266 K (– 7°C).
 - 2.3.2.3.2. Il sistema di persuasione di livello «grave» di cui al punto 5.4 deve attivarsi se, entro un massimo di 70 minuti dall'avviamento del motore, non avviene alcun dosaggio del reagente a una temperatura ambiente ≤ 266 K (– 7 °C).»;
 - f) i punti 2.3.3, 2.3.3.1 e 2.3.3.2 sono soppressi;



- g) al punto 5.2.1.1 è inserita la seguente lettera e bis):
- «e bis) una descrizione delle modalità di accesso alle registrazioni di cui alla lettera e) e un metodo di lettura di tali registrazioni devono essere inclusi nella documentazione informativa di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2017/656.»;
- h) il punto 9.5 è sostituito dal seguente:
- «9.5. In alternativa ai requisiti di monitoraggio di cui al punto 9.2, il costruttore può monitorare i guasti utilizzando un sensore per gli NO_x posizionato nel sistema di scarico. In tal caso:
- il valore degli NO_x al quale deve essere rilevato l'NCM non deve superare il valore più basso tra il limite di NO_x applicabile moltiplicato per 2,25 e il limite di NO_x applicabile addizionato di 1,5 g/kWh. Per le sottocategorie di motori con un limite combinato di HC e NO_x, il valore limite degli NO_x applicabile ai fini del presente punto deve essere il valore limite combinato di HC e NO_x ridotto di 0,19 g/kWh;
 - è consentito l'uso di un unico segnale di allerta, comprendente, ove si utilizzino messaggi, l'indicazione «livello di NO_x elevato - causa sconosciuta»;
 - al punto 9.4.1, il numero massimo di ore di funzionamento del motore tra l'attivazione del sistema di allerta dell'operatore e l'attivazione del sistema di persuasione di livello «non grave» deve essere ridotto a 10;
 - al punto 9.4.2, il numero massimo di ore di funzionamento del motore tra l'attivazione del sistema di allerta dell'operatore e l'attivazione del sistema di persuasione di livello «grave» deve essere ridotto a 20.»;
- i) i punti da 10.3.1 a 10.3.3.1 sono sostituiti dai seguenti:
- «10.3.1. La conformità dell'attivazione del sistema di allerta deve essere dimostrata mediante l'esecuzione di due prove: una relativa alla scarsità di reagente e l'altra riguardante una categoria di guasti individuata nelle parti 7, 8 o 9.
- 10.3.2. Scelta dei guasti da sottoporre a prova tra quelli di cui alle parti 7, 8 o 9.
- 10.3.2.1. L'autorità di omologazione deve selezionare una categoria di guasti. Qualora venga selezionato un guasto tra quelli di cui alle parti 7 o 9, si applicano i requisiti aggiuntivi di cui rispettivamente ai punti 10.3.2.2 o 10.3.2.3.
- 10.3.2.2. Per dimostrare l'attivazione del sistema di allerta in caso di qualità non appropriata del reagente, deve essere scelto un reagente con una diluizione del principio attivo pari almeno a quella comunicata dal costruttore in conformità ai requisiti dei punti da 7 a 7.3.3.
- 10.3.2.3. Per dimostrare l'attivazione del sistema di allerta in caso di guasti attribuibili a manomissioni secondo la definizione di cui alla parte 9, la scelta deve avvenire in conformità ai requisiti che seguono:
- 10.3.2.3.1. il costruttore deve fornire all'autorità di omologazione un elenco di tali possibili guasti;
- 10.3.2.3.2. il guasto da prendere in considerazione nella prova deve essere selezionato dall'autorità di omologazione dall'elenco di cui al punto 10.3.2.3.1.
- 10.3.3. Dimostrazione
- 10.3.3.1. Ai fini della presente dimostrazione, deve essere effettuata una prova distinta per la scarsità di reagente e per il guasto selezionato in conformità ai punti da 10.3.2 a 10.3.2.3.2.»;
- j) sono inseriti i seguenti punti 10.5 e 10.5.1:
- «10.5. Documentazione della dimostrazione
- 10.5.1. La dimostrazione del sistema NCD deve essere documentata da una relazione dimostrativa, che deve:
- individuare i guasti esaminati;
 - descrivere la dimostrazione eseguita, compreso il ciclo di prova applicabile;
 - confermare l'attivazione dei sistemi di allerta e di persuasione applicabili, come previsto dal presente regolamento; e
 - essere inclusa nella documentazione informativa di cui all'allegato I, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656.»;





- k) i punti 11.4.1.1 e 11.4.1.1.1 sono sostituiti dai seguenti:
- «11.4.1.1. Per soddisfare i requisiti della presente appendice, il sistema deve prevedere almeno quattro contatori che registrino il numero di ore durante le quali il motore è stato fatto funzionare mentre il sistema individuava uno dei seguenti NCM:
 - a) qualità del reagente non appropriata;
 - b) interruzione dell'attività di dosaggio del reagente;
 - c) valvola EGR ostruita;
 - d) guasto del sistema NCD.
 - 11.4.1.1.1. A discrezione del costruttore, possono essere usati uno o più contatori per raggruppare gli NCM descritti al punto 11.4.1.1.»;
- l) sono aggiunti i seguenti punti 13.4 e 13.4.1:
- «13.4. Documentazione della dimostrazione
 - 13.4.1. La dimostrazione della concentrazione minima accettabile del reagente deve essere documentata da una relazione dimostrativa, che deve:
 - a) individuare i guasti esaminati;
 - b) descrivere la dimostrazione eseguita, compreso il ciclo di prova applicabile;
 - c) confermare che le emissioni inquinanti derivanti da tale dimostrazione non hanno superato la soglia degli NO_x specificata al punto 7.1.1;
 - d) essere inclusa nella documentazione informativa di cui all'allegato I, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656.»;
- 5) l'appendice 2 è così modificata:
- a) i punti da 2 a 4.5 sono sostituiti dai seguenti:
 - «2. Requisiti generali
 - Ai motori che rientrano nel campo di applicazione della presente appendice si applicano i requisiti di cui all'appendice 1, ad eccezione di quanto indicato nelle parti 3 e 4 della presente appendice.
 - 3. Eccezioni ai requisiti di cui all'appendice 1
 - Per ragioni di sicurezza il sistema di persuasione dell'operatore di cui ai punti 5 e 11.3 dell'appendice 1 non si applica ai motori che rientrano nel campo di applicazione della presente appendice. Il requisito per la memorizzazione dei dati nel computer di bordo di cui al punto 4 della presente appendice si applica ogni qualvolta sia stato attivato il sistema di persuasione in conformità ai punti 2.3.2.3.2, 6.3, 7.3, 8.4 e 9.4 dell'appendice 1.
 - 4. Requisiti per la memorizzazione di incidenti di funzionamento del motore dovuti a un'inadeguata iniezione o qualità del reagente.
 - 4.1. Il computer di bordo deve registrare su una memoria informatica non volatile o su contatori il numero totale e la durata di tutti gli incidenti di funzionamento del motore dovuti a un'inadeguata iniezione o qualità del reagente, in modo da garantire che le informazioni non possano essere cancellate intenzionalmente.
 - 4.1.1. Le autorità nazionali di controllo devono poter leggere tali registrazioni con uno scanner.
 - 4.1.2. Una descrizione delle modalità di accesso alle registrazioni e un metodo di lettura di tali registrazioni devono essere inclusi nella documentazione informativa di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2017/656.
 - 4.2. La durata di un incidente dovuto a un livello inadeguato di reagente registrato nel computer di bordo in conformità al punto 4.1, in sostituzione del sistema di persuasione di cui al punto 6.3 dell'appendice 1, deve avere inizio nel momento in cui il serbatoio del reagente risulta vuoto, ovvero quando il sistema di dosaggio non può più attingere reagente dal serbatoio, o a qualsiasi livello inferiore al 2,5 % della sua capacità nominale massima, a discrezione del costruttore.
 - 4.3. La durata di un incidente registrato sul computer di bordo, come specificato al punto 4.1, in sostituzione del sistema di persuasione di cui ai punti 6.3, 7.3, 8.4 e 9.4 dell'appendice 1 deve avere inizio nel momento in cui il corrispondente contatore raggiunge il valore per la persuasione di livello «grave» di cui alla tabella 4.4 dell'appendice 1.



- 4.4. La durata di un incidente registrato sul computer di bordo, come specificato al punto 4.1, in sostituzione del sistema di persuasione di cui al punto 2.3.2.3.2 dell'appendice 1, deve avere inizio nel momento in cui sarebbe iniziata l'azione del sistema di persuasione.
 - 4.5. La durata di un incidente registrato sul computer di bordo, come specificato al punto 4.1, deve terminare nel momento in cui l'incidente è stato risolto.;
- b) è inserito il seguente punto 4.6:
- «4.6. Nell'effettuare una dimostrazione in conformità alla parte 10.4 dell'appendice 1, occorre rispettare i requisiti applicabili alla dimostrazione del sistema di persuasione di livello «grave», ma la dimostrazione del sistema di persuasione di livello «grave» deve essere sostituita da una dimostrazione della memorizzazione di un incidente di funzionamento del motore dovuto a un'inadeguata iniezione o qualità del reagente.»;
- 6) l'appendice 4 è così modificata:
- a) il punto 2.2.1 è sostituito dal seguente:
 - «2.2.1. Il sistema PCD deve, come minimo, essere operativo alle condizioni di controllo applicabili di cui al punto 2.4 dell'allegato IV per ciascuna categoria di motori. Il sistema diagnostico deve rimanere operativo al di fuori di tale intervallo, laddove tecnicamente possibile.»;
 - b) il punto 3.1 è sostituito dal seguente:
 - «3.1. L'OEM deve fornire a tutti gli utilizzatori finali di nuove macchine mobili non stradali istruzioni scritte sul sistema di controllo delle emissioni e sul suo corretto funzionamento, come prescritto nell'allegato XV.»;
 - c) è inserito il seguente punto 5.4:
 - «5.4. Una descrizione delle modalità di accesso alle registrazioni e un metodo di lettura di tali registrazioni devono essere inclusi nella documentazione informativa di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2017/656.»;
 - d) il punto 9.2.1 è sostituito dal seguente:
 - «9.2.1. Se i motori di una famiglia di motori appartengono a una famiglia di motori PCD che ha già ottenuto l'omologazione UE a norma del punto 2.3.6 (figura 4.8), la conformità di tale famiglia di motori si ritiene dimostrata senza prove ulteriori, purché il costruttore dimostri all'autorità di omologazione che i sistemi di controllo necessari a soddisfare i requisiti della presente appendice sono simili nell'ambito delle famiglie di motori e di motori PCD considerate.

Figura 4.8.

Conformità di una famiglia di motori PCD precedentemente dimostrata



- e) al punto 9.3.3.6.2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) il ciclo di prova richiesto dà luogo a un sistema di controllo capace di funzionare in condizioni reali; e»;
- f) sono aggiunti i seguenti punti 9.3.6 e 9.3.6.1:
- «9.3.6. Documentazione della dimostrazione
- 9.3.6.1. La dimostrazione del sistema PCD deve essere documentata da una relazione dimostrativa, che deve:
- a) individuare i guasti esaminati;
 - b) descrivere la dimostrazione eseguita, compreso il ciclo di prova applicabile;
 - c) confermare l'attivazione dei sistemi di allerta applicabili, come previsto dal presente regolamento;
 - d) essere inclusa nella documentazione informativa di cui all'allegato I, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656.»



ALLEGATO V


L'allegato V del regolamento delegato (UE) 2017/654 è così modificato:

1) il punto 2.1.2 è così modificato:

a) la figura 5.2 è sostituita dalla seguente:


«Figura 5.2.

Superficie di controllo per i motori a regime variabile della categoria NRE con potenza netta massima < 19 kW e motori a regime variabile della categoria IWA con potenza netta massima < 300 kW e regime C < 2 400 giri/min



Legenda


- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Superficie di controllo del motore | 2. Area di esclusione per tutte le emissioni |
| 3. Area di esclusione per il PM | ª % della potenza netta massima |
| ª % della coppia massima; | |



b) la figura 5.3 è sostituita dalla seguente:

«Figura 5.3.

Superficie di controllo per i motori a regime variabile della categoria NRE con potenza netta massima < 19 kW e motori a regime variabile della categoria IWA con potenza netta massima < 300 kW e regime C ≥ 2 400 giri/min



Legenda

- 1. Superficie di controllo del motore
- 2. Area di esclusione per tutte le emissioni
- 3. Area di esclusione per il PM
- a % della potenza netta massima
- b % della coppia massima;

2) è inserito il seguente punto 3.1:

«3.1. Ai fini della selezione casuale del campione prevista al punto 3, devono essere usati metodi statistici di randomizzazione riconosciuti.»;

3) il punto 4 è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«La prova deve essere eseguita immediatamente dopo il ciclo NRSC applicabile nel modo seguente;»;


b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la prova dei punti della coppia e del regime scelti a caso deve essere eseguita, a seconda dei casi, immediatamente dopo la sequenza di prova NRSC in modalità discreta di cui all'allegato VI, punto 7.8.1.2, lettere da a) a e), ma prima delle procedure successive alla prova di cui alla lettera f), oppure dopo la sequenza di prova sul ciclo di prova stazionario non stradale modale con rampe di transizione («RMC») di cui all'allegato VI, punto 7.8.2.3, lettere da a) a d), ma prima delle procedure successive alla prova di cui alla lettera e);»;

c) le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

«e) per il calcolo della sommatoria delle emissioni gassose e, se del caso, del PN il valore N_{mode} si fissa a 1 e si usa un fattore di ponderazione pari a 1 nelle equazioni 7-64 o 7-131 e 7-178;

f) per i calcoli del PM si usa il metodo a filtri multipli; per il calcolo della sommatoria il valore N_{mode} si fissa a 1 e si usa un fattore di ponderazione pari a 1 nelle equazioni 7-67 o 7-134.»;




4) è aggiunto il seguente punto 5:

«5. Rigenerazione

Nel caso in cui si verifichi un evento di rigenerazione durante o immediatamente prima della procedura di cui al punto 4, al termine di tale procedura la prova può essere annullata su richiesta del costruttore, indipendentemente dalla causa della rigenerazione. In questo caso la prova deve essere ripetuta. Si usano gli stessi punti della coppia e del regime anche se l'ordine di marcia può essere modificato. Non si considera necessario ripetere i punti della coppia e del regime per i quali è già stato ottenuto un esito favorevole. Per ripetere la prova occorre utilizzare la seguente procedura:

- a) il motore deve funzionare in modo da garantire che sia completato l'evento di rigenerazione e, se del caso, che sia stato ripristinato il carico di particolato carbonioso nel sistema di post-trattamento del particolato;
- b) la procedura di riscaldamento del motore deve essere eseguita conformemente al punto 7.8.1.1 dell'allegato VI;
- c) la procedura di prova di cui al punto 4 deve essere ripetuta a partire dalla fase di cui al punto 4, lettera b).».



ALLEGATO VI

L'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/654 è così modificato:

1) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. **Introduzione**

Il presente allegato descrive il metodo per la determinazione delle emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante prodotte dal motore sottoposto a prova e le specifiche relative alle apparecchiature di misurazione. A partire dalla parte 6, la numerazione del presente allegato rispecchia quella del regolamento tecnico mondiale n. 11 (*) (GTR 11) e del regolamento UNECE n. 96, serie di modifiche 04 (**), allegato 4B. Alcuni punti del regolamento GTR 11 non sono tuttavia necessari nel presente allegato o sono stati modificati alla luce del progresso tecnico.

(*) Regolamento tecnico mondiale n. 11 sulle emissioni dei motori di trattori agricoli e forestali e di macchine mobili non stradali nell'ambito del Registro mondiale creato il 18 novembre 2004 a norma dell'articolo 6 dell'Accordo relativo all'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore.

(**) Regolamento n. 96 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motori ad accensione spontanea destinati a essere montati sui trattori agricoli e forestali e sulle macchine mobili non stradali, per quanto riguarda l'emissione di inquinanti prodotti dal motore.»;

2) al punto 5.1, il secondo, il terzo e il quarto paragrafo sono sostituiti dai seguenti:

«I valori misurati di inquinanti gassosi, di particolato inquinante e di CO₂ emessi dal motore si riferiscono alle emissioni specifiche al banco frenato in grammi per chilowattora (g/kWh) o, per il PN, in numero per chilowattora (#/kWh).

Gli inquinanti gassosi e il particolato inquinante da misurare sono gli stessi per i quali sono applicabili valori limite alla sottocategoria di motori sottoposti a prova, come stabilito nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628. I risultati, comprendenti:

- le emissioni dal basamento determinate conformemente alla parte 6.10, se pertinenti,
- i fattori di aggiustamento per la rigenerazione periodica del sistema di post-trattamento, determinati conformemente alla parte 6.6, se pertinenti, e
- nell'ultima fase del calcolo, il fattore di deterioramento determinato conformemente all'allegato III, non devono superare i valori limite applicabili.

Le emissioni di CO₂ devono essere misurate e registrate per tutte le sottocategorie di motori come previsto dall'articolo 43, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1628.»;

3) il punto 5.2.5.1.1 è sostituito dal seguente:

«5.2.5.1.1. Calcolo dell'MTS

Al fine di calcolare l'MTS, occorre eseguire la procedura di mappatura in transitorio conformemente al punto 7.4. L'MTS è quindi determinato in base ai valori mappati del regime rispetto alla potenza del motore. L'MTS si calcola applicando una delle seguenti opzioni:

- a) calcolo basato su valori a basso e ad alto regime

$$MTS = n_{lo} + 0,95 \cdot (n_{hi} - n_{lo}) \quad (6-1)$$

dove:

n_{hi} è l'alto regime secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 12, e

n_{lo} è il basso regime secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 13

- b) calcolo basato sul metodo del vettore più lungo

$$MTS = n_i \quad (6-2)$$

dove:

n_i è la media tra il regime minimo e il regime massimo alla quale $(n_{normi}^2 + P_{normi}^2)$ è uguale al 98 % del valore massimo di $(n_{normi}^2 + P_{normi}^2)$.



Se esiste un solo regime al quale $(n_{normi}^2 + P_{normi}^2)$ è uguale al 98 % del valore massimo di $(n_{normi}^2 + P_{normi}^2)$:

$$MTS = n_i \quad (6-3)$$

dove:

n_i è il regime al quale si verifica il valore massimo di $(n_{normi}^2 + P_{normi}^2)$

dove:

n è il regime del motore

i è una variabile di indicizzazione che rappresenta un valore registrato della mappa del motore

n_{normi} è il regime del motore normalizzato mediante divisione per $n_{p_{max}}$

P_{normi} è la potenza del motore normalizzata mediante divisione per P_{max}

$n_{p_{max}}$ è la media tra il regime minimo e il regime massimo alla quale la potenza è uguale al 98 % di P_{max} .

Va applicata l'interpolazione lineare tra i valori mappati per determinare:

i) i regimi ai quali la potenza è uguale al 98 % di P_{max} . Se esiste un solo regime al quale la potenza è uguale al 98 % di P_{max} , allora $n_{p_{max}}$ sarà il regime al quale si ottiene P_{max} ;

ii) i regimi ai quali $(n_{normi}^2 + P_{normi}^2)$ è uguale al 98 % del valore massimo di $(n_{normi}^2 + P_{normi}^2)$;

4) il punto 5.2.5.2 è così modificato:

a) il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Il regime nominale è definito all'articolo 3, paragrafo 29, del regolamento (UE) 2016/1628. Il regime nominale per i motori a regime variabile soggetti a una prova delle emissioni, diversi da quelli sottoposti agli NRSC a regime variabile definiti all'articolo 1, paragrafo 31, del presente regolamento, deve essere determinato in base alla procedura di mappatura applicabile di cui al punto 7.6 del presente allegato. Il regime nominale per i motori a regime variabile soggetti ad un NRSC a regime costante deve essere dichiarato dal costruttore in base alle caratteristiche del motore. Il regime nominale per i motori a regime costante deve essere dichiarato dal costruttore in base alle caratteristiche del regolatore. Qualora si sottoponga alla prova delle emissioni un tipo di motore in grado di funzionare a regimi alternativi, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 21, del regolamento (UE) 2016/1628, soggetto a una prova delle emissioni, ciascun regime alternativo deve essere dichiarato e sottoposto a prova.»

b) il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Per i motori della categoria NRSh il regime di prova al 100 % deve corrispondere al regime nominale ± 350 giri/min dichiarato dal costruttore.»

5) il punto 5.2.5.3 è così modificato:

a) la frase introduttiva del primo paragrafo è sostituita dalla seguente:


«Ove necessario, il regime di coppia massima determinato in base alla curva di coppia massima stabilita secondo la procedura applicabile di mappatura del motore di cui al punto 7.6.1 o 7.6.2 deve essere uno dei seguenti»;

b) nell'ultimo paragrafo, i termini «i motori della categoria NRS e NRSh» sono sostituiti dai termini «i motori della categoria NRS»;


6) al punto 6.2, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Deve essere utilizzato un sistema di raffreddamento dell'aria di sovralimentazione con una capacità totale dell'aria aspirata che rappresenti l'installazione in condizioni d'uso dei motori. Ogni sistema di laboratorio di raffreddamento dell'aria di sovralimentazione deve essere progettato per ridurre al minimo la condensa. La condensa accumulata deve essere drenata; tutte le condotte di drenaggio devono essere chiuse ermeticamente prima delle prove delle emissioni e rimanere chiuse durante la prova delle emissioni. Le condizioni del refrigerante devono essere mantenute come segue:

a) occorre mantenere una temperatura di almeno 293 K (20 °C) all'ingresso del sistema di raffreddamento dell'aria di sovralimentazione per tutta la durata della prova;



- b) a regime nominale e a pieno carico, la portata del refrigerante deve essere regolata in modo che l'aria raggiunga una temperatura corrispondente al valore indicato dal costruttore ± 5 K (± 5 °C) dopo l'uscita del sistema di raffreddamento dell'aria di sovralimentazione. La temperatura dell'aria all'uscita va misurata nella posizione specificata dal costruttore. Questo valore preimpostato (set point) della portata del refrigerante deve essere utilizzato per tutta la prova;
- c) se il costruttore del motore specifica i limiti di perdita di pressione dell'aria di sovralimentazione che attraversa il sistema di raffreddamento, è necessario garantire che la perdita di pressione dell'aria di sovralimentazione che attraversa il sistema di raffreddamento alle condizioni del motore specificate dal costruttore rientri in tali limiti. La perdita di pressione va misurata nei punti indicati dal costruttore.»;
- 7) il punto 6.3.4 è sostituito dal seguente:
- «6.3.4. Determinazione della potenza ausiliaria
- Ove applicabile in conformità ai punti 6.3.2 e 6.3.3, i valori della potenza ausiliaria e il metodo di misurazione/calcolo usato per determinare tale potenza devono essere forniti dal costruttore del motore per tutta la zona di funzionamento dei cicli di prova applicabili e devono essere approvati dall'autorità di omologazione.»;
- 8) il punto 6.6.2.3 è così modificato:
- a) l'ultima frase del primo paragrafo è sostituita dalla seguente:
- «L'esatta procedura di determinazione di tale frequenza deve essere approvata dall'autorità di omologazione in base a criteri di buona pratica ingegneristica.»;
- b) il titolo della figura 6.1 è sostituito dal seguente:
- «Figura 6.1
- Schema di rigenerazione non frequente con un numero n di misurazioni e un numero n_r di misurazioni durante la rigenerazione»;**
- c) l'equazione 6-9 e la relativa legenda sono sostituite dalle seguenti:
- $$\bar{e}_w = \frac{n \cdot \bar{e} + n_r \cdot \bar{e}_r}{n + n_r} \quad (6-9)$$
- dove:
- n è il numero di prove in cui non avviene la rigenerazione
- n_r è il numero di prove in cui avviene la rigenerazione (almeno una prova)
- \bar{e} è l'emissione specifica media di una prova in cui non avviene la rigenerazione [g/kWh o #/kWh]
- \bar{e}_r è l'emissione specifica media di una prova in cui avviene la rigenerazione [g/kWh o #/kWh];
- d) le equazioni 6-10 e 6-11 sono sostituite dalle seguenti:
- $$k_{ru,m} = \frac{\bar{e}_w}{\bar{e}} \quad (\text{fattore di aggiustamento verso l'alto}) \quad (6-10)$$
- $$k_{rd,m} = \frac{\bar{e}_w}{\bar{e}_r} \quad (\text{fattore di aggiustamento verso il basso}) \quad (6-11);$$
- a) le equazioni 6-12 e 6-13 sono sostituite dalle seguenti:
- $$k_{ru,a} = \bar{e}_w - \bar{e} \quad (\text{fattore di aggiustamento verso l'alto}) \quad (6-12)$$
- $$k_{rd,a} = \bar{e}_w - \bar{e}_r \quad (\text{fattore di aggiustamento verso il basso}) \quad (6-13);$$
- 9) al punto 6.6.2.4, terzo paragrafo, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) su richiesta del costruttore, l'autorità di omologazione può tenere conto degli eventi di rigenerazione in modo diverso rispetto a quanto stabilito alla lettera a). Tuttavia quest'opzione si applica solo agli eventi che hanno una frequenza rara e che non possono essere trattati utilizzando i fattori di aggiustamento di cui al punto 6.6.2.3.»;
- 10) il punto 7.3.1.1 è così modificato:
- a) il titolo è sostituito dal seguente:
- «7.3.1.1. Requisiti generali per il preconditionamento del sistema di campionamento e del motore»;



b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«I motori dotati di un sistema di post-trattamento possono funzionare prima del preconditionamento specifico per ciclo di cui ai punti da 7.3.1.1.1 a 7.3.1.1.4, in modo da rigenerare il sistema di post-trattamento e, se del caso, ripristinare il carico di particolato carbonioso nel sistema di post-trattamento del particolato.»;

11) il punto 7.3.1.1.5 è soppresso.

12) i punti da 7.3.1.2 a 7.3.1.5 sono sostituiti dai seguenti:

«7.3.1.2. Raffreddamento del motore (NRTC)

Il raffreddamento può essere ottenuto in modo naturale o forzato. Per il raffreddamento forzato vanno utilizzati sistemi conformi ai criteri di buona pratica ingegneristica per inviare aria di raffreddamento sul motore, far circolare olio freddo nel sistema di lubrificazione del motore, sottrarre calore dal fluido refrigerante nel sistema di raffreddamento del motore e sottrarre calore dal sistema di post-trattamento dei gas di scarico. Nel caso del raffreddamento forzato del sistema di post-trattamento, l'aria di raffreddamento non deve essere applicata fino a quando la temperatura del sistema di post-trattamento non sia scesa al di sotto della temperatura di attivazione catalitica. Non è ammesso l'uso di procedure di raffreddamento che determinino emissioni non rappresentative.

7.3.1.3. Verifica della contaminazione da HC

Se vi è il sospetto di una contaminazione essenziale da HC del sistema di misurazione dei gas di scarico, detta contaminazione può essere controllata con un gas di azzeramento e quindi corretta. Se è necessario controllare il livello di contaminazione del sistema di misurazione e del sistema HC di fondo, tale controllo deve essere effettuato nelle 8 ore precedenti l'inizio di ogni ciclo di prova. I valori vanno registrati ai fini di una correzione successiva. Prima di tale controllo è necessario controllare le perdite e tarare l'analizzatore FID.

7.3.1.4. Preparazione delle apparecchiature di misurazione per il campionamento

Prima di avviare il campionamento delle emissioni vanno eseguite le azioni di seguito elencate:

- a) nelle 8 ore precedenti il campionamento delle emissioni, controllare le perdite in conformità al punto 8.1.8.7;
- b) per il campionamento per lotti, collegare dispositivi di stoccaggio puliti, quali sacchetti svuotati o filtri tarati;
- c) avviare tutti gli strumenti di misurazione secondo le istruzioni del costruttore e i criteri di buona pratica ingegneristica;
- d) avviare i sistemi di diluizione, le pompe di campionamento, le ventole di raffreddamento e il sistema di raccolta dati;
- e) regolare le portate del campione ai livelli auspicati utilizzando, se lo si desidera, il flusso del bypass;
- f) preriscaldare o preraffreddare gli scambiatori di calore nel sistema di campionamento per portarli entro i rispettivi intervalli di temperatura di funzionamento per la prova;
- g) consentire ai componenti riscaldati o raffreddati quali linee di campionamento, filtri, refrigeranti e pompe di stabilizzarsi alle rispettive temperature di funzionamento;
- h) accendere il flusso del sistema di diluizione dei gas di scarico almeno 10 minuti prima della sequenza di prova;
- i) tarare gli analizzatori di gas e azzerare gli analizzatori continui, secondo la procedura di cui al punto 7.3.1.5;
- j) azzerare o riazzerare i dispositivi elettronici integrati prima dell'inizio di ciascun intervallo di prova.

7.3.1.5. Taratura degli analizzatori di gas

È necessario selezionare gli intervalli appropriati dell'analizzatore di gas. È consentito utilizzare analizzatori delle emissioni con commutazione dell'intervallo automatica o manuale. Durante un ciclo di prova transitorio (NRTC o LSI-NRTC) o RMC e durante un periodo di campionamento di un'emissione gassosa alla fine di ogni prova NRSC in modalità discreta, l'intervallo degli analizzatori delle emissioni non deve essere modificato. Allo stesso modo, durante il ciclo di prova non devono essere commutati i guadagni degli amplificatori operazionali analogici di un analizzatore.



Tutti gli analizzatori continui devono essere sottoposti a una taratura dello zero e dello span utilizzando gas che abbiano una tracciabilità internazionale e che soddisfino le specifiche di cui al punto 9.5.1. La taratura dello span degli analizzatori FID deve essere effettuata sulla base di un numero di carbonio pari a uno (C1).»;

13) è inserito il seguente punto 7.3.1.6:

«7.3.1.6. Precondizionamento e taratura del filtro antiparticolato (PM)

Le procedure per il precondizionamento e la taratura del filtro antiparticolato devono essere effettuate conformemente al punto 8.2.3.»;

14) il punto 7.4 è sostituito dal seguente:


«7.4. Cicli di prova

La prova di omologazione deve essere eseguita utilizzando il ciclo NRSC adatto e, se del caso, il ciclo NRTC o LSI-NRTC, come specificato all'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1628 e nell'allegato IV del medesimo regolamento. Le specifiche tecniche e le caratteristiche dei cicli NRSC, NRTC e LSI-NRTC sono stabilite nell'allegato XVII del presente regolamento e il metodo per determinare le impostazioni della coppia, della potenza e del regime di tali cicli è descritto nella parte 5.2.»;

15) il punto 7.5 è così modificato:

a) al primo paragrafo, la lettera h) è sostituita dalla seguente:


«h) precondizionare, pesare (peso a vuoto), caricare, ricondizionare e ripesare (peso carico) i filtri antiparticolato, quindi valutare i campioni in conformità alle procedure precedenti (punto 7.3.1.6) e successive (punto 7.3.2.2) alla prova;»;



b) la figura 6.4 è sostituita dalla seguente:


«Figura 6.4

Sequenza di prova



16) al punto 7.5.1.2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

- «a) Se il motore si arresta in qualsiasi momento durante l'NRTC con avviamento a freddo, l'intera prova deve essere annullata.
- b) Se il motore si arresta in qualsiasi momento durante l'NRTC con avviamento a caldo, deve essere annullata soltanto questa parte della prova. Il motore deve essere stabilizzato in conformità al punto 7.8.3 e la prova con avviamento a caldo deve essere ripetuta. In questo caso non è necessario ripetere la prova con avviamento a freddo.»;



17) il punto 7.8.1.2 è così modificato:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) ogni modalità ha una durata di almeno 10 minuti. In ogni modalità il motore deve essere stabilizzato per almeno 5 minuti. Le emissioni gassose e, se del caso, il PN devono essere campionati per un intervallo di tempo da 1 a 3 minuti al termine di ogni modalità e le emissioni di PM devono essere campionate in conformità alla lettera c).

In deroga al paragrafo precedente, quando si sottopongono a prova motori ad accensione comandata che utilizzano i cicli G1, G2 o G3 o si effettuano misurazioni in conformità all'allegato V del presente regolamento, ogni modalità ha una durata di almeno 3 minuti. In tal caso le emissioni gassose e, se del caso, il PN devono essere campionati durante almeno gli ultimi 2 minuti di ogni modalità e le emissioni di PM devono essere campionate in conformità alla lettera c). La durata della modalità e il tempo di campionamento possono essere prolungati per migliorare l'accuratezza.

La durata della modalità deve essere registrata e dichiarata.»;

b) alla lettera c), il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«per le emissioni di PM, il relativo campionamento può essere effettuato sia con il metodo a filtro singolo, sia con il metodo a filtri multipli. Poiché i risultati dei metodi possono differire leggermente, insieme ai risultati deve essere dichiarato il metodo utilizzato.»;

18) al punto 7.8.2.4, l'ultima frase del primo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«Per le prove condotte su motori con potenza di riferimento superiore a 560 kW è possibile utilizzare le tolleranze della linea di regressione di cui alla tabella 6.2 e la cancellazione di punti di cui alla tabella 6.3.»;

19) al punto 7.8.3.5, la tabella 6.3 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 6.3

Cancellazioni di punti ammesse nell'analisi di regressione

Evento	Condizioni (n = regime del motore, T = coppia)	Cancellazioni di punti ammesse
Richiesta minima da parte dell'operatore (punto di minimo)	$n_{ref} = n_{idle}$ e $T_{ref} = 0 \%$ e $T_{act} > (T_{ref} - 0,02 T_{maxmappeditorque})$ e $T_{act} < (T_{ref} + 0,02 T_{maxmappeditorque})$	regime e potenza
Richiesta minima da parte dell'operatore	$n_{act} \leq 1,02 n_{ref}$ e $T_{act} > T_{ref}$ o $n_{act} > n_{ref}$ e $T_{act} \leq T_{ref}$ o $n_{act} > 1,02 n_{ref}$ e $T_{ref} < T_{act} \leq (T_{ref} + 0,02 T_{maxmappeditorque})$	potenza e coppia o potenza e regime
Richiesta massima da parte dell'operatore	$n_{act} < n_{ref}$ e $T_{act} \geq T_{ref}$ o $n_{act} \geq 0,98 n_{ref}$ e $T_{act} < T_{ref}$ o $n_{act} < 0,98 n_{ref}$ e $T_{ref} > T_{act} \geq (T_{ref} - 0,02 T_{maxmappeditorque})$	potenza e coppia o potenza e regime

dove:

n_{ref} è il regime di riferimento (cfr. parte 7.7.2),

n_{idle} è il regime minimo,

n_{act} è il regime effettivo (misurato),

T_{ref} è la coppia di riferimento (cfr. parte 7.7.2),

T_{act} è la coppia effettiva (misurata),

$T_{maxmappeditorque}$ è il valore massimo della coppia sulla curva della coppia a pieno carico mappata in conformità alla parte 7.6.»;



20) al punto 8.1.2, la tabella 6.4 è così modificata:

a) la riga relativa al punto 8.1.11.4 è sostituita dalla seguente:

«8.1.11.4: penetrazione di NO ₂ nell'essiccatore del campione (refrigerante)	Al momento dell'installazione iniziale e dopo manutenzioni importanti.»;
---	--

b) la riga relativa al punto 8.1.12.1 è sostituita dalla seguente:

«8.1.12: verifica dell'essiccatore del campione	Per i dispositivi di raffreddamento termico: al momento dell'installazione e dopo manutenzioni importanti. Per membrane osmotiche: al momento dell'installazione, entro 35 giorni dalla prova e dopo manutenzioni importanti.»;
---	---

21) il punto 8.1.7 è sostituito dal seguente:

«8.1.7. Misurazione dei parametri del motore e delle condizioni ambientali

Occorre applicare procedure di qualità interne basate su standard nazionali o internazionali riconosciuti. In caso contrario vanno applicate le procedure che seguono.»;

22) al punto 8.1.8.4.1, lettera f), il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«È possibile rimuovere in alternativa il tubo di Venturi a flusso critico (CFV) o il tubo di Venturi subsonico (SSV) dalla posizione permanente per la taratura, purché siano rispettati i seguenti requisiti quando i suddetti tubi sono installati nel dispositivo CVS:»;

23) al punto 8.1.8.5.1, lettera a), il sottopunto iv) è sostituito dal seguente:

«iv) deve essere eseguita la verifica della contaminazione da idrocarburi nel sistema di campionamento conformemente al punto 7.3.1.3.»;

24) al punto 8.1.8.5.4, la prima e la seconda frase dopo il titolo sono sostituite dalle seguenti:

«La verifica dell'integrità dal lato in depressione del sistema di campionamento degli HC può essere eseguita conformemente alla lettera g). Se si applica questa procedura, si può usare la procedura di contaminazione degli HC di cui al punto 7.3.1.3.»;

25) il punto 8.1.8.5.8 è soppresso;

26) il punto 8.1.9.1.2 è sostituito dal seguente:

«8.1.9.1.2. Principi di misurazione


L'H₂O può interferire con la risposta di un analizzatore NDIR al CO₂. Se l'analizzatore NDIR usa algoritmi di compensazione che utilizzano le misurazioni di altri gas per soddisfare la verifica dell'interferenza, tali misurazioni vanno eseguite contemporaneamente per provare gli algoritmi di compensazione durante la verifica dell'interferenza dell'analizzatore.»;

27) al punto 8.1.9.1.4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) creare un gas di prova umidificato facendo gorgogliare aria di azzeramento conforme alle specifiche stabilite al punto 9.5.1 attraverso acqua distillata in un dispositivo sigillato. Se il campione non viene fatto passare attraverso un essiccatore, controllare la temperatura del dispositivo per generare un tenore di H₂O nel gas di prova pari almeno al massimo previsto durante le prove. Se il campione viene fatto passare attraverso un essiccatore durante la prova, controllare la temperatura del dispositivo per generare un tenore di H₂O nel gas di prova pari almeno al massimo previsto all'uscita dell'essiccatore, conformemente al punto 9.3.2.3.1.1.»;

28) al punto 8.1.9.2.4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) creare un gas di prova CO₂ umidificato facendo gorgogliare un gas di span CO₂ attraverso acqua distillata in un dispositivo sigillato. Se il campione non viene fatto passare attraverso un essiccatore, controllare la temperatura del dispositivo per generare un tenore di H₂O nel gas di prova pari almeno al massimo previsto durante le prove. Se il campione viene fatto passare attraverso un essiccatore durante la prova, controllare la temperatura del dispositivo per generare un tenore di H₂O nel gas di prova pari almeno al massimo previsto all'uscita dell'essiccatore, conformemente al punto 9.3.2.3.1.1. Usare una concentrazione del gas di span CO₂ pari almeno alla concentrazione massima prevista durante le prove.»;



29) il punto 8.1.10.1.3 è così modificato:

a) alla lettera b), l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Dopo aver impostato nel FID le portate di carburante e di aria raccomandate dal costruttore, introdurre nell'analizzatore un gas di span;»;

b) la lettera c) è così modificata:

i) il sottopunto i) è sostituito dal seguente:

«i) determinare la risposta a un dato flusso di carburante nel FID in base alla differenza tra la risposta al gas di span e la risposta al gas di zero;»;

ii) al sottopunto ii), l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Registrare le risposte di span e di zero a questi flussi di carburante nel FID;»

30) al punto 8.1.10.2.4, lettera a), la seconda frase è soppressa;

31) il punto 8.1.11.1.5 è così modificato:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) umidificare il gas di span NO facendolo gorgogliare attraverso l'acqua distillata in un dispositivo sigillato. Se per questa prova di verifica il campione di gas di span NO umidificato non passa attraverso un essiccatore, la temperatura del dispositivo deve essere controllata in modo da generare un livello di H₂O approssimativamente uguale alla frazione molare massima di H₂O prevista durante la prova delle emissioni. Se il gas di span NO umidificato non passa attraverso un essiccatore del campione, i calcoli della verifica dell'attenuazione di cui al punto 8.1.11.2.3 riportano l'attenuazione dell'H₂O misurata alla frazione molare massima di H₂O prevista durante la prova delle emissioni. Se per questa prova di verifica il campione di gas di span NO umidificato passa attraverso un essiccatore durante la prova, controllare che la temperatura del dispositivo sia regolata in modo da generare un tenore di H₂O nel gas di span pari almeno al massimo previsto all'uscita dell'essiccatore, conformemente al punto 9.3.2.3.1.1. In questo caso i calcoli di verifica dell'attenuazione di cui al punto 8.1.11.2.3 non si riportano all'attenuazione dell'H₂O misurata;»

b) alla lettera f), l'ultima frase è sostituita dalla seguente: «Si noti che l'essiccatore del campione deve superare la verifica di cui al punto 8.1.12;»

32) al punto 8.1.11.3.4, lettera g), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«moltiplicare la differenza per il rapporto tra la concentrazione media di HC prevista e la concentrazione di HC misurata durante la verifica. L'analizzatore supera la verifica dell'interferenza di cui al presente punto se il risultato è pari a $\pm 2\%$ della concentrazione di NO_x prevista al valore limite delle emissioni, come illustrato nell'equazione 6-25;»

33) al punto 8.1.11.4.2, i termini «bagno di raffreddamento» sono sostituiti dai termini «essiccatore del campione»;


34) il punto 8.1.12 è sostituito dal seguente:

«8.1.12. Verifica dell'essiccatore del campione

Se si usa un sensore dell'umidità per il monitoraggio continuo del punto di rugiada all'uscita dell'essiccatore del campione, questo controllo non si applica fintanto che si garantisce che l'umidità all'uscita dell'essiccatore è inferiore ai valori minimi usati per i controlli di attenuazione, interferenza e compensazione.

Se si utilizza un essiccatore del campione autorizzato al punto 9.3.2.3.1 per rimuovere l'acqua dal gas campione, la prestazione dei dispositivi di raffreddamento termico deve essere verificata al momento dell'installazione e dopo manutenzioni importanti. Per gli essiccatori a membrana osmotica la prestazione deve essere verificata al momento dell'installazione, dopo manutenzioni importanti ed entro 35 giorni dalla prova.

L'acqua può inibire la capacità dell'analizzatore di misurare correttamente il componente d'interesse dei gas di scarico; pertanto l'acqua viene talvolta rimossa prima che il gas campione raggiunga l'analizzatore. Ad esempio l'acqua può interferire negativamente sulla risposta agli NO_x di un analizzatore CLD mediante un'attenuazione per collisione e può interferire positivamente su un analizzatore NDIR causando una risposta simile al CO.



L'essiccatore del campione deve soddisfare le specifiche di cui al punto 9.3.2.3.1 per il punto di rugiada, T_{dew} e la pressione assoluta, p_{total} a valle dell'essiccatore a membrana osmotica o del dispositivo di raffreddamento termico.

Occorre applicare la seguente procedura di verifica dell'essiccatore del campione per determinarne la prestazione; in alternativa deve essere elaborato un protocollo diverso in base alla buona pratica ingegneristica:

- i) effettuare i collegamenti necessari mediante tubature in politetrafluoroetilene («PTFE») o in acciaio inossidabile;
- ii) umidificare l' N_2 o l'aria purificata facendoli gorgogliare attraverso l'acqua distillata in un dispositivo sigillato che umidifica il gas al punto di rugiada più alto del campione stimato durante il campionamento delle emissioni;
- iii) introdurre il gas umidificato a monte dell'essiccatore del campione;
- iv) mantenere la temperatura del gas umidificato a valle del dispositivo ad almeno 5 K (5 °C) al di sopra del suo punto di rugiada;
- v) misurare il punto di rugiada del gas umidificato, T_{dew} e la pressione, p_{total} , il più possibile vicino all'ingresso dell'essiccatore per verificare che il punto di rugiada sia il più alto stimato durante il campionamento delle emissioni;
- vi) misurare il punto di rugiada del gas umidificato, T_{dew} e la pressione, p_{total} , il più possibile vicino all'uscita dell'essiccatore;
- vii) l'essiccatore del campione supera la verifica se il risultato della lettera d), sottopunto vi), della presente parte è inferiore al punto di rugiada corrispondente alle specifiche dell'essiccatore determinate conformemente al punto 9.3.2.3.1 più 2 K (2 °C), oppure se la frazione molare di cui alla lettera d), sottopunto vi), è inferiore alle corrispondenti specifiche dell'essiccatore più 0,002 mol/mol o 0,2 % in volume. Si noti che per questa verifica il punto di rugiada del campione è espresso in temperatura assoluta, Kelvin.»;

35) i punti da 8.1.12.1 a 8.1.12.2.5 sono soppressi;

36) sono inseriti i seguenti punti da 8.1.13. a 8.1.13.2.5:

«8.1.13. Misurazione del PM

8.1.13.1. Verifiche della bilancia del PM e della procedura di pesata

8.1.13.1.1. Campo di applicazione e frequenza

La presente parte descrive tre verifiche:

- a) la verifica indipendente delle prestazioni della bilancia del PM entro 370 giorni prima della pesata del filtro;
- b) la taratura dello zero e dello span della bilancia entro 12 ore prima della pesata del filtro;
- c) la verifica che la determinazione della massa dei filtri di riferimento prima e dopo la pesata di un filtro sia inferiore a una tolleranza specificata.


8.1.13.1.2. Verifica indipendente

Il costruttore della bilancia (o un rappresentante approvato dal costruttore della bilancia) deve verificare le prestazioni della bilancia entro 370 giorni dalla prova conformemente alle procedure di audit interno.

8.1.13.1.3. Taratura dello zero e dello span

Le prestazioni della bilancia devono essere verificate mediante taratura dello zero e dello span con almeno un peso di taratura; per eseguire questa verifica tutti i pesi usati devono essere conformi alle specifiche del punto 9.5.2. È possibile avvalersi di una procedura manuale o automatizzata:

- a) secondo la procedura manuale la taratura dello zero e dello span della bilancia deve essere effettuata con almeno un peso di taratura. Se generalmente i valori medi sono ottenuti ripetendo la procedura di pesata per migliorare l'accuratezza e la precisione delle misurazioni del PM, la stessa procedura deve essere usata per verificare le prestazioni della bilancia;
- b) la procedura automatizzata si esegue con pesi di taratura interni che sono usati automaticamente per verificare le prestazioni della bilancia; per eseguire questa verifica tali pesi devono essere conformi alle specifiche del punto 9.5.2.



8.1.13.1.4. Pesata del campione di riferimento


Tutte le letture della massa durante una sessione di pesata devono essere verificate pesando i mezzi di campionamento del PM di riferimento (ad esempio filtri) prima e dopo la sessione di pesata. Quest'ultima può essere della durata desiderata ma non può superare le 80 ore. Si possono includere le letture delle masse precedenti e successive alla prova. Le successive determinazioni della massa di ogni mezzo di campionamento del PM devono avere per risultato la stessa massa totale prevista del PM, $\pm 10 \mu\text{g}$ o $\pm 10 \%$, a seconda di quale sia il valore superiore. Se le pesate successive del filtro di campionamento del PM non rispondono a questo criterio, devono essere invalidate tutte le letture della massa dei singoli filtri di prova che avvengono tra le determinazioni successive della massa del filtro di riferimento. Tali filtri possono essere ripesati in un'altra sessione di pesata. Se un filtro analizzato successivamente alla prova viene invalidato, tutto l'intervallo di prova è nullo. La verifica deve essere eseguita come segue:

- a) mantenere nell'ambiente di stabilizzazione del PM almeno due campioni di mezzi di campionamento del PM non usati, che saranno utilizzati come riferimenti. Selezionare come riferimenti filtri non usati dello stesso materiale e della stessa dimensione;
- b) stabilizzare i riferimenti nell'ambiente di stabilizzazione del PM. I riferimenti devono essere considerati stabilizzati se sono rimasti nell'ambiente di stabilizzazione del PM per almeno 30 minuti e l'ambiente di stabilizzazione del PM è rimasto conforme alle specifiche di cui al punto 9.3.4.4 per almeno i 60 minuti precedenti;
- c) provare ripetutamente la bilancia con un campione di riferimento senza che siano registrati i valori;
- d) tarare lo zero e lo span della bilancia. Mettere sulla bilancia una massa di prova (ad esempio un peso di taratura), quindi rimuoverla, accertandosi che la bilancia ritorni a una lettura dello zero accettabile nel tempo di stabilizzazione normale;
- e) pesare ciascuno dei mezzi di riferimento (ad esempio filtri) e registrarne le masse. Se generalmente i valori medi sono ottenuti ripetendo la procedura di pesata per migliorare l'accuratezza e la precisione delle masse dei mezzi di riferimento (ad esempio filtri), la stessa procedura deve essere usata per misurare i valori medi delle masse dei mezzi di campionamento (ad esempio filtri);
- f) registrare il punto di rugiada ambiente della bilancia, la temperatura ambiente e la pressione atmosferica;
- g) usare le condizioni ambientali registrate per correggere i risultati in funzione della galleggiabilità, conformemente al punto 8.1.13.2. Registrare la massa corretta in funzione della galleggiabilità di ciascuno dei riferimenti;
- h) sottrarre la massa di riferimento corretta in funzione della galleggiabilità di ognuno dei mezzi di riferimento (ad esempio filtri) dalla massa corretta in funzione della galleggiabilità precedentemente misurata e registrata;
- i) se la massa di uno dei filtri di riferimento cambia più di quanto consentito conformemente alla presente parte, tutte le determinazioni della massa del PM effettuate dopo l'ultima convalida della massa dei mezzi di riferimento (ad esempio filtri) devono essere invalidate. I filtri di riferimento del PM possono essere eliminati se solo una delle masse dei filtri è cambiata più di quanto consentito e se è possibile individuare una causa specifica di tale variazione della massa del filtro che non avrebbe influenzato altri filtri del processo. La convalida può quindi considerarsi riuscita. In questo caso i mezzi di riferimento contaminati non devono essere inclusi per la determinazione della conformità alla lettera j) del presente punto, mentre il filtro in questione deve essere eliminato e sostituito;
- j) se una delle masse di riferimento cambia più di quanto consentito conformemente al punto 8.1.13.1.4, tutti i risultati del PM determinati tra i due momenti in cui sono state determinate le masse di riferimento devono essere invalidati. Se il mezzo di campionamento del PM di riferimento viene eliminato conformemente alla lettera i), deve essere disponibile almeno una differenza della massa di riferimento che soddisfi i criteri di cui al punto 8.1.13.1.4. In caso contrario devono essere invalidati tutti i risultati del PM ottenuti tra i due momenti in cui sono state determinate le masse dei mezzi di riferimento (ad esempio filtri).

8.1.13.2. Correzione in funzione della galleggiabilità del filtro di campionamento del PM

8.1.13.2.1. Aspetti generali

Il filtro di campionamento del PM deve essere corretto in funzione della sua galleggiabilità in aria. Tale correzione dipende dalla densità del mezzo di campionamento, dalla densità dell'aria e dalla densità del peso di taratura della bilancia. La correzione in funzione della galleggiabilità non tiene conto della galleggiabilità del PM stesso, poiché la massa del PM rappresenta tipicamente solo lo 0,01-0,10 % del



peso totale. La correzione di questa piccola frazione di massa corrisponderebbe al massimo allo 0,010 %. I valori corretti in funzione della galleggiabilità sono le masse della tara dei campioni di PM. I valori corretti in funzione della galleggiabilità della pesata del filtro precedente alla prova sono in seguito sottratti dai valori corretti in funzione della galleggiabilità della pesata successiva alla prova del filtro corrispondente, al fine di determinare la massa del PM emesso durante la prova.

8.1.13.2.2. Densità del filtro di campionamento del PM

Filtri di campionamento del PM diversi hanno densità diverse. Deve essere usata la densità nota dei mezzi di campionamento o una delle densità di alcuni mezzi di campionamento comuni come segue:

- per il vetro di borosilicato rivestito di PTFE, usare una densità del mezzo di campionamento pari a 2 300 kg/m³;
- per i mezzi di membrana PTFE (pellicola) con un anello di supporto integrale di polimetilpentene rappresentante il 95 % della massa del mezzo, usare una densità del mezzo di campionamento pari a 920 kg/m³;
- per i mezzi di membrana PTFE (pellicola) con un anello di supporto integrale di PTFE, usare una densità del mezzo di campionamento pari a 2 144 kg/m³.

8.1.13.2.3. Densità dell'aria

Poiché l'ambiente della bilancia del PM deve essere rigorosamente mantenuto a una temperatura ambiente di 295 ± 1 K (22 ± 1 °C) e a un punto di rugiada di 282,5 ± 1 K (9,5 ± 1 °C), la densità dell'aria è determinata principalmente dalla pressione atmosferica. Occorre quindi specificare una correzione della galleggiabilità che rappresenti soltanto una funzione della pressione atmosferica.

8.1.13.2.4. Densità del peso di taratura

Utilizzare la densità dichiarata del materiale del peso di taratura di metallo.

8.1.13.2.5. Calcoli di correzione

Per correggere il filtro di campionamento del PM in funzione della galleggiabilità si usa l'equazione 6-27:

$$m_{\text{cor}} = m_{\text{uncor}} \cdot \left(\frac{1 - \frac{\rho_{\text{air}}}{\rho_{\text{weight}}}}{1 - \frac{\rho_{\text{air}}}{\rho_{\text{media}}}} \right) \quad (6-27)$$

dove:

- m_{cor} è la massa del filtro di campionamento del PM corretta in funzione della galleggiabilità
- m_{uncor} è la massa del filtro di campionamento del PM non corretta in funzione della galleggiabilità
- ρ_{air} è la densità dell'aria nell'ambiente della bilancia
- ρ_{weight} è la densità del peso di taratura utilizzato per tarare lo span della bilancia
- ρ_{media} è la densità del filtro di campionamento del PM

con

$$\rho_{\text{air}} = \frac{p_{\text{abs}} \cdot M_{\text{mix}}}{R \cdot T_{\text{amb}}} \quad (6-28)$$

dove:

- p_{abs} è la pressione assoluta nell'ambiente della bilancia
- M_{mix} è la massa molare dell'aria nell'ambiente della bilancia
- R è la costante molare del gas
- T_{amb} è la temperatura ambiente assoluta nell'ambiente della bilancia;

37) al punto 9.3.2.1.1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Se usato in conformità al punto 9.3.1.1.1, il volume interno del miscelatore non deve essere inferiore a dieci volte la cilindrata per singolo cilindro del motore sottoposto a prova.»



38) al punto 9.3.2.2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per i condotti di trasferimento THC, mantenere lungo tutta la linea una tolleranza delle temperature delle pareti di (464 ± 11) K [(191 ± 11) °C]. Se il campionamento avviene dai gas di scarico grezzi, è possibile collegare direttamente alla sonda un condotto di trasferimento isolato e non riscaldato. La lunghezza e l'isolamento del condotto di trasferimento devono essere progettati in modo da raffreddare la temperatura più alta prevista dei gas di scarico grezzi a una temperatura non inferiore a 191 °C, misurata all'uscita del condotto di trasferimento. Per il campionamento con diluizione è consentita una zona di transizione tra la sonda e il condotto di trasferimento fino a una lunghezza di 0,92 m per portare la temperatura della parete a (464 ± 11) K [(191 ± 11) °C].»;

39) al punto 9.3.2.3.1.1, l'ultimo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Per la concentrazione più alta prevista di vapore acqueo H_m , la tecnica di rimozione dell'acqua deve mantenere l'umidità a ≤ 5 g acqua/kg aria secca (o circa lo 0,8 % in volume di H_2O), che corrisponde al 100 % di umidità relativa a 277,1 K (3,9 °C) e 101,3 kPa. Questa specifica dell'umidità equivale a un'umidità relativa del 25 % a 298 K (25 °C) e 101,3 kPa. Ciò può essere dimostrato:

- a) misurando la temperatura all'uscita dell'essiccatore del campione; o
- b) misurando l'umidità in un punto direttamente a monte del CLD; o
- c) applicando la procedura di verifica di cui al punto 8.1.12.»;

40) al punto 9.3.3.4.3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«La temperatura del campione deve essere regolata a 320 K ± 5 K (47 ± 5 °C), misurata in qualsiasi punto entro 200 mm a monte e 200 mm a valle del mezzo di filtrazione del PM.»;

41) al punto 9.3.4.4, lettera b), l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Tale valore va utilizzato per calcolare la correzione in funzione della galleggiabilità del filtro di campionamento del PM di cui al punto 8.1.13.2.»;

42) al punto 9.4.1.2, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Se è specificato più di uno strumento per una misurazione particolare, uno di essi sarà identificato dall'autorità di omologazione, su richiesta, come riferimento per la dimostrazione dell'equivalenza di una procedura alternativa a quella prescritta.»;

43) al punto 9.4.1.3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Previo approvazione dell'autorità di omologazione, per calcolare i risultati di un'unica prova è possibile usare dati da diversi strumenti; ciò vale per tutti gli strumenti di misurazione descritti al presente punto.»;

44) al punto 9.4.5.3.2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Al fine del controllo di un sistema di diluizione a flusso parziale, per estrarre un campione proporzionale dei gas di scarico grezzi è necessario un tempo di risposta del flussimetro più rapido di quello indicato nella tabella 6.8.»;

45) al punto 9.4.6, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Il sistema NDIR deve soddisfare la taratura e le verifiche stabilite ai punti 8.1.9.1 o 8.1.9.2, a seconda dei casi.»;

46) al punto 9.4.12, il paragrafo dopo il titolo è sostituito dal seguente:

«Per misurare l'ammoniaca è possibile utilizzare un analizzatore FTIR (analizzatore a infrarossi in trasformata di Fourier), un analizzatore NDUV o un analizzatore laser a infrarossi, in conformità all'appendice 4.»;


47) il punto 9.5.1.1, lettera a), è così modificato:

a) il sottopunto i) è sostituito dal seguente:

«i) 2 % di contaminazione, misurata in relazione alla concentrazione media prevista al valore limite delle emissioni. Ad esempio, se è prevista una concentrazione di CO di 100,0 $\mu\text{mol/mol}$, è consentito usare un gas di azzeramento con una contaminazione di CO pari o inferiore a 2,000 $\mu\text{mol/mol}$.»;

b) al sottopunto iii), nella tabella 6.9, la terza riga è sostituita dalla seguente:

«CO ₂	≤ 10 $\mu\text{mol/mol}$	≤ 10 $\mu\text{mol/mol}$;
------------------	-------------------------------	---------------------------------



48) al punto 9.5.1.1, lettera c), il sottopunto i) è sostituito dal seguente:

«i) CH₄, resto aria sintetica purificata e/o N₂ (a seconda dei casi);»;

49) al punto 9.5.1.2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) I gas di taratura possono essere nuovamente etichettati e usati dopo la data di scadenza previa approvazione dell'autorità di omologazione.»;

50) al punto 9.5.1.3, il secondo paragrafo dopo il titolo è soppresso;

51) l'appendice 1 è così modificata:

a) al punto 1.3.4, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Per misurare il numero di particelle, si usa la portata massica dei gas di scarico stabilita in conformità a uno dei metodi descritti nei punti da 2.1.6.1 a 2.1.6.4 dell'allegato VII, al fine di controllare il sistema di diluizione a flusso parziale ed estrarre un campione proporzionale alla portata massica dei gas di scarico.»;


b) al punto 2.1.3.3.3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«controllare che le temperature nominali di funzionamento delle fasi a caldo rimangano costanti, nell'intervallo specificato al punto 2.1.3.3.2, con una tolleranza di ± 10 K (± 10 °C);»;

c) al punto 2.1.4, la figura 6.10 è sostituita dalla seguente:

«Figura 6.10

Schema del sistema di campionamento delle particelle raccomandato – Campionamento a flusso totale



52) nell'appendice 3, punto 3, secondo paragrafo, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«I valori della coppia trasmessi dall'ECU devono essere accettati senza correzioni se, per ciascuno dei punti su cui è stata effettuata la misurazione, il fattore calcolato dividendo il valore della coppia misurato dal dinamometro per il valore della coppia trasmesso dall'ECU è pari almeno a 0,93 (corrispondente a una differenza massima del 7 %).»;


53) l'appendice 4 è così modificata:

a) al punto 4.2.7, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«La data di scadenza dei gas di taratura deve essere registrata.»;

b) al punto 4.2.8, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) l'analizzatore deve avere un'interferenza combinata pari a ± 2 % del valore medio applicabile di ammoniaca (NH₃) specificato al punto 3.4 dell'allegato IV.»;




54) l'appendice 5 è così modificata:

a) al punto 2.4, la figura 6-11 è sostituita dalla seguente:


«Figura 6-11

Illustrazione delle risposte del sistema



b) è aggiunto il seguente punto 2.5:

«2.5. Il tempo del segnale di ingresso a gradino è il momento in cui si verifica una variazione del parametro misurato.».



ALLEGATO VII

L'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2017/654 è così modificato:

1) il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1. Misurazione delle emissioni gassose nei gas di scarico grezzi»;

2) al punto 2.1.1, l'equazione 7-1 è sostituita dalla seguente:

$$q_{mgas,i} = k_h \cdot k \cdot u_{gas} \cdot q_{mew,i} \cdot c_{gas,i} \cdot 3\,600 \quad (7-1);$$

3) al punto 2.1.3, l'equazione 7-4 è sostituita dalla seguente:

$$k_{w,a} = \frac{\left(1 - \frac{1,2442 \cdot H_a + 111,19 \cdot w_H \cdot \frac{q_{mf,i}}{q_{mad,i}}}{773,4 + 1,2442 \cdot H_a + \frac{q_{mf,i}}{q_{mad,i}} \cdot k_f \cdot 1\,000}\right)}{\left(1 - \frac{p_f}{p_b}\right)} \quad (7-4);$$

4) al punto 2.1.5.2, l'equazione 7-13 è sostituita dalla seguente:

$$M_{e,i} = \frac{1 + \frac{q_{mf,i}}{q_{maw,i}}}{\frac{q_{mf,i}}{q_{maw,i}} \cdot \frac{\frac{a \cdot \varepsilon \cdot \delta}{4 \cdot 2 \cdot 2}}{12,011 + 1,00794 \cdot a + 15,9994 \cdot \varepsilon + 14,0067 \cdot \delta + 32,065 \cdot \gamma} + \frac{H_a \cdot 10^{-3}}{2 \times 1,00794 + 15,9994 \cdot \frac{1}{M_a}} + \frac{1}{1 + H_a \cdot 10^{-3}}} \quad (7-13);$$

5) al punto 2.1.6.4, nella legenda dell'equazione 7-21, la riga corrispondente al termine «w_c» è sostituita dalla seguente:

«w_c = tenore di carbonio nel carburante [% massa] (cfr. equazione 7-82 di cui al punto 3.3.3.1 o alla tabella 7.3)»;

6) al punto 2.2.3, nella legenda dell'equazione 7-34, le righe corrispondenti ai termini «M_{da,w}» e «M_{r,w}» sono sostituite dalle seguenti:

M_{da,w} = massa molare dell'aria di diluizione [g/mol] (cfr. equazione 7-144 di cui al punto 3.9.3)

M_{r,w} = massa molare dei gas di scarico grezzi [g/mol] (cfr. appendice 2, punto 5);

7) il punto 2.3.1 è sostituito dal seguente:

«2.3.1. Cicli di prova transitori (NRTC e LSI-NRTC) e RMC

La massa del particolato si calcola dopo la correzione in funzione della galleggiabilità della massa del campione di particolato conformemente al punto 8.1.13.2.5 dell'allegato VI.»;

8) al punto 2.3.1.1.2, l'equazione 7-46 è sostituita dalla seguente:

$$q_{med,i} = q_{mew,i} \cdot r_{d,i} \quad (7-46);$$

9) il punto 2.4.1.1 è così modificato:

a) nella legenda dell'equazione 7-59, è aggiunta la seguente riga:

«Δt_i = intervallo/i di misurazione»;


b) nella legenda dell'equazione 7-60, la riga corrispondente al termine «T_{i,AUX}» è sostituita dalla seguente:

«T_{i,AUX} = valore corrispondente della coppia necessaria per far funzionare i dispositivi ausiliari, determinato conformemente all'equazione 6-18 dell'allegato VI.»;

10) al punto 2.4.1.2, la legenda dell'equazione 7-64 è così modificata:

a) la riga corrispondente al termine «P_i» è sostituita dalla seguente:

«P_i = potenza del motore per la modalità i [kW] calcolata sommando alla potenza misurata P_{meas} [kW] la potenza necessaria per far funzionare i dispositivi ausiliari P_{AUX} [kW], determinata conformemente all'equazione 6-8 dell'allegato VI (P_i = P_{meas} + P_{AUX})»;



b) è aggiunta la seguente riga:

«N_{mode} = numero di modalità nella prova NRSC in modalità discreta applicabile»;

11) il punto 2.4.2.2 è così modificato:

a) l'equazione 7-66 è sostituita dalla seguente:

$$e_{PM} = \frac{q_{mPM}}{\sum_{i=1}^{N_{mode}} (P_i \cdot WF_i)} \quad (7-66);$$

b) la legenda dell'equazione 7-66 è così modificata:

i) la riga corrispondente al termine «P_i» è sostituita dalla seguente:

«P_i = potenza del motore per la modalità i [kW] calcolata sommando alla potenza misurata P_{meas} [kW] la potenza necessaria per far funzionare i dispositivi ausiliari P_{AUX} [kW], determinata conformemente all'equazione 6-8 dell'allegato VI (P_i = P_{meas} + P_{AUX})»;

ii) è aggiunta la seguente riga:

«N_{mode} = numero di modalità nella prova NRSC in modalità discreta applicabile»;

c) l'equazione 7-67 è sostituita dalla seguente:

$$e_{PM} = \frac{\sum_{i=1}^{N_{mode}} (q_{mPMi} \cdot WF_i)}{\sum_{i=1}^{N_{mode}} (P_i \cdot WF_i)} \quad (7-67);$$

d) la legenda dell'equazione 7-67 è così modificata:

i) la riga corrispondente al termine «P_i» è sostituita dalla seguente:

«P_i = potenza del motore per la modalità i [kW] calcolata sommando alla potenza misurata P_{meas} [kW] la potenza necessaria per far funzionare i dispositivi ausiliari P_{AUX} [kW], determinata conformemente all'equazione 6-8 dell'allegato VI (P_i = P_{meas} + P_{AUX})»;

ii) è aggiunta la seguente riga:

«N_{mode} = numero di modalità nella prova NRSC in modalità discreta applicabile»;

12) al punto 3.3.4, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Per misurare gli HC, il valore di x_{THC[THC-FID]} deve essere calcolato usando la concentrazione della contaminazione iniziale da THC x_{THC[THC-FID]ini} di cui al punto 7.3.1.3 dell'allegato VI, per mezzo dell'equazione 7-83»;

13) al punto 3.3.5, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Una determinata concentrazione media ponderata proporzionalmente alla portata di un valore limite delle emissioni potrebbe già essere prevista in base a prove precedenti con motori simili o a prove con apparecchiature e strumenti simili.»;

14) il punto 3.5 è sostituito dal seguente:

«3.5. Misurazione delle emissioni gassose nei gas di scarico grezzi»;

15) al punto 3.5.3, lettera c), l'equazione 7-113 è sostituita dalla seguente:

$$\dot{n}_{exh} = \frac{\dot{m}_{fuel} \cdot W_C \cdot (1 + X_{H_2Oexhdry})}{M_c \cdot X_{Ccombdry}} \quad (7-113);$$


16) il punto 3.6.1 è sostituito dal seguente:

«3.6.1. Calcolo della massa delle emissioni e correzione in funzione del fondo

La massa delle emissioni gassose m_{gas} [g/prova] come funzione delle portate molari delle emissioni si calcola nel modo seguente:

a) per il campionamento continuo a portata variabile, per mezzo dell'equazione 7-106:

$$m_{gas} = \frac{1}{f} \cdot M_{gas} \cdot \sum_{i=1}^N \dot{n}_{exhi} \cdot X_{gasi} \quad [\text{cfr. equazione 7-106}]$$



dove:

M_{gas} = massa molare delle emissioni generiche [g/mol]

\dot{n}_{exhi} = portata molare istantanea del gas di scarico su umido [mol/s]

x_{gasi} = concentrazione molare istantanea generica del gas su umido [mol/mol]

f = frequenza di campionamento dei dati [Hz]

N = numero di misurazioni [-]

b) per il campionamento continuo a portata costante, per mezzo dell'equazione 7-107:

$$m_{\text{gas}} = M_{\text{gas}} \cdot \dot{n}_{\text{exh}} \cdot \bar{x}_{\text{gas}} \cdot \Delta t \quad [\text{cfr. equazione 7-107}]$$

dove:

M_{gas} = massa molare delle emissioni generiche [g/mol]

\dot{n}_{exh} = portata molare del gas di scarico su umido [mol/s]

\bar{x}_{gas} = frazione molare media delle emissioni gassose su umido [mol/mol]

Δt = durata dell'intervallo di prova

c) per il campionamento per lotti, indipendentemente dal tipo di portata (variabile o costante), per mezzo dell'equazione 7-108:

$$m_{\text{gas}} = \frac{1}{f} \cdot M_{\text{gas}} \cdot \bar{x}_{\text{gas}} \sum_{i=1}^N \dot{n}_{\text{exhi}} \quad [\text{cfr. equazione 7-108}]$$

dove:

M_{gas} = massa molare delle emissioni generiche [g/mol]

\dot{n}_{exhi} = portata molare istantanea del gas di scarico su umido [mol/s]

\bar{x}_{gas} = frazione molare media delle emissioni gassose su umido [mol/mol]

f = frequenza di campionamento dei dati [Hz]

N = numero di misurazioni [-]

d) nel caso di gas di scarico diluiti, i valori calcolati della massa degli inquinanti devono essere corretti sottraendo la massa delle emissioni di fondo dovuta all'aria di diluizione:


i) determinare innanzitutto la portata molare dell'aria di diluizione n_{airdil} [mol/s] nell'intervallo di prova. Può trattarsi di una quantità misurata o calcolata in base al flusso dei gas di scarico diluiti e alla frazione media ponderata dell'aria di diluizione nei gas di scarico diluiti, $\bar{x}_{\text{dil/exh}}$;

ii) moltiplicare il flusso totale dell'aria di diluizione n_{airdil} [mol] per la concentrazione media delle emissioni di fondo. Può trattarsi di un valore medio ponderato in base al tempo o in base al flusso (ad esempio un fondo sottoposto a campionamento proporzionale). Il prodotto di n_{airdil} e della concentrazione media di un'emissione di fondo corrisponde alla quantità totale di un'emissione di fondo;

iii) se il risultato è una quantità molare, deve essere convertito in massa dell'emissione di fondo m_{bkngnd} [g] moltiplicandolo per la massa molare dell'emissione M_{gas} [g/mol];

iv) sottrarre la massa totale di fondo dalla massa totale per correggere le emissioni di fondo;

v) il flusso totale dell'aria di diluizione può essere determinato con una misurazione diretta del flusso. In questo caso la massa totale di fondo è calcolata usando il flusso dell'aria di diluizione n_{airdil} . Sottrarre la massa di fondo dalla massa totale. Il risultato deve essere usato nei calcoli delle emissioni specifiche al banco frenato;



vi) il flusso totale dell'aria di diluizione può essere determinato in base al flusso totale dei gas di scarico diluiti e da un equilibrio chimico del carburante, dell'aria di aspirazione e dei gas di scarico conformemente al punto 3.4. In questo caso, calcolare la massa totale di fondo usando il flusso totale dei gas di scarico diluiti $n_{d\text{exh}}$. Quindi moltiplicare questo risultato per la frazione media ponderata proporzionalmente al flusso dell'aria di diluizione nei gas di scarico diluiti, $\bar{x}_{\text{dil/exh}}$.

Per i due casi v) e vi) si usano le equazioni 7-115 e 7-116:

$$m_{\text{bkgnd}} = M_{\text{gas}} \cdot x_{\text{gasdil}} \cdot n_{\text{airdil}} \quad \text{o} \quad m_{\text{bkgnd}} = M_{\text{gas}} \cdot \bar{x}_{\text{dil/exh}} \cdot \bar{x}_{\text{bkgnd}} \cdot n_{\text{dexh}} \quad (7-115)$$

$$m_{\text{gascor}} = m_{\text{gas}} - m_{\text{bkgnd}} \quad (7-116)$$

dove:

m_{gas} = massa totale delle emissioni gassose [g]

m_{bkgnd} = masse totali di fondo [g]

m_{gascor} = massa del gas corretta in funzione delle emissioni di fondo [g]

M_{gas} = massa molecolare delle emissioni gassose generiche [g/mol]

x_{gasdil} = concentrazione delle emissioni gassose nell'aria di diluizione [mol/mol]

n_{airdil} = portata molare dell'aria di diluizione [mol]

$\bar{x}_{\text{dil/exh}}$ = frazione media ponderata dell'aria di diluizione nei gas di scarico diluiti [mol/mol]

\bar{x}_{bkgnd} = frazione del gas di fondo [mol/mol]

n_{dexh} = flusso totale dei gas di scarico diluiti [mol];

17) al punto 3.6.3, la lettera b) è così modificata:

a) al sottopunto i), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«portata molare PDP. In base al regime di funzionamento della pompa volumetrica (PDP) per un intervallo di prova, si usano il coefficiente angolare a_1 e l'intercetta a_0 [-] corrispondenti, calcolati con la procedura di taratura di cui al punto 3.9.2, per calcolare la portata molare \dot{n} [mol/s] per mezzo dell'equazione 7-117.»;

b) al sottopunto ii), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«portata molare SSV. In base all'equazione C_d rispetto a $R_c^\#$ determinata come descritto al punto 3.9.4, la portata molare del tubo di Venturi subsonico (SSV) durante una prova delle emissioni \dot{n} [mol/s] si calcola per mezzo dell'equazione 7-119.»;

c) al sottopunto iii), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«portata molare CFV. Per calcolare la portata molare attraverso un tubo di Venturi o una combinazione di tubi di Venturi si usa il rispettivo valore medio C_d e altre costanti, determinati come descritto al punto 3.9.5. La portata molare \dot{n} [mol/s] durante la prova delle emissioni si calcola con l'equazione 7-120.»;

18) il punto 3.8.1.1 è così modificato:

a) l'equazione 7-126 è sostituita dalla seguente:

$$\llcorner W_{\text{act}} = \sum_{i=1}^N P_i \cdot \Delta t_i = \frac{1}{f} \cdot \frac{1}{3600} \cdot \frac{1}{10^3} \cdot \frac{2 \cdot \pi}{60} \cdot \sum_{i=1}^N (n_i \cdot T_i) \quad (7-126) \llcorner$$

b) nella legenda dell'equazione 7-126, è aggiunta la seguente riga:


« Δt_i = intervallo/i di misurazione»;

c) la legenda dell'equazione 7-127 è sostituita dalla seguente:

«dove:

$T_{i,\text{meas}}$ è il valore misurato della coppia istantanea del motore

$T_{i,\text{AUX}}$ è il valore corrispondente della coppia necessaria per far funzionare i dispositivi ausiliari, determinato conformemente al punto 7.7.2.3, lettera b), dell'allegato VI.»;



19) al punto 3.8.1.2, la legenda dell'equazione 7-131 è così modificata:

a) la riga corrispondente al termine « P_i » è sostituita dalla seguente:

« P_i = potenza del motore per la modalità i [kW] calcolata sommando alla potenza misurata P_{meas} [kW] la potenza necessaria per far funzionare i dispositivi ausiliari P_{AUX} [kW], determinata conformemente all'equazione 6-8 dell'allegato VI ($P_i = P_{meas} + P_{AUX}$)»;

b) è aggiunta la seguente riga:

« N_{mode} = numero di modalità nella prova NRSC in modalità discreta applicabile»;

20) il punto 3.8.2.2.1 è così modificato:

a) l'equazione 7-133 è sostituita dalla seguente:

$$e_{PM} = \frac{\dot{m}_{PM}}{\sum_{i=1}^{N_{mode}} (P_i \cdot WF_i)} \quad (7-133);$$

b) la legenda dell'equazione 7-133 è così modificata:

i) la riga corrispondente al termine « P_i » è sostituita dalla seguente:

« P_i = potenza del motore per la modalità i [kW] calcolata sommando alla potenza misurata P_{meas} [kW] la potenza necessaria per far funzionare i dispositivi ausiliari P_{AUX} [kW], determinata conformemente all'equazione 6-8 dell'allegato VI ($P_i = P_{meas} + P_{AUX}$)»;

ii) è aggiunta la seguente riga:

« N_{mode} = numero di modalità nella prova NRSC in modalità discreta applicabile»;

21) il punto 3.8.2.2.2 è così modificato:

a) l'equazione 7-134 è sostituita dalla seguente:

$$e_{PM} = \frac{\sum_{i=1}^{N_{mode}} (\dot{m}_{PMi} \cdot WF_i)}{\sum_{i=1}^{N_{mode}} (P_i \cdot WF_i)} \quad (7-134);$$

b) la legenda dell'equazione 7-134 è così modificata:

i) la riga corrispondente al termine « P_i » è sostituita dalla seguente:


« P_i = potenza del motore per la modalità i [kW] calcolata sommando alla potenza misurata P_{meas} [kW] la potenza necessaria per far funzionare i dispositivi ausiliari P_{AUX} [kW], determinata conformemente all'equazione 6-8 dell'allegato VI ($P_i = P_{meas} + P_{AUX}$)»;

ii) è aggiunta la seguente riga:

« N_{mode} = numero di modalità nella prova NRSC in modalità discreta applicabile»;

22) al punto 3.9.3, lettera a), l'equazione 7-140 è sostituita dalla seguente:

$$C_d = \dot{n}_{ref} \cdot \frac{\sqrt{Z \cdot M_{mix} \cdot R \cdot T_m}}{C_f \cdot A_t \cdot p_{in}} \quad (7-140);$$




23) nell'appendice 3, al punto 5, sono aggiunte le seguenti tabelle 7.9 e 7.10:

«Tabella 7-9

Valori critici di $F_{criticop}$ rispetto a $N - 1$ e N_{ref-1} al 90 per cento di affidabilità

$N - 1$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	1 000+
$N_{ref} - 1$																			
1	39,86	49,50	53,59	55,83	57,24	58,20	58,90	59,43	59,85	60,19	60,70	61,22	61,74	62,00	62,26	62,52	62,79	63,06	63,32
2	8,526	9,000	9,162	9,243	9,293	9,326	9,349	9,367	9,381	9,392	9,408	9,425	9,441	9,450	9,458	9,466	9,475	9,483	9,491
3	5,538	5,462	5,391	5,343	5,309	5,285	5,266	5,252	5,240	5,230	5,216	5,200	5,184	5,176	5,168	5,160	5,151	5,143	5,134
4	4,545	4,325	4,191	4,107	4,051	4,010	3,979	3,955	3,936	3,920	3,896	3,870	3,844	3,831	3,817	3,804	3,790	3,775	3,761
5	4,060	3,780	3,619	3,520	3,453	3,405	3,368	3,339	3,316	3,297	3,268	3,238	3,207	3,191	3,174	3,157	3,140	3,123	3,105
6	3,776	3,463	3,289	3,181	3,108	3,055	3,014	2,983	2,958	2,937	2,905	2,871	2,836	2,818	2,800	2,781	2,762	2,742	2,722
7	3,589	3,257	3,074	2,961	2,883	2,827	2,785	2,752	2,725	2,703	2,668	2,632	2,595	2,575	2,555	2,535	2,514	2,493	2,471
8	3,458	3,113	2,924	2,806	2,726	2,668	2,624	2,589	2,561	2,538	2,502	2,464	2,425	2,404	2,383	2,361	2,339	2,316	2,293
9	3,360	3,006	2,813	2,693	2,611	2,551	2,505	2,469	2,440	2,416	2,379	2,340	2,298	2,277	2,255	2,232	2,208	2,184	2,159
10	3,285	2,924	2,728	2,605	2,522	2,461	2,414	2,377	2,347	2,323	2,284	2,244	2,201	2,178	2,155	2,132	2,107	2,082	2,055
11	3,225	2,860	2,660	2,536	2,451	2,389	2,342	2,304	2,274	2,248	2,209	2,167	2,123	2,100	2,076	2,052	2,026	2,000	1,972
12	3,177	2,807	2,606	2,480	2,394	2,331	2,283	2,245	2,214	2,188	2,147	2,105	2,060	2,036	2,011	1,986	1,960	1,932	1,904
13	3,136	2,763	2,560	2,434	2,347	2,283	2,234	2,195	2,164	2,138	2,097	2,053	2,007	1,983	1,958	1,931	1,904	1,876	1,846
14	3,102	2,726	2,522	2,395	2,307	2,243	2,193	2,154	2,122	2,095	2,054	2,010	1,962	1,938	1,912	1,885	1,857	1,828	1,797
15	3,073	2,695	2,490	2,361	2,273	2,208	2,158	2,119	2,086	2,059	2,017	1,972	1,924	1,899	1,873	1,845	1,817	1,787	1,755
16	3,048	2,668	2,462	2,333	2,244	2,178	2,128	2,088	2,055	2,028	1,985	1,940	1,891	1,866	1,839	1,811	1,782	1,751	1,718
17	3,026	2,645	2,437	2,308	2,218	2,152	2,102	2,061	2,028	2,001	1,958	1,912	1,862	1,836	1,809	1,781	1,751	1,719	1,686
18	3,007	2,624	2,416	2,286	2,196	2,130	2,079	2,038	2,005	1,977	1,933	1,887	1,837	1,810	1,783	1,754	1,723	1,691	1,657
19	2,990	2,606	2,397	2,266	2,176	2,109	2,058	2,017	1,984	1,956	1,912	1,865	1,814	1,787	1,759	1,730	1,699	1,666	1,631
20	2,975	2,589	2,380	2,249	2,158	2,091	2,040	1,999	1,965	1,937	1,892	1,845	1,794	1,767	1,738	1,708	1,677	1,643	1,607
21	2,961	2,575	2,365	2,233	2,142	2,075	2,023	1,982	1,948	1,920	1,875	1,827	1,776	1,748	1,719	1,689	1,657	1,623	1,586
20	2,949	2,561	2,351	2,219	2,128	2,061	2,008	1,967	1,933	1,904	1,859	1,811	1,759	1,731	1,702	1,671	1,639	1,604	1,567




N-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	1 000+
23	2,937	2,549	2,339	2,207	2,115	2,047	1,995	1,953	1,919	1,890	1,845	1,796	1,744	1,716	1,686	1,655	1,622	1,587	1,549
24	2,927	2,538	2,327	2,195	2,103	2,035	1,983	1,941	1,906	1,877	1,832	1,783	1,730	1,702	1,672	1,641	1,607	1,571	1,533
25	2,918	2,528	2,317	2,184	2,092	2,024	1,971	1,929	1,895	1,866	1,820	1,771	1,718	1,689	1,659	1,627	1,593	1,557	1,518
26	2,909	2,519	2,307	2,174	2,082	2,014	1,961	1,919	1,884	1,855	1,809	1,760	1,706	1,677	1,647	1,615	1,581	1,544	1,504
27	2,901	2,511	2,299	2,165	2,073	2,005	1,952	1,909	1,874	1,845	1,799	1,749	1,695	1,666	1,636	1,603	1,569	1,531	1,491
28	2,894	2,503	2,291	2,157	2,064	1,996	1,943	1,900	1,865	1,836	1,790	1,740	1,685	1,656	1,625	1,593	1,558	1,520	1,478
29	2,887	2,495	2,283	2,149	2,057	1,988	1,935	1,892	1,857	1,827	1,781	1,731	1,676	1,647	1,616	1,583	1,547	1,509	1,467
30	2,881	2,489	2,276	2,142	2,049	1,980	1,927	1,884	1,849	1,819	1,773	1,722	1,667	1,638	1,606	1,573	1,538	1,499	1,456
40	2,835	2,440	2,226	2,091	1,997	1,927	1,873	1,829	1,793	1,763	1,715	1,662	1,605	1,574	1,541	1,506	1,467	1,425	1,377
60	2,791	2,393	2,177	2,041	1,946	1,875	1,819	1,775	1,738	1,707	1,657	1,603	1,543	1,511	1,476	1,437	1,395	1,348	1,291
120	2,748	2,347	2,130	1,992	1,896	1,824	1,767	1,722	1,684	1,652	1,601	1,545	1,482	1,447	1,409	1,368	1,320	1,265	1,193
1 000+	2,706	2,303	2,084	1,945	1,847	1,774	1,717	1,670	1,632	1,599	1,546	1,487	1,421	1,383	1,342	1,295	1,240	1,169	1,000


Tabella 7-10

Valori critici di F_{F_{crit}95} rispetto a N - 1 e N_{ref}-1 al 95 per cento di affidabilità

N-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	1 000+
N _{ref} -1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	1 000+
1	161,4	199,5	215,7	224,5	230,1	233,9	236,7	238,8	240,5	241,8	243,9	245,9	248,0	249,0	250,1	251,1	252,2	253,2	254,3
2	18,51	19,00	19,16	19,24	19,29	19,33	19,35	19,37	19,38	19,39	19,41	19,42	19,44	19,45	19,46	19,47	19,47	19,48	19,49
3	10,12	9,552	9,277	9,117	9,014	8,941	8,887	8,845	8,812	8,786	8,745	8,703	8,660	8,639	8,617	8,594	8,572	8,549	8,526
4	7,709	6,944	6,591	6,388	6,256	6,163	6,094	6,041	5,999	5,964	5,912	5,858	5,803	5,774	5,746	5,717	5,688	5,658	5,628
5	6,608	5,786	5,410	5,192	5,050	4,950	4,876	4,818	4,773	4,735	4,678	4,619	4,558	4,527	4,496	4,464	4,431	4,399	4,365
6	5,987	5,143	4,757	4,534	4,387	4,284	4,207	4,147	4,099	4,060	4,000	3,938	3,874	3,842	3,808	3,774	3,740	3,705	3,669
7	5,591	4,737	4,347	4,120	3,972	3,866	3,787	3,726	3,677	3,637	3,575	3,511	3,445	3,411	3,376	3,340	3,304	3,267	3,230
8	5,318	4,459	4,066	3,838	3,688	3,581	3,501	3,438	3,388	3,347	3,284	3,218	3,150	3,115	3,079	3,043	3,005	2,967	2,928
9	5,117	4,257	3,863	3,633	3,482	3,374	3,293	3,230	3,179	3,137	3,073	3,006	2,937	2,901	2,864	2,826	2,787	2,748	2,707
10	4,965	4,103	3,708	3,478	3,326	3,217	3,136	3,072	3,020	2,978	2,913	2,845	2,774	2,737	2,700	2,661	2,621	2,580	2,538



N-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	1 000+
11	4,844	3,982	3,587	3,357	3,204	3,095	3,012	2,948	2,896	2,854	2,788	2,719	2,646	2,609	2,571	2,531	2,490	2,448	2,405
12	4,747	3,885	3,490	3,259	3,106	2,996	2,913	2,849	2,796	2,753	2,687	2,617	2,544	2,506	2,466	2,426	2,384	2,341	2,296
13	4,667	3,806	3,411	3,179	3,025	2,915	2,832	2,767	2,714	2,671	2,604	2,533	2,459	2,420	2,380	2,339	2,297	2,252	2,206
14	4,600	3,739	3,344	3,112	2,958	2,848	2,764	2,699	2,646	2,602	2,534	2,463	2,388	2,349	2,308	2,266	2,223	2,178	2,131
15	4,543	3,682	3,287	3,056	2,901	2,791	2,707	2,641	2,588	2,544	2,475	2,403	2,328	2,288	2,247	2,204	2,160	2,114	2,066
16	4,494	3,634	3,239	3,007	2,852	2,741	2,657	2,591	2,538	2,494	2,425	2,352	2,276	2,235	2,194	2,151	2,106	2,059	2,010
17	4,451	3,592	3,197	2,965	2,810	2,699	2,614	2,548	2,494	2,450	2,381	2,308	2,230	2,190	2,148	2,104	2,058	2,011	1,960
18	4,414	3,555	3,160	2,928	2,773	2,661	2,577	2,510	2,456	2,412	2,342	2,269	2,191	2,150	2,107	2,063	2,017	1,968	1,917
19	4,381	3,522	3,127	2,895	2,740	2,628	2,544	2,477	2,423	2,378	2,308	2,234	2,156	2,114	2,071	2,026	1,980	1,930	1,878
20	4,351	3,493	3,098	2,866	2,711	2,599	2,514	2,447	2,393	2,348	2,278	2,203	2,124	2,083	2,039	1,994	1,946	1,896	1,843
21	4,325	3,467	3,073	2,840	2,685	2,573	2,488	2,421	2,366	2,321	2,250	2,176	2,096	2,054	2,010	1,965	1,917	1,866	1,812
22	4,301	3,443	3,049	2,817	2,661	2,549	2,464	2,397	2,342	2,297	2,226	2,151	2,071	2,028	1,984	1,938	1,889	1,838	1,783
23	4,279	3,422	3,028	2,796	2,640	2,528	2,442	2,375	2,320	2,275	2,204	2,128	2,048	2,005	1,961	1,914	1,865	1,813	1,757
24	4,260	3,403	3,009	2,776	2,621	2,508	2,423	2,355	2,300	2,255	2,183	2,108	2,027	1,984	1,939	1,892	1,842	1,790	1,733
25	4,242	3,385	2,991	2,759	2,603	2,490	2,405	2,337	2,282	2,237	2,165	2,089	2,008	1,964	1,919	1,872	1,822	1,768	1,711
26	4,225	3,369	2,975	2,743	2,587	2,474	2,388	2,321	2,266	2,220	2,148	2,072	1,990	1,946	1,901	1,853	1,803	1,749	1,691
27	4,210	3,354	2,960	2,728	2,572	2,459	2,373	2,305	2,250	2,204	2,132	2,056	1,974	1,930	1,884	1,836	1,785	1,731	1,672
28	4,196	3,340	2,947	2,714	2,558	2,445	2,359	2,291	2,236	2,190	2,118	2,041	1,959	1,915	1,869	1,820	1,769	1,714	1,654
29	4,183	3,328	2,934	2,701	2,545	2,432	2,346	2,278	2,223	2,177	2,105	2,028	1,945	1,901	1,854	1,806	1,754	1,698	1,638
30	4,171	3,316	2,922	2,690	2,534	2,421	2,334	2,266	2,211	2,165	2,092	2,015	1,932	1,887	1,841	1,792	1,740	1,684	1,622
40	4,085	3,232	2,839	2,606	2,450	2,336	2,249	2,180	2,124	2,077	2,004	1,925	1,839	1,793	1,744	1,693	1,637	1,577	1,509
60	4,001	3,150	2,758	2,525	2,368	2,254	2,167	2,097	2,040	1,993	1,917	1,836	1,748	1,700	1,649	1,594	1,534	1,467	1,389
120	3,920	3,072	2,680	2,447	2,290	2,175	2,087	2,016	1,959	1,911	1,834	1,751	1,659	1,608	1,554	1,495	1,429	1,352	1,254
1 000+	3,842	2,996	2,605	2,372	2,214	2,099	2,010	1,938	1,880	1,831	1,752	1,666	1,571	1,517	1,459	1,394	1,318	1,221	1,000+



24) l'appendice 5 è così modificata:

a) al punto 2.2, nella legenda dell'equazione 7-178, la riga corrispondente al termine «Pi» è sostituita dalla seguente:

« P_i = potenza del motore per la modalità i [kW] calcolata sommando alla potenza misurata P_{meas} [kW] la potenza necessaria per far funzionare i dispositivi ausiliari P_{AUX} [kW], determinata conformemente all'equazione 6-8 dell'allegato VI ($P_i = P_{meas} + P_{AUX}$)»;

b) al punto 2.3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«I risultati di prova definitivi del ciclo NRSC e del ciclo NRTC medio ponderato vanno arrotondati, in una sola operazione, a tre cifre significative in conformità alla norma ASTM E 29-06B.».



ALLEGATO VIII

L'allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2017/654 è così modificato:

1) al punto 4.2.2.2, ultimo paragrafo, è aggiunta la seguente frase:

«Una descrizione delle modalità di accesso alle registrazioni e un metodo di lettura di tali registrazioni devono essere inclusi nella documentazione informativa di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2017/656.»;

2) al punto 4.5.1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) nel caso di un motore di tipo 2, la differenza tra il valore GER_{cycle} massimo e minimo all'interno della famiglia non deve mai superare l'intervallo specificato nell'allegato IX, punto 2.4.15, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656, tranne nei casi consentiti dal punto 3.1.»;

3) il punto 6.4.1 è sostituito dal seguente:

«6.4.1. Il costruttore deve presentare all'autorità di omologazione prove attestanti che la differenza tra i valori GER_{cycle} riferita a tutti i membri della famiglia di motori a doppia alimentazione rimane nell'intervallo specificato nell'allegato IX, punto 2.4.15, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 o, nel caso di motori con un GER_{cycle} regolabile manualmente, che soddisfa i requisiti di cui al punto 6.5 (ad esempio mediante algoritmi, analisi funzionali, calcoli, simulazioni, risultati di prove precedenti ecc.)»;

4) è inserito il seguente punto 6.8:

«6.8. Documentazione della dimostrazione

La dimostrazione effettuata conformemente ai punti da 6.1 a 6.7.1 deve essere documentata da una relazione dimostrativa che deve:

a) descrivere la dimostrazione eseguita, compreso il ciclo di prova applicabile;

b) essere inclusa nella documentazione informativa di cui all'allegato I, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656.»;

5) l'appendice 2 è così modificata:

a) al punto 7.1.3.2.1, la frase introduttiva del primo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«Qualora siano usate le equazioni esatte per il calcolo dei valori istantanei di u_{gas} conformemente al punto 7.1.3.2, lettera a), nel calcolare la massa per prova di un'emissione gassosa per i cicli di prova transitori (NRTC e LSI-NRTC) e RMC, si include il valore u_{gas} nella sommatoria dell'equazione 7-2 di cui all'allegato VII, punto 2.1.2, per mezzo dell'equazione 8-1.»;

b) al punto 7.1.3.3, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Per il controllo del rapporto di diluizione si applicano i requisiti di cui all'allegato VI, punto 8.2.1.2. In particolare, se il tempo di trasformazione combinato della misurazione del flusso dei gas di scarico e del sistema a flusso parziale è superiore a 0,3 secondi, si usa il controllo look-ahead basato su un ciclo di prova preregistrato. In questo caso il tempo di salita combinato deve essere ≤ 1 s e il tempo di ritardo combinato ≤ 10 s. Tranne quando misurata direttamente, la portata massica dei gas di scarico si determina usando i valori α , γ , δ e ϵ calcolati conformemente al punto 7.1.5.3.»;

c) al punto 7.1.3.4, nel paragrafo dopo il titolo, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Il flussimetro di cui all'allegato VI, punti 9.4.5.3 e 9.4.5.4, non deve essere sensibile alle variazioni nella composizione e nella densità dei gas di scarico.»;

d) al punto 7.1.4.1, il titolo è sostituito dal seguente:

«7.1.4.1. Determinazione delle concentrazioni corrette in funzione del fondo»;


e) il punto 7.1.5.2 è sostituito dal seguente:

«7.1.5.2. Calcolo dei componenti della miscela di carburanti

Le equazioni da 8-2 a 8-7 si usano per calcolare la composizione degli elementi della miscela di carburanti:

$$q_{mf} = q_{mf1} + q_{mf2} \quad (8-2)$$

$$w_H = \frac{w_{H1} \times q_{mf1} + w_{H2} \times q_{mf2}}{q_{mf1} + q_{mf2}} \quad (8-3)$$



$$w_C = \frac{w_{C1} \times q_{mf1} + w_{C2} \times q_{mf2}}{q_{mf1} + q_{mf2}} \quad (8-4)$$

$$w_S = \frac{w_{S1} \times q_{mf1} + w_{S2} \times q_{mf2}}{q_{mf1} + q_{mf2}} \quad (8-5)$$

$$w_N = \frac{w_{N1} \times q_{mf1} + w_{N2} \times q_{mf2}}{q_{mf1} + q_{mf2}} \quad (8-6)$$

$$w_O = \frac{w_{O1} \times q_{mf1} + w_{O2} \times q_{mf2}}{q_{mf1} + q_{mf2}} \quad (8-7)$$

dove:

q_{mf1} è la portata massica del carburante 1 [kg/s]

q_{mf2} è la portata massica del carburante 2 [kg/s]

w_H è il tenore di idrogeno nel carburante [% massa]

w_C è il tenore di carbonio nel carburante [% massa]

w_S è il tenore di zolfo nel carburante [% massa]

w_N è il tenore di azoto nel carburante [% massa]

w_O è il tenore di ossigeno nel carburante [% massa];

f) è inserito il seguente punto 7.1.5.3:

«7.1.5.3. Calcolo dei rapporti molari di H, C, S, N e O in relazione a C nella miscela di carburanti

Il calcolo dei rapporti atomici (in special modo il rapporto H/C α) è indicato nell'allegato VII e si calcola per mezzo delle equazioni da 8-8 a 8-11:

$$\alpha = 11,9164 \cdot \frac{w_H}{w_C} \quad (8-8)$$

$$\gamma = 0,37464 \cdot \frac{w_S}{w_C} \quad (8-9)$$

$$\delta = 0,85752 \cdot \frac{w_N}{w_C} \quad (8-10)$$

$$\varepsilon = 0,75072 \cdot \frac{w_O}{w_C} \quad (8-11)$$

dove:

w_H è il tenore di idrogeno nel carburante, frazione di massa [g/g] o [% massa]

w_C è il tenore di carbonio nel carburante, frazione di massa [g/g] o [% massa]

w_S è il tenore di zolfo nel carburante, frazione di massa [g/g] o [% massa]

w_N è il tenore di azoto nel carburante, frazione di massa [g/g] o [% massa]

w_O è il tenore di ossigeno nel carburante, frazione di massa [g/g] o [% massa]


α è il rapporto molare dell'idrogeno (H/C)

γ è il rapporto molare dello zolfo (S/C)

δ è il rapporto molare dell'azoto (N/C)

ε è il rapporto molare dell'ossigeno (O/C)

riferito a un carburante $CH_\alpha O_\varepsilon N_\delta S_\gamma$;



g) al punto 7.2.3, primo paragrafo, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«I rapporti dei componenti molari istantanei devono essere inseriti nelle equazioni 7-88, 7-90 e 7-91 dell'allegato VII per il calcolo dell'equilibrio chimico continuo.»;

h) al punto 7.2.3.1, la frase introduttiva dell'equazione 8-16 è sostituita dalla seguente:


«Nei casi in cui la portata massica dei gas di scarico è calcolata in base alla portata della miscela di carburanti, il valore w_i nell'equazione 7-113 dell'allegato VII si calcola per mezzo dell'equazione 8-16.».



ALLEGATO IX

Nell'allegato IX, appendice 2, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2017/654, la frase introduttiva che precede l'equazione 9-5 è sostituita dalla seguente:

«Il valore di S_λ può essere determinato in base al rapporto tra il rapporto della composizione stechiometrica di ossigeno e metano rispetto al rapporto della composizione stechiometrica di ossigeno, e la miscela di carburante fornita al motore, come illustrato nell'equazione 9-5».



ALLEGATO X

L'allegato XIII, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2017/654 è così modificato:

1) al paragrafo 1), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:


«(1) le omologazioni UE rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e relative disposizioni di attuazione, se un servizio tecnico conferma che il tipo di motore è conforme a:

(*) Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).»;

2) al paragrafo 2), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«(2) le omologazioni rilasciate a norma del regolamento UNECE n. 49, serie di modifiche 06 (**), se un servizio tecnico conferma che il tipo di motore è conforme a:

(**) Regolamento n. 49 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative ai provvedimenti da prendere contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotte dai motori ad accensione spontanea e dai motori ad accensione comandata destinati alla propulsione di veicoli (GU L 171 del 24.6.2013, pag. 1).».



ALLEGATO XI

Nell'allegato XV, punto 3, paragrafo 15, del regolamento delegato (UE) 2017/654, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) se il motore è destinato a funzionare all'interno dell'Unione con diesel o gasolio per macchine non stradali, una dichiarazione attestante che deve essere usato un carburante con tenore di zolfo non superiore a 10 mg/kg (20 mg/kg al punto di distribuzione finale), numero di cetano non inferiore a 45 e tenore di FAME non superiore a 8 % v/v;».



ALLEGATO XII

L'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/654 è così rettificato:


1) il punto 2.4.1 è sostituito dal seguente:

«2.4.1. Motori alimentati a GNC e progettati per funzionare con i gas del gruppo H o con i gas del gruppo L»;

2) i punti 2.5.2 e 2.5.2.1 sono sostituiti dai seguenti:

«2.5.2. Motori a doppia alimentazione funzionanti con un carburante specifico alimentati a Gas Naturale Liquefatto (GNL)

2.5.2.1. In una famiglia di motori a doppia alimentazione i cui motori sono tarati per una composizione specifica di gas GNL, tale che il fattore di spostamento λ non si discosti di oltre il 3 % dal fattore di spostamento λ del carburante G_{20} specificato nell'allegato IX, e il cui tenore di etano non superi l'1,5 %, il motore capostipite deve essere sottoposto a prova soltanto con il carburante gassoso di riferimento G_{20} o con il carburante equivalente creato usando miscele di gas da gasdotto e altri gas come specificato nell'allegato IX, appendice 1.»



ALLEGATO XIII


L'allegato III del regolamento delegato (UE) 2017/654 è così rettificato:

1) il punto 3.1.2 è sostituito dal seguente:

«3.1.2. Motori appartenenti a famiglie di motori diverse possono essere raggruppati in altre famiglie in base al tipo di sistema di post-trattamento del gas di scarico utilizzato oppure, se non è utilizzato alcun sistema di post-trattamento, in base alla somiglianza delle caratteristiche tecniche del sistema di controllo delle emissioni. I motori che presentano differenze di alesaggio, corsa, configurazione, sistema di gestione dell'aria o del carburante possono essere considerati equivalenti sotto il profilo delle caratteristiche di deterioramento delle emissioni, se il costruttore fornisce all'autorità di omologazione dati attestanti che tale decisione è suffragata da valide argomentazioni tecniche. Per inserire nella stessa famiglia di sistemi di post-trattamento dei motori famiglie di motori aventi specifiche tecniche e modalità di installazione dei sistemi di post-trattamento analoghe, il costruttore deve fornire all'autorità di omologazione dati che dimostrino come tali motori abbiano prestazioni simili a livello di riduzione delle emissioni.»

2) al punto 3.4.1.3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«L'autorità di omologazione non rifiuta l'approvazione di requisiti per gli interventi di manutenzione ragionevoli e necessari dal punto di vista tecnico, tra cui quelli identificati al punto 3.4.1.4.»




ALLEGATO XIV

L'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2017/654 è così rettificato:

- 1) il punto 2.3.1 è sostituito dal seguente:
 - «2.3.1. Un motore o una macchina mobile non stradale possono attivare una strategia ausiliaria per il controllo delle emissioni purché tale strategia ausiliaria.»;
- 2) l'appendice 1 è così rettificata:
 - a) il punto 2.3.1 è sostituito dal seguente:
 - «2.3.1. È consentito l'uso di un serbatoio e di un sistema di dosaggio del reagente, siano essi riscaldati o non riscaldati. Un sistema riscaldato deve soddisfare i requisiti di cui ai punti da 2.3.2.2 a 2.3.2.2.4. Un sistema non riscaldato deve soddisfare i requisiti di cui al punto 2.3.2.3.»;
 - b) il punto 2.3.2.2 è sostituito dal seguente:
 - «2.3.2.2. Criteri di progettazione di un sistema riscaldato

Un sistema riscaldato va progettato in modo da soddisfare i requisiti di prestazione di cui ai punti da 2.3.2 a 2.3.2.2.4 se sottoposto a prova secondo la procedura definita.»;
 - c) il punto 3.1 è sostituito dal seguente:
 - «3.1. L'OEM deve fornire a tutti gli utilizzatori finali di nuove macchine mobili non stradali istruzioni scritte sul sistema di controllo delle emissioni e sul suo corretto funzionamento, in conformità all'allegato XV.»;
 - d) il punto 7.1.1.1 è sostituito dal seguente:
 - «7.1.1.1. Durante la dimostrazione di cui alla parte 13 occorre utilizzare il valore di CD_{min} specificato dal costruttore e registrato nella parte C della scheda informativa di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656.»;
 - e) i punti da 9 a 9.2.3.2 sono sostituiti dai seguenti:
 - «9. Altri guasti attribuibili a manomissioni
 - 9.1. Oltre al livello del reagente nel relativo serbatoio, alla sua qualità e all'interruzione del suo dosaggio, devono essere monitorati i seguenti guasti perché potrebbero essere attribuiti a forme di manomissione:
 - a) guasti al sistema diagnostico di controllo degli NO_x (NCD), come descritto al punto 9.2.1;
 - b) guasti alla valvola del ricircolo dei gas di scarico (EGR), come descritto al punto 9.2.2.
 - 9.2. Requisiti di monitoraggio e contatori
 - 9.2.1. Sistema NCD
 - 9.2.1.1. Il sistema diagnostico di controllo degli NO_x (NCD) deve essere monitorato per individuare guasti elettrici e la rimozione o disattivazione di qualsiasi sensore che impedisca di diagnosticare altri guasti di cui alle parti da 6 a 8 (monitoraggio dei componenti).

Un elenco non esaustivo dei sensori che influiscono sulla capacità diagnostica include quelli che misurano direttamente la concentrazione degli NO_x , i sensori della qualità dell'urea, i sensori ambientali e quelli usati per controllare l'attività di dosaggio del reagente, il suo livello o il suo consumo.
 - 9.2.1.2. Un contatore va assegnato a ciascun errore di monitoraggio. I contatori del sistema NCD devono contare il numero di ore di funzionamento del motore durante le quali il DTC associato a un malfunzionamento del sistema NCD è risultato attivo. Uno stesso contatore può essere usato per diversi guasti del sistema NCD.
 - 9.2.1.2.1. A discrezione del costruttore uno stesso contatore può essere usato, oltre che per i guasti al sistema NCD, anche per uno o più sistemi elencati nelle parti 7 e 8 e al punto 9.2.2.
 - 9.2.1.3. Ulteriori informazioni relative ai criteri e ai meccanismi di attivazione e disattivazione dei contatori del sistema NCD sono descritte nella parte 11.




- 9.2.2. Valvola EGR ostruita
- 9.2.2.1. Il sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) deve essere monitorato per individuare un'eventuale valvola EGR ostruita.
- 9.2.2.2. Un contatore va assegnato a una valvola EGR ostruita. Il contatore della valvola EGR deve contare il numero di ore di funzionamento del motore durante le quali il DTC associato a una valvola EGR ostruita è risultato attivo.
- 9.2.2.2.1. A discrezione del costruttore uno stesso contatore può essere usato, oltre che per i guasti alla valvola EGR ostruita, anche per uno o più sistemi elencati nelle parti 7 e 8 e al punto 9.2.1.
- 9.2.2.3. Ulteriori informazioni relative ai criteri e ai meccanismi di attivazione e disattivazione del contatore della valvola EGR sono descritte alla parte 11.»;
- f) il punto 10.2.1 è sostituito dal seguente:
- «10.2.1. La dimostrazione della similarità dei sistemi di controllo per altri membri della famiglia di motori NCD può essere effettuata presentando alle autorità di omologazione elementi come algoritmi, analisi funzionali ecc.»;
- g) il punto 10.2.3 è sostituito dal seguente:
- «10.2.3. Se i motori di una famiglia di motori appartengono a una famiglia di motori NCD che ha già ottenuto l'omologazione UE di cui al punto 10.2.1 (figura 4.3), la conformità di tale famiglia di motori si ritiene dimostrata senza prove ulteriori, purché il costruttore dimostri all'autorità di omologazione che i sistemi di controllo necessari a soddisfare i requisiti della presente appendice sono simili nell'ambito delle famiglie di motori e di motori NCD considerate.

Tabella 4.1

Riepilogo dei contenuti della procedura di dimostrazione in conformità alle disposizioni dei punti 10.3 e 10.4

Meccanismo	Elementi dimostrativi
Attivazione del sistema di allerta di cui al punto 10.3	— 2 prove di attivazione (compresa la scarsità di reagente) — ulteriori elementi dimostrativi, a seconda dei casi
Attivazione del sistema di persuasione di livello «non grave» di cui al punto 10.4	— 2 prove di attivazione (compresa la scarsità di reagente) — ulteriori elementi dimostrativi, a seconda dei casi — 1 prova di riduzione della coppia
Attivazione del sistema di persuasione di livello «grave» di cui al punto 10.4	— 2 prove di attivazione (compresa la scarsità di reagente) — ulteriori elementi dimostrativi, a seconda dei casi»;

- h) il punto 10.3.3.5.2 è sostituito dal seguente:
- «10.3.3.5.2. L'attivazione del sistema di allerta si considera dimostrata se, alla fine di ogni prova di dimostrazione effettuata a norma del punto 10.3.3, il sistema di allerta si è attivato correttamente e il DTC per il guasto scelto ha lo status di «confermato e attivo».»;
- i) i punti 10.4.2 e 10.4.3 sono sostituiti dai seguenti:
- «10.4.2. La sequenza di prova deve dimostrare l'attivazione del sistema di persuasione nel caso in cui si verifichi il guasto scelto dall'autorità di omologazione dall'elenco di cui al punto 10.3.2.1 per la prova del sistema di allerta.
- 10.4.3. Ai fini della presente dimostrazione:
- a) d'accordo con l'autorità di omologazione, al costruttore può essere consentito di accelerare la prova simulando il raggiungimento di un certo numero di ore di funzionamento;
- b) il conseguimento della riduzione della coppia richiesta dal sistema di persuasione di livello «non grave» può essere dimostrato contemporaneamente all'omologazione generale delle prestazioni del motore, effettuata a norma del presente regolamento. In tal caso non è richiesta alcuna misurazione separata della coppia durante la dimostrazione del sistema di persuasione;



- c) il sistema di persuasione di livello «non grave» deve essere dimostrato in conformità ai requisiti del punto 10.4.5;
- d) il sistema di persuasione di livello «grave» deve essere dimostrato in conformità ai requisiti del punto 10.4.6.»;
- j) il punto 13.3 è sostituito dal seguente:
- «13.3. Le emissioni inquinanti che risultano da questa prova non devono superare la soglia degli NOx specificata al punto 7.1.1.»;
- 3) l'appendice 4 è così rettificata:
- a) il punto 2.3.2.3 è sostituito dal seguente:
- «2.3.2.3. Se occorre un tempo di funzionamento più lungo di quello indicato nella tabella 4.5 affinché i sistemi di monitoraggio individuino e confermino un PCM (ad esempio se tali sistemi usano modelli statistici o misurano il consumo di fluidi della macchina mobile non stradale), l'autorità di omologazione può autorizzare un periodo di monitoraggio più lungo, purché il costruttore ne giustifichi la necessità (ad esempio motivi tecnici, risultati sperimentali, esperienze acquisite ecc.).»;
- b) il punto 6.1 è sostituito dal seguente:
- «6.1. Il sistema PCD deve rilevare la completa rimozione del sistema di post-trattamento del particolato, compresa la rimozione di qualsiasi sensore usato per monitorare, attivare, disattivare o modulare il suo funzionamento.».
-



ALLEGATO XV

L'allegato V, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2017/654 è così rettificato:

- 1) il secondo e il terzo paragrafo sono sostituiti dai seguenti:

«Il presente allegato stabilisce i requisiti tecnici relativi alla superficie associata al pertinente ciclo NRSC, nell'ambito del quale viene controllata la quantità ammessa di emissioni eccedente i limiti di emissione stabiliti nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628.

Se il motore è sottoposto a prova secondo quanto descritto nei requisiti di prova di cui alla parte 4, le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante campionate in qualsiasi punto scelto a caso entro la superficie di controllo di cui alla parte 2 non devono superare i limiti di emissione applicabili di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628 moltiplicati per il fattore 2,0.»

- 2) l'ultimo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Le istruzioni di installazione fornite dal costruttore agli OEM conformemente alle disposizioni dell'allegato XIV devono individuare il limite superiore e inferiore della superficie di controllo applicabile e comprendere una dichiarazione in cui si precisi che l'OEM non deve installare il motore in modo che questo sia costretto a funzionare costantemente ed esclusivamente a combinazioni di regime e coppia al di fuori della superficie di controllo per la curva di coppia corrispondente al tipo di motore omologato o alla famiglia di motori omologati.»



ALLEGATO XVI

L'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/654 è così rettificato:

- 1) al punto 5.2.5.6, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Se viene utilizzato il regolatore installato sul motore, il regime al 100 % deve corrispondere al regime controllato dal motore quale definito all'articolo 1, paragrafo 24.»;
- 2) il punto 6.3.1 è sostituito dal seguente:

«6.3.1. Base per la misurazione delle emissioni

La base per la misurazione delle emissioni specifiche è la potenza netta non corretta, quale definita all'articolo 3, paragrafo 25, del regolamento (UE) 2016/1628.»;
- 3) al punto 6.3.3, l'ultima frase del secondo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«La potenza assorbita dai dispositivi ausiliari deve essere utilizzata per regolare i valori impostati e per calcolare il lavoro prodotto dal motore durante il ciclo di prova conformemente al punto 7.7.1.3 oppure al punto 7.7.2.3, lettera b).»;
- 4) al punto 7.4.2.1, i due paragrafi dopo la figura 6.3 sono sostituiti dai seguenti:
 - a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il ciclo con avviamento a freddo deve iniziare dopo che il motore e i sistemi di post-trattamento dei gas di scarico hanno raggiunto la temperatura ambiente in seguito al raffreddamento naturale o al raffreddamento forzato, e le temperature del motore, del refrigerante, dell'olio, dei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico e di tutti i dispositivi di controllo del motore si sono stabilizzate a una temperatura compresa tra 293 K e 303 K (tra 20 °C e 30 °C). La misurazione delle emissioni per questo ciclo deve iniziare con l'avviamento del motore a freddo»;
 - b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il ciclo con avviamento a caldo deve iniziare immediatamente dopo il periodo di sosta con l'avviamento del motore tramite il motorino di avviamento. Gli analizzatori dei gas vanno messi in funzione almeno 10 secondi prima della fine del periodo di sosta per evitare la commutazione dei picchi di segnale. La misurazione delle emissioni per questo ciclo deve essere iniziata contemporaneamente all'avviamento del motore tramite il motorino di avviamento.


Le emissioni specifiche al banco frenato espresse in grammi per chilowattora (g/kWh) o, per il PN, in numero per chilowattora (#/kWh) devono essere determinate usando le procedure stabilite nella presente parte per i cicli con avviamento sia a caldo che a freddo del ciclo di prova. Le emissioni combinate ponderate devono essere calcolate attribuendo ai risultati dei cicli con avviamento a freddo una ponderazione del 10 % e ai risultati dei cicli con avviamento a caldo una ponderazione del 90 %, come indicato nell'allegato VII.»;
- 5) al punto 7.6, i termini «secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 12» sono sostituiti dai termini «secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 12»;
- 6) al punto 7.6.3.1, lettera b), la quarta e la quinta frase sono sostituite dalle seguenti:

«La potenza registrata non deve superare di oltre il 12,5 % la potenza nominale definita all'articolo 3, paragrafo 27, del regolamento (UE) 2016/1628. Se questo valore viene superato, il costruttore deve rivedere la potenza nominale dichiarata.»;
- 7) al punto 7.7.2.3, nella legenda dell'equazione 6-16, la seconda riga è sostituita dalla seguente:

«*max.torque* è la coppia massima per il rispettivo regime di prova desunto dalla mappatura del motore effettuata conformemente al punto 7.6.2 e sottoposta, se necessario, ad aggiustamento in conformità al punto 7.7.2.3, lettera b)»;
- 8) al punto 8.2.3.5, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Se tuttavia si prevede una massa del PM pari o superiore a 400 µg, i mezzi di campionamento devono essere stabilizzati per almeno 60 minuti.»;
- 9) al punto 9.2.1, lettera c), il sottopunto i) è sostituito dal seguente:

«i) per rimuovere il PM di fondo, filtrare il diluente con filtri antiparticolato ad alta efficienza (HEPA) che presentano un'efficienza iniziale di rimozione del particolato di almeno il 99,97 % (cfr. articolo 1, paragrafo 19, per le procedure relative alle efficienze di filtraggio HEPA)»;



10) al punto 9.2.2, lettera g), l'ultimo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Per il campionamento del PM il flusso già proporzionale in arrivo dal CVS passa attraverso (una o più) diluizioni secondarie fino a ottenere il rapporto di diluizione globale necessario di cui alla figura 6.7 e al punto 9.2.3.2.»;

11) al punto 9.2.3.1, primo paragrafo, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Esse devono soddisfare altri criteri di cui ai punti 8.1.8.6 (taratura periodica) e 8.2.1.2 (convalida) per la diluizione variabile PFD, e di cui al punto 8.1.4.5 e alla tabella 6.5 (verifica della linearità) e al punto 8.1.8.5.7 (verifica) per la diluizione costante PFD.»;

12) al punto 9.2.3.3, l'ultimo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Il sistema può essere usato anche per gas di scarico precedentemente diluiti in cui, mediante un rapporto di diluizione costante, viene diluito un flusso già proporzionale (cfr. figura 6.7). In questo modo si esegue una diluizione secondaria da un tunnel CVS al fine di ottenere il rapporto di diluizione globale necessario per il campionamento del PM.»;

13) nell'appendice 4, al punto 3.4.1, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«La differenza tra i risultati precedenti e quelli successivi alla prova deve essere inferiore al 2 % del fondo scala.».



ALLEGATO XVII

L'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2017/654 è così rettificato:

1) il punto 2.4.1.1 è così rettificato:

a) l'equazione 7-59 è sostituita dalla seguente:

$$\llcorner W_{act} = \sum_{i=1}^N P_i \cdot \Delta t_i = \frac{1}{f} \cdot \frac{1}{3\,600} \cdot \frac{1}{10^3} \cdot \frac{2 \cdot \pi}{60} \cdot \sum_{i=1}^N (n_i \cdot T_i) \quad (7-59)\llcorner;$$

2) il punto 3.9.5 è sostituito dal seguente:

«3.9.5. Taratura del CFV

Alcuni flussimetri CFV dispongono di un unico tubo di Venturi; altri dispongono invece di numerosi tubi di Venturi che sono usati in combinazioni diverse per misurare portate diverse. Per i flussimetri CVF che hanno più tubi di Venturi, la taratura di ogni singolo tubo può essere eseguita indipendentemente, in modo da determinare un coefficiente di efflusso separato C_d per ciascun tubo di Venturi, oppure è possibile effettuare la taratura di una combinazione di tubi di Venturi. Se viene tarata una combinazione di tubi di Venturi, la somma dell'area della gola dei tubi di Venturi attivi è espressa con A_v , la radice quadrata della somma dei quadrati dei diametri delle gole dei tubi di Venturi attivi è espressa con d_v e il rapporto dei diametri delle gole dei tubi di Venturi rispetto ai diametri di ingresso è espresso come il rapporto della radice quadrata della somma dei diametri delle gole dei tubi di Venturi attivi (d_v) rispetto al diametro dell'ingresso comune a tutti i tubi di Venturi (D). Per determinare il C_d per un singolo tubo di Venturi o una combinazione di tubi di Venturi si segue la seguente procedura:


- con i dati raccolti a ogni valore preimpostato di taratura, calcolare un C_d individuale per ogni punto mediante l'equazione 7-140;
- calcolare la deviazione media e la deviazione standard di tutti i valori C_d per mezzo delle equazioni 7-155 e 7-156;
- se la deviazione standard di tutti i valori C_d è pari o inferiore allo 0,3 % del C_d medio, usare il C_d medio nell'equazione 7-120, mentre il CFV va utilizzato solo fino al valore r più basso misurato durante la taratura;

$$r = 1 - (\Delta p/p_m) \quad (7-148)$$

- se la deviazione standard di tutti i valori C_d è superiore allo 0,3 % del C_d medio, omettere i valori C_d corrispondenti al punto di dati raccolti al valore r più basso misurato durante la taratura;
- se il numero dei punti di dati rimanenti è inferiore a sette, intraprendere un'azione correttiva verificando i dati di taratura o ripetendo il processo di taratura. Se il processo di taratura viene ripetuto, è consigliabile controllare se ci sono perdite, applicare tolleranze più rigide per le misurazioni e accordare più tempo per la stabilizzazione dei flussi;
- se il numero dei valori C_d rimanenti è pari o superiore a sette, ricalcolare la deviazione media e la deviazione standard dei valori C_d rimanenti;
- se la deviazione standard dei valori C_d rimanenti è pari o inferiore allo 0,3 % della media del C_d rimanente, usare il C_d medio nell'equazione 7-120, mentre i valori CFV vanno utilizzati solo fino al valore r più basso associato al C_d rimanente;
- se la deviazione standard del C_d rimanente è ancora superiore allo 0,3 % della media dei valori C_d rimanenti, ripetere le procedure indicate alle lettere da d) a g).»;

3) all'appendice 6, l'equazione 7-180 è sostituita dalla seguente:

$$\llcorner c_{NH_3} = (0,1 \times c_{NH_3,cold}) + (0,9 \times c_{NH_3,hot}) \quad (7-180)\llcorner.$$




ALLEGATO XVIII

L'allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2017/654 è così rettificato:

- 1) al punto 4.6, *(non riguarda la versione italiana)*;
- 2) nell'appendice 2, punto 4, nel terzo paragrafo dopo il titolo l'ultima frase è sostituita dalla seguente:
«Tale interferenza deve essere compensata con uno dei metodi descritti al punto 7.».

18CE1662



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/990 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2018

che modifica e integra il regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le cartolarizzazioni e le commercial paper garantite da attività (ABCP) semplici, trasparenti e standardizzate (STS), i requisiti per le attività ricevute nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita e le metodologie di valutazione della qualità creditizia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 7, e l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131 consente ai fondi comuni monetari (FCM) di investire in cartolarizzazioni o commercial paper garantite da attività (ABCP). Esiste uno specifico incentivo a investire in cartolarizzazioni o ABCP semplici, trasparenti e standardizzate (STS). Poiché il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ contiene già requisiti per le cartolarizzazioni e le ABCP semplici, trasparenti e standardizzate, è necessaria una modifica del regolamento (UE) 2017/1131 per rinviare alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402 che contengono tali requisiti.
- (2) Le operazioni di acquisto con patto di rivendita consentono agli FCM di attuare la loro strategia di investimento e conseguire gli obiettivi secondo quanto disposto dal regolamento (UE) 2017/1131. Tale regolamento prescrive che la controparte di un'operazione di acquisto con patto di rivendita sia meritevole di credito e che le attività ricevute come garanzia presentino una liquidità e una qualità sufficienti da consentire agli FCM di conseguire i loro obiettivi e di adempiere i loro obblighi, nel caso in cui fosse necessario liquidare tali attività. I contratti standard utilizzati per operazioni di acquisto con patto di rivendita possono contribuire a conseguire l'obiettivo di gestire il rischio di controparte. Tuttavia, alcune clausole possono rendere le attività sottostanti operazioni di acquisto con patto di rivendita non disponibili ai gestori di FCM e, di conseguenza, illiquide. È pertanto necessario assicurare che i gestori di FCM possano disporre di tali attività in caso di inadempimento o in caso di cessazione anticipata di operazioni di acquisto con patto di rivendita e che la controparte non limiti la vendita delle attività imponendo l'obbligo di preavviso o di approvazione preliminare.
- (3) I gestori di FCM non dovrebbero essere obbligati ad applicare una specifica rettifica al valore di un'attività — un coefficiente di scarto (haircut) — se la controparte di un'operazione di acquisto con patto di rivendita è soggetta a norme prudenziali ai sensi del diritto dell'Unione. Per assicurare che la garanzia offerta nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita sia qualitativamente solida, i gestori di FCM applicano requisiti aggiuntivi

⁽¹⁾ GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8.


⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).



quando la controparte di un'operazione non è disciplinata dal diritto dell'Unione o non è riconosciuta come equivalente. Al fine di garantire la coerenza nel diritto dell'Unione, i requisiti minimi per i coefficienti di scarto (haircut) dovrebbero essere uguali ai corrispondenti requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

- (4) I gestori di FCM dovrebbero poter applicare un coefficiente di scarto (haircut) maggiore rispetto a quello minimo previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013, qualora lo ritengano necessario per assicurare che le garanzie ricevute nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita siano sufficientemente liquide, se le condizioni del mercato lo richiedono. Essi dovrebbero anche monitorare e rivedere il valore del coefficiente di scarto (haircut) prescritto al fine di assicurare un adeguato livello di liquidità, in particolare quando il valore del coefficiente di scarto (haircut) stabilito conformemente all'articolo 224, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 viene riveduto o la durata residua delle attività o altri fattori connessi alla redditività della controparte sono cambiati.
- (5) Le metodologie di valutazione della qualità creditizia di cui all'articolo 19, paragrafo 3, dovrebbero essere abbastanza prudenti da garantire che tutti i criteri qualitativi e quantitativi a sostegno delle valutazioni della qualità creditizia siano affidabili e adeguati per una corretta valutazione della qualità creditizia degli strumenti ammissibili per gli investimenti. Inoltre, è opportuno garantire che i fattori macroeconomici e microeconomici che i gestori di FCM prendono in considerazione in una valutazione della qualità creditizia siano pertinenti al fine di determinare la qualità creditizia di un emittente o di uno strumento ammissibile per gli investimenti.
- (6) Per garantire che gli strumenti nei quali intendono investire siano di qualità sufficiente, i gestori di FCM dovrebbero effettuare una valutazione della qualità creditizia ogniqualvolta intendano effettuare un investimento. Per evitare l'elusione del requisito di cui al regolamento (UE) 2017/1131 secondo il quale i gestori di FCM investono soltanto in strumenti che hanno ricevuto una valutazione favorevole della qualità creditizia, i gestori di FCM dovrebbero definire chiaramente, nell'ambito della loro metodologia in materia di qualità creditizia, prima di procedere all'effettiva valutazione, i criteri per determinare una valutazione favorevole degli strumenti ammissibili per gli investimenti degli FCM.
- (7) La metodologia e i criteri utilizzati per le valutazioni della qualità creditizia dovrebbero essere coerenti, tranne nei casi in cui sussista una ragione oggettiva per discostarsi dalla metodologia o dai criteri. I criteri e la metodologia dovrebbero essere elaborati per un uso ricorrente e non unicamente per un caso specifico in un determinato momento. L'uso coerente dei criteri e della metodologia dovrebbe facilitare il monitoraggio della valutazione della qualità creditizia.
- (8) Al fine di garantire la corretta quantificazione del rischio di credito dell'emittente e del relativo rischio di inadempimento dell'emittente e dello strumento, come prescritto dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1131, i gestori di FCM dovrebbero avvalersi dei pertinenti criteri quantitativi che sono disponibili sul mercato. Tuttavia, ai gestori di FCM non dovrebbe essere impedito di utilizzare fattori aggiuntivi, se pertinenti.
- (9) La valutazione della qualità creditizia dell'emittente è una delle valutazioni più importanti da effettuare, in quanto fornisce il primo livello di garanzia della qualità delle attività. Nella misura del possibile, i gestori di FCM dovrebbero pertanto tener conto di tutti i fattori che sono pertinenti ai fini della valutazione dei criteri qualitativi e quantitativi relativi al rischio di credito per l'emittente di uno strumento.
- (10) In circostanze eccezionali, in particolare in condizioni di stress del mercato, i gestori di FCM dovrebbero poter prendere decisioni di investimento che si discostano dal risultato della valutazione della qualità creditizia, se tali decisioni di investimento sono nell'interesse degli investitori, a condizione che esse siano giustificate e adeguatamente documentate.
- (11) Poiché la qualità degli strumenti può variare nel tempo, la valutazione della qualità creditizia non dovrebbe essere una valutazione una tantum, ma dovrebbe essere effettuata in modo costante. Inoltre essa dovrebbe essere riveduta, in particolare, qualora si verifici, nell'ambiente macroeconomico o microeconomico, un cambiamento sostanziale di cui all'articolo 19, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1131, che può ripercuotersi sulla valutazione esistente della qualità creditizia dello strumento.
- (12) I gestori di FCM non dovrebbero fare eccessivo affidamento meccanico ai rating del credito esterni. Il declassamento, da parte di un'agenzia di rating del credito, del rating di credito o della prospettiva di rating di un emittente o di uno strumento dovrebbe pertanto essere considerato un cambiamento sostanziale soltanto se è stato valutato e soppesato con altri criteri. Per questo motivo, i gestori dovrebbero essere comunque tenuti a effettuare la loro valutazione, anche in caso di declassamento.
- (13) La garanzia offerta nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita dovrebbe essere qualitativamente solida e non presentare un'elevata correlazione con le prestazioni della controparte. La valutazione della qualità creditizia della garanzia dovrebbe pertanto essere favorevole. Poiché non vi è motivo di distinguere tra le valutazioni che i gestori di FCM effettuano al momento di investire direttamente in attività ammissibili e la valutazione che essi effettuano quando ricevono un'attività come garanzia, la valutazione della qualità creditizia dovrebbe essere basata sugli stessi criteri in entrambi i casi.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).



- (14) Il regolamento (UE) 2017/1131 conferisce alla Commissione tre deleghe di potere per precisare e modificare alcune disposizioni del medesimo regolamento. Tali deleghe hanno tutte l'obiettivo di assicurare che gli FCM siano investiti in attività ammissibili adeguate. Per garantire la coerenza e la conformità di tali requisiti e offrire una visione d'insieme a coloro che devono rispettarli e un punto di accesso unico ai requisiti stessi, questi ultimi dovrebbero essere contenuti in un unico regolamento.
- (15) La data di applicazione del presente regolamento delegato dovrebbe essere allineata alla data di applicazione del regolamento (UE) 2017/1131, al fine di garantire che tutte le norme e i requisiti si applichino agli FCM a decorrere dalla stessa data. La data di applicazione della disposizione di modifica che rinvia ai criteri per le cartolarizzazioni e le ABCP semplici, trasparenti e standardizzate (STS) dovrebbe corrispondere alla data di applicazione del regolamento (UE) 2017/2402,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO 1

CRITERI PER STABILIRE UNA CARTOLARIZZAZIONE O UNA COMMERCIAL PAPER GARANTITA DA ATTIVITÀ (ABCP) SEMPLICE, TRASPARENTE E STANDARDIZZATA (STS)

[Articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1131]

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) 2017/1131

All'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

- «c) una cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata (STS), determinata secondo i criteri e le condizioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), o una ABCP STS, determinata secondo i criteri e le condizioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 del medesimo regolamento.

(*) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).»

CAPITOLO 2

REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DI QUALITÀ CREDITIZIA PER LE ATTIVITÀ RICEVUTE NEL QUADRO DI OPERAZIONI DI ACQUISTO CON PATTO DI RIVENDITA

[Articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1131]

Articolo 2

Requisiti quantitativi e qualitativi di liquidità per le attività di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1131

1. Le operazioni di acquisto con patto di rivendita di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1131 sono conformi alle norme di mercato esistenti e i loro termini e condizioni consentono ai gestori di FCM di far valere pienamente i loro diritti in caso di inadempimento della controparte di tali contratti o di loro cessazione anticipata, nonché conferisce ai gestori di FCM il diritto incondizionato di vendere qualsiasi attività ricevuta come garanzia.
2. Alle attività di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1131 si applica un coefficiente di scarto (haircut) pari alla rettifica per volatilità di cui alle tabelle 1 e 2 dell'articolo 224, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 per una determinata vita residua, rispetto a un periodo di liquidazione di cinque giorni e alla valutazione più elevata in termini di classe di merito di credito.
3. Ove necessario, i gestori di FCM applicano un coefficiente di scarto (haircut) aggiuntivo oltre a quello di cui al paragrafo 2. Per valutare la necessità di tale coefficiente di scarto (haircut) aggiuntivo, essi prendono in considerazione tutti i seguenti fattori:
 - a) la valutazione della qualità creditizia della controparte dell'operazione di acquisto con patto di rivendita;
 - b) il periodo con rischio di margine (margin period of risk), quale definito all'articolo 272, punto 9, del regolamento (UE) n. 575/2013;



- c) la valutazione della qualità creditizia dell'emittente o dell'attività che è utilizzata come garanzia;
- d) la durata residua delle attività utilizzate come garanzia;
- e) la volatilità del prezzo delle attività utilizzate come garanzia.
4. Ai fini del paragrafo 3, i gestori di FCM si dotano di una chiara politica in materia di coefficienti di scarto (haircut) adattata per ciascuna attività di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1131 ricevuta come garanzia. Tale politica è documentata e motiva ciascuna decisione di applicare uno specifico coefficiente di scarto (haircut) al valore di un'attività.
5. I gestori di FCM rivedono con cadenza regolare il coefficiente di scarto (haircut) di cui al paragrafo 2, tenendo conto delle variazioni della vita residua delle attività utilizzate come garanzia. Essi rivedono anche il coefficiente di scarto (haircut) aggiuntivo di cui al paragrafo 3, ogniqualvolta vi sia una variazione dei fattori di cui al medesimo paragrafo.
6. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano se la controparte dell'operazione di acquisto con patto di rivendita è uno dei seguenti soggetti:
- a) un ente creditizio sottoposto a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, o un ente creditizio autorizzato in un paese terzo, a condizione che i requisiti di vigilanza e regolamentazione prudenziali siano equivalenti a quelli applicati nell'Unione;
- b) un'impresa di investimento sottoposta a vigilanza ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, o un'impresa di investimento di un paese terzo, a condizione che i requisiti di vigilanza e regolamentazione prudenziali siano equivalenti a quelli applicati nell'Unione;
- c) un'impresa di assicurazione sottoposta a vigilanza ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, o un'impresa di assicurazione di un paese terzo, a condizione che i requisiti di vigilanza e regolamentazione prudenziali siano equivalenti a quelli applicati nell'Unione;
- d) una controparte centrale autorizzata ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾;
- e) la Banca centrale europea;
- f) una banca centrale nazionale;
- g) la banca centrale di un paese terzo, a condizione che i requisiti di vigilanza e regolamentazione prudenziali applicati in tale paese siano stati riconosciuti equivalenti a quelli applicati nell'Unione, in conformità dell'articolo 114, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.

CAPITOLO 3

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ CREDITIZIA

[Articolo 22 del regolamento (UE) 2017/1131]

Articolo 3

Criteria per convalidare le metodologie di valutazione interna della qualità creditizia di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1131


1. I gestori di FCM convalidano le metodologie di valutazione della qualità creditizia di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1131, a condizione che esse soddisfino tutti i seguenti criteri:
- a) le metodologie di valutazione interna della qualità creditizia sono applicate in modo sistematico nei confronti dei diversi emittenti e strumenti;
- b) le metodologie di valutazione interna della qualità creditizia sono suffragate da un numero sufficiente di criteri qualitativi e quantitativi pertinenti;

⁽¹⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽²⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

⁽³⁾ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).




- c) gli input qualitativi e quantitativi delle metodologie di valutazione interna della qualità creditizia sono affidabili e utilizzano campioni di dati di dimensioni adeguata;
 - d) le precedenti valutazioni interne della qualità creditizia effettuate utilizzando le metodologie di valutazione interna della qualità creditizia sono state adeguatamente rivedute dai gestori degli FCM in questione per determinare se le metodologie di valutazione della qualità creditizia sono un valido indicatore della qualità creditizia;
 - e) le metodologie di valutazione interna della qualità creditizia contemplano, ai fini della loro elaborazione e approvazione, controlli e processi che ne consentono un'adeguata verifica;
 - f) le metodologie di valutazione interna della qualità creditizia incorporano fattori che i gestori di FCM giudicano pertinenti per determinare la qualità creditizia di un emittente o di uno strumento;
 - g) le metodologie di valutazione interna della qualità creditizia applicano sistematicamente le ipotesi principali alla base della qualità creditizia e i criteri che le suffragano per produrre tutte le valutazioni della qualità creditizia, a meno che sussista una ragione oggettiva per discostarsi;
 - h) le metodologie di valutazione interna della qualità creditizia contemplano procedure intese a garantire che i criteri di cui alle lettere b), c) e g) a sostegno dei fattori pertinenti nelle metodologie di valutazione interna della qualità creditizia siano di qualità affidabile e pertinenti all'emittente o allo strumento oggetto della valutazione.
2. Nel quadro del processo di convalida delle metodologie di valutazione interna della qualità creditizia, i gestori di FCM valutano la sensibilità delle metodologie a variazioni di una qualunque delle ipotesi sottostanti e dei criteri relativi alla qualità creditizia.
3. I gestori di FCM si dotano di processi che assicurino che siano individuate e risolte in modo adeguato eventuali anomalie o carenze evidenziate dai test retrospettivi di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1131.
4. Le metodologie di valutazione interna della qualità creditizia di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1131:
- a) continuano a essere utilizzate, a meno che esistano ragioni oggettive per cui le metodologie di valutazione interna della qualità creditizia debbano essere modificate o la loro applicazione sospesa;
 - b) consentono di incorporare tempestivamente eventuali risultati del monitoraggio continuo o di una revisione, in particolare quando variazioni delle condizioni strutturali macroeconomiche o dei mercati finanziari potrebbero influenzare una valutazione del credito prodotta utilizzando tali metodologie di valutazione interna della qualità creditizia;
 - c) consentono di confrontare precedenti valutazioni interne della qualità creditizia.
5. La metodologia di valutazione interna della qualità creditizia di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1131 è tempestivamente migliorata qualora una revisione, compresa una convalida, dimostri che non è idonea a garantire una valutazione sistematica della qualità creditizia.
6. La procedura di valutazione interna della qualità creditizia specifica in via preliminare le situazioni in cui la valutazione interna della qualità creditizia si considera favorevole.

Articolo 4

Criteri per la quantificazione del rischio di credito e del relativo rischio di inadempimento dell'emittente e dello strumento, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1131

1. I criteri per la quantificazione del rischio di credito dell'emittente e del relativo rischio di inadempimento dell'emittente e dello strumento, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1131 sono i seguenti:
- a) informazioni per la determinazione dei prezzi delle obbligazioni, tra cui i differenziali creditizi e i prezzi di strumenti a reddito fisso analoghi e dei relativi titoli;
 - b) prezzi di strumenti del mercato monetario relativi all'emittente, allo strumento o al settore di attività;
 - c) informazioni per la determinazione dei prezzi dei credit default swap, tra cui i differenziali su credit default swap per strumenti analoghi;
 - d) statistiche sugli inadempimenti riguardanti l'emittente, lo strumento o il settore di attività;



- e) indici finanziari relativi all'ubicazione geografica, al settore di attività o alla classe di attività dell'emittente o dello strumento;
 - f) informazioni finanziarie relative all'emittente, tra cui i tassi di redditività, il coefficiente di copertura degli interessi, la metrica della leva finanziaria e i prezzi delle nuove emissioni, in particolare l'esistenza di titoli di rango inferiore (more junior).
2. Ove necessario e pertinente, i gestori di FCM applicano criteri aggiuntivi oltre a quelli di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Criteri per stabilire indicatori qualitativi relativi all'emittente dello strumento, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1131

1. I criteri per stabilire indicatori qualitativi relativi all'emittente dello strumento, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1131 sono i seguenti:
- a) un'analisi delle attività sottostanti che, per l'esposizione inerente alla cartolarizzazione, comprende il rischio di credito dell'emittente e il rischio di credito delle attività sottostanti;
 - b) un'analisi degli aspetti strutturali dei pertinenti strumenti emessi da un emittente che, per gli strumenti finanziari strutturati, comprende un'analisi del rischio operativo e di controparte intrinseco dello strumento finanziario strutturato;
 - c) un'analisi dei mercati pertinenti, compresi il volume e la liquidità di tali mercati;
 - d) un'analisi sovrana, che comprende l'entità delle passività esplicite e contingenti e il livello delle riserve in valuta estera rispetto alle passività in valuta estera;
 - e) un'analisi del rischio di governance relativo all'emittente, che comprende le frodi, le ammende per comportamento scorretto, le controversie, le rideterminazioni del valore finanziario, le voci eccezionali, l'avvicendamento dei dirigenti, la concentrazione dei debitori e la qualità dell'audit;
 - f) ricerche sui titoli relative all'emittente o al settore di mercato;
 - g) se del caso, un'analisi dei rating del credito o della prospettiva di rating attribuiti all'emittente di uno strumento da parte di un'agenzia di rating del credito registrata presso l'ESMA e selezionata dal gestore dell'FCM, se adatta allo specifico portafoglio d'investimenti dell'FCM.
2. Ove necessario e pertinente, i gestori di FCM applicano criteri aggiuntivi oltre a quelli di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Criteri per stabilire indicatori qualitativi del rischio di credito in relazione all'emittente dello strumento, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1131


Nella misura del possibile, i gestori di FCM valutano i seguenti criteri qualitativi del rischio di credito per l'emittente di uno strumento:

- a) la situazione finanziaria dell'emittente o, se del caso, del garante;
- b) le fonti di liquidità dell'emittente o, se del caso, del garante;
- c) la capacità dell'emittente di reagire a eventi futuri generalizzati del mercato o specifici per l'emittente, compresa la capacità di rimborso del debito in una situazione estremamente sfavorevole;
- d) la forza del settore di attività dell'emittente all'interno dell'economia in relazione alle tendenze economiche e la posizione competitiva dell'emittente nel suo settore.

Articolo 7

Scostamenti

1. I gestori di FCM possono discostarsi dall'esito di una metodologia di valutazione interna della qualità creditizia solo in circostanze eccezionali, tra cui condizioni di stress dei mercati, e qualora sussista una ragione oggettiva per discostarsi. I gestori di FCM che si discostano dall'esito di una metodologia di valutazione interna della qualità creditizia documentano tale decisione.
2. Nel quadro del processo di documentazione di cui al paragrafo 1, i gestori di FCM specificano la persona responsabile della decisione nonché la ragione oggettiva che ha portato a prendere tale decisione.



Articolo 8

Cambiamento sostanziale di cui all'articolo 19, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1131


1. Sussiste un cambiamento sostanziale di cui all'articolo 19, paragrafo 4, lettera d) del regolamento (UE) 2017/1131 ogniqualvolta:
 - a) si verifichi un cambiamento sostanziale riguardo a uno dei seguenti elementi:
 - i) informazioni per la determinazione dei prezzi delle obbligazioni, tra cui i differenziali creditizi e i prezzi di strumenti a reddito fisso analoghi e dei relativi titoli;
 - ii) informazioni per la determinazione dei prezzi dei credit default swap, tra cui i differenziali su credit default swap per strumenti analoghi;
 - iii) statistiche sugli inadempimenti riguardanti l'emittente o lo strumento;
 - iv) indici finanziari relativi all'ubicazione geografica, al settore di attività o alla classe di attività dell'emittente o dello strumento;
 - v) analisi delle attività sottostanti, in particolare per gli strumenti strutturati;
 - vi) analisi dei mercati pertinenti, compresi il volume e la liquidità degli stessi;
 - vii) analisi degli aspetti strutturali degli strumenti pertinenti;
 - viii) ricerche sui titoli;
 - ix) situazione finanziaria dell'emittente;
 - x) fonti di liquidità dell'emittente;
 - xi) capacità dell'emittente di reagire a eventi futuri generalizzati del mercato o specifici per l'emittente, compresa la capacità di rimborso del debito in una situazione estremamente sfavorevole;
 - xii) forza del settore di attività dell'emittente all'interno dell'economia in relazione alle tendenze economiche e posizione competitiva dell'emittente nel suo settore;
 - xiii) analisi dei rating del credito o della prospettiva di rating attribuiti all'emittente o allo strumento da parte di una o più agenzie di rating del credito selezionate dal gestore dell'FCM in quanto adatte allo specifico portafoglio d'investimenti dell'FCM;
 - b) strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni o ABCP siano declassati al di sotto dei due più alti rating di credito a breve termine previsti da un'agenzia di rating del credito regolamentata e certificata in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
2. I gestori di FCM valutano il cambiamento sostanziale dei criteri di cui al paragrafo 1, lettera a), tenendo conto dei fattori di rischio e dei risultati degli scenari delle prove di stress di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/1131.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), i gestori di FCM definiscono una procedura interna per la selezione di agenzie di rating del credito adatte allo specifico portafoglio d'investimenti dell'FCM interessato e per determinare la frequenza con cui l'FCM monitora i rating di tali agenzie.
4. I gestori di FCM tengono conto del declassamento di cui al paragrafo 1, lettera b), ed effettuano quindi una propria valutazione secondo la loro metodologia di valutazione interna della qualità creditizia.
5. La revisione della metodologia di valutazione interna della qualità creditizia costituisce un cambiamento sostanziale di cui all'articolo 19, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1131, tranne nei casi in cui i gestori di FCM riescano a dimostrare che il cambiamento non è sostanziale.

Articolo 9

Requisiti quantitativi e qualitativi della qualità creditizia per le attività di cui all'articolo 15, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 2017/1131

I gestori di FCM applicano gli articoli da 3 a 8 del presente regolamento in sede di valutazione della qualità creditizia dei valori mobiliari liquidi o degli strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 15, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1131.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GUL 302 del 17.11.2009, pag. 1).



Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica a decorrere dal 21 luglio 2018, ad eccezione dell'articolo 1, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE1663



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/991 DELLA COMMISSIONE**del 12 luglio 2018****che autorizza l'immissione sul mercato del lisozima idrolizzato di albume d'uovo di gallina quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
- (3) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione è tenuta a prendere una decisione in merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento, nonché ad aggiornare l'elenco dell'Unione.
- (4) Il 31 agosto 2016 la società DSM Nutritional Products Ltd., Regno Unito, ha presentato all'autorità competente dell'Irlanda una domanda di immissione sul mercato dell'Unione del lisozima idrolizzato di albume d'uovo di gallina quale nuovo alimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. La domanda riguarda l'uso del lisozima idrolizzato di albume d'uovo di gallina in integratori alimentari e in altre categorie di alimenti, in particolare nelle bevande analcoliche.
- (5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, qualsiasi domanda di immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento, presentata a uno Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 e per la quale non è stata presa alcuna decisione definitiva entro il 1° gennaio 2018, è considerata una domanda a norma del regolamento (UE) 2015/2283.
- (6) La domanda di immissione sul mercato dell'Unione del lisozima idrolizzato di albume d'uovo di gallina quale nuovo alimento è stata presentata a uno Stato membro in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97, ma soddisfa anche i requisiti del regolamento (UE) 2015/2283.
- (7) Il 12 maggio 2017 l'autorità competente dell'Irlanda ha presentato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione essa è giunta alla conclusione che il lisozima idrolizzato di albume d'uovo di gallina soddisfa i criteri per i nuovi prodotti alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (8) Il 31 maggio 2017 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri. Entro il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97, gli altri Stati membri hanno formulato obiezioni motivate in relazione alla carenza di informazioni sugli usi previsti e sulla valutazione dell'esposizione, sui dati tossicologici, sulle specifiche del prodotto e sul processo di produzione.
- (9) Alla luce delle obiezioni formulate dagli altri Stati membri, in particolare riguardo alla valutazione insufficiente dell'esposizione alla potenziale assunzione combinata derivante da tutti i possibili usi proposti, il richiedente ha modificato la domanda in relazione alle categorie di alimenti limitando l'uso del nuovo alimento ai soli integratori alimentari. Le modifiche apportate agli usi proposti per il nuovo alimento e le spiegazioni aggiuntive fornite dal richiedente hanno attenuato le preoccupazioni circa il rispetto dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/2283 e hanno soddisfatto sia gli Stati membri che la Commissione.

⁽¹⁾ GUL 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GUL 43 del 14.2.1997, pag. 1).



- (10) Tali spiegazioni forniscono motivazioni sufficienti per stabilire che il lisozima idrolizzato di albume d'uovo di gallina, negli usi e ai livelli d'uso proposti ove utilizzato come ingrediente in integratori alimentari, soddisfa i criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
- (11) La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce requisiti relativi agli integratori alimentari. L'uso del lisozima idrolizzato di albume d'uovo di gallina dovrebbe essere autorizzato ferme restando le disposizioni di detta direttiva.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il lisozima idrolizzato di albume d'uovo di gallina, come specificato nell'allegato del presente regolamento, è inserito nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283.
2. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 2002/46/CE.

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).



ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è inserita la seguente voce in ordine alfabetico:

«Nuovo alimento autorizzato»	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
Lisozima idrolizzato di albume d'uovo di gallina	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta degli integratori alimentari che lo contengono è «lisozima idrolizzato di albume d'uovo di gallina»;»	
	Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE ⁽¹⁾ , destinati alla popolazione adulta	1 000 mg/giorno		

⁽¹⁾ Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

2) nella tabella 2 (Specifiche) è inserita la seguente voce in ordine alfabetico:

«Nuovo alimento autorizzato»	Specifica
Lisozima idrolizzato di albume d'uovo di gallina	<p>Descrizione/definizione</p> <p>Il lisozima idrolizzato di albume d'uovo di gallina si ottiene dal lisozima di albume d'uovo di gallina mediante un procedimento enzimatico con subtilisina derivante da <i>Bacillus licheniformis</i>.</p> <p>Il prodotto è una polvere il cui colore varia tra il biancastro e il giallo chiaro.</p> <p>Specifica</p> <p>Proteina (TN (*) × 5,30): 80-90 %</p> <p>Triptofano: 5-7 %</p> <p>Rapporto triptofano/LNAA (**): 0,18-0,25</p> <p>Grado di idrolisi: 19-25 %</p> <p>Umidità: < 5 %</p> <p>Ceneri: < 10 %</p> <p>Sodio: < 6 %</p> <p>Metalli pesanti</p> <p>Arsenico: < 1 ppm</p> <p>Piombo: < 1 ppm</p> <p>Cadmio: < 0,5 ppm</p> <p>Mercurio: < 0,1 ppm</p> <p>Criteri microbiologici</p> <p>Conteggio della carica aerobica totale: < 10³ CFU/g</p> <p>Conteggio di lieviti e muffe combinati totali: ≤ 10² CFU/g</p> <p>Enterobatteri: < 10 CFU/g</p> <p><i>Salmonella</i> spp: assenza in 25 g</p> <p><i>Escherichia coli</i>: assenza in 10 g</p> <p><i>Staphylococcus aureus</i>: assenza in 10 g</p> <p><i>Pseudomonas aeruginosa</i>: assenza in 10 g</p> <p>(*) TN: azoto totale</p> <p>(**) LNAA: amminoacidi neutri di grandi dimensioni»</p>



**DECISIONE (PESC) 2018/992 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
dell'11 luglio 2018**

relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) (EUTM Somalia/1/2018)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista la decisione 2010/96/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2010, relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2010/96/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS), a norma dell'articolo 38 del trattato sull'Unione europea, ad adottare le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica della missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia), comprese quelle relative alla nomina di comandanti successivi della missione dell'UE.
- (2) La decisione (PESC) 2017/971 del Consiglio ⁽²⁾ ha modificato la catena di comando dell'EUTM Somalia. La decisione (PESC) 2016/396 del Comitato politico e di sicurezza ⁽³⁾ è stata pertanto abrogata e il generale di brigata Maurizio MORENA è stato nominato comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM Somalia.
- (3) Il 26 giugno 2017 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2017/1160 ⁽⁴⁾ relativa alla nomina del colonnello Pietro ADDIS in sostituzione del generale di brigata Maurizio MORENA quale comandante della missione dell'UE per l'EUTM Somalia.
- (4) Il 18 giugno 2018 il comitato militare dell'UE ha raccomandato al CPS di nominare il colonnello Matteo Giacomo SPREAFICO in sostituzione del generale di brigata Pietro ADDIS quale comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM Somalia a decorrere dal 16 luglio 2018.
- (5) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


Il colonnello Matteo Giacomo SPREAFICO è nominato comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) con effetto a decorrere dal 16 luglio 2018.

⁽¹⁾ GUL 44 del 19.2.2010, pag. 16.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/971 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che stabilisce le modalità di pianificazione e condotta concernenti le missioni militari senza compiti esecutivi dell'UE in ambito PSDC e che modifica la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale, la decisione 2013/34/PESC relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e la decisione (PESC) 2016/610 relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (GUL 146 del 9.6.2017, pag. 133).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2016/396 del Comitato politico e di sicurezza, del 15 marzo 2016, relativa alla nomina del comandante della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) e che abroga la decisione (PESC) 2015/173 (EUTM Somalia/1/2016) (GUL 73 del 18.3.2016, pag. 99).

⁽⁴⁾ Decisione (PESC) 2017/1160 del comitato politico e di sicurezza, del 26 giugno 2017, relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) (EUTM Somalia/1/2017) (GUL 167 del 30.6.2017, pag. 37).



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2018

Per il comitato politico e di sicurezza

Il president

W. STEVENS

18CE1665



DECISIONE (UE) 2018/993 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2018

recante modifica delle decisioni (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1218 e (UE) 2017/1219 relativamente alla durata del periodo transitorio

[notificata con il numero C(2018) 4312]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2011/382/UE della Commissione ⁽²⁾ è stata sostituita dalla decisione (UE) 2017/1214 della Commissione ⁽³⁾ che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti. Affinché i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per piatti sulla base dei criteri fissati nella decisione 2011/382/UE dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi alla decisione (UE) 2017/1214, detta decisione stabilisce un periodo transitorio. Tale periodo transitorio di dodici mesi scade il 22 giugno 2018.
- (2) La decisione 2012/720/UE della Commissione ⁽⁴⁾ è stata sostituita dalla decisione (UE) 2017/1215 della Commissione ⁽⁵⁾ che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie industriali o professionali. Affinché i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per lavastoviglie industriali o professionali sulla base dei criteri fissati nella decisione 2012/720/UE dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi alla decisione (UE) 2017/1215, detta decisione stabilisce un periodo transitorio. Tale periodo transitorio di dodici mesi scade il 22 giugno 2018.
- (3) La decisione 2011/263/UE della Commissione ⁽⁶⁾ è stata sostituita dalla decisione (UE) 2017/1216 della Commissione ⁽⁷⁾ che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie. Affinché i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per lavastoviglie sulla base dei criteri fissati nella decisione 2011/263/UE dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi alla decisione (UE) 2017/1216, detta decisione stabilisce un periodo transitorio. Tale periodo transitorio di dodici mesi scade il 22 giugno 2018.
- (4) La decisione 2011/264/UE della Commissione ⁽⁸⁾ è stata sostituita dalla decisione (UE) 2017/1218 della Commissione ⁽⁹⁾ che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato. Affinché i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per bucato sulla base dei criteri fissati nella decisione 2011/264/UE dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi alla decisione (UE) 2017/1218, detta decisione stabilisce un periodo transitorio. Tale periodo transitorio di dodici mesi scade il 22 giugno 2018.

⁽¹⁾ GUL 27 del 30.1.2010, pag. 1.⁽²⁾ Decisione 2011/382/UE della Commissione, del 24 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti (GUL 169 del 29.6.2011, pag. 40).⁽³⁾ Decisione (UE) 2017/1214 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti (GUL 180 del 12.7.2017, pag. 1).⁽⁴⁾ Decisione 2012/720/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali (GUL 326 del 24.11.2012, pag. 25).⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2017/1215 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie industriali o professionali (GUL 180 del 12.7.2017, pag. 16).⁽⁶⁾ Decisione 2011/263/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie (GUL 111 del 30.4.2011, pag. 22).⁽⁷⁾ Decisione (UE) 2017/1216 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie (GUL 180 del 12.7.2017, pag. 31).⁽⁸⁾ Decisione 2011/264/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato (GUL 111 del 30.4.2011, pag. 34).⁽⁹⁾ Decisione (UE) 2017/1218 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato (GUL 180 del 12.7.2017, pag. 63).

- (5) La decisione 2012/721/UE della Commissione ⁽¹⁾ è stata sostituita dalla decisione (UE) 2017/1219 della Commissione ⁽²⁾ che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso industriale o professionale. Affinché i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per bucato per uso industriale o professionale sulla base dei criteri fissati nella decisione 2012/721/UE dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi alla decisione (UE) 2017/1219, detta decisione stabilisce un periodo transitorio. Tale periodo transitorio di dodici mesi scade il 22 giugno 2018.
- (6) Diversi organismi nazionali che assegnano i marchi Ecolabel UE hanno informato la Commissione della necessità di prorogare tali periodi transitori di sei mesi a causa dell'ingente numero di domande affluite per il rinnovo dei contratti di assegnazione dei marchi. La Commissione ha effettuato una valutazione che conferma la necessità di prorogare di sei mesi i periodi transitori.
- (7) Le decisioni (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1218 ed (UE) 2017/1219 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 7 della decisione (UE) 2017/1214, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/382/UE possono essere utilizzate fino al 22 dicembre 2018.».

Articolo 2

All'articolo 7 della decisione (UE) 2017/1215, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2012/720/UE possono essere utilizzate fino al 26 dicembre 2018.».

Articolo 3

All'articolo 7 della decisione (UE) 2017/1216, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/263/UE possono essere utilizzate fino al 26 dicembre 2018.».

Articolo 4

All'articolo 7 della decisione (UE) 2017/1218, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/264/UE possono essere utilizzate fino al 26 dicembre 2018.».


Articolo 5

All'articolo 7 della decisione (UE) 2017/1219, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2012/721/UE possono essere utilizzate fino al 26 dicembre 2018.».

⁽¹⁾ Decisione 2012/721/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso professionale (GU L 326 del 24.11.2012, pag. 38).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/1219 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso industriale o professionale (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 79).




Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2018

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione

18CE1666



DECISIONE (UE, Euratom) 2018/994 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2018

che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 223, paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

vista la proposta del Parlamento europeo,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:


- (1) L'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto ⁽²⁾ («atto elettorale»), allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio ⁽³⁾, è entrato in vigore il 1° luglio 1978 ed è stato successivamente modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom ⁽⁴⁾.
- (2) Si rendono necessarie varie modifiche all'atto elettorale.
- (3) In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona in data 1° dicembre 2009, il Consiglio deve stabilire, secondo una procedura legislativa speciale, le disposizioni necessarie per l'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto.
- (4) La trasparenza del processo elettorale e l'accesso a informazioni affidabili sono importanti per innalzare il livello di coscienza politica europea e per assicurare una solida affluenza alle urne ed è auspicabile che i cittadini dell'Unione siano informati con largo anticipo rispetto alle elezioni del Parlamento europeo sui candidati che si presentano a tali elezioni e sull'affiliazione di partiti politici nazionali a un partito politico europeo.
- (5) Al fine di incoraggiare la partecipazione degli elettori alle elezioni del Parlamento europeo e di sfruttare appieno le possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico, gli Stati membri potrebbero prevedere, tra l'altro, la possibilità del voto anticipato, per corrispondenza, elettronico e via Internet garantendo nel contempo, in particolare, l'affidabilità dei risultati, la segretezza del voto e la protezione dei dati personali conformemente al diritto dell'Unione applicabile.
- (6) I cittadini dell'Unione hanno il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione, in particolare votando o candidandosi alle elezioni del Parlamento europeo.

⁽¹⁾ Approvazione del 4 luglio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GUL 278 dell'8.10.1976, pag. 5.

⁽³⁾ Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (GUL 278 dell'8.10.1976, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom (GUL 283 del 21.10.2002, pag. 1).



- (7) Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare le misure necessarie per permettere ai propri cittadini residenti in paesi terzi di votare alle elezioni del Parlamento europeo,
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'atto elettorale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'atto elettorale è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1. In ciascuno Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti come rappresentanti dei cittadini dell'Unione con sistema proporzionale, a scrutinio di lista o con voto singolo trasferibile.
2. Gli Stati membri possono consentire lo scrutinio di lista con voto di preferenza secondo le modalità da essi stabilite.
3. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto, libero e segreto.»;

- 2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. Gli Stati membri possono prevedere una soglia minima per l'attribuzione dei seggi. A livello nazionale, tale soglia non può essere superiore al 5 % dei voti validamente espressi.
2. Gli Stati membri in cui si utilizza lo scrutinio di lista prevedono una soglia minima per l'attribuzione dei seggi per le circoscrizioni elettorali che comprendono più di 35 seggi. Tale soglia non è inferiore al 2 % né superiore al 5 % dei voti validamente espressi nella circoscrizione di cui trattasi, anche nel caso di uno Stato membro con collegio unico nazionale.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 2 al più tardi per le elezioni del Parlamento europeo successive alle prime elezioni che si tengono dopo l'entrata in vigore della decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio (*).

(*) Decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del 20 settembre 1976 (GU L 178 del 16.7.2018, pag. 1).»;

- 3) sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 3 bis

Qualora le disposizioni nazionali prevedano un termine per la presentazione delle candidature per l'elezione al Parlamento europeo, tale termine è di almeno tre settimane prima della data fissata dallo Stato membro interessato, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, per tenere le elezioni del Parlamento europeo.

Articolo 3 ter

Gli Stati membri possono consentire l'apposizione, sulle schede elettorali, del nome o del logo del partito politico europeo al quale è affiliato il partito politico nazionale o il singolo candidato.»;

- 4) è inserito il seguente articolo:


«Articolo 4 bis

Gli Stati membri possono prevedere la possibilità del voto anticipato, per corrispondenza, elettronico e via Internet per le elezioni del Parlamento europeo. In tal caso, adottano misure adeguate per garantire, in particolare, l'affidabilità dei risultati, la segretezza del voto e la protezione dei dati personali conformemente al diritto dell'Unione applicabile.»;

- 5) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1. Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo ciascun elettore può votare una sola volta.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che il doppio voto alle elezioni del Parlamento europeo sia oggetto di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.»;



6) sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 9 bis

Conformemente alle rispettive procedure elettorali nazionali, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per permettere ai propri cittadini residenti in paesi terzi di votare alle elezioni del Parlamento europeo.

Articolo 9 ter

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità di contatto responsabile dello scambio di dati concernenti gli elettori e i candidati con le sue omologhe degli altri Stati membri.

2. Fatte salve le disposizioni nazionali relative all'iscrizione degli elettori nelle liste elettorali e alla presentazione delle candidature, l'autorità di cui al paragrafo 1 comincia a trasmettere alle sue omologhe, conformemente al diritto dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati personali, al più tardi sei settimane prima del giorno iniziale del periodo elettorale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, i dati indicati nella direttiva 93/109/CE del Consiglio (*) riguardo ai cittadini dell'Unione che sono stati iscritti nelle liste elettorali o che si candidano in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

(*) Direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34).»

Articolo 2


1. La presente decisione è soggetta all'approvazione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. Gli Stati membri notificano al segretariato generale del Consiglio l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

2. La presente decisione entra in vigore il primo giorno dopo la ricezione dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1 (¹).

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
H. LÖGER

(¹) La data di entrata in vigore della decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/995 DELLA COMMISSIONE**del 12 luglio 2018****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 per quanto riguarda i termini per la presentazione delle offerte**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione ⁽³⁾ ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere. Esso prevedeva inizialmente due gare parziali al mese, tranne in agosto e dicembre.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/472 della Commissione ⁽⁴⁾ ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 riducendo il numero di termini di presentazione delle offerte a uno al mese e sopprimendo la previsione di tale termine nel mese di agosto.
- (3) L'esperienza acquisita con le gare parziali effettuate nel 2018 indica un interesse crescente per la gara alle attuali condizioni di mercato. È pertanto opportuno ripristinare il numero iniziale di termini di presentazione delle offerte e prevedere un termine nel mese di agosto.
- (4) Dato che il termine previsto nel mese di agosto scade il quarto martedì, al fine di evitare due gare in due settimane consecutive è opportuno fissare un solo termine nel mese di settembre.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 206 del 30.7.2016, pag. 71.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GUL 321 del 29.11.2016, pag. 45).⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/472 della Commissione, del 15 marzo 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 per quanto riguarda i termini per la presentazione delle offerte (GUL 73 del 18.3.2017, pag. 5).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 è sostituito dal seguente:

«2. Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale e per le gare successive ha inizio a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della scadenza del termine precedente. Esso scade alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) del primo e del terzo martedì del mese. Tuttavia, nel mese di agosto esso scade alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) del quarto martedì, nel mese di settembre alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) del terzo martedì e nel mese di dicembre alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) del secondo martedì. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.»

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

18CE1668



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/996 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2018

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Limone Femminello del Gargano» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Limone Femminello del Gargano», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Limone Femminello del Gargano» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente


Phil HOGAN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007, recante iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Geraardsbergse mattentaart (IGP) — Patata de Galicia o Patata de Galicia (IGP) — Poniente de Granada (DOP) — Gata-Hurdes (DOP) — Patatas de Prades o Patates de Prades (IGP) — Mantequilla de Soria (DOP) — Huile d'olive de Nimes (DOP) — Huile d'olive de Corse o Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (DOP) — Clémentine de Corse (IGP) — Agneau de Sisteron (IGP) — Connemara Hill Lamb o Uain Sléibhe Chonamara (IGP) — Sardegna (DOP) — Carota dell'Altopiano del Fucino (IGP) — Stelvio o Stilsfer (DOP) — Limone Femminello del Gargano (IGP) — Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (DOP) — Chouriço de Carne de Barroso-Montalegre (IGP) — Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre (IGP) — Sanguêira de Barroso-Montalegre (IGP) — Batata de Trás-os-Montes (IGP) — Salpicão de Barroso-Montalegre (IGP) — Alheira de Barroso-Montalegre (IGP) — Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso o Borrego de leite de Barroso (IGP) — Azeite do Alentejo Interior (DOP) — Paio de Beja (IGP) — Linguiça do Baixo Alentejo o Chouriço de carne do Baixo Alentejo (IGP) — Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (DOP)] (GU L 46 del 16.2.2007, pag. 14).

⁽³⁾ GU C 51 del 10.2.2018, pag. 17.



DECISIONE (PESC) 2018/997 DEL CONSIGLIO**del 13 luglio 2018****che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 42, paragrafo 4, e 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/392/PESC ⁽¹⁾ che istituisce una missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger per sostenere lo sviluppo di capacità degli operatori della sicurezza nigerini di combattere il terrorismo e la criminalità organizzata (EUCAP SAHEL Niger).
- (2) Il 18 luglio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1172 ⁽²⁾ che proroga l'EUCAP Sahel Niger fino al 15 luglio 2018. L'11 luglio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1253 ⁽³⁾ che prevede un importo di riferimento finanziario per l'EUCAP Sahel Niger fino alla medesima data.
- (3) L'EUCAP Sahel Niger e l'importo di riferimento per essa prevista dovrebbero essere prorogati fino al 30 settembre 2018.
- (4) La decisione 2012/392/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (5) L'EUCAP Sahel Niger sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/392/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 13, paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUCAP Sahel Niger nel periodo dal 16 luglio 2017 al 30 settembre 2018 è pari a 31 000 000 EUR.»;

- 2) all'articolo 16, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Essa si applica fino al 30 settembre 2018.»

⁽¹⁾ Decisione 2012/392/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 48).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2016/1172 del Consiglio, del 18 luglio 2016, che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 106).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2017/1253 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 179 del 12.7.2017, pag. 15).



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 16 luglio 2018.


Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

H. LÖGER

18CE1670



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/998 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2018

che modifica l'allegato I della decisione 2009/177/CE per quanto riguarda lo status della Croazia in merito al virus erpetico (KHV), della Finlandia in merito alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN), l'elenco delle zone dell'Irlanda indenni da *Bonamia ostreae*, l'elenco delle zone del Regno Unito indenni da *Marteilia refringens* e che modifica l'allegato I della decisione 2010/221/UE per quanto riguarda l'elenco delle zone del Regno Unito indenni da ostreid herpesvirus 1 μ var (OsHV-1 μ Var)

[notificata con il numero C(2018) 4381]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 49, paragrafo 1, l'articolo 50, paragrafo 3, l'articolo 51, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I, parte C, della decisione 2009/177/CE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce l'elenco di Stati membri, zone e compartimenti dichiarati indenni da alcune malattie di cui all'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.
- (2) Attualmente in tale elenco l'intero territorio della Croazia è dichiarato indenne da virus erpetico (KHV) e l'intero territorio della Finlandia è dichiarato indenne da necrosi ematopoietica infettiva (IHN). Negli ultimi anni, tuttavia, questi Stati membri hanno segnalato la presenza di vari focolai rispettivamente di tali malattie.
- (3) Entrambi gli Stati membri hanno inviato alla Commissione informazioni riguardanti le misure da loro adottate a norma della direttiva 2006/88/CE per far fronte a tali focolai. Tali misure sono ancora in corso in alcune zone.
- (4) Attualmente nell'elenco tutte le coste dell'Irlanda sono dichiarate indenni da *Bonamia ostreae* ad eccezione di otto baie. A causa di un recente focolaio di *Bonamia ostreae* verificatosi in un'altra baia nella zona dell'Irlanda dichiarata indenne da tale malattia, sono state messe in atto restrizioni, tuttora applicate, conformemente alla direttiva 2006/88/CE.
- (5) Tutta la costa dell'Irlanda del Nord è anche dichiarata indenne da *Marteilia refringens*. Il Regno Unito ha tuttavia segnalato la presenza di due focolai di tale malattia in due baie diverse dell'Irlanda del Nord. Sono state messe in atto restrizioni agli spostamenti, tuttora applicate, conformemente alla direttiva 2006/88/CE.

⁽¹⁾ GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

⁽²⁾ Decisione 2009/177/CE della Commissione, del 31 ottobre 2008, che attua la direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e di eradicazione e lo status di «indenne da malattia» di Stati membri, zone e compartimenti (GU L 63 del 7.3.2009, pag. 15).



- (6) Secondo le informazioni trasmesse dalla Croazia, dalla Finlandia, dall'Irlanda e dal Regno Unito, le zone interessate non dovrebbero figurare nell'elenco come indenni dalle malattie corrispondenti e la delimitazione geografica delle zone indenni da malattia per la Croazia, la Finlandia, l'Irlanda e il Regno Unito dovrebbe pertanto essere aggiornata.
- (7) L'allegato I della decisione 2010/221/UE della Commissione ⁽¹⁾ stabilisce l'elenco di Stati membri, zone e compartimenti considerati indenni da alcune malattie che non sono indicate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.
- (8) Attualmente in tale elenco il territorio dell'Irlanda del Nord nel Regno Unito è considerato indenne da ostreid herpesvirus 1 μ var (OsHV-1 μ Var) ad eccezione di alcune baie. A causa di un recente focolaio di OsHV-1 μ Var verificatosi in un'altra baia la delimitazione geografica della zona indenne da malattia per il Regno Unito dovrebbe essere aggiornata.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/177/CE e l'allegato I della decisione 2010/221/UE.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I della decisione 2009/177/CE, parte C, tabella, la quarta colonna «Delimitazione geografica dell'area indenne da malattia (Stato membro, zone o compartimenti)» è modificata come segue:

- 1) alla riga «Virus erpetico (KHV)» la voce relativa alla Croazia è sostituita dalla seguente: «Intero territorio, ad eccezione delle seguenti zone: la zona comprendente le imprese di acquacoltura a Donji Miholjac (numero di omologazione 2HR0109) con il fiume Drava dalla diga di Dubrava fino alla foce nel fiume Danubio e la zona comprendente le imprese di acquacoltura a Grudnjak (numero di omologazione 2HR0177) con l'intero corso d'acqua del fiume Vučica fino alla foce nel fiume Karašica e da lì il fiume Karašica fino alla foce nel fiume Drava»;
- 2) alla riga «Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)» la voce relativa alla Finlandia è sostituita dalla seguente: «Intero territorio, ad eccezione del compartimento costiero di Ii, Kuivaniemi e dei seguenti bacini idrografici: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 zona di Saarijärvi e 4.41 zona di Pielinen»;
- 3) alla riga «Infezione da *Bonamia ostreae*» la voce relativa all'Irlanda è sostituita dalla seguente:
«Tutte le coste dell'Irlanda, ad eccezione di:
 1. Cork Harbour;
 2. Galway Bay;
 3. Ballinakill Harbour;
 4. Clew Bay;
 5. Achill Sound;
 6. Loughmore, Blacksod Bay;
 7. Lough Foyle;
 8. Lough Swilly;
 9. Kilkieran Bay.»;
- 4) alla riga «Infezione da *Marteilia refringens*» la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:
«Tutte le coste della Gran Bretagna.
Tutte le coste dell'Irlanda del Nord, ad eccezione di Belfast Lough e Dundrum Bay.

⁽¹⁾ Decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l'impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7).



Tutte le coste di Guernsey e Herm.

La zona costiera degli Stati di Jersey: tale zona è costituita dalla zona intercotidale e dalla striscia di litorale compresa fra il livello medio delle alte maree dell'isola di Jersey e una linea immaginaria tracciata a tre miglia marine dal livello medio delle basse maree dell'isola di Jersey. L'area è situata nel golfo delle isole anglo-normanne, nella parte meridionale della Manica.

Tutte le coste dell'isola di Man.»

Articolo 2

Nell'allegato I della decisione 2010/221/UE, tabella, quarta colonna «Delimitazione geografica della zona in cui si applicano le misure nazionali approvate», riga «Ostreid herpesvirus 1 μ var (OsHV-1 μ Var)», la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«Il territorio della Gran Bretagna fuorché il fiume Roach, il fiume Crouch, l'estuario del fiume Backwater e il fiume Colne nell'Essex, la costa settentrionale del Kent, Poole Harbour nel Dorset e il fiume Teign nel Devon

Il territorio dell'Irlanda del Nord fuorché Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough e Strangford Lough

Il territorio di Guernsey».


Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

18CE1671



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/999 DEL CONSIGLIO**del 16 luglio 2018****che attua il regolamento (UE) 2016/1686, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/1686.
- (2) In considerazione della costante minaccia rappresentata dall'ISIL (Dàesh) e da Al Qaeda nonché dalle persone fisiche e giuridiche, dalle entità o dagli organismi a essi associati, è opportuno aggiungere una persona all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2018

*Per il Consiglio**La presidente*


F. MOGHERINI

⁽¹⁾ GUL 255 del 21.9.2016, pag. 1.

ALLEGATO

La persona seguente è aggiunta all'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686:

«2. Rabah TAHARI (alias Abu Musab); data di nascita: 28 agosto 1971; luogo di nascita: Orano (Algeria); cittadinanza: algerina.»



DECISIONE (PESC) 2018/1000 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2018

che modifica la decisione (PESC) 2016/1693, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC ⁽¹⁾,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1693.
- (2) Alla luce della continua minaccia rappresentata dall'ISIL (Dàesh) e da Al Qaeda e da persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati, è opportuno aggiungere una persona all'elenco delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità di cui all'allegato della decisione (PESC) 2016/1693.
- (3) È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/1693,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione (PESC) 2016/1693 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2018

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


⁽¹⁾ GUL 255 del 21.9.2016, pag. 25.

ALLEGATO

La persona seguente è aggiunta all'elenco di cui all'allegato della decisione (PESC) 2016/1693:

«2. Rabah TAHARI (alias Abu Musab); data di nascita: 28 agosto 1971; luogo di nascita: Orano (Algeria); cittadinanza: algerina.»

18CE1673



REGOLAMENTO (UE) 2018/1001 DEL CONSIGLIO**del 16 luglio 2018****concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica delle Maldive**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2018/1006 del Consiglio, del 16 luglio 2018, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica delle Maldive ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,


considerando quanto segue:

- (1) Il 16 luglio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica delle Maldive («Maldive»). La decisione del Consiglio dispone, tra l'altro, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di talune persone, entità od organismi che compromettono lo stato di diritto o che ostacolano una soluzione politica inclusiva nelle Maldive, nonché di persone ed entità responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani nelle Maldive. Tali persone, entità e organismi sono elencati nell'allegato della decisione (PESC) 2018/1006.
- (2) Occorre un'ulteriore azione dell'Unione per attuare la decisione (PESC) 2018/1006.
- (3) È opportuno che l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea presentino una proposta di regolamento concernente misure restrittive in considerazione della situazione nelle Maldive.
- (4) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti.
- (5) La facoltà di stabilire e modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio per garantire la coerenza con la procedura intesa a stabilire, modificare e rivedere l'allegato della decisione (PESC) 2018/1006.
- (6) Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, devono essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 ⁽²⁾ e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Cfr. pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).




- (7) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento.
- (8) Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantire che esse siano applicate. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (9) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata, e in particolare:
 - i) una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;
 - ii) una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
 - iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;
 - iv) una domanda riconvenzionale;
 - v) una richiesta volta a ottenere, anche mediante *exequatur*, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunciati;
- b) «contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti od obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine, il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o a essa correlata;
- c) «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II;
- d) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
- e) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;
- f) «congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consenta l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
- g) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:
 - i) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;
 - ii) depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e obblighi;
 - iii) titoli e prestiti obbligazionari negoziati a livello pubblico e privato, tra cui azioni, certificati azionari, titolo a reddito fisso, pagherò, warrant, obbligazioni e contratti derivati;
 - iv) interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;
 - v) credito, diritto di compensazione, garanzie, fidejussioni o altri impegni finanziari;



- vi) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;
- vii) documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
- h) «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I.
3. Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2018/1006, come:
 - a) responsabili di compromettere lo stato di diritto o di ostacolare una soluzione politica inclusiva nelle Maldive, anche mediante atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza;
 - b) coinvolti nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione di gravi violazioni o abusi dei diritti umani;
 - c) associati alle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) e b).

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
 - a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche elencate nell'allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
 - b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
 - c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
 - d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione; oppure
 - e) pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
 - a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 2 nell'elenco figurante nell'allegato I, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;



- b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
 - c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencata/o all'allegato I;
 - d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 5


1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell'allegato I, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:
- a) i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato I e
 - b) il pagamento non viola l'articolo 2, paragrafo 2.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 6

1. L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.
2. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
- a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
 - b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi conclusi od obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 sono stati inseriti nell'allegato I o
 - c) pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato.

Articolo 7

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
- a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione;
 - b) collaborare con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni.
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.
3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.



Articolo 8

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'articolo 2.

Articolo 9

1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 10

1. Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nel quadro di una garanzia, segnatamente richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

- a) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato I;
- b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alla lettera a).

2. In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l'onere della prova che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.

3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 11

1. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni riguardanti:

- a) i fondi congelati a norma dell'articolo 2 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 3, 4 e 5;
- b) i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.


2. Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 12

1. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 2, esso modifica di conseguenza l'allegato I.

2. Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni.

3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessato.



4. L'elenco riportato nell'allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.
5. La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 13

1. L'allegato I indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi interessati.
2. L'allegato I include, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per le persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Per le persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 14

1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri comunicano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure ogni successiva modifica.

Articolo 15

1. La Commissione tratta i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:
 - a) l'inclusione del contenuto dell'allegato I nell'elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell'Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni dell'Unione, entrambi pubblicamente disponibili;
 - b) il trattamento delle informazioni relative all'impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
2. Ai fini del paragrafo 1, il servizio della Commissione indicato nell'allegato II è designato come «responsabile del trattamento» per la Commissione ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.


Articolo 16

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato II. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato II.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.
3. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per dette comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.

Articolo 17

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;



- c) a qualsiasi persona fisica cittadina di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
- d) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;
- e) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2018

Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI

ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2

[...]



ALLEGATO II

SITI WEB CONTENENTI INFORMAZIONI SULLE AUTORITÀ COMPETENTI E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE

BELGIO

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

<http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html>

REPUBBLICA CECA

www.financnianalytickyrad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIMARCA

<http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/>

GERMANIA

<http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html>

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

GRECIA

<http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

SPAGNA

<http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx>

FRANCIA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/>

CROAZIA

<http://www.mvep.hr/sankcije>

ITALIA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CIPRO


http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETTONIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITUANIA

<http://www.urm.lt/sanctions>



LUSSEMBURGO

<https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html>

UNGHERIA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

<https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx>

PAESI BASSI

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties>

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

<http://www.msz.gov.pl>

PORTOGALLO

<http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/node/1548>

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

<http://formin.finland.fi/kvyhteisty/pakotteet>

SVEZIA

<http://www.ud.se/sanktioner>

REGNO UNITO

<https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions>

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea


Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

EEAS 07/99

1049 Bruxelles, Belgio

Email: relex-sanctions@ec.europa.eu

18CE1674



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1002 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2018

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 al fine di chiarire e semplificare la procedura di correlazione e adattarla alle modifiche del regolamento (UE) 2017/1151

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 7, primo comma,


considerando quanto segue:

- (1) Sulla base dell'esperienza maturata nell'attuazione del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione ⁽²⁾ e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione ⁽³⁾, è emersa la necessità di modificare alcuni elementi di quest'ultimo.
- (2) Occorre integrare l'attuale metodo di definizione degli estremi della linea di interpolazione usata per il calcolo del valore delle emissioni di CO₂ NEDC di un singolo veicolo. Gli estremi, rappresentati da un veicolo di prova con i valori di emissione di CO₂ più elevati e da un veicolo di prova con i valori più bassi, dovrebbero essere definiti in modo tale che la differenza tra essi sia uguale o superiore a 5 g CO₂/km.
- (3) Per evitare che i valori delle emissioni di CO₂ dei singoli veicoli siano determinati sulla base di linee di interpolazione che non forniscono la differenza minima, è opportuno che la presente modifica entri in vigore immediatamente.
- (4) Se ai fini dell'omologazione a norma del regolamento (UE) 2017/1151 si ricorre a famiglie di matrici di resistenza all'avanzamento, il calcolo del valore delle emissioni di CO₂ di un singolo veicolo appartenente a una famiglia di questo tipo dovrebbe essere semplificato derivando i coefficienti della resistenza all'avanzamento da usare per il calcolo del valore di CO₂ NEDC dai coefficienti della resistenza all'avanzamento del singolo veicolo, come previsto dal regolamento (UE) 2017/1151.
- (5) Per assicurare che i risultati ottenuti dallo strumento di correlazione siano solidi, è opportuno aggiungere il numero di cilindri agli input da fornire per lo strumento.
- (6) Si dovrebbe inoltre cogliere l'occasione per correggere alcuni errori di natura redazionale nel testo.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 140 del 5.6.2009, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1º giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e **che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010** (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679).


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

L'allegato I è così modificato:

- 1) al punto 2.3.1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«MRO è la massa in ordine di marcia definita all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 443/2009 per i veicoli H, L e R, rispettivamente.»;

- 2) il punto 2.3.8.1 è sostituito dal seguente:

«2.3.8.1. Nel caso in cui le resistenze all'avanzamento WLTP sono stabilite conformemente all'allegato XXI, suballegato 4, punti da 1 a 4 e punto 6, del regolamento (UE) 2017/1151

I coefficienti della resistenza all'avanzamento nella procedura NEDC sono calcolati con le formule di cui al punto 2.3.8.1.1 (per il veicolo H) e al punto 2.3.8.1.2 (per il veicolo L) e conformemente alle lettere a) e b) in appresso.

Salvo diversa indicazione, le formule si applicano sia nel caso di simulazioni sia nel caso di prove fisiche sui veicoli.

L'autorità di omologazione o, se del caso, il servizio tecnico verifica se l'impianto di galleria del vento di cui all'allegato XXI, suballegato 7, punto 3.2.3.2.2.3 del regolamento (UE) 2017/1151 abbia la capacità di determinare con precisione i valori di $\Delta(Cd \times Af)$. Se l'impianto di galleria del vento non ha questa capacità, a tutti i veicoli della famiglia si applica il valore di resistenza aerodinamica massimo.

- a) I coefficienti di resistenza all'avanzamento WLTP per i valori di massa di prova di cui alle formule enunciate ai punti 2.3.8.1.1 e 2.3.8.1.2 sono quelli derivanti dai veicoli H e L previsti per la famiglia di interpolazione, in conformità all'allegato XXI, suballegato 7, punto 5, del regolamento (UE) 2017/1151.
- b) In deroga alla lettera a), quando il fabbisogno di energia del ciclo del veicolo H e/o L WLTP non determina, rispettivamente, il fabbisogno massimo o minimo di energia del ciclo per il veicolo H e/o L NEDC, i coefficienti della resistenza all'avanzamento nella procedura NEDC sono determinati in conformità a uno dei seguenti elementi:
- i) sulla base del singolo veicolo della famiglia di interpolazione con il fabbisogno massimo o, rispettivamente, minimo di energia del ciclo NEDC;
- ii) sulla base della combinazione di ciascuna delle caratteristiche massime o, rispettivamente, minime di resistenza all'avanzamento pertinenti, vale a dire la resistenza aerodinamica, la resistenza al rotolamento e la massa, prese per ciascun singolo veicolo della famiglia di interpolazione.

La scelta della procedura di cui ai punti i) o ii) spetta al costruttore.

La lettera b) si applica alle nuove omologazioni per le emissioni rilasciate a partire dal 1° gennaio 2019, o da una data anteriore, su richiesta del costruttore.»;

- 3) al punto 2.3.8.1.1 è aggiunto il seguente primo comma:

«Nel caso in cui tale procedura di calcolo sia utilizzata per un singolo veicolo in conformità al punto 4.2.1.4.2, le resistenze all'avanzamento WLTP e la massa di prova corrispondenti al singolo veicolo NEDC sono utilizzate eliminando l'effetto delle apparecchiature opzionali.»;

- 4) al punto 2.3.8.1.1, lettera c), l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«dove il fattore $F_{2w,H}^*$ designa il coefficiente di resistenza all'avanzamento F_2 determinato per la prova WLTP del veicolo H, da cui è stato eliminato l'effetto di tutte le apparecchiature opzionali.»;

- 5) al punto 2.3.8.1.2, lettera c), l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«dove il fattore $F_{2w,L}^*$ designa il coefficiente di resistenza all'avanzamento F_2 determinato per la prova WLTP del veicolo L, da cui è stato eliminato l'effetto di tutte le apparecchiature opzionali.»;



6) il punto 2.3.8.2.1, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b) Coefficienti di resistenza all'avanzamento nella procedura NEDC se non sono utilizzati i valori tabulati NEDC

Nel caso di veicoli aventi una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile pari o superiore a 3 000 kg, i coefficienti di resistenza all'avanzamento nella procedura NEDC possono, su richiesta del costruttore, essere determinati conformemente al punto 2.3.8.1.»;

7) è aggiunto il seguente punto 2.3.8.3:

«2.3.8.3. Estensione delle omologazioni delle emissioni rilasciate a norma del regolamento (UE) 2017/1151

Nel caso in cui un'omologazione delle emissioni a norma del regolamento (UE) 2017/1151 sia estesa a seguito dell'aggiunta di nuovi veicoli della famiglia di interpolazione del CO₂ con emissioni di CO₂ NEDC superiori a quelle del veicolo H o inferiori a quelle del veicolo L, ai fini della correlazione si applicano le disposizioni seguenti:

- a) se la differenza tra i veicoli H e L NEDC della famiglia di interpolazione interessata è pari o superiore a 5 g di CO₂/km, la linea di interpolazione del NEDC determinata per la famiglia può essere estesa, a condizione che le emissioni di CO₂ NEDC determinate conformemente al punto 3 del presente allegato sulla base dei dati di input ricavati dal ciclo di prove WLTP di cui all'allegato I, punto 3.1.1, del regolamento (UE) 2017/1151, siano pari o inferiori alle emissioni di CO₂ determinate sulla base della linea di interpolazione del NEDC;
- b) se la differenza tra i veicoli H e L NEDC è inferiore a 5 g di CO₂/km la linea di interpolazione non può essere estesa.

Nel caso a), le emissioni di CO₂ di riferimento sono determinate senza la selezione di cui ai punti 3.1.1.2 e 3.2.6 del presente allegato.

Nel caso b), o nel caso in cui le emissioni di CO₂ di riferimento di cui alla lettera a) siano superiori alla linea di interpolazione esistente, i veicoli H e L NEDC sono determinati conformemente ai punti 2 e 3 del presente allegato.

La lettera a) si applica con riferimento alle estensioni delle nuove omologazioni rilasciate a partire dal 1° gennaio 2019, o da una data anteriore, su richiesta del costruttore.»;

8) al punto 2.4, la tabella 1 è così modificata:

a) al punto 66, il testo della prima colonna è sostituito dal seguente:

«Numero di identificazione della famiglia di interpolazione»

b) è aggiunto il seguente punto 68:

«68	Numero di cilindri	—	Dichiarazione del costruttore	Numero (fornito al più tardi a partire dal 1° gennaio 2019)»;
-----	--------------------	---	-------------------------------	---

9) al punto 3.1.1.1, lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) il numero di identificazione della famiglia di interpolazione»;


10) il punto 3.3.4 è soppresso;

11) il punto 4.2.1.4 è sostituito dal seguente:

«4.2.1.4. Calcolo della resistenza all'avanzamento per un singolo veicolo di una famiglia di interpolazione WLTP

4.2.1.4.1. Coefficienti di resistenza all'avanzamento ottenuti dai veicoli H e L NEDC

I coefficienti di resistenza all'avanzamento $F_{0,n}$, $F_{1,n}$ e $F_{2,n}$ per i veicoli H e L determinati conformemente al punto 2.3.8 sono rispettivamente designati con $F_{0n,H}$, $F_{1n,H}$ e $F_{2n,H}$ e $F_{0n,L}$, $F_{1n,L}$ e $F_{2n,L}$.



I coefficienti di resistenza all'avanzamento $f_{0n,ind}$, $f_{1n,ind}$ e $f_{2n,ind}$ per un singolo veicolo sono calcolati con la seguente formula:

Formula 1(a)

$$f_{0n,ind} = F_{0n,H} - \Delta F_{0n} \cdot \frac{(TM_{n,H} \cdot RR_{n,H} - TM_{n,ind} \cdot RR_{n,ind})}{(TM_{n,H} \cdot RR_{n,H} - TM_{n,L} \cdot RR_{n,L})}$$

Per le nuove omologazioni delle emissioni rilasciate a partire dal 1° gennaio 2019 o, su richiesta del costruttore, prima di tale data i coefficienti di resistenza all'avanzamento sono calcolati con la seguente formula:

Formula 1(b)

$$f_{0n,ind} = F_{0n,H} - \Delta F_{0n} \cdot \frac{(RM_{n,H} \cdot RR_{n,H} - RM_{n,ind} \cdot RR_{n,ind})}{(RM_{n,H} \cdot RR_{n,H} - RM_{n,L} \cdot RR_{n,L})}$$

O, se $(TM_{n,H} \cdot RR_{n,H} - TM_{n,L} \cdot RR_{n,L}) = 0$, o, ove applicabile, $(RM_{n,H} \cdot RR_{n,H} - RM_{n,L} \cdot RR_{n,L}) = 0$, si applica la formula 2:

Formula 2

$$\begin{aligned} f_{0n,ind} &= F_{0n,H} - \Delta F_{0n} \\ f_{1n,ind} &= F_{1n,H} \\ f_{2n,ind} &= F_{2n,H} - \Delta F_{2n} \cdot \frac{(\Delta[C_d \cdot A_f]_{LH,n} - \Delta[C_d \cdot A_f]_{ind,n})}{(\Delta[C_d \cdot A_f]_{LH,n})} \end{aligned}$$

o, se $\Delta[C_d \cdot A_f]_{LH,n} = 0$, si applica la formula 3:

Formula 3

$$f_{2n,ind} = F_{2n,H} - \Delta F_{2n}$$

dove:

$$\Delta F_{0,n} = F_{0n,H} - F_{0n,L}$$


$$\Delta F_{2,n} = F_{2n,H} - F_{2n,L}$$

4.2.1.4.2. Coefficienti di resistenza all'avanzamento derivati dai coefficienti di resistenza all'avanzamento WLTP dei singoli veicoli

A decorrere dal 1° gennaio 2019 per le nuove omologazioni e dal 1° gennaio 2020 per tutti i nuovi veicoli immessi in circolazione, o prima di tali date su richiesta del costruttore, le resistenze all'avanzamento nella procedura NEDC di un singolo veicolo sono ottenute dai coefficienti di resistenza all'avanzamento WLTP del veicolo nei seguenti casi:

- se il valore delle emissioni di CO₂, il fabbisogno di energia del ciclo o uno dei coefficienti di resistenza all'avanzamento f_0 , f_1 o f_2 calcolati in conformità al punto 4.2.1.4.1., deve essere estrapolato dal veicolo H o L NEDC;
- se i coefficienti di resistenza all'avanzamento per i veicoli H e L NEDC sono derivati da diverse famiglie di resistenza all'avanzamento;
- se il singolo veicolo rientra in una famiglia di resistenza all'avanzamento diversa da quella del veicolo H e/o L NEDC;
- se il singolo veicolo rientra in una famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento.


Nei casi di cui alle lettere da a) a d), i coefficienti di resistenza all'avanzamento nella procedura NEDC sono calcolati utilizzando le formule di cui al punto 2.3.8.1.1, dove i riferimenti al veicolo H sono da considerarsi come riferimenti al singolo veicolo.



Nel caso di cui alla lettera a), l'estrapolazione di CO₂ può essere effettuata solo se la differenza tra i veicoli H e L NEDC è pari o superiore a 5 g di CO₂/km. In tal caso si può estrapolare la linea di interpolazione fino a un massimo di 3 g di CO₂/km al di sopra della emissioni di CO₂ del veicolo H o al di sotto di quelle del veicolo L. Se l'estrapolazione è superiore a 3 g di CO₂/km, o la differenza tra i veicoli H e L NEDC è inferiore a 5 g di CO₂/km, il costruttore determina una nuova linea per tale famiglia conformemente ai punti 2 e 3 del presente allegato.»;

12) il punto 4.2.1.4 bis è soppresso.

18CE1675



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1003 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2018

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 al fine di chiarire e semplificare la procedura di correlazione e di adattarla alle modifiche del regolamento (UE) 2017/1151

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Sulla base dell'esperienza maturata nell'attuazione del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione ⁽²⁾ e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione ⁽³⁾, è emersa la necessità di modificare alcuni elementi di quest'ultimo.
- (2) Occorre integrare l'attuale metodo di definizione dei limiti della linea di interpolazione usata per il calcolo del valore delle emissioni di CO₂ NEDC di un singolo veicolo. I limiti, rappresentati da un veicolo di prova con i valori di emissione di CO₂ più elevati e da un veicolo di prova con i valori più bassi, dovrebbero essere definiti in modo tale che la differenza tra essi sia uguale o superiore a 5 g CO₂/km.
- (3) Per evitare che i valori delle emissioni di CO₂ dei singoli veicoli siano determinati sulla base di linee di interpolazione che non forniscono la differenza minima, è opportuno che la presente modifica entri in vigore immediatamente.
- (4) Se ai fini dell'omologazione a norma del regolamento (UE) 2017/1151 si ricorre a famiglie di matrici di resistenza all'avanzamento, il calcolo del valore delle emissioni di CO₂ NEDC di un singolo veicolo appartenente a tale famiglia dovrebbe essere semplificato derivando i coefficienti della resistenza all'avanzamento da usare per il calcolo del valore di CO₂ NEDC dai coefficienti della resistenza all'avanzamento del singolo veicolo, come previsto nel regolamento (UE) 2017/1151.
- (5) Per quanto riguarda veicoli N1 incompleti, dovrebbe essere presa in considerazione la modifica dell'allegato XII del regolamento (UE) 2017/1151 al fine di determinare i coefficienti di resistenza all'avanzamento da usare come input per lo strumento di correlazione.
- (6) Per assicurare che i risultati ottenuti dallo strumento di correlazione siano solidi, è opportuno aggiungere il numero di cilindri agli input da fornire per lo strumento.
- (7) Si dovrebbe inoltre cogliere l'occasione per correggere alcuni errori di natura redazionale nel testo.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 145 del 31.5.2011, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e **che modifica il regolamento (UE) n. 293/2012** (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 644).




Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

L'allegato I è così modificato:

1) il punto 2.3.8.1 è sostituito dal seguente:

«2.3.8.1. Nel caso in cui le resistenze all'avanzamento WLTP sono stabilite conformemente all'allegato XXI, suballegato 4, punti da 1 a 4 e punto 6, del regolamento (UE) 2017/1151

I coefficienti della resistenza all'avanzamento nella procedura NEDC per i veicoli N1 completi sono calcolati con le formule di cui al punto 2.3.8.1.1 (per il veicolo H) e al punto 2.3.8.1.2 (per il veicolo L) e conformemente alle lettere a) e b) in appresso.

Salvo diversa indicazione, le formule si applicano sia nel caso di simulazioni sia nel caso di prove fisiche sui veicoli.

L'autorità di omologazione o, se del caso, il servizio tecnico verifica se l'impianto di galleria del vento di cui all'allegato XXI, suballegato 7, punto 3.2.3.2.2.3 del regolamento (UE) 2017/1151 abbia la capacità di determinare con precisione i valori di $\Delta(C_d \times A_f)$. Se l'impianto di galleria del vento non ha questa capacità, a tutti i veicoli della famiglia si applica il valore di resistenza aerodinamica massimo.

a) I coefficienti di resistenza all'avanzamento WLTP e i valori di massa di prova di cui alle formule sono quelli derivanti dai veicoli H e L definiti per la famiglia di interpolazione conformemente al regolamento (UE) 2017/1151.

b) In deroga alla lettera a), quando il fabbisogno di energia del ciclo del veicolo H e/o L WLTP, stabilito conformemente all'allegato XXI, suballegato 7, punto 5, del regolamento (UE) 2017/1151, non determina, rispettivamente, il fabbisogno massimo o minimo di energia del ciclo per il veicolo H e/o L NEDC, i coefficienti della resistenza all'avanzamento nella procedura NEDC sono determinati in conformità a uno dei seguenti elementi:

- i) sulla base del singolo veicolo della famiglia di interpolazione con il fabbisogno massimo o, rispettivamente, minimo di energia del ciclo NEDC;
- ii) sulla base della combinazione di ciascuna delle caratteristiche massime o, rispettivamente, minime di resistenza all'avanzamento pertinenti, vale a dire la resistenza aerodinamica, la resistenza al rotolamento e la massa, prese per ciascun singolo veicolo della famiglia di interpolazione.

La scelta della procedura di cui ai punti i) o ii) spetta al costruttore.

La lettera b) si applica alle nuove omologazioni per le emissioni rilasciate a partire dal 1° gennaio 2019, o da una data anteriore, su richiesta del costruttore.»

2) al punto 2.3.8.1.1 è aggiunto il seguente primo comma:

«Nel caso in cui tale procedura di calcolo sia utilizzata per un singolo veicolo in conformità al punto 4.2.1.4.2, le resistenze all'avanzamento WLTP e la massa di prova corrispondenti al singolo veicolo NEDC sono utilizzate eliminando l'effetto delle apparecchiature opzionali.»

3) al punto 2.3.8.1.1, lettera c), l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«dove il fattore F_{2wH}^* designa il coefficiente di resistenza all'avanzamento F_2 determinato per la prova WLTP del veicolo H, da cui è stato eliminato l'effetto di tutte le apparecchiature opzionali.»


4) al punto 2.3.8.1.2, lettera c), l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«dove il fattore F_{2wL}^* designa il coefficiente di resistenza all'avanzamento F_2 determinato per la prova WLTP del veicolo L, da cui è stato eliminato l'effetto di tutte le apparecchiature opzionali.»

5) il punto 2.3.8.2.1, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b) Coefficienti di resistenza all'avanzamento nella procedura NEDC se non sono utilizzati i valori tabulati NEDC

Nel caso di veicoli aventi una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile pari o superiore a 3 000 kg, i coefficienti di resistenza all'avanzamento nella procedura NEDC possono, su richiesta del costruttore, essere determinati conformemente al punto 2.3.8.1.»



6) il punto 2.3.8.2.2 è sostituito dal seguente:

«2.3.8.2.2. Determinazione della resistenza all'avanzamento per veicoli N1 incompleti conformemente all'allegato XII, punto 2.2, del regolamento (UE) 2017/1151

Nel caso di un veicolo N1 incompleto laddove le resistenze all'avanzamento del veicolo rappresentativo siano state calcolate in conformità all'allegato XII, punto 2.2, e all'allegato XXI, suballegato 4, punto 5.1, del regolamento (UE) 2017/1151, le resistenze all'avanzamento nella procedura NEDC da utilizzare come dati di input per le simulazioni dello strumento di correlazione sono determinate come segue:

$$F_{0n,R} = T_{0n,R} + \left(\frac{F_{0W,L} - A_{W,L} + F_{0W,H} - A_{W,H}}{2} \right)$$

$$F_{1n,R} = \frac{F_{1W,L} - B_{W,L} + F_{1W,H} - B_{W,H}}{2}$$

$$F_{2n,R} = T_{2n,R} + \left(\frac{F_{2W,L} - C_{W,L} + F_{2W,H} - C_{W,H}}{2} \right)$$

dove:

$F_{0n,R}$, $F_{1n,R}$, $F_{2n,R}$ sono i coefficienti della resistenza all'avanzamento nella procedura NEDC per il veicolo rappresentativo;

$T_{0n,R}$, $T_{2n,R}$ sono i coefficienti del banco dinamometrico nella procedura NEDC per il veicolo rappresentativo, determinati conformemente alla tabella 3 dell'allegato 4a del regolamento UN/ECE n. 83;

$A_{W,L/H}$, $B_{W,L/H}$, $C_{W,L/H}$ sono i coefficienti del banco dinamometrico per il veicolo utilizzati per la preparazione del banco dinamometrico conformemente all'allegato XXI, suballegato 4, punti 7 e 8, del regolamento (UE) 2017/1151.

L'eventuale prova fisica su un veicolo si esegue con i coefficienti del banco dinamometrico nella procedura NEDC per il veicolo R determinati conformemente alla tabella 3 dell'allegato 4a del regolamento UN/ECE n. 83.»;

7) è aggiunto il seguente punto 2.3.8.3 bis:

«2.3.8.3 bis. Estensione delle omologazioni delle emissioni rilasciate a norma del regolamento (UE) 2017/1151

Nel caso in cui un'omologazione delle emissioni a norma del regolamento (UE) 2017/1151 sia estesa a seguito dell'aggiunta di nuovi veicoli della famiglia di interpolazione del CO₂ con emissioni di CO₂ NEDC superiori a quelle del veicolo H o inferiori a quelle del veicolo L, ai fini della correlazione si applicano le disposizioni seguenti:

a) se la differenza tra i veicoli H e L NEDC della famiglia di interpolazione è pari o superiore a 5 g di CO₂/km, la linea di interpolazione del NEDC determinata per la famiglia può essere estesa, a condizione che le emissioni di CO₂ NEDC determinate conformemente al punto 3 sulla base dei dati di input ricavati dal ciclo di prove WLTP per i veicoli di cui all'allegato I, punto 3.1.1, del regolamento (UE) 2017/1151, siano pari o inferiori alle emissioni di CO₂ determinate sulla base della linea di interpolazione del NEDC;

b) se la differenza tra i veicoli H e L NEDC è inferiore a 5 g di CO₂/km la linea di interpolazione non può essere estesa.

Nel caso a), le emissioni di CO₂ di riferimento sono determinate senza la selezione di cui ai punti 3.1.1.2 e 3.2.6.


Nel caso b), o nel caso in cui le emissioni di CO₂ di riferimento di cui alla lettera a) siano superiori alla linea di interpolazione, i veicoli H e L NEDC sono determinati conformemente ai punti 2 e 3 del presente allegato.

La lettera a) si applica con riferimento alle nuove estensioni delle nuove omologazioni rilasciate a partire dal 1° gennaio 2019, o da una data anteriore, su richiesta del costruttore.»;

8) al punto 2.4, la tabella 1 è così modificata:

a) al punto 66, il testo della prima colonna è sostituito dal seguente:

«Numero di identificazione della famiglia di interpolazione»



b) è aggiunto il seguente punto 68:

«68	Numero di cilindri	—	Dichiarazione del costruttore	Numero (fornito al più tardi a partire dal 1° gennaio 2019);
-----	--------------------	---	-------------------------------	--

9) al punto 3.1.1.1, lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) il numero di identificazione della famiglia di interpolazione;»

10) al punto 3.1.4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso di veicoli N1 incompleti, la prova NEDC simulata sul veicolo rappresentativo (veicolo R_{MSV}) si effettua utilizzando lo strumento di correlazione e i pertinenti dati di input registrati nella matrice di cui al punto 2.4 relativamente al veicolo H o L con il fabbisogno di energia del ciclo più vicino a quello determinato per il veicolo rappresentativo in conformità al punto 4.2.1.5.»;

11) al punto 3.3.1, la definizione di cui all'ultimo comma è sostituita dalla seguente:

« $CO_{2,AF,H}$ designa l'indice di adeguamento per il veicolo H calcolato mediante il rapporto tra il valore di CO_2 NEDC determinato conformemente al punto 3.2 e i risultati della prova NEDC simulata con lo strumento di correlazione di cui al punto 3.1.2 o, ove applicabile, il risultato della misurazione fisica.»;

12) al punto 3.3.2, la definizione di cui all'ultimo comma è sostituita dalla seguente:

« $CO_{2,AF,L}$ designa l'indice di adeguamento per il veicolo L calcolato mediante il rapporto tra il valore di CO_2 NEDC determinato conformemente al punto 3.2 e i risultati della prova NEDC simulata con lo strumento di correlazione di cui al punto 3.1.3 o, ove applicabile, il risultato della misurazione fisica.»;

13) al punto 3.3.3, la definizione di cui all'ultimo comma è sostituita dalla seguente:

« $CO_{2,AF,R}$ designa l'indice di adeguamento per il veicolo R_{MSV} calcolato mediante il rapporto tra il valore di CO_2 NEDC determinato conformemente al punto 3.2 e i risultati della prova NEDC simulata con lo strumento di correlazione di cui al punto 3.1.3 o, ove applicabile, il risultato della misurazione fisica.»;

14) il punto 4.2.1.4 è sostituito dal seguente:

«4.2.1.4. Calcolo della resistenza all'avanzamento per un singolo veicolo di una famiglia di interpolazione WLTP

4.2.1.4.1. Coefficienti di resistenza all'avanzamento ottenuti dai veicoli H e L NEDC

I coefficienti di resistenza all'avanzamento $F_{0,n}$, $F_{1,n}$ e $F_{2,n}$ per i veicoli H e L determinati conformemente al punto 2.3.8 sono rispettivamente designati con $F_{0n,H}$, $F_{1n,H}$ e $F_{2n,H}$ e $F_{0n,L}$, $F_{1n,L}$ e $F_{2n,L}$.

I coefficienti di resistenza all'avanzamento $f_{0n,ind}$, $f_{1n,ind}$ e $f_{2n,ind}$ per un singolo veicolo sono calcolati con la seguente formula:


Formula 1(a)

$$f_{0n,ind} = F_{0n,H} - \Delta F_{0n} \cdot \frac{(TM_{n,H} \cdot RR_{n,H} - TM_{n,ind} \cdot RR_{n,ind})}{(TM_{n,H} \cdot RR_{n,H} - TM_{n,L} \cdot RR_{n,L})}$$

Per le nuove omologazioni delle emissioni rilasciate a partire dal 1° gennaio 2019 o, su richiesta del costruttore, prima di tale data i coefficienti di resistenza all'avanzamento sono calcolati con la seguente formula:

Formula 1(b)

$$f_{0n,ind} = F_{0n,H} - \Delta F_{0n} \cdot \frac{(RM_{n,H} \cdot RR_{n,H} - RM_{n,ind} \cdot RR_{n,ind})}{(RM_{n,H} \cdot RR_{n,H} - RM_{n,L} \cdot RR_{n,L})}$$



O, se $(TM_{n,H} \cdot RR_{n,H} - TM_{n,L} \cdot RR_{n,L}) = 0$, o, ove applicabile, $(RM_{n,H} \cdot RR_{n,H} - RM_{n,L} \cdot RR_{n,L}) = 0$, si applica la formula 2:

Formula 2

$$f_{0n,ind} = F_{0n,H} - \Delta F_{0n}$$

$$f_{1n,ind} = F_{1n,H}$$

$$f_{2n,ind} = F_{2n,H} - \Delta F_{2n} \cdot \frac{(\Delta[C_d \cdot A_f]_{LH,n} - \Delta[C_d \cdot A_f]_{ind,n})}{(\Delta[C_d \cdot A_f]_{LH,n})}$$

o, se $\Delta[C_d \cdot A_f]_{LH,n} = 0$, si applica la formula:

Formula 3

$$f_{2n,ind} = F_{2n,H} - \Delta F_{2n}$$

dove:

$$\Delta F_{0,n} = F_{0n,H} - F_{0n,L}$$

$$\Delta F_{2,n} = F_{2n,H} - F_{2n,L}$$

4.2.1.4.2. Coefficienti di resistenza all'avanzamento derivati dai coefficienti di resistenza all'avanzamento WLTP dei singoli veicoli


A decorrere dal 1° gennaio 2019 per le nuove omologazioni e dal 1° gennaio 2020 per tutti i nuovi veicoli immessi in circolazione, o prima di tale data su richiesta del costruttore, le resistenze all'avanzamento nella procedura NEDC di un singolo veicolo sono ottenute dai coefficienti di resistenza all'avanzamento WLTP del veicolo nei seguenti casi:

- se il valore delle emissioni di CO₂, il fabbisogno di energia del ciclo o uno dei coefficienti di resistenza all'avanzamento f_0 , f_1 o f_2 calcolati in conformità al punto 4.2.1.4.1., deve essere estrapolato dal veicolo H o L NEDC;
- se i coefficienti di resistenza all'avanzamento per i veicoli H e L NEDC sono derivati da diverse famiglie di resistenza all'avanzamento;
- se il singolo veicolo rientra in una famiglia di resistenza all'avanzamento diversa da quella del veicolo H e/o L NEDC;
- se il singolo veicolo rientra in una famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento.

Nei casi di cui alle lettere da a) a d), i coefficienti di resistenza all'avanzamento nella procedura NEDC sono calcolati utilizzando le formule di cui al punto 2.3.8.1.1, dove i riferimenti al veicolo H sono da considerarsi come riferimenti al singolo veicolo.

Nel caso di cui alla lettera a), l'estrapolazione di CO₂ può essere effettuata solo se la differenza tra i veicoli H e L NEDC è pari o superiore a 5 g di CO₂/km. Si può estrapolare la linea di interpolazione fino a un massimo di 3 g di CO₂/km al di sopra della emissioni di CO₂ del veicolo H o al di sotto di quelle del veicolo L. Se l'estrapolazione è superiore a 3 g di CO₂/km, o la differenza tra i veicoli H e L NEDC è inferiore a 5 g di CO₂/km, il costruttore determina una nuova linea per tale famiglia conformemente ai punti 2 e 3 del presente allegato.»

15) il punto 4.2.1.6 è soppresso.



DECISIONE (PESC) 2018/1004 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 3 luglio 2018

che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2018)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista l'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2005, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, dell'azione comune 2005/889/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.
- (2) L'8 dicembre 2017 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2017/2430 ⁽²⁾ con la quale ha nominato il signor Günther FREISLEBEN quale capo della missione EU BAM Rafah dal 4 dicembre 2017 al 30 giugno 2018.
- (3) Il 29 giugno 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/943 ⁽³⁾ che proroga il mandato di EU BAM Rafah dal 1° luglio 2018 fino al 30 giugno 2019.
- (4) L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato del signor Günther FREISLEBEN quale capo della missione EU BAM Rafah dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019.
- (5) È opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1° luglio 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del signor Günther FREISLEBEN quale capo della missione EU BAM Rafah è prorogato dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2018.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2018

*Per il comitato politico e di sicurezza**Il president*

W. STEVENS

⁽¹⁾ GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28.⁽²⁾ Decisione (PESC) 2017/2430 del comitato politico e di sicurezza, dell'8 dicembre 2017, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/2/2017) (GU L 344 del 23.12.2017, pag. 9).⁽³⁾ Decisione (PESC) 2018/943 del Consiglio, del 29 giugno 2018, che modifica l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 166 del 3.7.2018, pag. 19).

DECISIONE (PESC) 2018/1005 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**del 3 luglio 2018****relativa alla nomina del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2018)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2013/354/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2013/354/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38, terzo comma, del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.
- (2) Il 28 settembre 2017 il CPS ha adottato la decisione EUPOL COPPS/1/2017 ⁽²⁾, con cui ha nominato il sig. Kauko AALTOOMAA capo della missione EUPOL COPPS dal 1° ottobre 2017 al 30 giugno 2018.
- (3) Il 29 giugno 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/942 ⁽³⁾, che ha esteso il mandato di EUPOL COPPS dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019.
- (4) L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di estendere il mandato del sig. Kauko AALTOOMAA quale capo della missione EUPOL COPPS dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019.
- (5) È opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1° luglio 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Kauko AALTOOMAA è nominato capo di EUPOL COPPS dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2018

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2018

*Per il comitato politico e di sicurezza**Il presidente*

W. STEVENS

⁽¹⁾ GU L 185 del 4.7.2013, pag. 12.⁽²⁾ Decisione (PESC) 2017/1802 del comitato politico e di sicurezza, del 28 settembre 2017, relativa alla nomina del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2017)(GU L 259 del 7.10.2017, pag. 20).⁽³⁾ Decisione (PESC) 2018/942 del Consiglio, del 29 giugno 2018, che modifica la decisione 2013/354/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 166 del 3.7.2018, pag. 17).

DECISIONE (PESC) 2018/1006 DEL CONSIGLIO**del 16 luglio 2018****concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica delle Maldive**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 febbraio 2018 il Consiglio ha adottato conclusioni in cui ha rilevato con preoccupazione il recente peggioramento della situazione nella Repubblica delle Maldive («Maldive») e ha condannato gli arresti con motivazioni politiche e le interferenze con l'operato della Corte suprema delle Maldive e le azioni intraprese nei confronti della magistratura. Il Consiglio ha sottolineato che il parlamento delle Maldive e la magistratura delle Maldive dovrebbero essere messi in condizione di tornare al loro normale funzionamento conformemente alla costituzione delle Maldive. Ha inoltre invitato il governo delle Maldive ad avviare con i leader dell'opposizione un dialogo genuino che getti le basi per elezioni presidenziali credibili, trasparenti e inclusive.
- (2) Il Consiglio resta profondamente preoccupato per il continuo deterioramento dello Stato di diritto e dei diritti umani nelle Maldive, in particolare nel periodo precedente alle elezioni presidenziali.
- (3) In tale contesto, è opportuno imporre misure restrittive mirate nei confronti delle persone e delle entità responsabili di atti che compromettono lo Stato di diritto od ostacolano una soluzione politica inclusiva nelle Maldive, nonché di persone ed entità responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani nelle Maldive.
- (4) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio di persone fisiche:
 - a) responsabili di atti che compromettono lo stato di diritto od ostacolano una soluzione politica inclusiva nelle Maldive, compresi atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza;
 - b) coinvolte nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione di gravi violazioni o abusi dei diritti umani;
 - c) associate a quelle di cui alle lettere a) e b),
elencate nell'allegato.
2. Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l'ingresso nel proprio territorio.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, in particolare:
 - a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;
 - b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di quest'ultima;
 - c) conformemente a un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; oppure
 - d) ai sensi del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.




4. Si ritiene che il paragrafo 3 si applichi anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Il Consiglio è debitamente informato in tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi del paragrafo 3 o 4.
6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure prescritte ai sensi del paragrafo 1 allorché il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative e a quelle promosse od ospitate dall'Unione, od ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, qualora vi si conduca un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresa la promozione dei diritti umani e dello Stato di diritto nelle Maldive.
7. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può nondimeno decidere di concedere la deroga proposta.
8. Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3, 4, 6 o 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.

Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da:
 - a) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi responsabili di atti che compromettono lo Stato di diritto od ostacolano una soluzione politica inclusiva nelle Maldive, inclusi atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza;
 - b) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi coinvolti nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione di gravi violazioni o abusi dei diritti umani;
 - c) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi associati alle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) e b), elencate nell'allegato.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato, né è destinato a loro vantaggio.
3. L'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritiene appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
 - a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
 - b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
 - c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
 - d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l'autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione; oppure
 - e) pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa ai sensi del presente paragrafo.



4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

- a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1 nell'elenco figurante nell'allegato, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
- b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
- c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato; e
- d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa ai sensi del presente paragrafo.

5. Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo inseriti nell'elenco effettuino un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della data dell'inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell'elenco, purché lo Stato membro interessato abbia stabilito che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.

6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
- b) pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi conclusi od obbligazioni sorte precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; oppure
- c) pagamenti dovuti in forza di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone e modifica l'elenco riportato nell'allegato.

2. Il Consiglio trasmette la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando pertanto a tale persona, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3. Qualora siano presentate osservazioni o siano adottate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessato.

Articolo 4

1. L'allegato include i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafo 1.

2. Nell'allegato figurano altresì, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per le persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.



Articolo 5

Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dalla presente decisione, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, quali richieste di risarcimento o richieste nell'ambito di una garanzia, in particolare richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

- a) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato;
- b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alla lettera a).

Articolo 6

Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.

Articolo 7

La presente decisione si applica fino al 17 luglio 2019. La presente decisione è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2018

Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI

*ALLEGATO***Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1 e 2**

[...]

18CE1679



DECISIONE DELEGATA (UE) 2018/1007 DELLA COMMISSIONE**del 25 aprile 2018****che integra la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di porti e abroga la decisione 2008/861/CE della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La composizione del settore dei porti marittimi nell'Unione è cambiata dall'adozione della decisione 2008/861/CE della Commissione ⁽²⁾, in cui figurava l'elenco di porti, codificati e classificati per paese e per zone costiere, ai fini dell'attuazione della direttiva 2009/42/CE.
- (2) In particolare, alla luce dei cambiamenti delle infrastrutture portuali degli Stati membri, è importante che l'elenco di porti che figura nella decisione 2008/861/CE venga aggiornato.
- (3) L'elenco di porti, codificati e classificati per paese e per zone costiere marittime, dovrebbe essere adottato mediante un atto delegato. È pertanto opportuno abrogare la decisione 2008/861/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco di porti, codificati e classificati per paese e per zone costiere marittime, figura nell'allegato.

Articolo 2


La decisione 2008/861/CE è abrogata.

*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2018

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 141 del 6.6.2009, pag. 29.⁽²⁾ Decisione 2008/861/CE della Commissione, del 29 ottobre 2008, relativa alle modalità d'applicazione della direttiva 95/64/CE del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (GUL 306 del 15.11.2008, pag. 66).

ALLEGATO

ELENCO EUROSTAT DEI PORTI DELL'UE

Descrizione


Per ogni Stato membro i porti e sottoporti statistici sono classificati in ordine alfabetico.

Va notato che gli aggregati speciali indicati alla fine dell'elenco relativo ad ogni Stato membro non sono compresi nel numero dei porti nazionali che figurano nell'elenco.


Struttura

<i>Intestazione della colonna</i>	<i>Spiegazione</i>
CTRY	Codice del paese (codice alfabetico ISO a due cifre)
MCA	Zona costiera marittima nella quale il porto è situato (allegato IV della direttiva 2009/42/CE)
Locode	Codice delle Nazioni Unite per il commercio e i siti di trasporto (UN/LOCODE) o codice di localizzazione provvisorio attribuito da Eurostat a porti e aggregati speciali privi di UN/LOCODE valido
Port name	Nome del porto
Nat. stat. group	Per i porti che non sono porti statistici, il gruppo statistico nazionale (nat. stat. group) si riferisce al codice del porto statistico in cui sono inclusi i dati per tale porto
Statistical port	Porti utilizzati come unità statistiche
Special aggregate	Aggregati speciali utilizzati nelle statistiche


CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
BE	BE00	BEANR	Antwerpen		X	
BE	BE00	BEBGS	Brugge (Bruges)	BEZEE		
BE	BE00	BEBRU	Bruxelles (Brussel)		X	
BE	BE00	BEGNK	Genk	BE002		
BE	BE00	BEGNE	Gent (Ghent)		X	
BE	BE00	BEGRB	Grimbergen	BE001		
BE	BE00	BEHSS	Hasselt	BE002		
BE	BE00	BEHEX	Hemiksem	BE002		
BE	BE00	BEHER	Herentals	BE002		
BE	BE00	BEHBN	Hoboken	BE002		
BE	BE00	BEKPB	Kapelle op den Bos	BE001		
BE	BE00	BEKWA	Kwaadmechelen	BE002		
BE	BE00	BELAN	Lanaken	BE002		
BE	BE00	BELGG	Liège		X	
BE	BE00	BELUM	Lummen	BE002		
BE	BE00	BENIE	Nieuwpoort		X	
BE	BE00	BEOST	Oostende (Ostend)		X	
BE	BE00	BERUI	Ruisbroek	BE001		
BE	BE00	BETES	Tessenderlo	BE002		
BE	BE00	BEVIL	Vilvoorde	BE001		
BE	BE00	BEWLB	Willebroek	BE001		
BE	BE00	BEWTH	Wintham	BE001		
BE	BE00	BEZEE	Zeebrugge		X	
BE	BE00	BEZEL	Zelzate	BEGNE		




CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
BE	BE00	BEZET	Zemst	BE001		
BE	BE00	BE001	Porti del canale marittimo Bruxelles-Schelda		X	X
BE	BE00	BE002	Altri porti delle vie navigabili interne (diversi dai porti del canale marittimo Bruxelles-Schelda)		X	X
BE	BE00	BE888	Belgio - Altri porti			X
BE	BE00	BE88P	BE - Impianti off-shore			X
BE	BE00	BE88Q	BE - Aree di estrazione di aggregati			X
BE	BE00	BE88R	BE - Trasferimento da nave a nave			X
			25	18	7	
BG	BG00	BGAKH	Ahtopol (Ахтопол)	BGBOJ		
BG	BG00	BGBAL	Balchik (Балчик)	BGVAR		
BG	BG00	BGBOJ	Burgas (Бургас)		X	
BG	BG00	BGLOM	Lom (Лом)	BG888		
BG	BG00	BGNES	Nesebar (Несебър)	BGBOJ		
BG	BG00	BGORE	Oryahovo (Оряхово)	BGLOM		
BG	BG00	BGPOR	Pomorie (Поморие)	BGBOJ		
BG	BG00	BGRDU	Ruse (Русе)	BG888		
BG	BG00	BGSLs	Silistra (Силистра)	BGRDU		
BG	BG00	BGSOM	Somovit (Сомовит)	BGRDU		
BG	BG00	BGSOZ	Sozopol (Созопол)	BGBOJ		
BG	BG00	BGSVI	Svistov (Свищов)	BGRDU		
BG	BG00	BGTRV	Tsarevo (Царево)	BGBOJ		
BG	BG00	BGTRP	Tutrakan (Тутракан)	BGRDU		
BG	BG00	BGVAR	Varna (Варна)		X	
BG	BG00	BGVID	Vidin (Видин)	BGLOM		
BG	BG00	BG888	Bulgaria - Altri porti		X	X
BG	BG00	BG88P	BG - Impianti off-shore			X
BG	BG00	BG88Q	BG - Aree di estrazione di aggregati			X
BG	BG00	BG88R	BG - Trasferimento da nave a nave			X
			16	14	2	
DK	DK00	DKAAB	Aabenraa		X	
DK	DK00	DKAAL	Aalborg		X	
DK	DK00	DKROR	Aalborg Portland (Cementfabrikken Rordal)		X	
DK	DK00	DKARK	Ærøskøbing		X	
DK	DK00	DKAGO	Agersø		X	
DK	DK00	DKAGH	Agger Havn		X	
DK	DK00	DKASH	Aggersund Havn		X	
DK	DK00	DKANH	Anholt		X	
DK	DK00	DKAAR	Århus		X	
DK	DK00	DKARO	Årø		X	
DK	DK00	DKARD	Årøsund		X	
DK	DK00	DKASK	Askø		X	
DK	DK00	DKAIT	Asnæs Inter Terminal		X	
DK	DK00	DKASV	Asnæsværkets Havn		X	
DK	DK00	DKASN	Assens		X	
DK	DK00	DKAUB	Augustenborg		X	




CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
DK	DK00	DKAVE	Avedøreværkets Havn		X	
DK	DK00	DKAVK	Avernakø/Lyø		X	
DK	DK00	DKBGO	Bågø		X	
DK	DK00	DKBLB	Ballebro		X	
DK	DK00	DKBDX	Bandholm (Maribo)		X	
DK	DK00	DKBOG	Bogø		X	
DK	DK00	DKBOS	Bøjden		X	
DK	DK00	DKBRH	Branden Havn		X	
DK	DK00	DKKON	Cementfabrikken Kongsdal Havn		X	
DK	DK00	DKCSO	Christiansø Havn		X	
DK	DK00	DKDAS	Dansk Salts Havn		X	
DK	DK00	DKEBT	Ebeltoft		X	
DK	DK00	DKEGN	Egense		X	
DK	DK00	DKEDL	Endelave		X	
DK	DK00	DKEIT	Ensted Inter Terminal		X	
DK	DK00	DKENS	Enstedværkets Havn		X	
DK	DK00	DKEBJ	Esbjerg		X	
DK	DK00	DKFAA	Fåborg Havn		X	
DK	DK00	DKFAK	Fakse Ladeplads Havn		X	
DK	DK00	DKFGS	Feggesund		X	
DK	DK00	DKFEJ	Fejø		X	
DK	DK00	DKFMO	Femø		X	
DK	DK00	DKFRC	Fredericia (Og Shell-Havnen)		X	
DK	DK00	DKFDH	Frederikshavn		X	
DK	DK00	DKSVV	Frederiksværk Havn (Frederiksværk Stålvalseværk)		X	
DK	DK00	DKFUH	Fur		X	
DK	DK00	DKFYH	Fynshav		X	
DK	DK00	DKGED	Gedser		X	
DK	DK00	DKGRE	Grenå		X	
DK	DK00	DKGDM	Gudhjem		X	
DK	DK00	DKGFH	Gulfhavnen		X	
DK	DK00	DKHAD	Haderslev		X	
DK	DK00	DKHAS	Hals		X	
DK	DK00	DKHAN	Hanstholm		X	
DK	DK00	DKHDH	Hardeshøj		X	
DK	DK00	DKHSL	Hasle		X	
DK	DK00	DKHNB	Havneby		X	
DK	DK00	DKHVN	Havnsø		X	
DK	DK00	DKHLS	Helsingør (Elsinore)		X	
DK	DK00	DKHIR	Hirtshals		X	
DK	DK00	DKHBO	Hobro		X	
DK	DK00	DKHBK	Holbæk		X	
DK	DK00	DKHSB	Holstebro Havn	DKSTR		
DK	DK00	DKHOR	Horsens		X	
DK	DK00	DKHOH	Hou Havn		X	
DK	DK00	DKHUN	Hundested		X	
DK	DK00	DKHVA	Hvalpsund		X	
DK	DK00	DKHVS	Hvide Sande		X	
DK	DK00	DKJUE	Juelsminde Havn		X	
DK	DK00	DKKAL	Kalundborg		X	




CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
DK	DK00	DKKLP	Kleppen		X	
DK	DK00	DKCPH	Københavns Havn		X	
DK	DK00	DKKOG	Køge		X	
DK	DK00	DKKOK	Kolby Kås Havn		X	
DK	DK00	DKKOL	Kolding		X	
DK	DK00	DKKRR	Korsør		X	
DK	DK00	DKKRA	Kragenæs		X	
DK	DK00	DKKBY	Kyndbyværkets Havn		X	
DK	DK00	DKLVG	Lemvig		X	
DK	DK00	DKLIN	Lindø Havn	DKODE		
DK	DK00	DKLGR	Løgstør		X	
DK	DK00	DKMRR	Mariager	DKDAS		
DK	DK00	DKMRS	Marstal		X	
DK	DK00	DKUNX	Masnedø Godningshavn (Uno-X Havn)		X	
DK	DK00	DKMNS	Masned Sund	DKVOR		
DK	DK00	DKMID	Middelfart	DKFRC		
DK	DK00	DKMOM	Mommark		X	
DK	DK00	DKNVD	Næstved		X	
DK	DK00	DKNAK	Nakskov		X	
DK	DK00	DKNEX	Neksø		X	
DK	DK00	DKNDB	Nordby Havn, Fanø		X	
DK	DK00	DKVSV	Nordjyllandsværkets Havn		X	
DK	DK00	DKNRS	Nørresundby	DKAAL		
DK	DK00	DKNBG	Nyborg		X	
DK	DK00	DKNYF	Nykøbing Falster		X	
DK	DK00	DKNYM	Nykøbing Mors		X	
DK	DK00	DKODE	Odense		X	
DK	DK00	DKOMO	Omø		X	
DK	DK00	DKSTP	Omya (Stevns Pier)		X	
DK	DK00	DKORE	Orehoved, Falster	DKNYF		
DK	DK00	DKORO	Orø		X	
DK	DK00	DKRAN	Randers		X	
DK	DK00	DKROD	Rødby		X	
DK	DK00	DKROF	Rødby (Færgehavn)		X	
DK	DK00	DKRMO	Rømø Havn		X	
DK	DK00	DKRNN	Rønne		X	
DK	DK00	DKRRV	Rørvig		X	
DK	DK00	DKRKB	Rudkøbing		X	
DK	DK00	DKSLV	Sælvig Havn		X	
DK	DK00	DKSEO	Sejerø		X	
DK	DK00	DKSJO	Sjællands Odde		X	
DK	DK00	DKSKB	Skærbækværkets Havn		X	
DK	DK00	DKSKA	Skagen		X	
DK	DK00	DKSDO	Skarø/Drejø		X	
DK	DK00	DKSKV	Skive		X	
DK	DK00	DKSOB	Søby Havn		X	
DK	DK00	DKSGD	Sønderborg		X	
DK	DK00	DKSPB	Spodsbjerg Havn		X	
DK	DK00	DKSTT	Statoil Havnen		X	
DK	DK00	DKSTN	Stignæs		X	



CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
DK	DK00	DKSIT	Stignsnaes Inter Terminal		X	
DK	DK00	DKSTG	Stignsnaesværkets Havn		X	
DK	DK00	DKSTR	Struer Havn		X	
DK	DK00	DKSNO	Strynø		X	
DK	DK00	DKSBK	Stubbekøbing Havn		X	
DK	DK00	DKSSV	Studstrupværkets Havn		X	
DK	DK00	DKSUE	Sundsøre		X	
DK	DK00	DKSVE	Svendborg		X	
DK	DK00	DKTRS	Tårs		X	
DK	DK00	DKTED	Thisted		X	
DK	DK00	DKTYB	Thyborøn		X	
DK	DK00	DKTNO	Tunø		X	
DK	DK00	DKVNG	Vang Havn		X	
DK	DK00	DKVEJ	Vejle		X	
DK	DK00	DKVEN	Venø Havn		X	
DK	DK00	DKVES	Vesterø Havn, Læsø		X	
DK	DK00	DKVOR	Vordingborg Havn		X	
DK	DK00	DK888	Danimarca - Altri porti			X
DK	DK00	DK88P	DK - Impianti off-shore			X
DK	DK00	DK88Q	DK - Aree di estrazione di aggregati			X
DK	DK00	DK88R	DK - Trasferimento da nave a nave			X
			133	7	126	
DE	DE01	DEAMR	Amrum I.		X	
DE	DE03	DEAND	Andernach		X	
DE	DE02	DEANK	Anklam		X	
DE	DE01	DEBMR	Baltrum I.		X	
DE	DE03	DEBZS	Beddingen - zu Salzgitter -	DESAR		
DE	DE01	DEBEI	Beidenfleth		X	
DE	DE01	DEBEN	Bensersiel		X	
DE	DE03	DEBER	Berlin		X	
DE	DE02	DEBOF	Berndshof		X	
DE	DE01	DEBLM	Blumenthal	DEBRE		
DE	DE01	DEBMK	Borkum I.		X	
DE	DE01	DEBKE	Brake		X	
DE	DE03	DEBWE	Braunschweig		X	
DE	DE01	DEBRE	Bremen		X	
DE	DE01	DEBRV	Bremerhaven		X	
DE	DE01	DEBRB	Brunsbüttel		X	
DE	DE02	DEBSK	Burgstaaken/Fehmarn		X	
DE	DE01	DEBUM	Büsum		X	
DE	DE01	DEBUZ	Bützfleth		X	
DE	DE01	DECAR	Carolinensiel		X	
DE	DE03	DECRL	Castrop Rauxel		X	
DE	DE01	DECUX	Cuxhaven		X	
DE	DE01	DEDAG	Dagebüll		X	
DE	DE02	DEDAP	Damp Ostseebad	DE115		
DE	DE02	DEDMN	Demmin		X	
DE	DE03	DEDMG	Dormagen		X	




CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
DE	DE03	DEDON	Dorsten		X	
DE	DE03	DEDTM	Dortmund		X	
DE	DE02	DEDRA	Dranske	DE075		
DE	DE01	DEDRO	Drochtersen	DE116		
DE	DE03	DEDUI	Duisburg		X	
DE	DE03	DEDUS	Düsseldorf		X	
DE	DE02	DEECK	Eckernförde		X	
DE	DE01	DEEDD	Eiderdeich	DE118		
DE	DE01	DEEME	Emden		X	
DE	DE03	DEESU	Emmelsum		X	
DE	DE02	DEFLF	Flensburg		X	
DE	DE01	DE017	Föhr Insel		X	
DE	DE03	DEGEK	Gelsenkirchen		X	
DE	DE01	DEGLU	Glückstadt		X	
DE	DE02	DEGRD	Greifswald		X	
DE	DE01	DEHAM	Hamburg		X	
DE	DE03	DEHAU	Hanau		X	
DE	DE01	DEHBU	Harburg	DEHAM		
DE	DE01	DEHRN	Haren/Ems		X	
DE	DE02	DEHHF	Heiligenhafen		X	
DE	DE01	DEHGL	Helgoland I.		X	
DE	DE01	DEHOD	Hochdonn		X	
DE	DE01	DEHHS	Hohenhoern		X	
DE	DE03	DEHBO	Homburg	DEDUI		
DE	DE01	DEHRM	Hörnum/Sylt		X	
DE	DE01	DEHUS	Husum		X	
DE	DE01	DEITZ	Itzehohe		X	
DE	DE01	DEJUI	Juist		X	
DE	DE02	DEKAP	Kappeln		X	
DE	DE01	DEKEI	Keitum	DESYT		
DE	DE02	DEKEL	Kiel		X	
DE	DE03	DECGN	Köln		X	
DE	DE03	DEKRE	Krefeld		X	
DE	DE01	DELGO	Langeoog, Insel		X	
DE	DE02	DELAU	Lauterbach	DE880		
DE	DE01	DELEE	Leer		X	
DE	DE01	DELIS	List/Sylt		X	
DE	DE02	DELBC	Lübeck		X	
DE	DE03	DELLS	Lülsdorf		X	
DE	DE03	DEMID	Minden		X	
DE	DE01	DERAN	Morsum	DESYT		
DE	DE03	DEMUH	Mühlheim an der Ruhr		X	
DE	DE02	DEMUK	Mukran	DESAS		
DE	DE01	DENES	Nessmersiel		X	
DE	DE01	DENHS	Neuharlingersiel		X	
DE	DE02	DENEK	Neukirchen	DE117		
DE	DE03	DENSS	Neuss		X	
DE	DE02	DENHO	Neustadt/Holstein		X	
DE	DE01	DENOE	Norddeich		X	
DE	DE01	DENHA	Nordenham		X	



CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
DE	DE01	DENRD	Norderney I.		X	
DE	DE01	DENOR	Nordstrand, Insel		X	
DE	DE01	DEOLO	Oldenburg/Oldenburg		X	
DE	DE03	DEORS	Orsoy		X	
DE	DE01	DEPAP	Papenburg		X	
DE	DE03	DEPEI	Peine		X	
DE	DE01	DEPEL	Pellworm I.		X	
DE	DE02	DEPTD	Petersdorf	DERSK		
DE	DE02	DEPUT	Puttgarden		X	
DE	DE02	DEREN	Rendsburg		X	
DE	DE03	DERHB	Rheinberg-Ossenberg		X	
DE	DE02	DERSK	Rostock		X	
DE	DE03	DESAR	Salzgitter		X	
DE	DE02	DESAS	Sassnitz		X	
DE	DE01	DEHMO	Schwarzenhütten, Hemmoor		X	
DE	DE03	DESDT	Schwedt		X	
DE	DE03	DESNE	Sehnde		X	
DE	DE01	DESPI	Spieckeroog I.		X	
DE	DE03	DEPYK	Spyck		X	
DE	DE01	DESTA	Stade		X	
DE	DE01	DESTS	Stadersand		X	
DE	DE01	DESDD	Steenodde	DEAMR		
DE	DE02	DESTL	Stralsund		X	
DE	DE01	DESYT	Sylt/Insel		X	
DE	DE01	DETIN	Tinum	DESYT		
DE	DE02	DETRV	Travemünde	DELBC		
DE	DE02	DEUCK	Ueckermünde		X	
DE	DE03	DEUEL	Uelzen		X	
DE	DE02	DEVTT	Vitte/Hiddensee		X	
DE	DE03	DEWLS	Walsum	DEDUI		
DE	DE01	DEAGE	Wangerooge I.		X	
DE	DE02	DEWAR	Warnemünde	DERSK		
DE	DE01	DEWED	Wedel-Schulau		X	
DE	DE03	DEWES	Wesel		X	
DE	DE01	DEGWT	Westerland	DESYT		
DE	DE01	DEWVN	Wilhelmshaven		X	
DE	DE01	DEWIF	Wischhafen		X	
DE	DE02	DEWIS	Wismar		X	
DE	DE01	DE69S	Wittdün	DEAMR		
DE	DE02	DEWOL	Wolgast		X	
DE	DE01	DEWYK	Wyk/Föhr		X	
DE	DE02	DE055	Rügen (Via navigabile orientale di Stralsund)		X	X
DE	DE02	DE075	Rügen (Acque interne)		X	X
DE	DE02	DE115	Mar Baltico (altri porti)		X	X
DE	DE01	DE116	Elba (altri porti)		X	X
DE	DE02	DE117	Flensburger Förde (altri porti)		X	X
DE	DE01	DE118	Canale di Gieselau ed Eider (altri porti)		X	X
DE	DE09	DE888	Germania (MCA sconosciuta) - Altri porti			X
DE	DE03	DE881	Germania: Vie d'acqua interne - Altri porti			X




CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
DE	DE01	DE88N	Germania: Mare del Nord - Altri porti			X
DE	DE02	DE88O	Germania Mar Baltico - Altri porti		X	X
DE	DE09	DE88P	DE - Impianti off-shore - MCA sconosciuta			X
DE	DE09	DE88Q	DE - Aree di estrazione di aggregati - MCA sconosciuta			X
DE	DE09	DE88R	DE - Trasferimento da nave a nave - MCA sconosciuta			X
DE	DE01	DE8PN	DE - Impianti off-shore - Mare del Nord			X
DE	DE02	DE8PO	DE - Impianti off-shore - Mar Baltico			X
DE	DE01	DE8QN	DE - Aree di estrazione di aggregati - Mare del Nord			X
DE	DE02	DE8QO	DE - Aree di estrazione di aggregati - Mar Baltico			X
DE	DE03	DE8RI	DE - Trasferimento da nave a nave - Vie d'acqua interne			X
DE	DE01	DE8RN	DE - Trasferimento da nave a nave - Mare del Nord			X
DE	DE02	DE8RO	DE - Trasferimento da nave a nave - Mar Baltico			X
			117	21	96	
EE	EE00	EEBEK	Bekkeri	EE888		
EE	EE00	EEHLT	Heltermaa		X	
EE	EE00	EEKHN	Kihnu	EE888		
EE	EE00	EEKUI	Kuivastu		X	
EE	EE00	EEKND	Kunda		X	
EE	EE00	EELHS	Lahesuu	EE888		
EE	EE00	EELHT	Lehtma	EE888		
EE	EE00	EELSA	Loksa	EE888		
EE	EE00	EEMRS	Meeruse	EE888		
EE	EE00	EEMDR	Miiduranna		X	
EE	EE00	EEMNT	Mõntu	EE888		
EE	EE00	EEMUG	Muuga	EETLL		
EE	EE00	EEPLS	Paldiski Lõunasadam	EETLL		
EE	EE00	EEPLN	Paldiski Põhjasadam		X	
EE	EE00	EEPAS	Paljassaare	EETLL		
EE	EE00	EEPRN	Pärnu		X	
EE	EE00	EEPAR	Patareisadam		X	
EE	EE00	EERHK	Rohuküla		X	
EE	EE00	EERMS	Roomassaare	EE888		
EE	EE00	EESMA	Saaremaa	EETLL		
EE	EE00	EESLM	Sillamäe		X	
EE	EE00	EESRU	Sõru	EE888		
EE	EE00	EESVI	Sviby	EE888		
EE	EE00	EETLL	Tallinn		X	
EE	EE00	EETGI	Triigi	EE888		
EE	EE00	EEVAN	Vanasadam	EETLL		
EE	EE00	EEVEB	Vene Balti		X	
EE	EE00	EEVIR	Virtsu		X	



CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
EE	EE00	EE888	Estonia - Altri porti		X	X
EE	EE00	EE88P	EE - Impianti off-shore			X
EE	EE00	EE88Q	EE - Aree di estrazione di aggregati			X
EE	EE00	EE88R	EE - Trasferimento da nave a nave			X
			28	16	12	
IE	IE00	IEARK	Arklow		X	
IE	IE00	IEARH	Arklow Head Port	IEARK		
IE	IE00	IEAUG	Aughinish Island	IELMK		
IE	IE00	IEBYT	Bantry Bay		X	
IE	IE00	IEBTH	Bantry harbour	IEBYT		
IE	IE00	IECTB	Castletownbere (Castletown Bearhaven)		X	
IE	IE00	IECOB	Cobh	IEORK		
IE	IE00	IEORK	Cork		X	
IE	IE00	IEDRO	Drogheda		X	
IE	IE00	IEDUB	Dublin		X	
IE	IE00	IEDLG	Dun Laoghaire		X	
IE	IE00	IEDDK	Dundalk		X	
IE	IE00	IEFEN	Fenit	IETRA		
IE	IE00	IEFOV	Foynes	IELMK		
IE	IE00	IEGWY	Galway		X	
IE	IE00	IEGRN	Greenore		X	
IE	IE00	IEHAU	Haulbowline	IEORK		
IE	IE00	IEKBS	Killybegs		X	
IE	IE00	IEKLR	Kilrush		X	
IE	IE00	IEKLN	Kinsale		X	
IE	IE00	IELMK	Limerick		X	
IE	IE00	IEMOT	Moneypoint	IELMK		
IE	IE00	IENRS	New Ross		X	
IE	IE00	IEPAW	Passage West	IEORK		
IE	IE00	IEROS	Rosslare Harbour		X	
IE	IE00	IERUS	Rushbrooke	IEORK		
IE	IE00	IESNN	Shannon	IELMK		
IE	IE00	IESLI	Sligo		X	
IE	IE00	IETAR	Tarbert	IELMK		
IE	IE00	IETIV	Tivoli	IEORK		
IE	IE00	IETRA	Tralee		X	
IE	IE00	IEWAT	Waterford		X	
IE	IE00	IEWHI	Whitegate	IEORK		
IE	IE00	IEWIC	Wicklow		X	
IE	IE00	IEYOU	Youghal		X	
IE	IE00	IE888	Irlanda - Altri porti			X
IE	IE00	IE88P	IE - Impianti off-shore			X
IE	IE00	IE88Q	IE - Aree di estrazione di aggregati			X
IE	IE00	IE88R	IE - Trasferimento da nave a nave			X
			35	14	21	
EL	GR00	GRACL	Achladi (Αχλάδι Φθιώτιδας)		X	
EL	GR00	GRADL	Adamos Milos	GRMLO		



CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
EL	GR00	GRAEG	Aegina (Αίγινα)		X	
EL	GR00	GRAEN	Aegio (Αίγιο)		X	
EL	GR00	GRAGN	Agathonissi Dodekanissou (Αγαθονήσι Δωδεκανήσων)		X	
EL	GR00	GRAMR	Agia Marina Aiginas (Αγία Μαρίνα Αίγινας)		X	
EL	GR00	GRAEF	Agia Efimia (Αγία Ευφημία)	GR888		
EL	GR00	GRAKM	Agia Kyriaki (Trikeri Magnisias) (Αγία Κυριακή Τρίκερι Μαγνησίας)	GR888		
EL	GR00	GRGMA	Agia Marina Attikis (Αγία Μαρίνα Αττικής)		X	
EL	GR00	GRAGM	Agia Marina Fthiotidas (Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας)		X	
EL	GR00	GRAPE	Agia Pelagia (Αγία Πελαγία)		X	
EL	GR00	GRROU	Agia Roumeli Chanion (Αγία Ρουμέλη Χανίων)		X	
EL	GR00	GRAGT	Agii Theodori (Άγιοι Θεόδωροι)		X	
EL	GR00	GRAGK	Agiokampos Larissas (Αγιοκάμπος Λάρισας)		X	
EL	GR00	GRAGO	Agios Eustratios Lesvou (Άγιος Ευστράτιος Λέσβου)		X	
EL	GR00	GR912	Agios Georgios Saronikou	GR888		
EL	GR00	GRAKO	Agios Konstantinos (Άγιος Κωνσταντίνος)		X	
EL	GR00	GRAKI	Agios Kyrikos (Άγιος Κύρκος)		X	
EL	GR00	GRANI	Agios Nikolaos Creta (Άγιος Νικόλαος Κρήτης)		X	
EL	GR00	GRAGF	Agios Nikolaos Fokidas (Άγιος Νικόλαος Φωκίδας)		X	
EL	GR00	GRASF	Agios Stefanos Corfu (Άγιος Στέφανος Κέρκυρας)	GR888		
EL	GR00	GRAGG	Agistri Aiginas (Αγκίστρι Αίγινας)		X	
EL	GR00	GRANL	Agnontas Skorpelou (Αγνώνας Σκοπέλου)	GR888		
EL	GR00	GRAGA	Agria Volou (Αγριά Βόλου)	GRVOL		
EL	GR00	GRAIG	Aigiali Amorgou (Αιγιάλη Αμοργού)		X	
EL	GR00	GRAKT	Aktio Vonitsas (Άκτιο Βόνιτσας)	GR888		
EL	GR00	GRAXD	Alexandroupolis (Αλεξανδρούπολις)		X	
EL	GR00	GRLVR	Aliverio (Αλιβέριο)		X	
EL	GR00	GRALO	Alonissos (Αλόνησος)		X	
EL	GR00	GRATS	Altsi	GRJSH		
EL	GR00	GRAPL	Amaliapolis Magnisias (Αμαλιάπολη Μαγνησίας)		X	
EL	GR00	GRAMF	Amfilochia (Αμφιλοχία)		X	
EL	GR00	GRAMI	Amoliani (Αμολιανή)		X	
EL	GR00	GRAMO	Amorgos (Καταρόλα) (Αμοργός(Κατάπολα))		X	
EL	GR00	GRANA	Anafi Kyklades (Ανάφη Κυκλάδων)		X	
EL	GR00	GRPFA	Anavissos Palaia Fokaia Attikis (Ανάβυσσος Παλαιά Φώκεια Αττικής)	GR888		
EL	GR00	GRAND	Andros (Άνδρος)		X	
EL	GR00	GRATK	Antikyra (Αντίκυρα)		X	
EL	GR00	GRANP	Antiparos (Αντίπαρος)		X	
EL	GR00	GRANT	Antirio (Αντίριο)		X	
EL	GR00	GRARX	Araxos (Αραξός)		X	
EL	GR00	GRARM	Argostoli (Αργοστόλι)		X	
EL	GR00	GRARD	Arkii Dodekanissou (Αρκίοι Δωδεκανήσου)		X	
EL	GR00	GRARK	Arkitsa Fthiotidas (Αρκίτσα Φθιώτιδας)		X	
EL	GR00	GRASS	Aspropyrgos (Ασπρόπυργος)		X	
EL	GR00	GRAST	Astakos (Αστακός)		X	
EL	GR00	GRARS	Astros Arkadias (Άστρος Αρκαδίας)		X	
EL	GR00	GRJTY	Astypalea (Αστυπάλαια)		X	
EL	GR00	GR915	Atherinolakos	GRIER		
EL	GR00	GRATN	Athinios Thira Santorini	GRJTR		




CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
EL	GR00	GRVSS	Bassiliki Leykados (Βασιλική Λευκάδας)		X	
EL	GR00	GRCHQ	Canea (Χανιά)		X	
EL	GR00	GRHAL	Chalki Dodekanissou (Χάλκη Δωδεκανήσου)		X	
EL	GR00	GRCLK	Chalkida (Χαλκίδα)		X	
EL	GR00	GRJXH	Chios (Χίος)		X	
EL	GR00	GRCSF	Chora Sfakion (Χώρα Σφακίων)		X	
EL	GR00	GRCFU	Corfu (Κέρκυρα)		X	
EL	GR00	GRDAF	Dafni Agiou Orou (Δάφνη Αγίου Όρους)		X	
EL	GR00	GRDIA	Diafani Karpathou (Διαφάνι Καρπάθου)		X	
EL	GR00	GRDIK	Diakofti Kythiron (ΔΙΑΚΟΦΤΙ ΚΥΘΗΡΩΝ)		X	
EL	GR00	GRDMB	Dombraina Boiotias (Δομβρανα Βοιωτίας)		X	
EL	GR00	GRDON	Donoussa Kyklades (Δονούσσα Κυκλάδων)		X	
EL	GR00	GRDPA	Drapetsona (Δραπετσώνα)		X	
EL	GR00	GRDRE	Drepano Riou (Δρεπανο Ρίου)		X	
EL	GR00	GREDI	Edipsos (Αιδηψός)		X	
EL	GR00	GRELN	Elafonissos Lakonias (Ελαφώνησος Λακωνίας)		X	
EL	GR00	GRELT	Eleftheres (Ελευθερές)		X	
EL	GR00	GREEU	Eleusina (Ελευσίνα)		X	
EL	GR00	GR736	Eratini Fokidas	GR888		
EL	GR00	GRERK	Ereikousses Diarontioi Islands (Ερεικούσες Διαπόντιοι Νήσοι)	GR888		
EL	GR00	GRERE	Eretria Evoias (Ερέτρια Ευβοίας)		X	
EL	GR00	GRERM	Ermioni (Ερμιονη)		X	
EL	GR00	GREYD	Eydilos (Εύδηλος)		X	
EL	GR00	GRFNR	Faneromeni Salaminas (Φανερωμένη Σαλαμίνας)		X	
EL	GR00	GRFAM	Farmakonissi Dodekanissou (Φαρμακονήσι Δωδεκανήσου)	GR888		
EL	GR00	GRFIS	Fiskardo Kefallinias (Φισκάρδο Κεφαλληνίας)		X	
EL	GR00	GRFOL	Folegandros Kyklades (Φολέγανδρος Κυκλάδων)		X	
EL	GR00	GRFOU	Fourni Samou (Φούρνοι Σάμου)		X	
EL	GR00	GRSAT	Frikes Ithakis (Φρικες Ιθάκης)	GR888		
EL	GR00	GRGAL	Galatas Trizinias (Γαλατάς Τροιζηνίας)		X	
EL	GR00	GRGAD	Gavdos Chanea (Γαύδος Χανιά)	GR888		
EL	GR00	GRGAV	Gavrio (Γαύριο)		X	
EL	GR00	GRGLO	Glossa Skorpelou (Γλώσσα Σκοπέλου)		X	
EL	GR00	GRGLY	Glyfa Fthiotidas (Γλύφα Φθιώτιδας)		X	
EL	GR00	GRGYT	Gythio (Γύθειο)		X	
EL	GR00	GRHER	Heraklio (Ηράκλειο)		X	
EL	GR00	GRHYD	Hydra (Ύδρα)		X	
EL	GR00	GRIER	Ierapetra Lasithiou (Ιεράπετρα Λασιθίου)		X	
EL	GR00	GRIES	Ierissos Chalkidikis (Ιερισσός Χαλκιδικής)	GR888		
EL	GR00	GRIGO	Igoumenitsa (Ηγουμενίτσα)		X	
EL	GR00	GRINO	Inousses (Οινούσες)		X	
EL	GR00	GRIOS	Ios (Ιος)		X	
EL	GR00	GRHRK	Iraklia Kyklades (Ηρακλεία Κυκλάδων)		X	
EL	GR00	GRITM	Istmia (Ισθμία)		X	
EL	GR00	GRITA	Itea (Ιτέα)		X	
EL	GR00	GRITH	Ithaki (Ιθάκη)		X	
EL	GR00	GRK LX	Kalamata (Καλαμάτα)		X	
EL	GR00	GRKLD	Kalathos Rodou (Κάλαθος Ρόδου)		X	



CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
EL	GR00	GRKLL	Kaloi Limenes Rethymno (Καλοί Λιμένες Ρεθύμνου)		X	
EL	GR00	GRKMI	Kalymnos (Κάλυμνος)		X	
EL	GR00	GRKAP	Kapsali (Καψάλι)		X	
EL	GR00	GRKRM	Kardamaina Kos (Καρδάμαινα Κω)		X	
EL	GR00	GRKAG	Karkinagri Samou (Καρκινάγρι Σάμου)	GR888		
EL	GR00	GRKAR	Karlovasi (Καρλόβασι)		X	
EL	GR00	GRAOK	Karpathos (Κάρπαθος)		X	
EL	GR00	GRKST	Karystos (Κάρυστος)		X	
EL	GR00	GRKSP	Kassiopi Corfu (Κασσιόπη Κέρκυρας)	GR888		
EL	GR00	GRKSJ	Kassos (Κάσος)		X	
EL	GR00	GRKIS	Kastelli Kissamou (Καστέλλι Κισσάμου)		X	
EL	GR00	GRKAK	Katakolo (Κατάκολο)		X	
EL	GR00	GRKTP	Katápolá	GRAMO		
EL	GR00	GRKVA	Kavala (Καβάλα)		X	
EL	GR00	GRKEA	Kea (Κέα)		X	
EL	GR00	GRKEF	Kefalos Kos (ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΩ)	GR888		
EL	GR00	GRKER	Keramoti (Κεραμωτή)		X	
EL	GR00	GRKTS	Keratsini (Κερατσίνι)		X	
EL	GR00	GRKIO	Kiatio (Κιάτο)		X	
EL	GR00	GRKMS	Kimolos (Κίμωλος)		X	
EL	GR00	GRKIN	Koilas Ermionidos Argolidos (Κοιλιάς Ερμιονίδος Αργολίδος)		X	
EL	GR00	GRKNS	Kontias Limnou (Κοντιάς Λήμνου)	GR888		
EL	GR00	GRKRT	Korinthos (Κόρινθος)		X	
EL	GR00	GRKGS	Kos (Κως)		X	
EL	GR00	GRKEM	Kosta Ermionidos (Κόστα Ερμιονίδας)		X	
EL	GR00	GRKOF	Koufonissi Kyklades (Κουφονήσι Κυκλάδων)		X	
EL	GR00	GRKYL	Kylini (Κυλήνη)		X	
EL	GR00	GRKYM	Kymassio		X	
EL	GR00	GRKIM	Kymi (Κύμη)		X	
EL	GR00	GRKYT	Kythnos (Κύθνος)		X	
EL	GR00	GRPKK	Lakkion	GRLRS		
EL	GR00	GRLRY	Larymna (Λάρυμνα)		X	
EL	GR00	GRLAV	Lavrío (Λαύριο)		X	
EL	GR00	GRLEV	Lefkada (Λευκάδα)	GR888		
EL	GR00	GRLEF	Lefkadi (Λευκαντί)	GRCLK		
EL	GR00	GRLFK	Lefkimi (Λευκίμη Κερκύρας)		X	
EL	GR00	GRLND	Leonidio (Λεωνίδιο)		X	
EL	GR00	GRLRS	Leros (Lakki) (Λέρος(Λακκί))		X	
EL	GR00	GRLIA	Linaria	GRSKU		
EL	GR00	GRLDR	Lindos Rodou (Λίνδος Ρόδου)	GR888		
EL	GR00	GRLIN	Linoperamata Herakliou (Λινοπεράματα Ηρακλείου)		X	
EL	GR00	GRLIP	Lipsi Dodekanissou (Λειψοί Δωδεκανήσων)		X	
EL	GR00	GRLIX	Lixouri (Ληξούρι Κεφαλληνίας)		X	
EL	GR00	GRLTR	Loutro Chania (Λουτρό Χανίων)		X	
EL	GR00	GRMRM	Marmari (Μαρμάρι)		X	
EL	GR00	GRMXK	Mastichari Kos (Μαστιχάρι Κω)		X	
EL	GR00	GRMTR	Mathraki Diarontioi Nisoi (Μαθράκι (Διαπόντιοι Νήσοι))	GR888		
EL	GR00	GRMGN	Meganissi (Μεγανήσι)		X	




CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
EL	GR00	GRMGR	Megara (Μέγαρα)		X	
EL	GR00	GRKAS	Megisti Kastelorizou (Μεγίστη Καστελόριζου)		X	
EL	GR00	GRMEN	Menidi Etolokarnanias (Μενίδι Αιτωλοακαρνανίας)		X	
EL	GR00	GRMEL	Messologi (Μεσολόγγι)		X	
EL	GR00	GRMHI	Mesta (Μεστά)		X	
EL	GR00	GRMET	Methana (Μέθανα)		X	
EL	GR00	GRMLO	Milos (Adamas) (Μήλος(Αδάμας))		X	
EL	GR00	GRMOL	Molyvos Lesvou (ΜΟΛΥΒΟΣ ΛΕΣΒΟΥ)		X	
EL	GR00	GRMON	Monemvasia (Μονεμβάσια)		X	
EL	GR00	GR780	Moni Iviron Agiou Orous	GR888		
EL	GR00	GR779	Moni Vatopediou Agiou Orous	GR888		
EL	GR00	GRMDR	Moudros (Μούδρος Λήμνου)		X	
EL	GR00	GRJMK	Mykonos (Μύκονος)		X	
EL	GR00	GRMYR	Myrina (Μύρινα)		X	
EL	GR00	GRMJT	Mytilene (Μυτιλήνη)		X	
EL	GR00	GRNAF	Nafplio (Ναύπλιο)		X	
EL	GR00	GRNAS	Naoussa Parou (Νάουσα Πάρου)	GR888		
EL	GR00	GRJNX	Naxos (Νάξος)		X	
EL	GR00	GRNKV	Nea Karvali (Νέα Καρβάλη Καβάλας)	GRKVA		
EL	GR00	GRNMA	Nea Moudania (Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής)		X	
EL	GR00	GR795	Nea Psara Chiou	GR888		
EL	GR00	GRNST	Nea Styra (Νέα Στύρα)		X	
EL	GR00	GRNEA	Neapoli Lakonias (Νεάπολη Λακωνίας)		X	
EL	GR00	GRNID	Nidri (Νυδρί)		X	
EL	GR00	GRNIS	Nissyros (Νίσσυρος)		X	
EL	GR00	GR909	North Evoikos (Βόρειος Ευβοϊκός)		X	
EL	GR00	GROIK	Oia Kykladon (Οία Κυκλάδων)	GR888		
EL	GR00	GRORE	Orei (Ωρειοί)	GR888		
EL	GR00	GRORO	Oropos (Ωρωπός)		X	
EL	GR00	GROTH	Othonoi (Οθωνοί) / Othonoí		X	
EL	GR00	GROUR	Ouranoupoli Chalkidikis (Ουρανόπολη Χαλκιδικής)		X	
EL	GR00	GRPME	Pachi	GRMGR		
EL	GR00	GRPAA	Palaia Psara (Ψαρά)		X	
EL	GR00	GRPSF	Paleochora Sfakion (Παλιοχώρα Σφακιών)		X	
EL	GR00	GRPAO	Paloukia Salaminas (Παλούκια Σαλαμίνας)		X	
EL	GR00	GR808	Panormos Tinou	GR888		
EL	GR00	GRPAR	Párga		X	
EL	GR00	GRPAS	Paros (Πάρος)		X	
EL	GR00	GRPMS	Patmos (Πάτμος)		X	
EL	GR00	GRGPA	Patras (Πάτρα)		X	
EL	GR00	GRPAX	Paxi (Παξοί)		X	
EL	GR00	GRPER	Perama (Πέραμα)		X	
EL	GR00	GRPGM	Perama Geras Mytilinis (Πέραμα Γέρας Μυτιλήνης)		X	
EL	GR00	GRPSK	Pessada Kefallinias (Πεσάδα Κεφαλληνίας)		X	
EL	GR00	GRPLV	Petra	GRPET		
EL	GR00	GRPET	Petra Lesvou (Πέτρα Λέσβου)		X	
EL	GR00	GRPRE	Petries Envoias (Πετρίες Ευβοίας)	GR888		
EL	GR00	GR813	Petriti Kerkyras	GR888		
EL	GR00	GRPYV	Pevki Envoias (Πευκι Ευβοίας) / Pevki Envoias	GR888		




CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
EL	GR00	GRPIR	Piraeus (Πειραιάς)		X	
EL	GR00	GRPIS	Pissaetos Ithakis (Πισαετός Ιθάκης)		X	
EL	GR00	GRPIA	Platania Magnisias (Πλατανιά Μαγνησίας)	GR888		
EL	GR00	GRPTI	Plataria Thesprotias (Πλαταριά Θεσπρωτίας)	GRIGO		
EL	GR00	GRPLG	Platygiali Etoloakarnanias (Πλατυγιάλι Αιτωλοακαρνανίας)		X	
EL	GR00	GRPLM	Plomari Lesvou (Πλωμάρι Λέσβου)	GR888		
EL	GR00	GRPLC	Polihnitos Lesvou (Πολύχνητος Λέσβου)		X	
EL	GR00	GRPTK	Politika (Πολιτικά)		X	
EL	GR00	GRPKE	Poros Kefallinias (Πόρος Κεφαλληνίας)		X	
EL	GR00	GRPTR	Poros Trizinias (Πόρος Τροιζηνίας)		X	
EL	GR00	GRPHE	Porto Heli (ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ)		X	
EL	GR00	GR820	Porto Kagio Lakonias	GR888		
EL	GR00	GRPTL	Porto Lagos (Πόρτο Λάγος)		X	
EL	GR00	GRPOA	Potamos Antikithera (Ποταμός Αντικυθήρων)	GR888		
EL	GR00	GRPVK	Preveza (Πρέβεζα)		X	
EL	GR00	GRPPI	Prinos Thassou (Πρίνος Θάσου)		X	
EL	GR00	GRPSA	Psahna (Ψαχνά Ευβοίας)		X	
EL	GR00	GRPSE	Pserimos Dodekanisou (Ψέριμος Δωδεκανήσου και)	GR888		
EL	GR00	GRPYL	Pylos (Πύλος)		X	
EL	GR00	GRPYT	Pythagorio (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ)		X	
EL	GR00	GRRAF	Rafina (Ραφήνα)		X	
EL	GR00	GRRET	Rethymno (Ρέθυμνο)		X	
EL	GR00	GRRHO	Rhodes (Ρόδος)		X	
EL	GR00	GRRIO	Rio (Ρίο)		X	
EL	GR00	GRSGT	Sagiada Thesprotias (Σαγιάδα Θεσπρωτίας)	GR888		
EL	GR00	GRSMI	Sami (Σάμη)		X	
EL	GR00	GRSAM	Samothraki (Σαμοθράκη)		X	
EL	GR00	GRSHC	Schinoussa Kyklades (Σχοινούσα Κυκλάδων)		X	
EL	GR00	GRSER	Seriphos (Σέριφος)		X	
EL	GR00	GRSHI	Shinari Zakyntou (Σχινάρι Ζακύνθου)		X	
EL	GR00	GRKRE	Sifnos (Σίφνος)		X	
EL	GR00	GRSGR	Sigri Lesvou (ΣΙΓΡΙ ΛΕΣΒΟΥ)		X	
EL	GR00	GR835	Sikia (Porto Rafti)	GR888		
EL	GR00	GRSII	Sikinos Kyklades (Σίκινος Κυκλάδων)		X	
EL	GR00	GRJSH	Sitia (Σητεία)		X	
EL	GR00	GRSKA	Skaramagas (Σκαραμαγκάς)		X	
EL	GR00	GRJSI	Skiathos (Σκιάθος)		X	
EL	GR00	GRSKO	Skopelos (Σκόπελος)		X	
EL	GR00	GRSKU	Skyros (Linaria) (Σκύρος (Λιναριά))		X	
EL	GR00	GRSUD	Souda Bay (Σούδα)		X	
EL	GR00	GRSOG	Sougia (Σούγια)		X	
EL	GR00	GRSLA	Souvala Aiginas (Σουβάλα Αίγινας)		X	
EL	GR00	GRSPE	Spetses (Σπέτσες)		X	
EL	GR00	GRSHA	Stavros Chalkidikis (Σταυρός Χαλκιδικής)		X	
EL	GR00	GRSTI	Stratonio (Στρατώνιο Χαλκιδικής)		X	
EL	GR00	GRSYS	Stylida (Στυλίδα)		X	
EL	GR00	GR450	Sykea Chalkidikis	GR888		
EL	GR00	GRSYM	Symi (Σύμη)		X	
EL	GR00	GRJSY	Syros (Σύρος)		X	




CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
EL	GR00	GRTSO	Thassos (Θάσος)		X	
EL	GR00	GRSKG	Thessaloniki (Θεσσαλονίκη)		X	
EL	GR00	GRJTR	Thira (Θήρα)		X	
EL	GR00	GRTRS	Thirasia (Θηρασία)		X	
EL	GR00	GRTHM	Thymaina Island (Νήσος Θύμαινα)	GR888		
EL	GR00	GRNIL	Tilos Dodekanissou (Τήλος Δωδεκανήσου)		X	
EL	GR00	GRTIN	Tinos (Τήνος)		X	
EL	GR00	GRTLA	Tolo Argolidas (Τολό Αργολίδας)	GR888		
EL	GR00	GR860	Trikeri Island	GR888		
EL	GR00	GRTRY	Trypiti Chalkidikis (Τρυπητή Χαλκιδικής)		X	
EL	GR00	GRVTH	Vathy Samou (Βαθύ Σάμου)		X	
EL	GR00	GRVLC	Volissos (Limnia) Chios (Βολισσός (Λιμνιά) Χίος)	GR888		
EL	GR00	GRVOL	Volos (Βόλος)		X	
EL	GR00	GRYLI	Yali Island (Nissirou) (Νήσος Γυαλί (Νισήρου))	GRNIS		
EL	GR00	GRYER	Yerakini (Γερακινή Χαλκιδικής)		X	
EL	GR00	GRZTH	Zakynthos (Ζάκυνθος)		X	
EL	GR00	GR888	Grecia - Altri porti		X	X
EL	GR00	GR88P	GR - Impianti off-shore			X
EL	GR00	GR88Q	GR - Aree di estrazione di aggregati			X
EL	GR00	GR88R	GR - Trasferimento da nave a nave			X
			260	56	204	
ES	ES01	ESLCG	A Coruña		X	
ES	ES02	ESAGA	Agaete		X	
ES	ES02	ESACA	Alcanar		X	
ES	ES02	ESALD	Alcudia	ESPMI		
ES	ES02	ESALG	Algeciras		X	
ES	ES02	ESALC	Alicante		X	
ES	ES02	ESLEI	Almería		X	
ES	ES02	ESARI	Arguineguin	ESLPA		
ES	ES02	ESACE	Arrecife de Lanzarote	ESLPA		
ES	ES01	ESAVS	Avilés		X	
ES	ES02	ESBBE	Barbate		X	
ES	ES02	ESBCN	Barcelona		X	
ES	ES01	ESBRM	Bermeo		X	
ES	ES01	ESBIO	Bilbao		X	
ES	ES01	ESBRL	Burela		X	
ES	ES02	ESCBZ	Cabezuela	ESCAD		
ES	ES02	ESCAD	Cádiz		X	
ES	ES02	ESCBS	Cala Sabina	ESPMI		
ES	ES02	ESCRS	Carboneras	ESLEI		
ES	ES01	ESCNO	Cariño		X	
ES	ES02	ESCAR	Cartagena		X	
ES	ES02	ESCAS	Castellón		X	
ES	ES01	ESCEE	Cee		X	
ES	ES01	ESCEL	Celeiró		X	
ES	XC00	ESCEU	Ceuta		X	
ES	ES02	ESQIU	Ciudadela		X	
ES	ES02	ESQFU	Corralejo		X	



CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
ES	ES02	ESDNA	Denia		X	
ES	ES02	ESESC	Escombreras	ESCAR		
ES	ES01	ESFRO	Ferrol		X	
ES	ES02	ESGAN	Gandía	ESVLC		
ES	ES02	ESGAR	Garrucha		X	
ES	ES01	ESGJ	Gijón		X	
ES	ES02	ESGTL	Gran Tarajal		X	
ES	ES02	ESHIE	Hierro - La Estaca	ESSCT		
ES	ES02	ESHUV	Huelva		X	
ES	ES02	ESIBZ	Ibiza	ESPMI		
ES	ES02	ESLES	La Estaca	ESSCT		
ES	ES02	ESLLI	La Linea de la Concepcion	ESALG		
ES	ES02	ESLPA	Las Palmas de Gran Canaria		X	
ES	ES01	ESLAX	Laxe		X	
ES	ES02	ESLCR	Los Cristianos	ESSCT		
ES	ES02	ESMAH	Mahón	ESPMI		
ES	ES02	ESAGP	Málaga		X	
ES	ES01	ESMPG	Marín-Pontevedra		X	
ES	XL00	ESMLN	Melilla		X	
ES	ES02	ESMJB	Morro Jable		X	
ES	ES02	ESMOT	Motril		X	
ES	ES02	ESPAL	Palamós		X	
ES	ES02	ESPMI	Palma de Mallorca		X	
ES	ES01	ESPAS	Pasajes		X	
ES	ES02	ESQLY	Playa Blanca		X	
ES	ES02	ESPPS	Playa Santiago		X	
ES	ES01	ESLPC	Puebla del Caramiñal		X	
ES	ES02	ESPSM	Puerto de Santa Maria	ESCAD		
ES	ES02	ESFUE	Puerto del Rosario	ESLPA		
ES	ES02	ESPUS	Puerto Real	ESCAD		
ES	ES01	ESRIB	Ribadeo		X	
ES	ES02	ESROT	Rota	ESCAD		
ES	ES02	ESSAG	Sagunto	ESVLC		
ES	ES02	ESSAT	Salinetas	ESLPA		
ES	ES02	ESSAA	San Antonio		X	
ES	ES02	ESSCR	San Carlos de la Rápita		X	
ES	ES01	ESSCI	San Cibrao	ESFRO		
ES	ES02	ESSSG	San Sebastian de la Gomera	ESSCT		
ES	ES02	ESSPC	Santa Cruz de la Palma	ESSCT		
ES	ES02	ESSCT	Santa Cruz de Tenerife		X	
ES	ES02	ESSPO	Santa Pola		X	
ES	ES01	ESRBI	Santa Uxía de Ribeira		X	
ES	ES01	ESSDR	Santander		X	
ES	ES02	ESSVQ	Sevilla		X	
ES	ES02	ESTRF	Tarifa	ESALG		
ES	ES02	ESTAR	Tarragona		X	
ES	ES02	ESTCI	Tenerife	ESSCT		
ES	ES02	ESTOR	Torre Vieja		X	
ES	ES02	ESVLC	Valencia		X	
ES	ES02	ESVCC	Vallcarca		X	




CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate	
ES	ES02	ESVGR	Valle Gran Rey	ESCAD	X		
ES	ES01	ESVGO	Vigo		X		
ES	ES02	ESVLG	Vilanova i la Geltrú		X		
ES	ES01	ESVIL	Villagarcía		X		
ES	ES02	ESZFR	Zona Franca De Cadiz				
ES	ES01	ES88A	Spagna: Atlantico (settentrionale)			X	
ES	ES09	ES888	Spagna (MCA sconosciuta) - Altri porti			X	
ES	ES02	ES88M	Spagna: Mediterraneo e Atlantico (meridionale), incluse isole Baleari e Canarie - Altri porti			X	
ES	ES09	ES88P	ES - Impianti off-shore - MCA sconosciuta			X	
ES	ES09	ES88Q	ES - Aree di estrazione di aggregati - MCA sconosciuta			X	
ES	ES09	ES88R	ES - Trasferimento da nave a nave - MCA sconosciuta			X	
ES	ES01	ES8PA	ES - Impianti off-shore - Atlantico (settentrionale)			X	
ES	ES02	ES8PM	ES - Impianti off-shore - Mediterraneo e Atlantico (meridionale), incluse isole Baleari e Canarie			X	
ES	ES01	ES8QA	ES - Aree di estrazione di aggregati - Atlantico (settentrionale)			X	
ES	ES02	ES8QM	ES - Aree di estrazione di aggregati - Mediterraneo e Atlantico (meridionale), incluse isole Baleari e Canarie			X	
ES	ES01	ES8RA	ES - Trasferimento da nave a nave - Atlantico (settentrionale)			X	
ES	ES02	ES8RM	ES - Trasferimento da nave a nave - Mediterraneo e Atlantico (meridionale), incluse isole Baleari e Canarie			X	
			82		26	56	
FR	FR02	FRAJA	Ajaccio		FRNTE GPPTP FRBOD FRBOD FRMRS FRBOD FRURO	X	
FR	FR01	FRBAI	Basse Indre				
FR	FR04	GPBBR	Basse Terre (Guadeloupe)				
FR	FR01	FRBAS	Bassens				
FR	FR02	FRBIA	Bastia			X	
FR	FR01	FRBAY	Bayonne			X	
FR	FR01	FRBEC	Bec D'Ambes				
FR	FR02	FRBEE	Berre				
FR	FR01	FRBYE	Blaye				
FR	FR02	FRBON	Bonifacio			X	
FR	FR01	FRBSC	Bonsecours				
FR	FR01	FRBOD	Bordeaux			X	
FR	FR01	FRBOL	Boulogne sur Mer			X	
FR	FR01	FRBES	Brest			X	
FR	FR01	FRCFR	Caen			X	




CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
FR	FR01	FRCQF	Calais		X	
FR	FR02	FRCLY	Calvi		X	
FR	FR02	FRCEQ	Cannes		X	
FR	FR02	FRCOZ	Caronte	FRMRS		
FR	FR03	GFCAY	Cayenne		X	
FR	FR01	FR CER	Cherbourg		X	
FR	FR01	FR COC	Concarneau		X	
FR	FR03	GFDDC	Degrad-des Cannes (Guyane Française)	GFCAY		
FR	FR01	FRDPE	Dieppe		X	
FR	FR01	FRDON	Donges	FRNTE		
FR	FR01	FRDRZ	Douarnenez		X	
FR	FR01	FRDKK	Dunkerque		X	
FR	FR02	FRETB	Étang-de-Berre	FRMRS		
FR	FR01	FRFEC	Fécamp		X	
FR	FR04	GPFAE	Folle Anse (Guadeloupe)	GPPTP		
FR	FR04	MQFDF	Fort de France (Martinique)		X	
FR	FR02	FRFOS	Fos sur Mer	FRMRS		
FR	FR01	FRGLO	Gonfreville-l'Orcher	FRLEH		
FR	FR04	GPGRB	Grand Bourg (Guadeloupe)	GPPTP		
FR	FR01	FRGFR	Granville		X	
FR	FR01	FRHRF	Harfleur	FRLEH		
FR	FR01	FRHET	Hennebont		X	
FR	FR01	FRHON	Honfleur	FRURO		
FR	FR04	GPJAR	Jarry (Guadeloupe)	GPPTP		
FR	FR03	GFQKR	Kourou (Guyane Française)	GFDDC		
FR	FR02	FRILR	L'Île Rousse		X	
FR	FR02	FRLMD	La Mède	FRMRS		
FR	FR01	FRLPE	La Pallice	FRLRH		
FR	FR01	FRLRH	La Rochelle		X	
FR	FR01	FRLDN	Landerneau		X	
FR	FR03	GFLVT	Larivot (Guyane Française)		X	
FR	FR02	FRLAV	Lavéra	FRMRS		
FR	FR01	FRLEH	Le Havre		X	
FR	FR01	FRLLG	Le Légué		X	
FR	FR01	FRLTR	Le Tréport		X	
FR	FR01	FRLVE	Le Verdon	FRBOD		
FR	FR01	FRLSO	Les Sables d'Olonne		X	
FR	FR01	FRLEZ	Lézardrieux		X	
FR	FR01	FRLRT	Lorient		X	
FR	FR02	FRMRS	Marseille		X	
FR	FR01	FRMTX	Montoir de Bretagne	FRNTE		
FR	FR01	FRNTE	Nantes Saint Nazaire		X	
FR	FR02	FRNCE	Nice		X	
FR	FR01	FRPBF	Paimboeuf	FRNTE		
FR	FR01	FRPAP	Pauillac Port	FRBOD		
FR	FR01	FRPET	Petit Couronne	FRURO		
FR	FR04	GPPTP	Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)		X	
FR	FR01	FRPOX	Pontrieux		X	
FR	FR02	FRPDB	Port de Bouc	FRMRS		
FR	FR01	FRPJE	Port Jérôme	FRURO		




CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
FR	FR02	FRNOU	Port la Nouvelle		X	
FR	FR05	REPDG	Port Réunion (ex Pointe-des-Galets) (Réunion)		X	
FR	FR02	FRPOV	Port Vendres		X	
FR	FR01	FRPRJ	Port-Joinville (île D'Yeu)		X	
FR	FR02	FRPVO	Porto Vecchio		X	
FR	FR02	FRPSL	Port-Saint-Louis-du-Rhône	FRMRS		
FR	FR02	FRPRP	Propriano		X	
FR	FR01	FRUIP	Quimper		X	
FR	FR01	FRRAD	Radicatel	FRURO		
FR	FR01	FRRDN	Redon		X	
FR	FR01	FRRCO	Rochefort		X	
FR	FR01	FRROS	Roscoff		X	
FR	FR01	FRURO	Rouen		X	
FR	FR01	FRRYN	Royan		X	
FR	FR02	FRSET	Sète		X	
FR	FR03	GFSLM	St Laurent du Maroni (Guyane Française)		X	
FR	FR01	FRSML	St Malo		X	
FR	FR01	FRSNR	St Nazaire	FRNTE		
FR	FR02	FRSRL	St Raphaël		X	
FR	FR01	FRSWD	St Wandrille	FRURO		
FR	FR01	FRTON	Tonnay Charente		X	
FR	FR02	FRTLN	Toulon		X	
FR	FR01	FRTRE	Tréguier		X	
FR	FR04	GPTRS	Trois-Rivières (Guadeloupe)	GPPTP		
FR	FR01	FRVNE	Vannes		X	
FR	FR02	FRVFM	Villefranche sur mer	FRNCE		
FR	FR01	FR88A	Francia: Atlantico/Mare del Nord - Altri porti			X
FR	FR09	FR888	Francia (MCA sconosciuta) - Altri porti			X
FR	FR02	FR88M	Francia: Mediterraneo - Altri porti			X
FR	FR09	FR88P	FR - Impianti off-shore - MCA sconosciuta			X
FR	FR09	FR88Q	FR - Aree di estrazione di aggregati - MCA sconosciuta			X
FR	FR09	FR88R	FR - Trasferimento da nave a nave - MCA sconosciuta			X
FR	FR04	FR8GM	Altri porti - Guadalupa - Martinica			X
FR	FR01	FR8PA	FR - Impianti off-shore - Atlantico/Mare del Nord			X
FR	FR02	FR8PM	FR - Impianti off-shore - Mediterraneo			X
FR	FR01	FR8QA	FR - Aree di estrazione di aggregati- Atlantico/Mare del Nord			X
FR	FR02	FR8QM	FR - Aree di estrazione di aggregati - Mediterraneo			X
FR	FR01	FR8RA	FR - Trasferimento da nave a nave - Atlantico/Mare del Nord			X
FR	FR02	FR8RM	FR - Trasferimento da nave a nave - Mediterraneo			X
FR	FR03	GF888	Francia: Guyana francese - Altri porti			X
FR	FR04	GP888	Francia: Guadalupa - Altri porti			X
FR	FR04	MQ888	Francia: Martinica - Altri porti			X




CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
FR	FR05	RE888	Francia: la Riunione - Altri porti			X
FR	FR06	YT888	Francia: Mayotte - Altri porti			X
			91	35	56	
HR	HR00	HRATL	Antenal	HRNVG		
HR	HR00	HRBAK	Bakar		X	
HR	HR00	HRBAS	Baška		X	
HR	HR00	HRBNM	Biograd na Moru		X	
HR	HR00	HRBLE	Blace	HRMET		
HR	HR00	HRBOL	Bol		X	
HR	HR00	HRBZA	Božava		X	
HR	HR00	HRBRB	Brbinj / Lučina	HRBZA		
HR	HR00	HRBRI	Brijuni	HRPUY		
HR	HR00	HRCVT	Cavtat		X	
HR	HR00	HRCRS	Cres		X	
HR	HR00	HRCRA	Crikvenica		X	
HR	HR00	HRDNC	Donje Čelo	HRDBV		
HR	HR00	HRDRK	Drvenik	HRMAK		
HR	HR00	HRDBV	Dubrovnik		X	
HR	HR00	HRFNA	Fažana	HRPUY		
HR	HR00	HRGNA	Gaženica	HRZAD		
HR	HR00	HRHVA	Hvar		X	
HR	HR00	HRIST	Ist		X	
HR	HR00	HRJAB	Jablanac		X	
HR	HR00	HRJDR	Jadrija	HR SIB		
HR	HR00	HRJSA	Jelsa		X	
HR	HR00	HRKPR	Kaprije	HR SIB		
HR	HR00	HRKAB	Karlobag		X	
HR	HR00	HRKLN	Klek	HRMET		
HR	HR00	HRKMN	Klimno	HR SLO		
HR	HR00	HRKMZ	Komiža		X	
HR	HR00	HRKOR	Korčula		X	
HR	HR00	HRKRM	Koromačno	HRRAS		
HR	HR00	HRKRA	Kraljevica		X	
HR	HR00	HRKRK	Krk		X	
HR	HR00	HRLKR	Lokrum	HRDBV		
HR	HR00	HRLPR	Lopar	HRRAB		
HR	HR00	HRLPD	Lopud	HRDBV		
HR	HR00	HRMAK	Makarska		X	
HR	HR00	HRLSZ	Mali Lošinj		X	
HR	HR00	HRMAL	Malinska		X	
HR	HR00	HRMTA	Martinšćica	HRCRS		
HR	HR00	HRMAS	Maslenica		X	
HR	HR00	HRMRG	Merag	HRCRS		
HR	HR00	HRMET	Metković		X	
HR	HR00	HRMIL	Milna		X	
HR	HR00	HRMNK	Mišnjak	HRRAB		
HR	HR00	HRMOD	Mošćenička Draga		X	
HR	HR00	HRMRJ	Muna na Žirju	HR SIB		




CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
HR	HR00	HRMUR	Murter		X	
HR	HR00	HRNRZ	Nerezine	HRLSZ		
HR	HR00	HRNVL	Novalja		X	
HR	HR00	HRNVD	Novi Vinodolski		X	
HR	HR00	HRNVG	Novigrad		X	
HR	HR00	HRONJ	Obonjan	HRSIB		
HR	HR00	HROMS	Omiš		X	
HR	HR00	HROMI	Omišalj		X	
HR	HR00	HROPA	Opatija		X	
HR	HR00	HRORB	Orebić	HRKOR		
HR	HR00	HRPAG	Pag		X	
HR	HR00	HRPLE	Ploče		X	
HR	HR00	HRPLM	Plomin	HRRBC		
HR	HR00	HRPLA	Polače	HRSBR		
HR	HR00	HRPOR	Poreč		X	
HR	HR00	HRPRZ	Porozina	HRCRS		
HR	HR00	HRPRP	Prapratno	HRSTO		
HR	HR00	HRPRE	Preko		X	
HR	HR00	HRPRI	Primošten		X	
HR	HR00	HRPRN	Prizna	HRJAB		
HR	HR00	HRPRV	Prvić	HRVDC		
HR	HR00	HRPRS	Prvić Šepurine	HRVDC		
HR	HR00	HRPCA	Pučišća	HRSUP		
HR	HR00	HRPUY	Pula		X	
HR	HR00	HRPNT	Punat		X	
HR	HR00	HRRAB	Rab		X	
HR	HR00	HRRBC	Rabac		X	
HR	HR00	HRRAS	Raša		X	
HR	HR00	HRRJK	Rijeka		X	
HR	HR00	HRRGC	Rogač		X	
HR	HR00	HRRGN	Rogoznica		X	
HR	HR00	HRROV	Rovinj		X	
HR	HR00	HRSAL	Sali		X	
HR	HR00	HRSLC	Selce	HRCRA		
HR	HR00	HRSEN	Senj		X	
HR	HR00	HRSIB	Šibenik		X	
HR	HR00	HRSIL	Šilba		X	
HR	HR00	HRSLO	Šilo		X	
HR	HR00	HRSRD	Skradin	HRSIB		
HR	HR00	HRSLA	Slano		X	
HR	HR00	HRSLT	Slatine	HRSPU		
HR	HR00	HRSBR	Sobra		X	
HR	HR00	HRSPU	Split		X	
HR	HR00	HRSGD	Stari Grad		X	
HR	HR00	HRSGR	Starigrad		X	
HR	HR00	HRSTM	Stomorska	HRRGC		
HR	HR00	HRSTO	Ston		X	
HR	HR00	HRSUR	Sućurac	HRSPU		
HR	HR00	HRSUC	Sućuraj		X	
HR	HR00	HRS DR	Suđurađ	HRSLA		




CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
HR	HR00	HRSMN	Sumartin		X	
HR	HR00	HRSUP	Supetar		X	
HR	HR00	HRSSK	Susak		X	
HR	HR00	HRSTP	Sustjepan	HRDBV		
HR	HR00	HRSVJ	Sveti Juraj		X	
HR	HR00	HRTNO	Tisno		X	
HR	HR00	HRTKN	Tkon	HRBNM		
HR	HR00	HRTRO	Trogir		X	
HR	HR00	HRTRJ	Trpanj		X	
HR	HR00	HRTRK	Trstenik		X	
HR	HR00	HRTNR	Tunarica	HRRAS		
HR	HR00	HRUBL	Ubli		X	
HR	HR00	HRUMG	Umag		X	
HR	HR00	HRUNJ	Unije	HRLSZ		
HR	HR00	HRVLB	Valbiska	HRKRK		
HR	HR00	HRVLK	Vela Luka		X	
HR	HR00	HRVLN	Veli Lošinj	HRLSZ		
HR	HR00	HRVGN	Viganj	HRKOR		
HR	HR00	HRVIS	Vis		X	
HR	HR00	HRVDC	Vodice		X	
HR	HR00	HRVRK	Vrbnik	HRSLO		
HR	HR00	HRVRS	Vrboska	HRJSA		
HR	HR00	HRVRG	Vrgada	HRBNM		
HR	HR00	HRVRR	Vrsar	HRPOR		
HR	HR00	HRZAD	Zadar		X	
HR	HR00	HRZGL	Žigljen	HRNVL		
HR	HR00	HRZLR	Zlarin	HRSIB		
HR	HR00	HR888	Croazia - Altri porti			X
HR	HR00	HR88P	HR - Impianti off-shore			X
HR	HR00	HR88Q	HR - Aree di estrazione di aggregati			X
HR	HR00	HR88R	HR - Trasferimento da nave a nave			X
			122	50	72	
IT	IT00	ITAHO	Alghero	IT888		
IT	IT00	ITALI	Alicudi		X	
IT	IT00	ITAMA	Amalfi		X	
IT	IT00	ITAOI	Ancona		X	
IT	IT00	ITANZ	Anzio		X	
IT	IT00	ITATX	Arbatax		X	
IT	IT00	ITAUG	Augusta		X	
IT	IT00	ITBRI	Bari		X	
IT	IT00	ITBLT	Barletta		X	
IT	IT00	ITBDS	Brindisi		X	
IT	IT00	ITCAG	Cagliari		X	
IT	IT00	ITCLS	Calasetta		X	
IT	IT00	ITCPA	Capraia		X	
IT	IT00	ITPRJ	Capri		X	
IT	IT00	ITCLF	Carloforte		X	
IT	IT00	ITCML	Casamicciola		X	



CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
IT	IT00	ITCTR	Castellammare Del Golfo	IT888		
IT	IT00	ITCAS	Castellammare Di Stabia		X	
IT	IT00	ITCTA	Catania		X	
IT	IT00	ITCVX	Cavo		X	
IT	IT00	ITCHI	Chioggia		X	
IT	IT00	ITMRM	Cirò Marina	IT888		
IT	IT00	ITCVV	Civitavecchia		X	
IT	IT00	ITCRV	Crotone		X	
IT	IT00	ITFAL	Falconara Marittima		X	
IT	IT00	ITFAV	Favignana		X	
IT	IT00	ITFPO	Filicudi Porto		X	
IT	IT00	ITFCO	Fiumicino		X	
IT	IT00	ITFOL	Follonica	IT888		
IT	IT00	ITFOM	Formia		X	
IT	IT00	ITFSA	Fusina	ITVCE		
IT	IT00	ITGAE	Gaeta		X	
IT	IT00	ITGAL	Gallipoli		X	
IT	IT00	ITGEA	Gela		X	
IT	IT00	ITGOA	Genova		X	
IT	IT00	ITGIA	Giardini di Naxos	IT888		
IT	IT00	ITGOS	Ginostra	IT888		
IT	IT00	ITGIT	Gioia Tauro		X	
IT	IT00	ITGUI	Giulianova	IT888		
IT	IT00	ITGAI	Golfo Aranci		X	
IT	IT00	ITGOR	Gorgona	IT888		
IT	IT00	ITGRD	Grado		X	
IT	IT00	ITIMP	Imperia		X	
IT	IT00	ITIDG	Isola Del Giglio		X	
IT	IT00	ITMDA	La Maddalena		X	
IT	IT00	ITSPE	La Spezia		X	
IT	IT00	ITLMP	Lampedusa		X	
IT	IT00	ITLEV	Levanzo		X	
IT	IT00	ITLIC	Licata	ITLMP		
IT	IT00	ITLIU	Linosa	ITLMP		
IT	IT00	ITLIP	Lipari		X	
IT	IT00	ITLIV	Livorno		X	
IT	IT00	ITMFR	Manfredonia		X	
IT	IT00	ITMMO	Marettimo		X	
IT	IT00	ITPMA	Marghera	ITVCE		
IT	IT00	ITMDC	Marina Di Carrara		X	
IT	IT00	ITMRA	Marsala		X	
IT	IT00	ITMAZ	Mazara Del Vallo		X	
IT	IT00	ITMSN	Messina		X	
IT	IT00	ITMLZ	Milazzo		X	
IT	IT00	ITMOL	Molfetta		X	
IT	IT00	ITMNF	Monfalcone		X	
IT	IT00	ITMNP	Monopoli		X	
IT	IT00	ITNAP	Napoli		X	
IT	IT00	ITOLB	Olbia		X	
IT	IT00	ITONE	Oneglia	ITIMP		



CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
IT	IT00	ITQOS	Oristano		X	
IT	IT00	ITOTN	Ortona		X	
IT	IT00	ITOTO	Otranto		X	
IT	IT00	ITPAU	Palau		X	
IT	IT00	ITPMO	Palermo		X	
IT	IT00	ITPAN	Panarea		X	
IT	IT00	ITPNL	Pantelleria		X	
IT	IT00	ITPES	Pesaro		X	
IT	IT00	ITPSR	Pescara		X	
IT	IT00	ITPCH	Peschici	ITRGG		
IT	IT00	ITPIA	Pianosa	IT888		
IT	IT00	ITPIO	Piombino		X	
IT	IT00	ITPNZ	Ponza		X	
IT	IT00	ITPAZ	Porto Azzurro		X	
IT	IT00	ITPDI	Porto D'Ischia		X	
IT	IT00	ITPEM	Porto Empedocle		X	
IT	IT00	ITPEX	Porto Foxi		X	
IT	IT00	ITPFO	Porto Levante		X	
IT	IT00	ITPLI	Porto Lignano	IT888		
IT	IT00	ITPMZ	Porto Maurizio	ITIMP		
IT	IT00	ITPNG	Porto Nogaro		X	
IT	IT00	ITPSS	Porto Santo Stefano		X	
IT	IT00	ITPTO	Porto Torres		X	
IT	IT00	ITPFE	Portoferraio		X	
IT	IT00	ITPTF	Portofino		X	
IT	IT00	ITPVE	Portovesme		X	
IT	IT00	ITPOS	Positano		X	
IT	IT00	ITPZL	Pozzallo		X	
IT	IT00	ITPOZ	Pozzuoli		X	
IT	IT00	ITPRO	Procida		X	
IT	IT00	ITRAN	Ravenna		X	
IT	IT00	ITREG	Reggio Di Calabria		X	
IT	IT00	ITRMI	Rimini		X	
IT	IT00	ITRIN	Rinella	IT888		
IT	IT00	ITRMA	Rio Marina		X	
IT	IT00	ITRGG	Rodi Garganico		X	
IT	IT00	ITSAL	Salerno		X	
IT	IT00	ITSLA	Salina		X	
IT	IT00	ITSPA	Santa Panagia		X	
IT	IT00	ITSTE	Santa Teresa Di Gallura		X	
IT	IT00	ITSAT	Sant'Antioco		X	
IT	IT00	ITSVC	Santo Vito Lo Capo	IT888		
IT	IT00	ITSVN	Savona		X	
IT	IT00	ITSIR	Siracusa		X	
IT	IT00	ITRRO	Sorrento		X	
IT	IT00	ITSTR	Stromboli		X	
IT	IT00	ITTAL	Talamone	IT888		
IT	IT00	ITTAR	Taranto		X	
IT	IT00	ITTRI	Termini Imerese		X	
IT	IT00	ITTMI	Termoli		X	



CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate	
IT	IT00	ITTRC	Terracina	ITSVN	X		
IT	IT00	ITTOA	Torre Annunziata		X		
IT	IT00	ITTPS	Trapani		X		
IT	IT00	ITTMT	Tremiti		X		
IT	IT00	ITTRS	Trieste		X		
IT	IT00	ITUST	Ustica		X		
IT	IT00	ITVDA	Vada		X		
IT	IT00	ITVDL	Vado Ligure				
IT	IT00	ITVSO	Vasto		X		
IT	IT00	ITVCE	Venezia		X		
IT	IT00	ITVTT	Ventotene		X		
IT	IT00	ITVIA	Viareggio		X		
IT	IT00	ITVVA	Vibo Valentia		X		
IT	IT00	ITVIE	Vieste		ITRGG		
IT	IT00	ITVUL	Vulcano Porto			X	
IT	IT00	IT888	Italia - Altri porti			X	X
IT	IT00	IT88P	IT - Impianti off-shore				X
IT	IT00	IT88Q	IT - Aree di estrazione di aggregati			X	
IT	IT00	IT88R	IT - Trasferimento da nave a nave		X		
			131	22	109		
CY	CY00	CYAKT	Akrotiri Oil Terminal (Ακρωτήρι)		X		
CY	CY00	CYDHK	Dekeleia (Dhekelia) (Δεκέλεια)		X		
CY	CY00	CYLCA	Larnaka (Larnaca) (Λάρνακα)		X		
CY	CY00	CY01M	Larnaka (Larnaca) Oil Terminal (Σταθμός Πετρελαιοειδών Λάρνακας)		X		
CY	CY00	CYLMS	Lemesos (Limassol) (Λεμεσός)		X		
CY	CY00	CYMOI	Moni (Μονή)		X		
CY	CY00	CYVAS	Vasiliko (Vasilico) (Βασιλικό)		X		
CY	CY00	CY888	Cipro - Altri porti			X	
CY	CY00	CY88P	CY - Impianti off-shore			X	
CY	CY00	CY88Q	CY - Aree di estrazione di aggregati			X	
CY	CY00	CY88R	CY - Trasferimento da nave a nave			X	
			7		0	7	
LV	LV00	LVLPX	Liepāja			X	
LV	LV00	LVMRX	Mersrags			X	
LV	LV00	LVRIX	Rīga	X			
LV	LV00	LVROJ	Roja	X			
LV	LV00	LVSAL	Salacgriva	X			
LV	LV00	LVSQU	Skulte	X			
LV	LV00	LVVNT	Ventspils	X			
LV	LV00	LV888	Lettonia - Altri porti			X	
LV	LV00	LV88P	LV - Impianti off-shore			X	
LV	LV00	LV88Q	LV - Aree di estrazione di aggregati			X	
LV	LV00	LV88R	LV - Trasferimento da nave a nave			X	
			7	0		7	




CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
LT	LT00	LTBOT	Būtingė		X	
LT	LT00	LTKLJ	Klaipėda		X	
LT	LT00	LT888	Lituania - Altri porti			X
LT	LT00	LT88P	LT - Impianti off-shore			X
LT	LT00	LT88Q	LT - Aree di estrazione di aggregati			X
LT	LT00	LT88R	LT - Trasferimento da nave a nave			X
			2	0	2	
MT	MT00	MTCKW	Cirkewwa		X	
MT	MT00	MTFLO	Floriana	MTMLA		
MT	MT00	MTMLA	Malta (Valletta)		X	
MT	MT00	MTDIS	Malta Freeport Distripark	MTMAR		
MT	MT00	MTMAR	Marsaxlokk		X	
MT	MT00	MTMGZ	Mgarr, Gozo		X	
MT	MT00	MT888	Malta - Altri porti			X
MT	MT00	MT88P	MT - Impianti off-shore			X
MT	MT00	MT88Q	MT - Aree di estrazione di aggregati			X
MT	MT00	MT88R	MT - Trasferimento da nave a nave			X
			6	2	4	
NL	NL00	NLAB	Aalborg	NL888		
NL	NL00	NLABL	Alblasserdam	NLDOR		
NL	NL00	NLAML	Ameland	NL888		
NL	NL00	NLAMS	Amsterdam		X	
NL	NL00	NLARN	Arnhem	NL888		
NL	NL00	NLBGB	Bergambacht	NL888		
NL	NL00	NLBZM	Bergen Op Zoom	NL888		
NL	NL00	NLBEV	Beverwijk	NLAMS		
NL	NL00	NLBNM	Binnenmaas	NL888		
NL	NL00	NLBOR	Borssele	NL888		
NL	NL00	NLBOT	Botlek	NLRMT		
NL	NL00	NLHRX	Boven-Hardinxveld	NL888		
NL	NL00	NLBOX	Boxmeer	NL888		
NL	NL00	NLBRK	Brakel	NL888		
NL	NL00	NLBRS	Breskens	NL888		
NL	NL00	NLCZD	Cadzand	NL888		
NL	NL00	NLCPI	Capelle Aan Den Ijssel	NL888		
NL	NL00	NLCUY	Cuijk	NL888		
NL	NL00	NLDZL	Delfzijl		X	
NL	NL00	NLHAG	Den Haag (S-Gravenhage)	NL888		
NL	NL00	NLDHR	Den Helder		X	
NL	NL00	NLDEV	Deventer	NL888		
NL	NL00	NLDIM	Diemen	NL888		
NL	NL00	NLDIN	Dinteloord	NL888		
NL	NL00	NLDRK	Dirksland	NL888		
NL	NL00	NLDOK	Dokkum	NL888		
NL	NL00	NLDOR	Dordrecht		X	
NL	NL00	NLDRU	Druten	NL888		
NL	NL00	NLECH	Echt	NL888		




CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
NL	NL00	NLEEM	Eemshaven	NLDZL		
NL	NL00	NLEUR	Europoort	NLR TM		
NL	NL00	NLSHV	Flushing East (Sloehaven)	NLZSP		
NL	NL00	NLGTB	Geertruidenberg	NL888		
NL	NL00	NLGNM	Genemuiden	NL888		
NL	NL00	NLGEN	Gennep	NL888		
NL	NL00	NLGDR	Goedereede	NL888		
NL	NL00	NLGOR	Gorinchem	NL888		
NL	NL00	NLGRQ	Groningen	NLDZL		
NL	NL00	NLHAN	Hansweert/Schore	NL888		
NL	NL00	NLHAR	Harlingen		X	
NL	NL00	NLHAS	Hasselt	NL888		
NL	NL00	NLHIA	Hendrik-Ido-Ambacht	NL888		
NL	NL00	NLHGL	Hengelo	NL888		
NL	NL00	NLHES	Heusden	NL888		
NL	NL00	NLHVH	Hoek Van Holland	NLR TM		
NL	NL00	NLHTN	Hontenisse	NL888		
NL	NL00	NLHZD	Hoogezand	NL888		
NL	NL00	NLIJM	Ijmuiden	NLAMS		
NL	NL00	NLKAM	Kampen	NL888		
NL	NL00	NLKPL	Kapelle	NLZSP		
NL	NL00	NLKLU	Klundert	NLMOE		
NL	NL00	NLKR P	Krimpen aan de Lek	NL888		
NL	NL00	NLLAN	Lauwersoog	NL888		
NL	NL00	NLLWR	Leeuwarden	NL888		
NL	NL00	NLLCH	Lochem	NL888		
NL	NL00	NLMSS	Maarsse	NL888		
NL	NL00	NLMSB	Maasbracht	NL888		
NL	NL00	NLM SL	Maassluis	NLR TM		
NL	NL00	NLMST	Maastricht	NL888		
NL	NL00	NLMAK	Makkum	NL888		
NL	NL00	NLM DM	Medemblik	NL888		
NL	NL00	NLMEW	Meerlo-Wansum	NL888		
NL	NL00	NLMEP	Meppel	NL888		
NL	NL00	NLMID	Middelburg	NL888		
NL	NL00	NLMIH	Middelharnis	NL888		
NL	NL00	NLMOE	Moerdijk		X	
NL	NL00	NLMOO	Moordrecht	NL888		
NL	NL00	NLNRW	Nederweert	NL888		
NL	NL00	NLNLK	Nieuw-Lekkerland	NL888		
NL	NL00	NLN IJ	Nijmegen	NL888		
NL	NL00	NLOOS	Oosterhout	NL888		
NL	NL00	NLOSS	Oss	NL888		
NL	NL00	NLODR	Ouderkerk aan de Amstel	NL888		
NL	NL00	NLOAI	Ouderkerk aan den Ijssel	NL888		
NL	NL00	NLPAP	Papendrecht	NL888		
NL	NL00	NLPER	Pernis	NLR TM		
NL	NL00	NLREW	Reimerswaal	NL888		
NL	NL00	NLRNK	Renkum	NL888		
NL	NL00	NLRHE	Rhenen	NL888		



CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
NL	NL00	NLRID	Ridderkerk	NL888		
NL	NL00	NLOMD	Roermond	NL888		
NL	NL00	NLROO	Roosendaal	NL888		
NL	NL00	NLRTM	Rotterdam		X	
NL	NL00	NLROZ	Rozenburg	NL888		
NL	NL00	NLRTG	Rustenburg	NL888		
NL	NL00	NLSVG	Sas Van Gent	NL888		
NL	NL00	NLSMD	Scheemda	NL888		
NL	NL00	NLSMZ	Scheemderzwaag	NLDZL		
NL	NL00	NLSHO	Schermerhorn (Schermer)	NL888		
NL	NL00	NLSCE	Scheveningen	NL888		
NL	NL00	NLSCI	Schiedam	NL888		
NL	NL00	NLSDW	Schildwolde	NLDZL		
NL	NL00	NLGRA	S-Gravendeel	NL888		
NL	NL00	NLHTB	S-Hertogenbosch	NL888		
NL	NL00	NLSLD	Sliedrecht	NL888		
NL	NL00	NLSLO	Slochteren	NL888		
NL	NL00	NLSLU	Sluiskil	NLZSP		
NL	NL00	NLSML	Smallingerland	NL888		
NL	NL00	NLSNK	Sneek	NL888		
NL	NL00	NLSTE	Steenbergen	NL888		
NL	NL00	NLSTI	Stein	NL888		
NL	NL00	NLSTD	Stellendam	NL888		
NL	NL00	NLTNZ	Terneuzen	NLZSP		
NL	NL00	NLTEX	Texel	NL888		
NL	NL00	NLTIE	Tiel	NL888		
NL	NL00	NLUIT	Uithoorn	NL888		
NL	NL00	NLUTC	Utrecht	NL888		
NL	NL00	NLVDM	Veendam	NL888		
NL	NL00	NLVER	Veere	NL888		
NL	NL00	NLVEG	Veghel	NL888		
NL	NL00	NLVEL	Velsen	NLAMS		
NL	NL00	NLVSN	Velsen-Noord	NLAMS		
NL	NL00	NLVEN	Venlo	NL888		
NL	NL00	NLVLA	Vlaardingen		X	
NL	NL00	NLVLI	Vlissingen	NLZSP		
NL	NL00	NLWGW	Wageningen	NL888		
NL	NL00	NLWSO	Walsoorden	NL888		
NL	NL00	NLWKD	Werkendam	NL888		
NL	NL00	NLZAA	Zaandam	NL888		
NL	NL00	NLZLB	Zaltbommel	NL888		
NL	NL00	NLZSP	Zeeland Seaports		X	
NL	NL00	NLZYP	Zijpe	NL888		
NL	NL00	NLZWI	Zwijndrecht	NL888		
NL	NL00	NLZWO	Zwolle	NL888		
NL	NL00	NL888	Paesi Bassi - Altri porti		X	X
NL	NL00	NL88P	NL - Impianti off-shore			X
NL	NL00	NL88Q	NL - Aree di estrazione di aggregati			X
NL	NL00	NL88R	NL - Trasferimento da nave a nave			X
			124	115	9	



CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate	
PL	PL00	PLDAR	Darlowo (Darłowo)	PLGDN	X		
PL	PL00	PLELB	Elbląg (Elbląg)		X		
PL	PL00	PLFBK	Frombork		X		
PL	PL00	PLGDN	Gdansk (Gdańsk)		X		
PL	PL00	PLGDY	Gdynia		X		
PL	PL00	PLHEL	Hel		X		
PL	PL00	PLKOL	Kolobrzeg (Kołobrzeg)		X		
PL	PL00	PLKMR	Krynica Morska		X		
PL	PL00	PLMID	Miedzyzdroje (Międzyzdroje)		X		
PL	PL00	PLNWA	Nowe Warpno		X		
PL	PL00	PLNOW	Nowy Port		X		
PL	PL00	PLPLC	Police		X		
PL	PL00	PLSOP	Sopot		X		
PL	PL00	PLSPA	Stepnica		X		
PL	PL00	PLSWI	Swinoujscie (Świnoujście)		X		
PL	PL00	PLSZZ	Szczecin		X		
PL	PL00	PLTBZ	Trzebiez (Trzebież)		X		
PL	PL00	PLUST	Ustka		X		
PL	PL00	PLWLA	Wladyslawowo (Władysławowo)		X		
PL	PL00	PL888	Polonia - Altri porti				X
PL	PL00	PL88P	PL - Impianti off-shore				X
PL	PL00	PL88Q	PL - Aree di estrazione di aggregati				X
PL	PL00	PL88R	PL - Trasferimento da nave a nave				X
			19	1	18		
PT	PT00	PTADH	Angra do Heroísmo (Ilha Terceira, Açores)		X		
PT	PT00	PTAVE	Aveiro		X		
PT	PT00	PTCDP	Cais do Pico (Ilha do Pico, Açores)		X		
PT	PT00	PTCAL	Calheta (Ilha de S. Jorge, Açores)		X		
PT	PT00	PTCNL	Caniçal		X		
PT	PT00	PTFAO	Faro		X		
PT	PT00	PTFDF	Figueira da Foz		X		
PT	PT00	PTFNC	Funchal (Madeira)		X		
PT	PT00	PTHOR	Horta (Ilha das Faial, Açores)		X		
PT	PT00	PTLAJ	Lajes das Flores (Ilha das Flores, Açores)		X		
PT	PT00	PTLDP	Lajes do Pico (Ilha do Pico, Açores)		X		
PT	PT00	PTLEI	Leixões		X		
PT	PT00	PTLIS	Lisboa		X		
PT	PT00	PTMAD	Madalena (Ilha do Pico, Açores)		X		
PT	PT00	PTPDL	Ponta Delgada (Ilha de S. Miguel, Açores)		X		
PT	PT00	PTPRM	Portimão		X		
PT	PT00	PTPXO	Porto Santo (Ilha de Porto Santo, Madeira)		X		
PT	PT00	PTPRG	Praia da Graciosa (Ilha da Graciosa, Açores)		X		
PT	PT00	PTPRV	Praia da Vitória (Ilha Terceira, Açores)		X		
PT	PT00	PTSET	Setúbal		X		
PT	PT00	PTSIE	Sines		X		
PT	PT00	PTVEL	Velas (Ilha de S. Jorge, Açores)		X		
PT	PT00	PTVDC	Viana do Castelo		X		
PT	PT00	PTVDP	Vila do Porto (Ilha de Sta Maria, Açores)		X		



CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
PT	PT00	PTVNC	Vila Nova do Corvo (Ilha do Corvo, Açores)		X	
PT	PT00	PT888	Portogallo - Altri porti			X
PT	PT00	PT88P	PT - Impianti off-shore			X
PT	PT00	PT88Q	PT - Aree di estrazione di aggregati			X
PT	PT00	PT88R	PT - Trasferimento da nave a nave			X
			25	0	25	
RO	RO00	ROAGI	Agigea	ROCND		
RO	RO00	ROBAB	Basarabi		X	
RO	RO00	ROBRA	Braila (Brăila)		X	
RO	RO00	ROCND	Constanta (Constanța)		X	
RO	RO00	ROGAL	Galati (Galați)		X	
RO	RO00	ROLUM	Luminita (Luminița)		X	
RO	RO00	ROMAG	Mangalia		X	
RO	RO00	ROMED	Medgidia		X	
RO	RO00	ROMID	Midia		X	
RO	RO00	ROSUL	Sulina		X	
RO	RO00	ROTCE	Tulcea		X	
RO	RO00	RO888	Romania - Altri porti			X
RO	RO00	RO88P	RO - Impianti off-shore			X
RO	RO00	RO88Q	RO - Aree di estrazione di aggregati			X
RO	RO00	RO88R	RO - Trasferimento da nave a nave			X
			11	1	10	
SI	SI00	SIIZO	Izola		X	
SI	SI00	SIKOP	Koper		X	
SI	SI00	SIPIR	Piran		X	
SI	SI00	SIPOW	Portoroz (Portorož)	SIPIR		
SI	SI00	SI888	Slovenia - Altri porti			X
SI	SI00	SI88P	SI - Impianti off-shore			X
SI	SI00	SI88Q	SI - Aree di estrazione di aggregati			X
SI	SI00	SI88R	SI - Trasferimento da nave a nave			X
			4	1	3	
FI	FI00	FLAHK	Ahkiolahti	FI001		
FI	FI00	FLAHV	Åland - other ports	FI888		
FI	FI00	FIBRA	Brändö		X	
FI	FI00	FIDRA	Dragsfjärd		X	
FI	FI00	FIECK	Eckerö		X	
FI	FI00	FIENK	Enonkoski	FI001		
FI	FI00	FIESP	Espoo		X	
FI	FI00	FIEJO	Eurajoki		X	
FI	FI00	FIFAR	Färjsund		X	
FI	FI00	FIFOG	Föglö		X	
FI	FI00	FIFOR	Förby		X	
FI	FI00	FIGDB	Godby		X	
FI	FI00	FIHAP	Haapamäki	FI001		
FI	FI00	FIHMN	Hamina	FI002		
FI	FI00	FIHKO	Hanko		X	




CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
FI	FI00	FIHAU	Haukipudas	FI888		
FI	FI00	FIHEL	Helsinki		X	
FI	FI00	FIHOU	Houtskär		X	
FI	FI00	FIIS	Iisalmi	FI001		
FI	FI00	FIIMA	Imatra	FI001		
FI	FI00	FIINI	Iniö		X	
FI	FI00	FIINK	Inkoo		X	
FI	FI00	FIISN	Isnäs		X	
FI	FI00	FIJOE	Joensuu	FI001		
FI	FI00	FIJOU	Joutseno	FI001		
FI	FI00	FIJUJ	Juuka	FI001		
FI	FI00	FIKJO	Kalajoki		X	
FI	FI00	FIKNT	Kantvik		X	
FI	FI00	FIKAS	Kaskinen		X	
FI	FI00	FIKEM	Kemi		X	
FI	FI00	FIKIM	Kemiö		X	
FI	FI00	FIKTQ	Kitee	FI001		
FI	FI00	FIKKR	Kökar		X	
FI	FI00	FIKOK	Kokkola		X	
FI	FI00	FIKOR	Korppoo (Korpo)		X	
FI	FI00	FIKTK	Kotka	FI002		
FI	FI00	FIKVH	Koverhar		X	
FI	FI00	FIKRS	Kristinankaupunki		X	
FI	FI00	FIKRO	Kronvik	FI888		
FI	FI00	FIKUM	Kumlinge		X	
FI	FI00	FIKUO	Kuopio	FI001		
FI	FI00	FIKUS	Kustavi	FI888		
FI	FI00	FILAN	Langnäs		X	
FI	FI00	FILPP	Lappeenranta	FI001		
FI	FI00	FILAP	Lappohja		X	
FI	FI00	FILOV	Loviisa	FIHEL		
FI	FI00	FILUV	Luvia		X	
FI	FI00	FIMAA	Maaninka	FI001		
FI	FI00	FIMHQ	Mariehamn		X	
FI	FI00	FIMER	Merikarvia		X	
FI	FI00	FIMIK	Mikkeli	FI001		
FI	FI00	FIMUS	Mustola	FILPP		
FI	FI00	FINLI	Naantali		X	
FI	FI00	FINAU	Nauvo		X	
FI	FI00	FINER	Nerkoo	FI001		
FI	FI00	FINUR	Nurmes	FI001		
FI	FI00	FIOUL	Oulu		X	
FI	FI00	FIPAR	Parainen		X	
FI	FI00	FIPER	Pernaja		X	
FI	FI00	FIPRS	Pietarsaari		X	
FI	FI00	FIPOH	Pohjankuru		X	
FI	FI00	FIPOR	Pori		X	
FI	FI00	FIPUU	Puumala	FI001		
FI	FI00	FIRAA	Raahe		X	
FI	FI00	FIRAU	Rauma		X	



CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
FI	FI00	FIRTR	Rautaruukki	FIRAA		
FI	FI00	FIRIS	Ristiina	FI001		
FI	FI00	FIRUO	Ruotsinpyhtää		X	
FI	FI00	FIRYM	Rymättylä		X	
FI	FI00	FISAI	Saarijärvi	FI001		
FI	FI00	FISAL	Salo		X	
FI	FI00	FISVL	Savonlinna	FI001		
FI	FI00	FISII	Siilinjärvi	FI001		
FI	FI00	FISIP	Sipoo (Sibbo)		X	
FI	FI00	FISKB	Skogby		X	
FI	FI00	FISKV	Sköldvik		X	
FI	FI00	FISTR	Strömme	FI888		
FI	FI00	FIDLS	Taalintehdas		X	
FI	FI00	FITVS	Taivassalo		X	
FI	FI00	FITAI	Tammisaari		X	
FI	FI00	FITEI	Teijo		X	
FI	FI00	FITOK	Tolkkinen		X	
FI	FI00	FITOR	Tornio		X	
FI	FI00	FITKU	Turku		X	
FI	FI00	FIUIM	Uimaharju	FI001		
FI	FI00	FIUKP	Uusikaarlepyy	FI888		
FI	FI00	FIUKI	Uusikaupunki		X	
FI	FI00	FIVAA	Vaasa		X	
FI	FI00	FIVKO	Valko	FIHEL		
FI	FI00	FIVRK	Varkaus	FI001		
FI	FI00	FIVEL	Velkua		X	
FI	FI00	FI001	Porti di navigazione interna		X	X
FI	FI00	FI002	HaminaKotka		X	X
FI	FI00	FI888	Finlandia - Altri porti		X	X
FI	FI00	FI88P	FI - Impianti off-shore			X
FI	FI00	FI88Q	FI - Aree di estrazione di aggregati			X
FI	FI00	FI88R	FI - Trasferimento da nave a nave			X
			91	34	57	
SE	SE01	SEAHU	Åhus		X	
SE	SE01	SEALA	Ala		X	
SE	SE02	SEALN	Älvenäs	SE88N		
SE	SE02	SEAMA	Åmål		X	
SE	SE01	SEBAA	Bålsta		X	
SE	SE01	SEBEA	Bergkvara		X	
SE	SE01	SEBER	Bergs oljehamn		X	
SE	SE02	SEBOH	Bohus		X	
SE	SE01	SEBOL	Bollstabruk		X	
SE	SE01	SEBVK	Braviken	SEN RK		
SE	SE02	SEBRO	Brofjorden		X	
SE	SE01	SEBUR	Bureå	SESFT		
SE	SE01	SEBUV	Burgsvik		X	
SE	SE01	SEDEG	Degerhamn		X	
SE	SE01	SEDJN	Djurön	SEN RK		




CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
SE	SE01	SEDOM	Domsjö		X	
SE	SE01	SEELL	Elleholm		X	
SE	SE01	SEENK	Enköping		X	
SE	SE02	SEFAG	Falkenberg		X	
SE	SE01	SEFSD	Färösund		X	
SE	SE02	SEFJA	Fjällbacka	SE88N		
SE	SE01	SEFLI	Flivik		X	
SE	SE01	SEFOR	Forsmark		X	
SE	SE01	SEGAM	Gamleby	SEVVK		
SE	SE01	SEGVX	Gävle		X	
SE	SE02	SEGOA	Göta	SE88N		
SE	SE02	SEGOT	Göteborg		X	
SE	SE01	SEGKV	Grankullavik		X	
SE	SE02	SEGRE	Grebbestad		X	
SE	SE01	SEGRH	Grisslehamn		X	
SE	SE02	SEGRD	Grundsund		X	
SE	SE02	SEGRU	Gruvön (ports)		X	
SE	SE01	SEGUN	Gunnebo		X	
SE	SE01	SEGUB	Gustavsberg		X	
SE	SE01	SEHAK	Hallstavik		X	
SE	SE02	SEHAD	Halmstad		X	
SE	SE01	SEHAH	Haraholmen	SEPIT		
SE	SE01	SEHAN	Hargshamn		X	
SE	SE01	SEHND	Härnösand		X	
SE	SE01	SEHBV	Hässelbyverket	SESTO		
SE	SE01	SEHEL	Helsingborg		X	
SE	SE02	SEHOG	Höganäs		X	
SE	SE01	SEHLD	Holmsund	SEUME		
SE	SE02	SEHON	Hönsäter		X	
SE	SE01	SEHUV	Hudiksvall	SEIGG		
SE	SE01	SEHUS	Husum		X	
SE	SE01	SEIGG	Iggesund		X	
SE	SE01	SEJAT	Jättersön		X	
SE	SE01	SEKGG	Kagghamra		X	
SE	SE01	SEKAX	Kalix		X	
SE	SE01	SEKLR	Kalmar		X	
SE	SE01	SEKAL	Kalmarsand		X	
SE	SE01	SEKPH	Kappelshamn		X	
SE	SE01	SEKPS	Kappelskär		X	
SE	SE01	SEKXV	Karlsborg Axelvik		X	
SE	SE01	SEKAN	Karlshamn		X	
SE	SE01	SEKAA	Karlskrona		X	
SE	SE02	SEKSD	Karlstad		X	
SE	SE01	SEKLI	Klintehamn		X	
SE	SE01	SEKOG	Köping		X	
SE	SE01	SEKMH	Köpmanholmen	SEOER		
SE	SE01	SEKVH	Kopparverkshamnen	SEHEL		
SE	SE02	SEKHN	Kristinehamn		X	
SE	SE01	SEKUB	Kubikenborg		X	
SE	SE02	SEKUN	Kungshamn		X	




CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
SE	SE01	SELAA	Landskrona		X	
SE	SE02	SELDK	Lidköping		X	
SE	SE01	SELIM	Limhamn	SEMMA		
SE	SE01	SELOT	Löten	SE88B		
SE	SE01	SELOU	Loudden	SESTO		
SE	SE01	SELUG	Lugnvik		X	
SE	SE01	SELLA	Luleå		X	
SE	SE02	SELYS	Lysekil		X	
SE	SE01	SEMMA	Malmö		X	
SE	SE02	SEMAD	Mariestad		X	
SE	SE01	SEMON	Mönsterås	SEJAT		
SE	SE01	SEMOR	Mörbylånga		X	
SE	SE02	SENOI	Nol (ports)		X	
SE	SE01	SENRK	Norrköping		X	
SE	SE01	SENOT	Norrsundet		X	
SE	SE01	SENYN	Nynäshamn (ports)	SESTO		
SE	SE01	SEOBB	Obbola	SEUME		
SE	SE01	SEOER	Örnsköldsvik		X	
SE	SE01	SEORT	Ortviken	SESDL		
SE	SE01	SEOSK	Oskarshamn		X	
SE	SE01	SEOST	Östrand		X	
SE	SE02	SEOTT	Otterbäcken		X	
SE	SE01	SEOXE	Oxelösund (ports)		X	
SE	SE01	SEPIT	Piteå		X	
SE	SE01	SERNH	Ronehamn		X	
SE	SE01	SERNB	Ronneby		X	
SE	SE01	SEROR	Rönnskär	SESFT		
SE	SE01	SERUV	Rundvik		X	
SE	SE02	SESAF	Säffle		X	
SE	SE01	SESAE	Sandarne	SESOO		
SE	SE01	SESIM	Simrishamn		X	
SE	SE02	SESKT	Skattkärr		X	
SE	SE01	SESFT	Skellefteå		X	
SE	SE01	SESKE	Skelleftehamn	SESFT		
SE	SE02	SESKO	Skoghall (ports)		X	
SE	SE01	SESSR	Skutskär		X	
SE	SE01	SESLI	Slite (ports)		X	
SE	SE01	SESOO	Söderhamn		X	
SE	SE01	SESOE	Södertälje		X	
SE	SE01	SESOL	Sölvesborg		X	
SE	SE01	SESOR	Söråker		X	
SE	SE01	SENJA	SSAB	SELLA		
SE	SE02	SESTE	Stenungsund (Ports)		X	
SE	SE01	SESTA	Stocka		X	
SE	SE01	SESTO	Stockholm		X	
SE	SE01	SESTK	Stockvik		X	
SE	SE01	SESTV	Stora Vika		X	
SE	SE01	SESUS	Storugns		X	
SE	SE01	SESTQ	Strängnäs		X	
SE	SE02	SESMD	Strömstad		X	




CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate	
SE	SE01	SESTU	Stugsund	SESOO			
SE	SE01	SESDL	Sundsvall		X		
SE	SE02	SESUR	Surte		X		
SE	SE01	SETOE	Töre		X		
SE	SE01	SETRG	Trelleborg		X		
SE	SE02	SETHN	Trollhättan (Ports)		X		
SE	SE01	SETUN	Tunadal		X		
SE	SE02	SEUDD	Uddevalla		X		
SE	SE01	SEUME	Umeå		X		
SE	SE01	SEUND	Underås		X		
SE	SE01	SEUPP	Uppsala		X		
SE	SE01	SEUTA	Utansjö		X		
SE	SE01	SEVAJ	Väja		X		
SE	SE01	SEVAK	Valdemarsvik		SE88B		
SE	SE01	SEVAL	Vallvik			X	
SE	SE02	SEVAN	Vänersborg			X	
SE	SE02	SEVAG	Varberg			X	
SE	SE02	SEVGN	Vargön			X	
SE	SE01	SEVST	Västerås			X	
SE	SE01	SEVVK	Västervik			X	
SE	SE01	SEVBY	Visby			X	
SE	SE01	SEVIV	Vivstavarv			X	
SE	SE02	SEWAL	Wallhamn			X	
SE	SE01	SEYST	Ystad			X	
SE	SE01	SE88B	<i>Svezia: Mar Baltico - Altri porti</i>				X
SE	SE09	SE888	<i>Svezia (MCA sconosciuta) - Altri porti</i>			X	
SE	SE02	SE88N	<i>Svezia: Mare del Nord - Altri porti</i>			X	
SE	SE09	SE88P	<i>SE - Impianti off-shore - MCA sconosciuta</i>			X	
SE	SE09	SE88Q	<i>SE - Aree di estrazione di aggregati - MCA sconosciuta</i>			X	
SE	SE09	SE88R	<i>SE - Trasferimento da nave a nave - MCA sconosciuta</i>			X	
SE	SE01	SE8PB	<i>SE - Impianti off-shore - Mar Baltico</i>			X	
SE	SE02	SE8PN	<i>SE - Impianti off-shore - Mare del Nord</i>			X	
SE	SE01	SE8QB	<i>SE - Aree di estrazione di aggregati- Mar Baltico</i>			X	
SE	SE02	SE8QN	<i>SE - Aree di estrazione di aggregati - Mare del Nord</i>			X	
SE	SE01	SE8RB	<i>SE - Ship to ship transfer - Baltic</i>			X	
SE	SE02	SE8RN	<i>SE - Ship to ship transfer - North Sea</i>			X	
			139	26		113	
UK	GB01	GBABD	Aberdeen	GBLER		X	
UK	GB01	GBAIT	Aith (Shetland Islands)				
UK	GB03	GGACI	Alderney		X		
UK	GB01	GBAPP	Appledore		X		
UK	GB01	GBASG	Ardrishaig		X		



CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
UK	GB01	GBARD	Ardrossan	GBCYP		
UK	GB01	GBAMD	Armadale, Isle of Skye	GBUIG		
UK	GB01	GBNAR	Arran	GBCYP		
UK	GB01	GBAVO	Avonmouth	GBBRS		
UK	GB01	GBAYR	Ayr		X	
UK	GB01	GBBSN	Baltasound (Unst, Shetland Isles)	GBLER		
UK	GB01	GBBAW	Baltic Wharf	GBRFD		
UK	GB01	GBBNG	Bangor (North Wales)	GBPPE		
UK	GB01	GBBKG	Barking	GBLON		
UK	GB01	GBBIF	Barrow In Furness		X	
UK	GB01	GBBHR	Barrow On Humber	GB221		
UK	GB01	GBBAD	Barry		X	
UK	GB01	GBBNH	Barton On Humber	GB221		
UK	GB01	GBBAT	Battlesbridge	GBRFD		
UK	GB01	GBBEC	Beckingham	GB203		
UK	GB01	GBBEL	Belfast		X	
UK	GB01	GBBMT	Belmont (Unst, Shetland Islands)	GBLER		
UK	GB01	GBBWK	Berwick On Tweed		X	
UK	GB01	GBBID	Bideford		X	
UK	GB01	GBBHW	Billingham	GBTEE		
UK	GB01	GBBRK	Birkenhead	GBLIV		
UK	GB01	GBBLY	Blyth		X	
UK	GB01	GBBON	Bo'ness (Borrowstoness)	GBFOR		
UK	GB01	GBBOS	Boston		X	
UK	GB01	GBBOW	Bowling	GBCYP		
UK	GB01	GBBFB	Braefoot Bay	GBFOR		
UK	GB01	GBBRW	Bridgwater		X	
UK	GB01	GBBLS	Brightlingsea		X	
UK	GB01	GBBRS	Bristol		X	
UK	GB01	GBBFY	Briton Ferry	GBNEA		
UK	GB01	GBBDF	Broadford (Isle of Skye)	GBUIG		
UK	GB01	GBBHK	Bromborough	GBLIV		
UK	GB01	GBBCH	Bruichladdich	GB88A		
UK	GB01	GBBRU	Bruray (Out Skerries, Shetland Islands)	GBLER		
UK	GB01	GBBUC	Buckie		X	
UK	GB01	GBBUH	Burghead	GB88A		
UK	GB01	GBBOC	Burnham On Crouch	GBRFD		
UK	GB01	GBBTL	Burntisland	GBFOR		
UK	GB01	GBBPT	Burry port		X	
UK	GB01	GBBUS	Burton Upon Stather	GB203		
UK	GB01	GBCYN	Cairnryan		X	
UK	GB01	GBCBT	Campbeltown	GBASG		
UK	GB01	GBCAN	Canvey Island	GBLON		
UK	GB01	GBCDF	Cardiff		X	
UK	GB01	GB144	Cattewater Harbour	GBPLY		
UK	GB01	GBCHD	Charleston	GBDUN		
UK	GB01	GBCWN	Charlestown	GBFOR		
UK	GB01	GBCTM	Chatham	GBMED		
UK	GB01	GBCST	Chichester		X	
UK	GB01	GBCLF	Cliffe	GBLON		




CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
UK	GB01	GBCGP	Cloghan	GBBLR		
UK	GB01	GBCLY	Clydebank	GBCYP		
UK	GB01	GBCYP	Clydeport		X	
UK	GB01	GBCLR	Coleraine		X	
UK	GB01	GBCAF	Collafirth (Shetland Islands)	GBLER		
UK	GB01	GBCOR	Corpach		X	
UK	GB01	GBCOY	Coryton	GBLON		
UK	GB01	GBCOW	Cowes, Isle of Wight		X	
UK	GB01	GBCNU	Craignure		X	
UK	GB01	GB149	Creeksea	GBRFD		
UK	GB01	GBCRN	Cromarty Firth		X	
UK	GB01	GBCUV	Cullivoe (Yell, Shetland Islands)	GBLER		
UK	GB01	GBCMS	Cumbræ	GBCYP		
UK	GB01	GBDAG	Dagenham	GBLON		
UK	GB01	GBDFD	Dartford	GBLON		
UK	GB01	GBDVP	Devonport	GBPLY		
UK	GB02	IMDGS	Douglas, Isle of Man		X	
UK	GB01	GBDVR	Dover		X	
UK	GB01	GBDUN	Dundee		X	
UK	GB01	GBDNU	Dunoon	GBCYP		
UK	GB01	GB230	Dutch River Wharf		X	
UK	GB01	GBEAM	Eastham	GBMNC		
UK	GB01	GBEGI	Egilsay	GBKWL		
UK	GB01	GBEGO	Elgol (Isle of Skye)	GBUIG		
UK	GB01	GBELL	Ellesmere Port	GBMNC		
UK	GB01	GBERI	Erith	GBLON		
UK	GB01	GBFAL	Falmouth		X	
UK	GB01	GBFAS	Faslane	GBCYP		
UK	GB01	GBFAV	Faversham	GBMED		
UK	GB01	GBFAW	Fawley	GBSOU		
UK	GB01	GBFXT	Felixstowe		X	
UK	GB01	GBFRH	Fingringhoe	GBCOL		
UK	GB01	GBFNT	Finnart	GBCYP		
UK	GB01	GBFIS	Fishguard		X	
UK	GB01	GBFLE	Fleetwood		X	
UK	GB01	GBFLW	Flixborough	GB203		
UK	GB01	GBFLH	Flotta Terminal	GBKWL		
UK	GB01	GBFOR	Forth		X	
UK	GB01	GBFOY	Fowey		X	
UK	GB01	GBFRB	Fraserburgh		X	
UK	GB01	GBGAI	Gainsborough	GB203		
UK	GB01	GBGTN	Garston		X	
UK	GB01	GBGIL	Gillingham	GBMED		
UK	GB01	GBILL	Gill's Bay Scotland		X	
UK	GB01	GBGLW	Glasgow	GBCYP		
UK	GB01	GBGLD	Glasson Dock	GBLAN		
UK	GB01	GBGSA	Glensanda		X	
UK	GB01	GBGLO	Gloucester	GBSSS		
UK	GB01	GBGOO	Goole		X	
UK	GB01	GBGOS	Gosport	GBPME		




CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
UK	GB01	GBGUR	Gourock	GBCYP		
UK	GB01	GBGAE	Graemsay	GBKWL		
UK	GB01	GBGRG	Grangemouth	GBFOR		
UK	GB01	GBGRN	Granton	GBFOR		
UK	GB01	GBGVS	Gravesend	GBLON		
UK	GB01	GBGYS	Grays	GBLON		
UK	GB01	GBGTY	Great Yarmouth		X	
UK	GB01	GBGRK	Greenock	GBCYP		
UK	GB01	GBGSY	Grimsby	GBIMM		
UK	GB01	GBGRW	Groveport	GB203		
UK	GB01	GBGRU	Grutness (Shetland Islands)	GBLER		
UK	GB03	GGGCI	Guernsey		X	
UK	GB01	GBGUW	Gunness	GB203		
UK	GB01	GBGUT	Gutcher (Yell, Shetland Islands)	GBLER		
UK	GB01	GBHVO	Ham Voe (Foula, Shetland Islands)	GBLER		
UK	GB01	GBHNS	Hamars Ness (Fetlar, Shetland Islands)	GBLER		
UK	GB01	GBHAM	Hamble	GBSOU		
UK	GB01	GBHNV	Hamnavoe (Burra Isle, Shetland Islands)	GBLER		
UK	GB01	GBHTP	Hartlepool	GBMME		
UK	GB01	GBHRW	Harwich		X	
UK	GB01	GB115	Harwich Navyard	GBHRW		
UK	GB01	GBHYM	Heysham		X	
UK	GB01	GBHHN	Hole Haven	GBLON		
UK	GB01	GBHLY	Holyhead		X	
UK	GB01	GBHOS	Hoswick (Shetland Islands)	GBLER		
UK	GB01	GBHPT	Hound Point	GBFOR		
UK	GB01	GBHOV	Housa Voe (Papa Stour, Shetland Islands)	GBLER		
UK	GB01	GBHDD	Howdendyke	GB222		
UK	GB01	GBHWZ	Hugh Town		X	
UK	GB01	GBHUL	Hull		X	
UK	GB01	GBHST	Hunterston	GBCYP		
UK	GB01	GBIMM	Immingham		X	
UK	GB01	GBIVG	Invergordon	GBCRN		
UK	GB01	GBINK	Inverkeithing		X	
UK	GB01	GBINV	Inverness		X	
UK	GB01	GBIPS	Ipswich		X	
UK	GB01	GBIOG	Isle Of Grain	GBMED		
UK	GB01	GBITC	Itchenor	GBCST		
UK	GB01	GBJAR	Jarrow	GBTYN		
UK	GB01	GBKEA	Keadby	GB203		
UK	GB01	GBKCG	Kennacraig	GB88A		
UK	GB01	GBKGH	Killingholme	GBIMM		
UK	GB01	GBKPS	Killroot Power Station Jetty		X	
UK	GB01	GBKLR	Kilroot		X	
UK	GB01	GBKLN	King's Lynn		X	
UK	GB01	GBKNK	Kingsnorth	GBMED		
UK	GB01	GBKBE	Kinlochbervie	GB88A		
UK	GB01	GBKKD	Kirkcaldy	GBFOR		
UK	GB01	GBKWL	Kirkwall		X	
UK	GB01	GBKYL	Kyle of Lochalsh		X	




CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
UK	GB01	GBLAN	Lancaster		X	
UK	GB01	GBLGS	Largs	GBCYP		
UK	GB01	GBLAR	Larne		X	
UK	GB01	GBLAX	Laxo (Shetland Islands)	GBLER		
UK	GB01	GBLOS	Leigh On Sea	GBLON		
UK	GB01	GBLEI	Leith	GBFOR		
UK	GB01	GBLER	Lerwick (Shetland Islands)		X	
UK	GB01	GBLTL	Littlebrook	GBLON		
UK	GB01	GBLIT	Littlehampton		X	
UK	GB01	GBLIV	Liverpool		X	
UK	GB01	GBLLD	Llandulas		X	
UK	GB01	GBLRP	Loch Ryan port		X	
UK	GB01	GBLHS	Loch Striven	GBCYP		
UK	GB01	GBLOL	Lochaline		X	
UK	GB01	GBLOV	Lochinver	GB88A		
UK	GB01	GBLON	London		X	
UK	GB01	GBLGP	London Gateway Port	GBLON		
UK	GB01	GBLDY	Londonderry		X	
UK	GB01	GBLHO	Longhope, Hoy	GBKWL		
UK	GB01	GBLOW	Lowestoft		X	
UK	GB01	GBLYS	Lyness (Hoy, Orkney Islands)	GBKWL		
UK	GB01	GBMCD	Macduff		X	
UK	GB01	GBMAL	Maldon		X	
UK	GB01	GBMNC	Manchester		X	
UK	GB01	GBMAN	Manston	GBMNC		
UK	GB01	GBMAW	Marchwood	GBSOU		
UK	GB01	GBMRB	Maryfield (Bressay, Shetland Islands)	GBLER		
UK	GB01	GBMED	Medway		X	
UK	GB01	GBMTH	Methil	GBFOR		
UK	GB01	GBMYE	Mid Yell (Shetland Islands)	GBLER		
UK	GB01	GBMID	Middlesbrough	GBMME		
UK	GB01	GB138	Milford Docks	GBMLF		
UK	GB01	GBMLF	Milford Haven		X	
UK	GB01	GBMIS	Mistley		X	
UK	GB01	GBMON	Montrose		X	
UK	GB01	GBCHE	Mostyn		X	
UK	GB01	GBNEH	Neap House	GB203		
UK	GB01	GBNEA	Neath		X	
UK	GB01	GBNHO	New Holland	GB221		
UK	GB01	GBNCL	Newcastle Upon Tyne	GBTYN		
UK	GB01	GBNHV	Newhaven		X	
UK	GB01	GBNYL	Newlyn		X	
UK	GB01	GBNPT	Newport, Gwent		X	
UK	GB01	GBNPO	Newport, Isle of Wight		X	
UK	GB01	GBNGG	Nigg	GBCRN		
UK	GB01	GBNRF	North Ferriby	GB221		
UK	GB01	GBNOH	North Haven (Fair Isle, Shetland Islands)	GBLER		
UK	GB01	GBNRO	North Ronaldsay	GBKWL		
UK	GB01	GBNSH	North Shields	GBTYN		
UK	GB01	GBNUI	North Uist	GBLMA		



CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
UK	GB01	GBWOL	North Woolwich	GBLON		
UK	GB01	GBNFT	Northfleet	GBLON		
UK	GB01	GBNTH	Northwich	GBMNC		
UK	GB01	GBNRW	Norwich	GBGTY		
UK	GB01	GBOBA	Oban		X	
UK	GB01	GBODD	Oddsta (Fetlar, Shetland Islands)	GBLER		
UK	GB01	GBPAD	Padstow		X	
UK	GB01	GBPPW	Papa Westray	GBKWL		
UK	GB01	GBPST	Parkeston Quay	GBHRW		
UK	GB01	GBPTT	Partington	GBMNC		
UK	GB02	IMPEL	Peel, Isle of Man	IMDGS		
UK	GB01	GBPEM	Pembroke	GBMLF		
UK	GB01	GBPED	Pembroke Dock	GBMLF		
UK	GB01	GBPEN	Penzance		X	
UK	GB01	GBPER	Perth		X	
UK	GB01	GBPHD	Peterhead		X	
UK	GB01	GB143	Peterhead Bay	GBPHD		
UK	GB01	GBPLY	Plymouth		X	
UK	GB01	GBPOO	Poole		X	
UK	GB01	GBPLN	Port Ellen	GBIYP		
UK	GB01	GBPGG	Port Glasgow	GBCYP		
UK	GB01	GBPPE	Port Penrhyn		X	
UK	GB01	GBPSB	Port Sutton Bridge		X	
UK	GB01	GBPTB	Port Talbot		X	
UK	GB01	GBPRU	Portbury	GBBRS		
UK	GB01	GBPOH	Porthoustock England		X	
UK	GB01	GBPTH	Portishead	GBBRS		
UK	GB01	GBPTL	Portland	GBWEY		
UK	GB01	GBPRT	Portree (Isle of Skye)	GBUIG		
UK	GB01	GBPME	Portsmouth		X	
UK	GB01	GBPFT	Purfleet	GBLON		
UK	GB01	GBQUB	Queenborough	GBMED		
UK	GB02	IMRAM	Ramsey, Isle of Man	IMDGS		
UK	GB01	GBRMG	Ramsgate		X	
UK	GB01	GBRER	Redcar	GBMME		
UK	GB01	GBREN	Renfrew	GBCYP		
UK	GB01	GBRIC	Richborough	GBSDW		
UK	GB01	GBRID	Ridham Dock	GBMED		
UK	GB01	GB221	River Hull & Humber		X	
UK	GB01	GB222	River Ouse		X	
UK	GB01	GBRCS	Rochester	GBMED		
UK	GB01	GBRFD	Rochford		X	
UK	GB01	GBROY	Rosyth	GBFOR		
UK	GB01	GBRAY	Rothesay	GBCYP		
UK	GB01	GBROU	Rousay	GBKWL		
UK	GB01	GBROW	Rowhedge	GBCOL		
UK	GB01	GBRUN	Runcorn	GBMNC		
UK	GB01	GBRYE	Rye		X	
UK	GB01	GBSED	Salt End	GBHUL		
UK	GB01	GBSNJ	Sand (Shetland Islands)	GBLER		




CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
UK	GB01	GBNDY	Sanday	GBKWL		
UK	GB01	GBSNK	Sandness (Shetland Islands)	GBLER		
UK	GB01	GBSWY	Scalloway (Shetland Islands)	GBLER		
UK	GB01	GBSFW	Scapa Flow	GBKWL		
UK	GB01	GBSCA	Scarborough	GBWTB		
UK	GB01	GBSCO	Sconser (Isle of Skye)	GBUIG		
UK	GB01	GBSCR	Scrabster		X	
UK	GB01	GBSCP	Scunthorpe	GB203		
UK	GB01	GBSEF	Seaforth	GBLIV		
UK	GB01	GBSEA	Seaham		X	
UK	GB01	GBSLB	Selby	GB222		
UK	GB01	GBSPY	Shapinsay	GBKWL		
UK	GB01	GBSSS	Sharpness		X	
UK	GB01	GBSHS	Sheerness	GBMED		
UK	GB01	GBSHV	Shell Haven	GBLON		
UK	GB01	GBSHO	Shoreham		X	
UK	GB01	GBSIL	Silloth		X	
UK	GB01	GBSVT	Silvertown	GBLON		
UK	GB01	GBSKZ	Skeld (Shetland Islands)	GBLER		
UK	GB01	GBSSH	South Shields	GBTYN		
UK	GB01	GBSOU	Southampton		X	
UK	GB01	GBSND	Southend	GBLON		
UK	GB01	GBYKH	Southwick	GBSHO		
UK	GB03	JESTH	St Helier, Jersey		X	
UK	GB01	GBSMH	St Margaret's Hope	GBKWL		
UK	GB03	GGSPY	St Peter Port, Guernsey		X	
UK	GB01	GBSOW	Stanlow	GBMNC		
UK	GB01	GBSCT	Stockton	GBMME		
UK	GB01	GBSTO	Stornoway		X	
UK	GB01	GBSNS	Stromness	GBKWL		
UK	GB01	GBSUL	Sullom Voe		X	
UK	GB01	GBSUN	Sunderland		X	
UK	GB01	GBSUS	Sutton Harbour	GBPLY		
UK	GB01	GBSWA	Swansea		X	
UK	GB01	GBSYM	Symbister (Whalsay, Shetland Islands)	GBLER		
UK	GB01	GBTAB	Tarbert	GBCYP		
UK	GB01	GBTAY	Tayport	GBDUN		
UK	GB01	GBMME	Tees & Hartlepool		X	
UK	GB01	GBTTE	Teesport	GBMME		
UK	GB01	GBTNM	Teignmouth		X	
UK	GB01	GBTTL	Tetney Terminal	GB221		
UK	GB01	GBTHS	Thames Haven (Shell Haven)	GBLON		
UK	GB01	GBTHP	Thamesport	GBMED		
UK	GB01	GBTRK	Thurrock	GBLON		
UK	GB01	GBTHR	Thurso	GBSCR		
UK	GB01	GBTIL	Tilbury	GBLON		
UK	GB01	GBTWL	Tingwall	GBKWL		
UK	GB01	GBTOB	Tobermory	GBCNU		
UK	GB01	GBTFT	Toft (Shetland Islands)	GBLER		
UK	GB01	GBTHM	Topsham	GBEXM		



CTRY	MCA	Locode	Port name	Nat. stat. group	Statistical port	Special aggregate
UK	GB01	GBTRA	Tranmere	GBLIV		
UK	GB01	GB203	Trent River		X	
UK	GB01	GBTRN	Troon		X	
UK	GB01	GBTRU	Truro		X	
UK	GB01	GBTYN	Tyne		X	
UK	GB01	GBTYM	Tynemouth	GBTYN		
UK	GB01	GBUIG	Uig (Isle of Skye)		X	
UK	GB01	GBULL	Ullapool		X	
UK	GB01	GBULS	Ulsta (Yell, Shetland Islands)	GBLER		
UK	GB01	GBUYE	Uyeasound (Unst, Shetland Islands)	GBLER		
UK	GB01	GBVID	Vidlin (Shetland Islands)	GBLER		
UK	GB01	GBWLA	Wallasea	GBRFD		
UK	GB01	GBWLZ	Walls (Shetland Islands)	GBLER		
UK	GB01	GBWPT	Warrenpoint		X	
UK	GB01	GBWRN	Warrington	GBMNC		
UK	GB01	GBWMB	Wemyss Bay	GBCYP		
UK	GB01	GBWBF	West Burrafirth (Shetland Islands)	GBLER		
UK	GB01	GBWSP	Weston Point	GBMNC		
UK	GB01	GBWRY	Westray	GBKWL		
UK	GB01	GBWEY	Weymouth		X	
UK	GB01	GBWTB	Whitby		X	
UK	GB01	GBWHV	Whitehaven		X	
UK	GB01	GBWTS	Whitstable		X	
UK	GB01	GBWIC	Wick		X	
UK	GB01	GBWIS	Wisbech		X	
UK	GB01	GBWIV	Wivenhoe	GBCOL		
UK	GB01	GBWOR	Workington		X	
UK	GB01	GBWYR	Wyre	GBKWL		
UK	GB01	GBYLL	Yelland		X	
UK	GB01	GB88A	Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord) - Altri porti		X	X
UK	GB09	GB888	Regno Unito (MCA sconosciuta) - Altri porti			X
UK	GB03	GB88I	Regno Unito: Isole del Canale (sconosciuta) - Altri porti			X
UK	GB01	GB8PA	UK - Impianti off-shore			X
UK	GB01	GB8QA	UK - Aree di estrazione di aggregati			X
UK	GB01	GB8RA	UK - Trasferimento da nave a nave			X
UK	GB03	GG888	Regno Unito: Guernsey - Altri porti			X
UK	GB02	IM888	Regno Unito: Isola di Man - Altri porti			X
UK	GB03	JE888	Regno Unito: Jersey - Altri porti			X
			334	207	127	

18CE1680



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1008 DELLA COMMISSIONE**del 16 luglio 2018****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri**

[notificata con il numero C(2018) 4771]

(Testo rilevante ai fini del SEE)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri nei quali sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di tale decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica riguardante tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato ripetutamente modificato per tener conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell'Unione riguardo alla peste suina africana, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/971 della Commissione ⁽⁵⁾ a seguito dell'insorgere di focolai di peste suina africana nei suini domestici nei distretti di Tulcea, Braila e Constanta in Romania nel giugno e nel luglio 2018.
- (2) Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è connesso alla naturale lenta diffusione della malattia tra le popolazioni di suini selvatici nonché ai rischi legati all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali pubblicato il 14 luglio 2015, nella relazione scientifica EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia pubblicata il 23 marzo 2017, e nella relazione scientifica EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia pubblicata il 7 novembre 2017 ⁽⁶⁾.
- (3) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2018/971 la situazione epidemiologica dell'Unione riguardo alla peste suina africana è cambiata, con il verificarsi di ulteriori casi di tale malattia che devono riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (4) Nel luglio 2018 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana nei suini domestici nel distretto di Bihor in Romania. Tale focolaio di peste suina africana nei suini domestici determina un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Le zone della Romania colpite dalla peste suina africana dovrebbe pertanto figurare negli elenchi di cui alle parti I e III di tale allegato.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽³⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/971 della Commissione, del 9 luglio 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 174 del 10.7.2018, pag. 20).⁽⁶⁾ EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068.

- (5) Nel luglio 2018 sono stati rilevati tre focolai di peste suina africana nei suini domestici nelle regioni di Pakruojis, Birštonas e Kaišiadorys in Lituania. Tali focolai di peste suina africana nei suini domestici determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali zone della Lituania colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto figurare nell'elenco di cui alla parte III di tale allegato.
- (6) Nel luglio 2018 sono stati rilevati due focolai di peste suina africana nei suini domestici nelle regioni di Chelmski e Radzynski in Polonia. Tali focolai di peste suina africana nei suini domestici e i casi recenti rilevati nei cinghiali selvatici nelle stesse zone della Polonia determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali zone della Polonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto figurare nell'elenco di cui alla parte III di tale allegato.
- (7) Nel luglio 2018 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana nei suini domestici nella regione di Neretas novads in Lettonia. Tale focolaio di peste suina africana nei suini domestici determina un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tale zona della Lettonia colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto figurare nell'elenco di cui alla parte III di tale allegato.
- (8) Dal luglio 2017 non è stato notificato alcun focolaio di peste suina africana nei suini domestici in alcune zone della Polonia che attualmente figurano nell'elenco di cui alla parte III di tale allegato (vale a dire, gminy Mielnik I Nurzec Stacja w powiecie siemiatyckim e gmina Leśna Podlaska w powiecie bialskim). In linea con i dati di sorveglianza forniti dalla Polonia, tali zone dovrebbero ora figurare nell'elenco di cui alla parte II, anziché in quello di cui alla parte III, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (9) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e far fronte in maniera proattiva ai rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Romania, Lettonia, Lituania e Polonia e che tali zone siano debitamente inserite negli elenchi di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È inoltre opportuno tenere conto delle recenti modifiche della situazione epidemiologica in altre zone della Polonia in cui non vi sono state nuove notifiche della malattia. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il suddetto allegato.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:


«ALLEGATO

PARTE I

1. Repubblica ceca

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

- okres Uherské Hradiště,
- okres Kroměříž,
- okres Vsetín,
- katastrální území obcí v okrese Zlín:
 - Bělov,
 - Biskupice u Luhačovic,
 - Bohuslavice nad Vlčí,
 - Brumov,
 - Bylnice,
 - Divnice,
 - Dobrkovice,
 - Dolní Lhota u Luhačovic,
 - Drnovice u Valašských Klobouk,
 - Halenkovice,
 - Haluzice,
 - Hrádek na Vlárské dráze,
 - Hřivínův Újezd,
 - Jestřabí nad Vlčí,
 - Kaňovice u Luhačovic,
 - Kelníky,
 - Kladná-Žilín,
 - Kochavec,
 - Komárov u Napajedel,
 - Křekov,
 - Lipina,
 - Lipová u Slavičína,
 - Ludkovice,
 - Luhačovice,
 - Machová,
 - Mirošov u Valašských Klobouk,
 - Mysločovice,
 - Napajedla,
 - Návojná,
 - Nedašov,
 - Nedašova Lhota,
 - Nevšová,



- Otrokovice,
- Petruvka u Slavičina,
- Pohořelice u Napajedel,
- Polichno,
- Popov nad Vlárí,
- Poteč,
- Pozlovice,
- Rokytnice u Slavičina,
- Rudimov,
- Řetečov,
- Sazovice,
- Sidonie,
- Slavičín,
- Smolina,
- Spytihněv,
- Svatý Štěpán,
- Šanov,
- Šarovy,
- Štítná nad Vlárí,
- Tichov,
- Tlumačov na Moravě,
- Valašské Klobouky,
- Velký Ořechov,
- Vlachova Lhota,
- Vlachovice,
- Vrbětice,
- Žlutava.

2. Estonia


Le seguenti zone dell'Estonia:

- Hiiu maakond.

3. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,



- Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550.

4. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Aizputes novads,
- Alsungas novads,
- Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,
- Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,
- Skrundas novada, Nīkrāces un Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugūļupes ielas un Daugūļupītes,
- Vaiņodes novads,
- Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

5. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:


- Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,
- Kazlų Rūdos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijos,
- Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,
- Pagėgių savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Tauragės rajono savivaldybė,
- Telšių rajono savivaldybė.

6. Polonia


Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gmina Stare Juchy w powiecie elckim,
- gminy Dubeninki, Gołdap i część gminy Banie Mazurskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,
- gminy Pozezdrze, Węgorzewo i część gminy Budry położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie węgorzewskim,
- gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,
- gminy Giżycko z miastem Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,



- gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim,
 - gminy Bisztynek i Sępopol w powiecie bartoszyckim,
 - gminy Barciany, Korsze i Srokowo w powiecie kętrzyńskim,
 - gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i Kiwity w powiecie lidzbarskim,
 - część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,
 - gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk i Tolkmicko w powiecie elbląskim,
 - powiat miejski Elbląg.
- w województwie podlaskim:
- gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,
 - gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,
 - gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,
 - gmina Poświętne w powiecie białostockim,
 - gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,
 - gminy Wizajny i Przerośl w powiecie suwalskim,
 - gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
 - gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.
- w województwie mazowieckim:
- gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
 - gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzбно i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,
 - gmina Kotuń w powiecie siedleckim,
 - gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,
 - powiat miejski Ostrołęka,
 - powiat ostrowski,
 - gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,
 - gmina Krasne w powiecie przasnyskim,
 - gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,
 - gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Głinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,
 - gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,
 - gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
 - gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
 - gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Thuszcz w powiecie wołomińskim,
 - gminy Dobrze, Jakubów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Ceglów, Dęba Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Siennica i Stanisławów w powiecie mińskim,
 - gminy Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Sobolew, Trojanów, Wilga i Żelechów w powiecie garwolińskim,
 - powiat kozienicki,
 - gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,
 - powiat żyrardowski,
 - gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójcekim,




- gminy Białobrzegi, Promna, Stromiec i Wyśmierzyce w powiecie białobrzesckim,
 - gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,
 - gmina Policzna w powiecie zwoleńskim.
- w województwie lubelskim:
- gminy Jabłonna, Krzczonów, Niemce, Garbów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk w powiecie lubelskim,
 - gminy Łęczna, Spiczyn, część gminy Ludwin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 813 w powiecie łużyńskim,
 - gminy Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,
 - gminy Trzeszczany, Werbkowice, Mircze, część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
 - gminy Abramów, Kamionka, Lubartów z miastem Lubartów, Serniki i część gminy Ostrów Lubelski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 821 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Ostrów Lubelski, a następnie przez drogę łączącą miejscowości Ostrów Lubelski, Głębokie i Stary Uścimów do wschodniej granicy gminy w powiecie lubartowskim,
 - gminy Kłoczew, Ryki, Dęblin i Stężyca w powiecie ryckim,
 - gminy Puławy z miastem Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Nałęczów, Markuszów, Żyrzyn w powiecie puławskim,
 - gminy Mełgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzeziński do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;
 - gminy Kraśniczyn, Gorzków, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Izbica, Siennica Różana, Żółkiewka w powiecie krasnostawskim,
 - gmina Tyszowce w powiecie tomaszowskim,
 - powiat miejski Lublin.

7. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Cluj county,
- Maramureş county,
- Galaţi county,
- Vrancea county,
- Brăila county (except Big Island of Brăila),
- Buzău county,
- Ialomiţa county (except Pond of Ialomita),
- Călăraşi county
- Bistriţa county,
- Arad county with the following delimitation:
 - In the North side of the line described by following localities:
 - Macea
 - Şiria
 - Bârzava
 - Toc, which is junction with National Road no. 7
 - North of National Road no. 7
- Hunedoara county with the following delimitation:
 - North of the line described by following localities:
 - Brănişca
 - Deva municipality




- Turdaş
- Zam and Aurel Vlaicu localities which are at junction with National Road no. 7
- North of National Road no. 7
- Alba county with the following delimitation:
 - North of National Road no. 7

PARTE II

1. Repubblica ceca

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

- katastrální území obcí v okrese Zlín:
 - Bohuslavice u Zlína,
 - Bratřejov u Vizovic,
 - Březnice u Zlína,
 - Březová u Zlína,
 - Březůvky,
 - Dešná u Zlína,
 - Dolní Ves,
 - Doubravy,
 - Držková,
 - Fryšták,
 - Horní Lhota u Luhačovic,
 - Horní Ves u Fryštáku,
 - Hostišová,
 - Hrobice na Moravě,
 - Hvozdná,
 - Chrastěšov,
 - Jaroslavice u Zlína,
 - Jasenná na Moravě,
 - Karlovice u Zlína,
 - Kašava,
 - Klečůvka,
 - Kostelec u Zlína,
 - Kudlov,
 - Kvítkovice u Otrokovic,
 - Lhota u Zlína,
 - Lhotka u Zlína,
 - Lhotsko,
 - Lípa nad Dřevnicí,
 - Loučka I,
 - Loučka II,
 - Louky nad Dřevnicí,
 - Lukov u Zlína,
 - Lukoveček,
 - Lutonina,
 - Lužkovice,
 - Malenovice u Zlína,



- Mladcová,
- Neubuz,
- Oldřichovice u Napajedel,
- Ostrata,
- Podhradí u Luhačovic,
- Podkopná Lhota,
- Provodov na Moravě,
- Prštné,
- Příluky u Zlína,
- Racková,
- Raková,
- Salaš u Zlína,
- Sehradice,
- Slopné,
- Slušovice,
- Štípa,
- Tečovice,
- Trnava u Zlína,
- Ublo,
- Újezd u Valašských Klobouk,
- Velíková,
- Veselá u Zlína,
- Vítová,
- Vizovice,
- Vlčková,
- Všemina,
- Vysoké Pole,
- Zádveřice,
- Zlín,
- Želechovice nad Dřevnicí.

2. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

3. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:


- Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.




4. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Ādažu novads,
- Aglonas novads,
- Aizkraukles novads,
- Aknīstes novads,
- Alojās novads,
- Alūksnes novads,
- Amatas novads,
- Apes novads,
- Auces novads,
- Babītes novads,
- Baldones novads,
- Baltinavas novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Beverīnas novads,
- Brocēnu novads,
- Burtnieku novads,
- Carnikavas novads,
- Cēsu novads,
- Cesvaines novads,
- Ciblas novads,
- Daugdas novads,
- Daugavpils novads,
- Dobeles novads,
- Dundagas novads,
- Engures novads,
- Ērgļu novads,
- Garkalnes novads,
- Gulbenes novads,
- Iecavas novads,
- Ikšķiles novads,
- Ilūkstes novads,
- Inčukalna novads,
- Jaunjelgavas novads,
- Jaunpiebalgas novads,
- Jaunpils novads,
- Jēkabpils novads,
- Jelgavas novada, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts,
- Kandavas novads,
- Kārsavas novads,
- Ķeguma novads,
- Ķekavas novads,
- Kocēnu novads,
- Kokneses novads,



- Krāslavas novads,
- Krimuldas novads,
- Krustpils novads,
- Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kabiles, Snēpeles un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,
- Lielvārdes novads,
- Līgatnes novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,
- Lubānas novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mālpils novads,
- Mārupes novads,
- Mazsalacas novads,
- Mērsraga novads,
- Naukšēnu novads,
- Neretas novads Zalves, Neretas un Pilskalnes pagasts,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Ozolnieku novada Ozolnieku un Cenu pagasts,
- Pārgaujas novads,
- Pļaviņu novads,
- Preiļu novads,
- Priekuļu novads,
- Raunas novads,
- republikas pilsēta Daugavpils,
- republikas pilsēta Jelgava,
- republikas pilsēta Jēkabpils,
- republikas pilsēta Jūrmala,
- republikas pilsēta Rēzekne,
- republikas pilsēta Valmiera,
- Rēzeknes novads,
- Riebiņu novads,
- Rojas novads,
- Ropažu novads,
- Rugāju novads,
- Rundāles novads,
- Rūjienas novads,
- Salacgrīvas novads,
- Salas novads,
- Salaspils novads,
- Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Nīgrandes, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres, Pampāļu un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta,
- Saulkrastu novads,
- Sējas novads,




- Siguldas novads,
- Skrīveru novads,
- Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9
- Smiltenes novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Strenču novads,
- Talsu novads,
- Tērvetes novads,
- Tukuma novads,
- Valkas novads,
- Varakļānu novads,
- Vārkavas novads,
- Vecpiebalgas novads,
- Vecumnieku novads Vecumnieku, Stelpes, Bārbeles, Skaistkalnes, un Valles pagasts,
- Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,
- Viesītes novads,
- Viļakas novads,
- Viļānu novads,
- Zilupes novads.

5. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Akmenės rajono savivaldybė: Papilės seniūnijos,
- Alytaus rajono savivaldybė: Krokialaukio, Miroslovo ir Simno seniūnijos,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto ir Jurbarkų, seniūnijos,
- Kaišiadorių miesto savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Palomenės, Pravieniškių, Rumšiškių, Žiežmarių ir Žiežmarių apylinkės seniūnijos,
- Kalvarijos savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Roku, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos,
- Kupiškio rajono savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybė,
- Molėtų rajono savivaldybė,



- Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Pasvalio rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų, Baisogalos, Pakalniškių, Radviliškio, Radviliškio miesto, Sidabravo, Skėmių, Šeduvos miesto ir Tyrulių seniūnijos,
- Prienų miesto savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

6. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Elk w powiecie elckim, powiat olecki,
- gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,
- gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bartoszyce
- z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,
- gmina Frombork, część gminy wiejskiej Braniewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 i miasto Braniewo, część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509 w powiecie braniewskim,
- część gminy Banie Mazurskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,
- część gminy Budry położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie węgorzewskim,

w województwie podlaskim:

- powiat grajewski,
- gminy Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne w powiecie monieckim,
- gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,
- powiat miejski Łomża,
- gminy, Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,
- gminy Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685, część gminy Kleszczele położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693, część gminy Hajnówka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 i miasto Hajnówka w powiecie hajnowskim,



- gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,
- część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,
- gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,
- gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraz, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
- gmina Boćki i część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,
- gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653, część gminy Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim,
- gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,
- powiat miejski Suwałki,
- powiat augustowski,
- gminy Korycin, Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, część gminy Nowy Dwór położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,
- powiat miejski Białystok.

w województwie mazowieckim:

- gminy Przesmyki, Suchożebry, Mokobody, Mordy, Wodynie, część gminy Siedlce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 2 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy powiatu miejskiego Siedlce i i następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 do przecięcia z ulicą Majową w miejscowości Stok Lacki Folwark, ulicę Majową i ulicę Pałacową przez miejscowość Grubale do granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim, gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
- powiat łosicki,
- gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,
- gminy Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym i miasto Nowy Dwór Mazowiecki w powiecie nowodworskim,
- gmina Joniec w powiecie płońskim,
- gmina Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
- gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,
- część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
- gminy Latowicz i Sulejówek w powiecie mińskim,
- gmina Borowie w powiecie garwolińskim,
- powiat warszawski zachodni,
- powiat legionowski,
- powiat otwocki,
- powiat piaseczyński,
- powiat pruszkowski,
- gmina Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,
- gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,
- powiat miejski Warszawa.



w województwie lubelskim:


- gminy Czemierniki, Kąkolewnica, Wołyn, część gminy Borki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, miasto Radzyń Podlaski, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łącząca miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, następnie na wschód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski biegnącej do południowej granicy gminy i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski oraz na południe od południowej granicy miasta Radzyń Podlaski do granicy gminy w powiecie radzyńskim,
- gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, część gminy Krzywdą położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łącząca miejscowości Kożuchówka, Krzywdą i Adamów, część gminy Stanin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807, i część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od zachodniej granicy miasta Łuków do zachodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i część miasta Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy miasta Łuków w powiecie łukowskim,
- gmina Wyrki, i część gminy wiejskiej Włodawa położona na północ od granicy miasta Włodawa w powiecie włodawskim,
- gminy Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie białskim,
- powiat miejski Biała Podlaska,
- część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,
- gminy Niedźwiada, Ostrówek, część gminy Firlej położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i część gminy Uścimów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łącząca miejscowości Głębokie i Stary Uścimów i dalej w kierunku wschodnim do granicy gminy w powiecie lubartowskim,
- gmina Trawniki i część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;
- gminy Fajslawice i Łopiennik Górny w powiecie krasnostawskim,
- gminy Milejów, Puchaczów, część gminy Ludwin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 813 i część gminy Cyców położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 841 w powiecie łączyńskim,
- gminy Horodło i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Kułakowice Trzecie, Stefankowice i Annopol w powiecie hrubieszowskim,
- gminy Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, część gminy wiejskiej Chełm położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie południową granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy, część gminy Leśniowice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w kierunku południowym do południowej granicy gminy łącząca miejscowości Strupin Duży i Wojsławice i część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
- gmina Grabowiec w powiecie zamojskim.

PARTE III

1. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Jelgavas novada Jaunsvirlaukas, Valgundes, Kalnciema, Līvberzes, pagasts,
- Neretas novada Mazzalves pagasts,
- Ozolnieku novada Salgales pagasts,
- Saldus novada Novadnieku, Kursīšu un Zvārdes pagasts
- Vecumnieku novada Kurmenes pagasts.



2. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto ir Ventos seniūnijos,
- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios ir Raitininkų seniūnijos,
- Birštono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijos,
- Joniškio rajono savivaldybė
- Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė: Paparčių ir Žaslių seniūnijos.
- Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos,
- Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,
- Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Klovainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio, Rozalimo ir Žeimelio seniūnijos,
- Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos,
- Radviliškio rajono savivaldybė: Grinkiškio, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,
- Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų Šiluvos, Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė.

3. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia i część gminy wiejskiej Braniewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 w powiecie braniewskim

w województwie podlaskim:

- gminy Dąbrowa Białostocka, Sidra, część gminy Nowy Dwór położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,
- gmina Giby, część gminy Krasnopol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i część gminy Sejny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 oraz południowo - zachodnią granicę miasta Sejny i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 w powiecie sejneńskim,
- gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,
- gminy Czyże, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685, część gminy Kleszczele położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693 i część gminy Hajnówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 w powiecie hajnowskim,
- gmina Goniądz w powiecie monieckim




w województwie mazowieckim:

- gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim,
- gmina Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułuskim,
- gmina Nowe Miasto w powiecie płońskim,
- gminy Domanice, Korczew, Paprotnia, Skórzec, Wiśniew, część gminy Siedlce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 2 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy powiatu miejskiego Siedlce i następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 do przecięcia z ulicą Majową w miejscowości Stok Lacki Folwark, ulicę Majową i ulicę Pałacową przez miejscowość Grubale do granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnowschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości: Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w w powiecie siedleckim,
- powiat miejski Siedlce,

w województwie lubelskim:

- gminy Białopole, Dubienka, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Żmudź i część gminy wiejskiej Chełm położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie północną granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy, część gminy Leśniowice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w kierunku południowym do południowej granicy gminy łączącą miejscowości Strupin Duży i Wojsławice i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
- powiat miejski Chełm,
- gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus i część gminy wiejskiej Włodawa położona na południe od granicy miasta Włodawa w powiecie włodawskim,
- część gminy Cyców położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i na północ od drogi nr 841 w powiecie łęczyńskim,
- gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,
- gminy Janów Podlaski, Kodeń, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Wisznice w powiecie białskim,
- gmina Ulan Majorat, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Brzostowiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, a następnie na zachód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski do jej przecięcia z drogą nr 19 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski, część gminy Borki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie radzyńskim,
- gminy Jeziorzany, Michów, Kock, część gminy Firlej położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Ostrów Lubelski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 821 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Ostrów Lubelski, a następnie przez drogę łączącą miejscowości Ostrów Lubelski, Głębokie i Stary Uścimów i część gminy Uścimów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Głębokie i Stary Uścimów i dalej w kierunku wschodnim do granicy gminy w powiecie lubartowskim,
- gminy Adamów, Serokomla Wojcieszków, część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków, część miasta Łuków położona na zachód i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą do wschodniej granicy miasta Łuków, część gminy Stanin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807 i część gminy Krzywda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów w powiecie łukowskim;
- gmina Uchanie i część gminy Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Kułakowice Trzecie, Stefankowice i Annopol w powiecie hrubieszowskim,
- gmina Baranów w powiecie puławskim,
- gminy Nowodwór i Ułęż w powiecie ryckim.



4. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Satu Mare county,
- Tulcea county,
- Constanța county,
- Big Island of Brăila,
- Pond of Ialomita
- Bihor county,
- Salaj county.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone dell'Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.»

18CE1681

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 335 del 20 dicembre 2007)

Pagina 42, articolo 2, punto 3, nuovo articolo inserito 2 bis, paragrafo 1:

anziché: «Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, dispongano di termini tali da garantire ricorsi efficaci avverso le decisioni di aggiudicazione di un appalto prese dagli enti aggiudicatori adottando le disposizioni necessarie nel rispetto delle condizioni minime di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 2 *ter*.»

leggasi: «Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, dispongano di termini tali da garantire ricorsi efficaci avverso le decisioni di aggiudicazione di un appalto prese dagli enti aggiudicatori adottando le disposizioni necessarie nel rispetto delle condizioni minime di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 2 *quater*.»

(Direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 13 del 14 febbraio 2008)

18CE1682

Rettifica del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 201 del 27 luglio 2012)


Pagina 119, articolo 13:

anziché: «Oltre all'organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione ai sensi del presente regolamento, gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di qualsiasi persona che, in base alla legge applicabile alla successione, può rendere dinanzi a un organo giurisdizionale una dichiarazione di accettazione dell'eredità, di un legato o di una quota, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie, sono competenti a ricevere tali dichiarazioni quando, in base alla legge di tale Stato membro, dette dichiarazioni possono essere rese dinanzi ad un organo giurisdizionale.»

leggasi: «Oltre all'organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione ai sensi del presente regolamento, gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di qualsiasi persona che, in base alla legge applicabile alla successione, può rendere dinanzi a un organo giurisdizionale una dichiarazione di accettazione o di rinuncia dell'eredità, di un legato o di una quota di legittima, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie, sono competenti a ricevere tali dichiarazioni quando, in base alla legge di tale Stato membro, dette dichiarazioni possono essere rese dinanzi ad un organo giurisdizionale.»

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 75 del 20 settembre 2012)

18CE1683



Rettifica del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 330 del 3 dicembre 2016)

La rettifica va considerata nulla e non avvenuta.

—————
(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 12 del 13 febbraio 2014)

18CE1684

Rettifica del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013)

Pagina 484, allegato I, punto 4):

anziché: «4. Indicatori comuni di risultato a più lungo termine concernenti i partecipanti sono:

- partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento*;
- partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento*;
- partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento*;
- partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento**.

Questi dati sono comunicati nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013. ESSI sono raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti nell'ambito di ciascuna priorità di investimento. La validità interna del campione sarà garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento. Tutti i dati sono suddivisi per genere.»

leggasi: «4. Indicatori comuni di risultato a più lungo termine concernenti i partecipanti sono:

- partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento*;
- partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento*;
- partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento*;
- partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento**.

Questi dati sono comunicati nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013. ESSI sono raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti nell'ambito di ciascuna priorità di investimento. La validità interna del campione sarà garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento. Tutti i dati sono suddivisi per genere.»

Pagina 485, allegato II, punto 2):

anziché: «2. Indicatori comuni di risultato a più lungo termine per i partecipanti

Gli indicatori di risultato a più lungo termine sono:

- partecipanti che, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento, prendono parte a programmi di istruzione e formazione continua, programmi di formazione per l'ottenimento di una qualifica, apprendistati o tirocini*;



- partecipanti che hanno un lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento*;
- partecipanti che esercitano un'attività autonoma entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento*.

I dati per indicatori di risultato a più lungo termine sono raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti nell'ambito di ciascuna priorità di investimento. La validità interna del campione è garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento.»

leggasi: «2. Indicatori comuni di risultato a più lungo termine per i partecipanti

Gli indicatori di risultato a più lungo termine sono:

- partecipanti che, sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento, prendono parte a programmi di istruzione e formazione continua, programmi di formazione per l'ottenimento di una qualifica, apprendistati o tirocini*;
- partecipanti che hanno un lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento*;
- partecipanti che esercitano un'attività autonoma sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento*.

I dati per indicatori di risultato a più lungo termine sono raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti nell'ambito di ciascuna priorità di investimento. La validità interna del campione è garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento.»

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 12 del 13 febbraio 2014)

18CE1685

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-072) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 9 1 3 *

€ 17,00

